

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 dicembre 2016

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 57/L

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019.**

VOLUME I





S O M M A R I O

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232.

<i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (16G00242).</i>	Pag.	1
ALLEGATI	»	88
LAVORI PREPARATORI	»	1086
NOTE.	»	1086





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Parte I

Sezione I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, salvo quanto previsto dal numero 2) della presente lettera, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

2) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

«2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva

e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica»;

b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

c) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento,



fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione»;

3) dopo il comma 1-bis, come sostituito dal numero 2) della presente lettera, sono inseriti i seguenti:

«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili»;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero

del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».

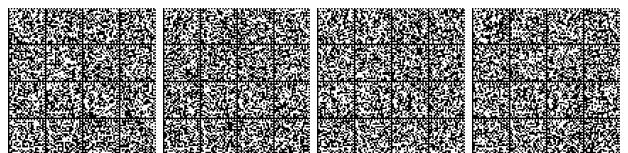
3. Le detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del presente articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.

6. Per quanto non diversamente previsto dai commi 4 e 5 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

7. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7



milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2019».

8. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.

10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento.

11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10.

13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

14. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017».

15. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-

braio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2020» e le parole: «nella misura del 25 per cento delle spese» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento delle spese»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996»;

c) al comma 3, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20 milioni»;

d) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4»;

e) il comma 7 è abrogato;

f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo».

16. Le disposizioni di cui al comma 15, ad esclusione di quella di cui alla lettera f), hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

17. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le imprese minori, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

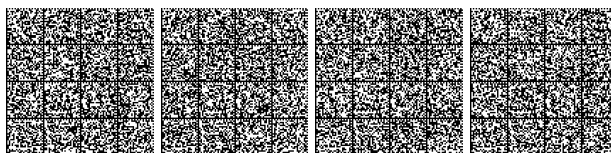
«1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101»;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «109, commi 5, 7 e 9, lettera b)»;

2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

18. Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della



Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 17 del presente articolo, è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

19. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

20. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66».

21. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 del presente articolo.

22. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Contabilità semplificata per le imprese minori*). — 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di

servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.

3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.

8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.



10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-videomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4».

23. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate disposizioni per l'attuazione dei predetti commi.

24. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 70 è inserito il seguente titolo:

«TITOLO V-bis
GRUPPO IVA

Art. 70-bis (*Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA*). — 1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".

2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:

- a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
- b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
- c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;
- d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

Art. 70-ter (*Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo*). — 1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:

- a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
- b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

2. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla

base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

- a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
- b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3.

5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 212 del 2000.

Art. 70-quater (*Costituzione del gruppo IVA*). — 1. Il gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti di cui al periodo precedente:

a) è recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito;

b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, nella quale sono indicati:

- a) la denominazione del gruppo IVA;
- b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito denominato "rappresentante di gruppo", e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;
- c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all'articolo 70-ter;



d) l'attività o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA;

e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione;

f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.

3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo 70-ter, l'opzione è vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all'articolo 70-novies. Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lettera b).

5. Se negli anni di validità dell'opzione di cui al comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, commi 2 e 3, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo del gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.

Art. 70-quinquies (*Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso*). — 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3.

2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.

3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.

4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

Art. 70-sexies (*Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA*). — 1. L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.

Art. 70-septies (*Adempimenti*). — 1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'articolo 70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari.

2. Il rappresentante di gruppo è il soggetto che esercita il controllo di cui all'articolo 70-ter, comma 1. Se il predetto soggetto non può esercitare l'opzione, è rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo.

3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed è comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, entro trenta giorni.

Art. 70-octies (*Responsabilità*). — 1. Il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione.

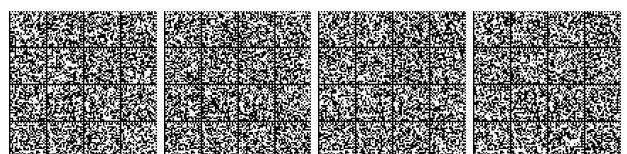
2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

Art. 70-novies (*Disposizioni in materia di opzioni e revoche*). — 1. La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70-quater è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.

2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

4. L'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui all'articolo 70-quater comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore ag-



giunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.

Art. 70-*decies* (*Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA*). — 1. L'opzione di cui all'articolo 70-*quater*, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo 70-*bis*, è priva di effetti limitatamente a tale soggetto.

2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:

a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;

b) è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 70-*ter*, comma 5, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;

c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile;

d) tale soggetto è sottoposto a una procedura concorsuale;

e) tale soggetto è posto in liquidazione ordinaria.

3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d) o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in cui si verifica l'evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e) del comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria.

4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti. In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 è comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all'articolo 70-*duodecies*, comma 5.

Art. 70-*undecies* (*Attività di controllo*). — 1. Per le annualità di validità dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA è demandato alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attività di:

a) liquidazione prevista dall'articolo 54-*bis*;

b) controllo sostanziale;

c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;

e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.

3. Ai fini delle attività di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validità dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo.

Art. 70-*duodecies* (*Disposizioni speciali e di attuazione*). — 1. Le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.

2. Se al gruppo IVA partecipano una o più banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.

3. Se al gruppo IVA partecipano una o più società assicuratrici, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1989.

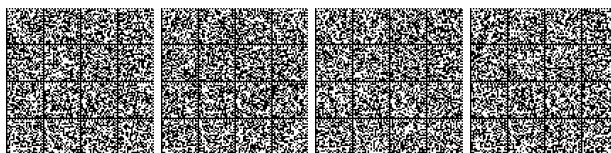
4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi in cui una società di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo».

25. Nella tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, indicate atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5,



del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

26. Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»;

b) all'articolo 40:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»;

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA».

27. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ministro delle finanze», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione».

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27, lettera b).

29. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, può attribuire alle medesime strutture, già esistenti, di cui al comma 1 dell'articolo 70-undecies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 24 del presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti che aderiscono al gruppo IVA.

30. Le disposizioni di cui ai commi 27 e 28 si applicano dal 1° gennaio 2017; le altre disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26 e 29 si applicano dal 1° gennaio 2018.

31. Per le disposizioni di cui al comma 24 il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.



32. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

b) al comma 2, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «quinquennio»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

33. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, numero 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;

b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-bis) è aggiunto il seguente:

«1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare»;

c) alla tabella A, parte III, numero 127-novies), dopo la parola: «escluse» sono inserite le seguenti: «quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e».

34. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.

35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

36. Dopo il comma 2 dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.

2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

37. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».

38. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse automobilistiche, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, la facoltà di pagamento cumulativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è estesa alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria.

39. I versamenti cumulativi di cui al comma 38 del presente articolo e all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, devono in ogni caso essere eseguiti in favore della regione o provincia autonoma competente in relazione rispettivamente al luogo di immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo medesimo.

40. Per l'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari complessivamente all'importo di euro 90.

41. All'articolo 3, numero 1), della legge 17 luglio 1942, n. 907, dopo le parole: «La concessione» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai giacimenti,».

42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

43. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

44. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.

46. Il comma 3 dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi di cui al citato comma 3 dell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate dall'ISMEA all'entrata



del bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro per l'anno 2017.

47. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

48. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.

49. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,» sono inserite le seguenti: «escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;

b) il comma 67 è sostituito dal seguente:

«67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi e dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare»».

50. All'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000 euro».

51. Dopo l'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 111-bis (*Finanza etica e sostenibile*). — 1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:

a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;

b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;

c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;

d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;

e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;

f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5.

2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”».

52. Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018.

53. Per fare fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dai commi da 52 a 57 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2017, di 84 milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022 e di 28 milioni di euro per l'anno 2023.

54. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 53 è riservata alla concessione dei contributi di cui al comma 56. Le risorse che, alla data del 30 giugno 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nella disponibilità della misura.

55. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.



56. A fronte della realizzazione di investimenti aventi le finalità di cui al comma 55 del presente articolo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è concesso secondo le modalità di cui alle disposizioni attuative, adottate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con una maggiorazione pari al 30 per cento della misura massima ivi stabilita, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa dell'Unione europea applicabile in materia di aiuti di Stato.

57. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può essere incrementato, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa e, comunque, fino a un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro.

58. Per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'importo di cui all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2017. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione annuale nella quale rende conto in modo analitico dell'utilizzazione di tali somme.

59. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge n. 155 del 2003, è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel limite delle risorse di cui al comma 63 del presente articolo per gli anni 2017 e 2018.

60. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

61. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 59 rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.

62. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

63. Per provvedere all'erogazione del credito d'imposta previsto dai commi da 59 a 64 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

64. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi previsti e le condizioni per la loro fruizione. Con il medesimo decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 63.

65. All'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «dall'articolo 24» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24 e 25».

66. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile di cui al comma 3 è aumentato a euro 1.000.000»;

b) ai commi 3 e 5, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento»;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 2016».

67. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lettere a) e c), del presente articolo, è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

68. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole da: «che operano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014»;

b) il comma 9-bis è abrogato;

c) al comma 12, le parole: «dai commi 9 e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 9»;

d) al comma 12-bis, le parole da: «e i requisiti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;

e) al comma 12-ter, le parole: «comma 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9».

69. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis,



del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria».

70. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*novies* dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«5-*novies*. Per “portale per la raccolta di capitali per le PMI” si intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell'Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI»;

b) all'articolo 50-*quinquies*, le parole: «per le start-up innovative, per le PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «per le PMI», le parole: «in start-up innovative e in PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «in PMI» e, alla rubrica, le parole: «per start-up innovative e PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI»;

c) alla rubrica del capo III-*quater* del titolo III della parte II, le parole: «per le start-up innovative e le PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI».

71. Per il finanziamento delle iniziative di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e dedicato al citato titolo I, capo 0I, del decreto legislativo n. 185 del 2000. Sul medesimo conto corrente sono, altresì, accreditate le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del titolo I del citato decreto legislativo n. 185 del 2000.

72. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018, da destinare all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 2014, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

73. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni possono destinare, nell'anno 2017, alle misure di cui ai commi 71 e 72 risorse a valere sul programma operativo nazionale imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, fino a complessivi 120 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 71 e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 72. Al fine di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse, il Ministero dello sviluppo economico promuove specifici accordi con le regioni.

74. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2015, al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono assegnati 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

75. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia, per la realizzazione di progetti di impresa»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci».

76. Per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20 per cento è ammessa la possibilità di cedere le perdite fiscali di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che le azioni della società cessionaria, o del-



la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare. La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali.

77. Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente, subordinatamente al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:

a) sussistenza di identità dell'esercizio sociale della società cedente e della società cessionaria;

b) sussistenza del requisito partecipativo del 20 per cento al termine del periodo d'imposta relativamente al quale le società si avvalgono della possibilità di cui al comma 76;

c) perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

78. Le perdite di cui al comma 76 relative a un periodo d'imposta sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta e, per la differenza, nei successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si riferiscano a una nuova attività produttiva ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

79. La società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione, all'ammontare delle perdite acquisite, dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente, entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d'imposta. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 76 del presente articolo in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

80. La società cedente non può optare per i regimi di cui agli articoli 115, 117 e 130 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute ai sensi dei commi da 76 a 79 del presente articolo.

81. L'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 182-ter (*Trattamento dei crediti tributari e contributivi*). — 1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei

contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.

2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.



4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie».

82. Per le proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa adozione di un apposito regolamento di disciplina, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, può sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, aventi quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

83. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 82, l'INAIL opera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

84. Al fine di favorire l'efficiente utilizzo delle risorse previste dal comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le percentuali destinate alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 82 del presente articolo e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater del citato articolo 33, fermo restando il complessivo limite del 40 per cento, possono essere rimodulate, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta della società di gestione del risparmio ivi prevista.

85. L'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti.

86. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354,» sono inserite le seguenti: «dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale».

87. Per le finalità di cui al comma 86 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato di euro 3 milioni per l'anno 2017.

88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo.

89. Le somme indicate al comma 88 devono essere investite in:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;



b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a).

90. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.

91. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 88 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 88 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni.

92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo.

93. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 92 devono essere detenuti per almeno cinque anni.

94. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del presente articolo sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del presente articolo incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento,

unitamente agli interessi, deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 89 del presente articolo entro novanta giorni dal rimborso.

95. La ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto non si applicano agli utili corrisposti ai soggetti indicati al secondo periodo del comma 3 del citato articolo 27 derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 89 del presente articolo fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente nel rispetto della condizione di cui al comma 93 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'agevolazione di cui ai commi da 88 a 114 del presente articolo, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non residente deve fornire, altresì, copia dei prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza delle predette condizioni. I soggetti indicati agli articoli 27 e 27-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che corrispondono utili ai soggetti non residenti di cui al medesimo articolo 27, comma 3, secondo periodo, sono obbligati a comunicare annualmente all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni compiute nell'anno precedente.

96. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi da 91 a 94 sono abrogati.

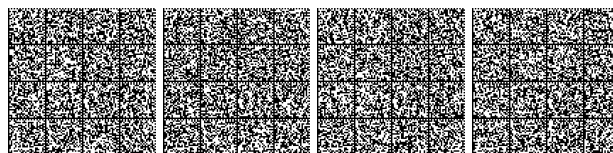
97. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

98. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «per ogni frazione inferiore a mille» sono inserite le seguenti: «e nel massimo di cinquanta unità».

99. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse».

100. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli rela-



tivi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*), del medesimo testo unico, conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai fini del presente comma e dei commi da 101 a 113 del presente articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i diritti o titoli di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, tenendo conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo unico e delle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile.

101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 90 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

102. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Ai fini dei commi da 100 a 113 del presente articolo si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente di-

retta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola.

103. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

104. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.

105. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

106. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro trenta giorni dal rimborso.

107. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 106, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 106.

108. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al comma 101 presso i quali è costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 di-



cembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

109. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

110. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto.

111. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione presso il quale è stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 101 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari.

112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.

113. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti.

114. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

115. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0.

116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR), è istituita la Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca *Human technopole* di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo, di seguito denominata «Fondazione». Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.

117. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.

118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 predispone lo schema di statuto della Fondazione che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico *Human technopole*.

119. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.

120. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

121. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto *Human technopole* di cui al comma 116 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milio-



ni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto *Human technopole* di cui al comma 116.

122. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

123. I criteri e le modalità di attuazione dei commi da 116 a 122 del presente articolo, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto *Human technopole* di cui al medesimo comma 116, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute.

124. La gestione dell'infrastruttura di ricerca FERMI rientra nell'esercizio dei compiti istituzionali di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e non ha natura commerciale. Ad essa si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 4, della legge n. 370 del 1999 e il suo valore non è soggetto ad ammortamento.

125. Alla società di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e alle amministrazioni pubbliche che vi partecipano non si applicano, limitatamente alla predetta partecipazione, le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazione.

127. Gli organi sociali della società EXPO 2015 Spa in liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 126.

128. I poteri attribuiti al collegio dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile sono assunti dal Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazione. Al fine di limitare l'assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria della società EXPO 2015 Spa in liquidazione, contenendone gli effetti sulle pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi da 126 a 139 del presente articolo, il Commissario straordinario si avvale del personale e delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2013.

129. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci della società EXPO 2015 Spa in liquidazione, come

individuato nel progetto di liquidazione adottato dal collegio dei liquidatori, non può, in nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro.

130. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la regione Lombardia, il comune di Milano, la città metropolitana di Milano e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società, le risorse necessarie all'integrale copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui al comma 129.

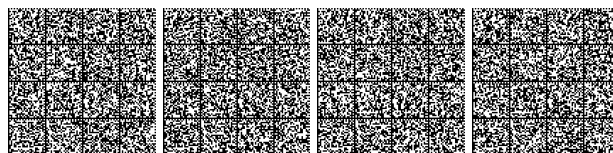
131. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato in misura non superiore a 9.460.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

132. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma, del codice civile, le risorse di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima di cui al comma 131, primo periodo, destinate alla copertura del Fondo di liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazione sono riconosciute, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di 4.810.000 euro per il 2017, di 1.480.000 euro per il 2018, di 1.230.000 euro per il 2019, di 1.060.000 euro per il 2020 e di 880.000 euro per il 2021. Il Commissario straordinario presenta, con cadenza annuale, al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze il rendiconto delle attività di liquidazione, che dovranno concludersi entro il 2021. Fermo restando quanto previsto ai commi 129 e 131, il riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con la differenza tra quanto già corrisposto in via anticipata nell'annualità precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal Commissario straordinario nello stesso periodo di riferimento.

133. Agli oneri di cui al comma 132 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

134. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell'area utilizzata per l'EXPO 2015 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per l'avvio delle attività di progettazione propeedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli studi di Milano.

135. Agli oneri di cui al comma 134 si provvede, per l'importo di 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



136. La società AREXPO Spa può avvalersi, sulla base di convenzioni, della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle rispettive società in *house*.

137. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 49-*bis*, il quinto periodo è soppresso;

c) al comma 49-*ter*, il quarto e quinto periodo sono soppressi.

138. Il comma 775 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

139. Gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci della società EXPO 2015 Spa per le attività strettamente funzionali alla manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale realizzati per l'esposizione universale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli assunzionali e finanziari previsti dalla legislazione in materia di personale, ad assunzione di personale a tempo determinato con durata fino al 31 dicembre 2019.

140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di

sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

141. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del presente articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

142. Gli interventi di cui ai commi 140 e 141 del presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

143. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora e per la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

144. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

145. Le risorse di cui al comma 144 sono destinate alla realizzazione di progetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

146. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».

147. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nel caso in cui il progetto ammesso sia già stato finanziato con altre risorse pubbliche diverse da quelle stanziare dal presente articolo, il relativo intervento è escluso dal piano pluriennale degli interventi. Resta salva la possibilità che, in sede di rimodulazione annuale del piano, le risorse equivalenti siano destinate, su richiesta del proponente, previa valutazione da parte del CONI dei requisiti necessari e previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dallo stesso soggetto proponente, negli stessi modi e termini già previsti dal CONI, che abbiano analogo o inferiore importo e che posseggano i requisiti previsti».



148. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (*Ingresso e soggiorno per investitori*). —

1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:

a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;

b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:

1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;

3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero richiedente deve presentare mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i seguenti documenti:

a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che tale somma può essere trasferita in Italia;

c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera c), numero 1);

d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.

3. L'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".

4. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo trasmette tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al medesimo comma 2, che siano ritenuti utili ai fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari, da concludere entro quindici giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al primo periodo, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.

5. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in conformità alle disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui al comma 1.

7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.

8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con i quali è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai familiari è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30.

9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, resta ferma



l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

149. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i sette anni solari successivi» sono soppresse.

150. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea:

1) le parole: «Il reddito di lavoro dipendente prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti»;

2) le parole: «settanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano ai lavoratori autonomi»;

c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione *post lauream*».

151. Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), e lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017. Le medesime disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), si applicano, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

152. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 24-bis (*Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia*).

— 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state

fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all'articolo 68, comma 3.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sé o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23.



6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma 1, l'opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'estensione dell'opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1».

153. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La presente disposizione si applica anche ai familiari di cui al comma 6 del citato articolo 24-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

154. Gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

155. Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo.

156. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con *start-up* innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati italiani.

157. Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

158. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.

159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

160. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 182, le parole: «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro»;

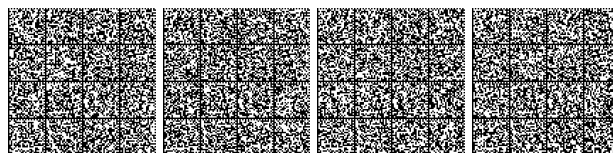
b) al comma 184 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182»;

c) dopo il comma 184 è inserito il seguente:

«184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:

a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;

b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al



comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);

c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite»;

d) al comma 186, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80.000»;

e) al comma 189, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».

161. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-ter) è inserita la seguente:

«f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».

162. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

163. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di partecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto dal primo periodo e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

164. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2013».

165. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva

di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento.

166. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

167. L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di APE, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

168. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.

169. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al comma 168 del presente articolo, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 2014, e con i modelli da approvare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui ai commi



da 166 a 186 del presente articolo è di quattordici giorni. La facoltà di estinzione anticipata dell'APE è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa; il finanziatore e l'impresa assicurativa forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie. L'attività svolta dall'INPS ai sensi dei commi da 166 a 186 del presente articolo non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa.

170. La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai consumatori. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le modalità semplificate di adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso all'operazione di finanziamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge.

171. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. L'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza. In caso di concessione del prestito, dalla data del perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli 125-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti.

L'erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata.

172. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

173. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Tali somme sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del terzo periodo del presente comma. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 166 del presente articolo e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. Tale finanziamento e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

174. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al comma 169.



175. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 165 a 174 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 173 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

176. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 173 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

177. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 166 del presente articolo non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

178. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma 171 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.

179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro

spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

180. La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

181. L'indennità di cui al comma 179 è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

182. L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.



185. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d);

b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;

c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento:

1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;

3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;

4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;

5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;

6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186;

7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

186. Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parità degli stessi, in

ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

187. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato D annesso alla presente legge;

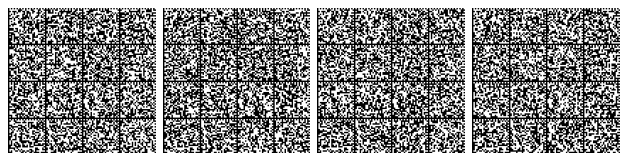
b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, le parole: «e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti»;

c) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato».

188. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia di cui al comma 167 del presente articolo e in possesso della certificazione di cui al comma 168 del presente articolo, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.

189. La parte imponibile della rendita di cui al comma 188, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica



complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

190. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

191. Le disposizioni di cui ai commi 188, 189 e 190 si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

192. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

193. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi da 166 a 186 e da 188 a 192 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.

194. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.

195. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e le parole: «, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indi-

pendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto».

196. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 195 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

197. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

198. I soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al medesimo articolo 1, comma 239, come modificato dal comma 195 del presente articolo.

199. A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi



di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:

a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

201. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

202. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 199 a 205 del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo:

a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera d);

b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini;

c) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;

e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;

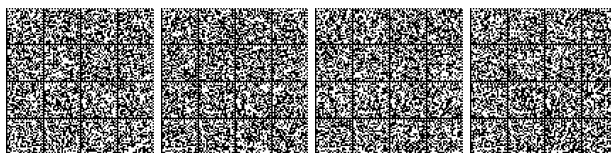
f) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;

g) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 203;

h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 202, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

204. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre



2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.

205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

206. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'articolo 24, comma 17-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato;

b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: «, compreso l'anno di maturazione dei requisiti,» sono soppresse e le parole: «per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;» sono sostituite dalla seguente: «ovvero»;

2) alla lettera b), le parole: «, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018» sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

d) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;

2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017;

b-ter) entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018».

207. Per effetto di quanto stabilito dal comma 206 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 84,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 126,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

208. Ai fini della corretta attuazione dei commi 206 e 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre 2011, anche introducendo eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio, fermi restando i contenuti informativi previsti per la certificazione del beneficio medesimo ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

209. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

210. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti dal seguente:

«3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro».

211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.

212. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 22 del decreto-legge



6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, nonché dall'articolo 1, commi da 265 a 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenere conclusa nonché a quanto stabilito dal comma 213 del presente articolo, i complessivi importi indicati al quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 sono rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.796,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2018, 734,8 milioni di euro per l'anno 2019, 388,1 milioni di euro per l'anno 2020, 194,8 milioni di euro per l'anno 2021, 103,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 137.095 soggetti. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 641,85 milioni di euro per l'anno 2017, di 405,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,48 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

213. In considerazione del limitato utilizzo, come anche accertato ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché della circostanza che risultano trascorsi i termini decadenziali di comunicazione degli elenchi nominativi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 2013, all'articolo 22, comma 1, alinea, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, le parole: «ulteriori 35.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 19.741 soggetti».

214. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di

entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 212 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;

b) nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili



a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

215. Per i lavoratori di cui al comma 214, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile come specificato nel medesimo comma 214.

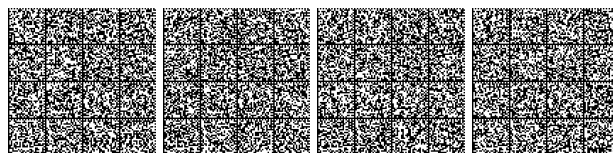
216. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 214 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 214 e 218, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 214 a 218 del presente articolo.

217. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 216 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

218. I benefici di cui al comma 214 sono riconosciuti nel limite di 30.700 soggetti e nel limite massimo di 137 milioni di euro per l'anno 2017, di 305 milioni di euro per l'anno 2018, di 368 milioni di euro per l'anno 2019, di 333 milioni di euro per l'anno 2020, di 261 milioni di euro per l'anno 2021, di 171 milioni di euro per l'anno 2022, di 72 milioni di euro per l'anno 2023, di 21 milioni di euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 212 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro per l'anno 2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni di euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro per l'anno 2022, 81,9 milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 167.795 soggetti.

219. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata anche ai sensi del comma 212 del presente articolo, è ridotta di 134 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54



milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 54 milioni di euro per l'anno 2023.

220. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218 del presente articolo si provvede altresì mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 3 milioni di euro per l'anno 2017, per 10 milioni di euro per l'anno 2018, per 22 milioni di euro per l'anno 2019, per 30 milioni di euro per l'anno 2020, per 31 milioni di euro per l'anno 2021, per 28 milioni di euro per l'anno 2022, per 18 milioni di euro per l'anno 2023, per 10 milioni di euro per l'anno 2024, per 6 milioni di euro per l'anno 2025 e per 3 milioni di euro per l'anno 2026.

221. Le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come conseguenti dai commi da 212 a 219 del presente articolo, concorrono alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure in materia pensionistica previste dalla presente legge, e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e gli ultimi due periodi. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 216 del presente articolo dovessero venire accertate, anche in via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui al comma 218, primo periodo, del presente articolo, le stesse confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

222. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

223. Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

224. Gli oneri derivanti dai commi 222 e 223 sono valutati in 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,7 milioni di euro per l'anno 2022.

225. A quota parte degli oneri di cui al comma 224 si provvede:

a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui ai commi 222 e 223;

b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 33,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

226. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Sono conseguentemente aumentati i limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

227. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui ai commi da 226 a 232 del presente articolo sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della data di entrata in vigore della presente legge, ancorché ne siano esauriti i termini di durata. In tal caso, non si tiene conto, ai fini della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'alinea del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, del periodo intercorrente tra la data di scadenza del piano di ristrutturazione o riorganizzazione e quella di entrata in vigore della presente legge, dalla quale inizia a decorrere nuovamente il predetto termine. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani prende in considerazione le domande



di pensionamento secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 226 del presente articolo e delle condizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

228. Agli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

229. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente articolo comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

230. All'onere derivante dall'attuazione del comma 226 si provvede:

a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di euro della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

231. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 230 del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

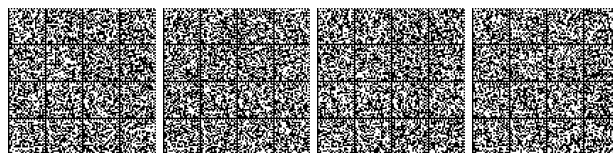
232. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2017.

233. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e, conse-

guentemente, le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi dell'undicesimo periodo del medesimo comma 284, in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso comma 284 nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018.

234. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019». Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma sono estese anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. L'operatività delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma è subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

235. Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del datore di lavoro previsto dall'articolo 33, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015 per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, è ridotto, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro e nei limiti e alle condizioni di cui al comma 236 del presente articolo, di un importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017, e pari al 50 per cento dell'importo equivalente alla medesima somma, per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019. Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. All'integrazione del finanziamento degli assegni straordinari necessaria per effetto della riduzione del contributo straordinario di cui al primo periodo del presente comma provvede la Gestione degli



interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

236. Il beneficio di cui al comma 235 è riconosciuto ai datori di lavoro nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, di 224 milioni di euro per l'anno 2018, di 139 milioni di euro per l'anno 2019, di 87 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 235 ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma e del limite numerico complessivo di cui al comma 235. Fermo restando il limite numerico complessivo di cui al comma 235, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate a usufruire del beneficio di cui al comma 235. Alle attività previste l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

237. Per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarietà di cui al comma 234 provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro ai sensi del secondo periodo del presente comma, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui al primo periodo del presente comma. L'operatività della disposizione di cui ai primi due periodi del presente comma è subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi di cui al comma 234, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

238. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come rifinanziata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ridotta di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

239. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse di-

sponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della citata legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

240. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati:

a) alla restituzione dell'anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017;

b) all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017; a tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019; conseguentemente, all'articolo 32, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: «2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017» e le parole: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017»;

c) all'incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento della misura di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, introdotto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; conseguentemente, al comma 4-bis dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30 milioni annui»;

d) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del *call-center*, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.

241. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.

242. Durante il periodo di congedo di cui al comma 241, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modifica-



zioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A allegata al medesimo decreto e dai decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

243. L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

«Art. 24-bis (*Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center*). —

1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da *call center* indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.

2. Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione europea, deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento:

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a seguito dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione è effettuata dal soggetto che svolge il servizio di *call center*;

b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati;

c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

3. Gli operatori economici che, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione europea, devono darne comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.

4. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei *call center*, nessun beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per tale tipologia di attività può essere erogato a operatori economici che, dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, delocalizzano l'attività di *call center* in un Paese che non è membro dell'Unione europea.

5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un *call center* deve essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato nonché, a decorrere dal novantesimo giorno successivo

alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un Paese che non è membro dell'Unione europea, della possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata proveniente da un *call center*.

7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione; all'accertamento delle violazioni delle disposizioni dei commi 5 e 6 e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la mancata informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo integri, altresì, la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.

8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che ha affidato lo svolgimento di propri servizi a un *call center* esterno è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f), e 28 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore. La constatazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.

9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di servizi di *call center* è tenuto a comunicare, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del Garante per la protezione dei dati personali, entro dieci giorni dalla richiesta, la localizzazione del *call center* destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione.

10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di *call center* l'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto



legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

11. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di *call center* su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di *call center*. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di *call center* e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio.

12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro».

244. Al fine di garantire la continuità del reddito degli operatori del settore della pesca, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e comunque entro il 31 marzo 2017, presso l'INPS è istituito il Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE).

245. Il FOSPE è costituito da una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 e da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

246. Il FOSPE eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

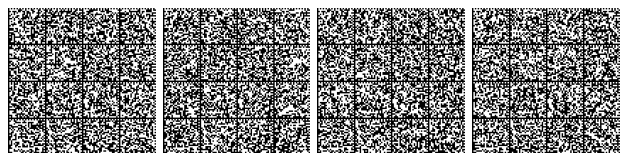
247. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio sul tasso di adesione al FOSPE da

parte dei soggetti di cui al comma 246 e presenta alle Camere, entro il 31 ottobre 2017, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo, sul suo funzionamento e sul tasso di adesione rilevato.

248. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 244 a 247 del presente articolo si applicano al FOSPE le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

249. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'importo eccedente euro 1.000.

250. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,



e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

251. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 68 del 1999 e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.

252. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Sono comunque ricompresi, all'interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.

253. L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale con il regolamento di cui al comma 254 del presente articolo. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

254. Ciascuna università statale, nell'esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni dei commi da 252 a 267. In sede di prima applicazione, ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258.

255. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 13.000 euro;

b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

256. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 255, lettera a).

257. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 255, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 256, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.

259. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 255 a 258 e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale:

a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale;

b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento.

260. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui al comma 252, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.

261. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università statali, anche in deroga ai criteri individuati nei commi da 255 a 258 del presente articolo.

262. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce il con-



tributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.

263. Gli articoli 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati.

264. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i limiti di importo ISEE di cui ai commi 255, 257 e 258 sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 252 a 267 del presente articolo.

265. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2017 e di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2017, con riferimento all'anno accademico 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 del presente articolo, moltiplicati per il costo *standard* di ateneo per studente in corso.

266. Le disposizioni dei commi da 252 a 267 del presente articolo non si applicano alle università non statali, alle università telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi di Trento.

267. Le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro il 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni dei commi da 252 a 266. In caso di mancato adeguamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

268. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

269. Ai fini della gestione delle risorse del fondo di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi. Sono comunque fatti salvi i modelli sperimentali di gestione

degli interventi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

270. La norma del comma 269 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

271. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e allo scopo di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione dell'articolo 18, commi 1, lettera *a*), e 3, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali.

272. Le risorse del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio, a norma del comma 269 del presente articolo, entro il 30 settembre di ciascun anno. Nelle more della razionalizzazione di cui al medesimo comma 269, tali risorse sono comunque trasferite direttamente agli enti regionali erogatori, previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota da trasferire a ciascuno di essi.

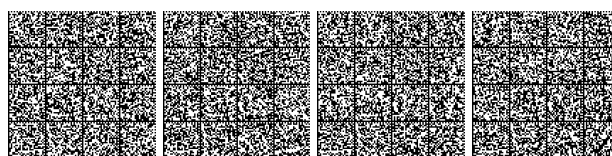
273. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la Fondazione per il Merito, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la denominazione di «Fondazione Articolo 34». La nuova denominazione sostituisce la precedente, ovunque presente, nel medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, e in ogni altro provvedimento legislativo o regolamentare.

274. All'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*e-bis*) i criteri e le metodologie per l'assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità».

275. Entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione Articolo 34», sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorirne l'immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle



istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.

276. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275 gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) l'ISEE, alla data di emanazione del bando, calcolato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 20.000 euro;

b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi dell'ultimo anno, purché comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono tutte eguali o superiori a 8/10;

c) i punteggi riportati nelle prove dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), relative alle materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.

277. Il limite di importo dell'ISEE di cui al comma 276, lettera a), può essere aggiornato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 273 a 289.

278. Sono altresì ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui al comma 276, lettere a) e c), e che, pur non soddisfacendo la condizione di cui al comma 276, lettera b), sono motivatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli dal dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio dei docenti.

279. I candidati ammessi a partecipare al bando ai sensi dei commi 276 e 278 sono inclusi in un'unica graduatoria nazionale di merito. Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e fondati sui valori di cui al comma 276, lettere a), b) e c), nonché sulla motivazione del giudizio di merito eccezionale di cui al comma 278. Nella fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui al comma 276, lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle scuole della provincia di appartenenza, come calcolati dall'INVALSI.

280. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 281 e 282.

281. La prima rata è versata allo studente al momento della comunicazione dell'avvenuta immatricolazione a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico o a un diploma accademico di I livello, scelto liberamente

dallo studente, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata è versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

282. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento ed entro il 31 marzo dell'anno successivo, a condizione che lo studente, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito:

a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;

b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30.

283. Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle università statali o delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo.

284. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente per soggiorni di studio all'estero, con tutti gli strumenti e i servizi del diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché con l'ammissione alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente può comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti.

285. Alle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

286. Per il finanziamento delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo, sono attribuiti alla «Fondazione Articolo 34» 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

287. Al finanziamento dell'organizzazione e delle attività ordinarie della «Fondazione Articolo 34» sono attribuiti 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.

288. Nelle more del raggiungimento della piena operatività della «Fondazione Articolo 34» e della nomina dei relativi organi di amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalità dei commi da 273 a 289 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri,



dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incaricata di attivare le procedure relative all'emanazione del bando di cui al comma 275, ai fini dell'assegnazione e del versamento delle borse di studio agli studenti vincitori. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti le modalità operative e organizzative della cabina di regia e il supporto amministrativo e tecnico alle attività della stessa, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione e alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.

289. La quota parte delle risorse di cui al comma 286 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 273 a 288, da accertare entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

290. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sulla base degli obiettivi indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica organizzano specifici corsi di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgere, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l'attività scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente tra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione.

291. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: «connesse ai servizi» sono inserite le seguenti: «e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

292. In attuazione dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, le università organizzano specifiche attività di tutorato riservate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche con collaborazioni a tempo parziale di studenti dei corsi di studio o degli anni superiori assegnate ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, come modificato dal comma 291 del presente articolo.

293. Per le finalità dei commi da 290 a 292 del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale importo è ripartito annualmente tra le università tenendo conto delle attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e

di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e dei commi da 290 a 292 del presente articolo, nonché dei risultati raggiunti.

294. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera i-*octies*), dopo le parole: «nonché a favore» sono inserite le seguenti: «degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008,»;

b) all'articolo 100, comma 2, lettera o-*bis*), dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008,».

295. Al fine di incentivare l'attività base di ricerca dei docenti delle università statali, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

296. Il Fondo di cui al comma 295 è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali.

297. Sono esclusi dal finanziamento annuale i ricercatori e i professori di seconda fascia che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 301 del presente articolo, sono in regime di impegno a tempo definito, sono collocati in aspettativa o sono risultati vincitori delle procedure di cui all'articolo 1, commi da 207 a 212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero usufruiscono di finanziamenti provenienti dallo *European Research Council* (ERC), da progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque denominati.

298. L'importo individuale del finanziamento annuale è pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento deve tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 300, lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 301 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate dai ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.

299. Entro il 31 luglio di ogni anno, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con riferimento a ciascun settore scientifico-disciplinare, predispone gli elenchi dei ricercatori e dei professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.

300. Nel limite delle disponibilità finanziarie di cui al comma 295 e fermo restando l'importo del finanziamento individuale di cui al comma 298, l'ANVUR predispone



gli elenchi di cui al comma 299 sulla base dei seguenti criteri:

a) la verifica della sussistenza, per ognuno dei ricercatori e dei professori di seconda fascia, delle condizioni di cui al comma 297;

b) l'inclusione, nell'elenco dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i ricercatori la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio;

c) l'inclusione, nell'elenco dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i professori di seconda fascia la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio.

301. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun ricercatore e professore di seconda fascia incluso negli elenchi predisposti ai sensi dei commi 299 e 300, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale dell'ANVUR, può presentare la domanda diretta a ottenere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.

302. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce a ciascuna università le risorse per il finanziamento annuale delle attività base di ricerca spettante ai ricercatori e ai professori di seconda fascia.

303. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall'anno 2017:

a) gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 12, quarto periodo, le parole: «dalle università e» sono sostituite dalle seguenti: «dalle università nonché a quella effettuata» e, al comma 13, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle università». Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in termini di minori entrate per lo Stato con riferimento a quanto previsto dal periodo precedente, lo stanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 12 milioni di euro;

c) all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del

20 marzo 2015, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

304. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui ai commi da 295 a 305 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.

305. La dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare al sostegno specifico delle «Attività di ricerca a valenza internazionale».

306. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di ulteriori 15 unità appartenenti all'area terza del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - comparto Ministeri, di cui 13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di ulteriori 2 unità appartenenti all'area seconda del medesimo CCNL - comparto Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

307. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dall'anno 2017 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui.

308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 309 del presente articolo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente



del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. L'esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 309 del presente articolo, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

309. Il beneficio contributivo di cui al comma 308 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 308.

310. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio di cui ai commi 308 e 309, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

311. Il secondo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione».

312. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 616-bis è inserito il seguente:

«616-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente al programma operativo nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" riferito al periodo di programmazione 2014/2020, può condurre le verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, avvalendosi dei revisori dei conti di cui al comma 616 del presente articolo, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa dell'Unione europea che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali».

313. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il

sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

314. Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita un'apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

315. Il Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331.

316. La quota parte delle risorse di cui al comma 314, eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 318 a 339 del presente articolo, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

317. Per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, ai fini dell'applicazione dei commi da 318 a 339, il riferimento ai dipartimenti si intende sostituito dal riferimento alle classi.

318. Entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è nominata una commissione deputata allo svolgimento delle attività di cui ai commi da 325 a 328. La commissione è composta da sette membri, di cui:

a) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno con funzioni di presidente;

b) quattro designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente dall'ANVUR e dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

319. Entro la medesima data di cui al comma 318, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede all'ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti, all'esito dell'ultima valutazione della qualità della ricerca (VQR), dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento delle università statali:

a) la definizione del calcolo di un apposito «Indicatore standardizzato della performance dipartimentale» (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico-disciplinari;

b) l'attribuzione a ognuno dei dipartimenti delle università statali del relativo ISPD.

320. All'esito delle procedure di cui al comma 319, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca redige e rende pubblica, nel proprio sito *internet* istitu-



zionale, la graduatoria dei dipartimenti delle università statali, in ordine decrescente rispetto all'ISPD attribuito al singolo dipartimento.

321. Dal 1° maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito *internet* istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università statali di appartenenza dei dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 320, come aggiornata agli esiti dei pareri negativi di cui al comma 337, terzo periodo, possono presentare la domanda diretta a ottenere, per ognuno dei medesimi dipartimenti, il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317.

322. Il numero massimo di domande ammissibili, per i dipartimenti appartenenti alla stessa università statale, è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti per i quali l'università statale può presentare la domanda di cui al comma 321 siano superiori a 15, l'università stessa procede a una selezione delle proprie domande dipartimentali, nel numero massimo di 15, motivando la scelta in ragione dell'ISPD attribuito al singolo dipartimento, nonché di ulteriori criteri demandati all'autonoma valutazione del singolo ateneo.

323. La domanda di cui ai commi 321 e 322:

a) è presentata, per ciascun dipartimento, con riferimento a una sola delle quattordici aree disciplinari del Consiglio universitario nazionale (CUN);

b) contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata quinquennale, e relativo: agli obiettivi di carattere scientifico; all'utilizzo del finanziamento per il reclutamento, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, del personale docente, ovvero per il reclutamento di personale tecnico e amministrativo; alla premialità, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 240 del 2010; all'investimento in infrastrutture per la ricerca; allo svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione; alla presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti al progetto dipartimentale;

c) qualora, al medesimo dipartimento, afferissero docenti appartenenti a più aree disciplinari, il progetto di cui alla lettera b) deve dare preminenza alle aree disciplinari che hanno ottenuto, all'esito dell'ultima VQR, i migliori risultati.

324. Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317 è pari a 180. Il numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, non può essere inferiore a 5 né superiore a 20. La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, è stabilita, nel limite delle risorse economiche di cui ai commi da 314 a 317, con il decreto di cui al comma 318, e tenuto conto:

a) della numerosità della singola area disciplinare, in termini di dipartimenti ad essa riferibili;

b) di criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.

325. La valutazione delle domande presentate ai sensi dei commi 321, 322 e 323 per la selezione dei dipartimenti di cui al comma 324 è affidata alla commissione di cui al comma 318 e si svolge mediante due fasi successive.

326. Nella prima fase, la commissione procede a valutare le domande presentate da ciascuna università statale in relazione al solo dipartimento che ha ottenuto la migliore collocazione nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 320. La valutazione della domanda ha ad oggetto il progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 323, lettere b) e c). Esclusivamente in caso di esito positivo della valutazione, il dipartimento consegue il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, nei limiti massimi delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN ai sensi del comma 324.

327. Nella seconda fase, tenuto conto del numero dei dipartimenti ammessi e di quelli esclusi dal finanziamento ai sensi del comma 326, la commissione valuta le rimanenti domande assegnando a ognuna di esse un punteggio da 1 a 100, di cui 70 punti sono attribuiti in base all'ISPD del singolo dipartimento e 30 punti sono attribuiti in base al progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 323, lettere b) e c), in relazione alla coerenza e alla fattibilità dei contenuti del medesimo progetto. La graduatoria risultante all'esito di questa seconda fase suddivide i dipartimenti in base alla relativa area disciplinare di appartenenza e assegna il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317 ai dipartimenti che, nei limiti del numero complessivo di cui al comma 324, sono utilmente posizionati.

328. Entro il 31 dicembre del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, la commissione pubblica, nel sito *internet* istituzionale dell'ANVUR, l'elenco dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317. Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni successivi alla predetta pubblicazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce alle università statali cui appartengono i dipartimenti il relativo finanziamento. L'università è vincolata all'utilizzo di queste risorse a favore dei dipartimenti finanziati.

329. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente: «In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati».

330. La selezione di cui ai commi 326 e 327 è svolta con cadenza quinquennale. Le attività di supporto alla commissione di cui al comma 318 da parte della competente direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione alle riunioni della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi di spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.



331. Per il primo quinquennio di istituzione del Fondo di cui ai commi da 314 a 317 e relativamente agli anni 2018-2022:

a) il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 318, è adottato entro il 30 aprile 2017;

b) le attività di cui ai commi 319 e 320 devono concludersi entro il 30 aprile 2017;

c) il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 321 è fissato al 31 luglio 2017;

d) il termine per la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 328, primo periodo, è fissato al 31 dicembre 2017; i termini per il trasferimento del finanziamento annuale di cui al comma 328, secondo periodo, sono fissati al 31 marzo 2018, al 31 marzo 2019, al 31 marzo 2020, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022.

332. L'importo annuale del finanziamento di cui ai commi da 314 a 331 è pari a 1.350.000 euro.

333. L'importo di cui al comma 332:

a) è ridotto del 20 per cento per il primo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;

b) è ridotto del 10 per cento per il secondo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;

c) è mantenuto invariato per il terzo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;

d) è aumentato del 10 per cento per il quarto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;

e) è aumentato del 20 per cento per il quinto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento.

334. Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dal n. 1 al n. 9 del CUN, l'importo di cui al comma 332 è aumentato di 250.000 euro, utilizzabili esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca.

335. L'importo complessivo del finanziamento quinquennale di cui ai commi da 314 a 317 e di cui al comma 332 è assoggettato alle seguenti modalità di utilizzazione:

a) non più del 70 per cento, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere impiegato per le chiamate dei professori e per il reclutamento di ricercatori, a norma degli articoli 18 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010, e per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo;

b) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera *a)* del presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per le chiamate di professori esterni all'università cui appartiene il dipartimento ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera *a)* del presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per il reclutamento di ricercatori, a norma dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera *a)* del presente comma, per le chiamate dirette di professori ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

336. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 332 è interrotta a seguito del mutamento di denominazione del dipartimento e in conseguenza della sua cessazione.

337. Entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di erogazione del finanziamento di cui al comma 332, l'università, per ogni dipartimento, è tenuta a presentare alla commissione di cui al comma 318 una relazione contenente il rendiconto concernente l'utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal medesimo finanziamento e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti individuati nel progetto di cui al comma 323, lettere *b)* e *c)*. La commissione, entro tre mesi dalla presentazione della relazione, riscontrata la corrispondenza tra l'utilizzazione delle risorse economiche e gli obiettivi del progetto, verificato il rispetto delle modalità di utilizzazione di cui al comma 335, esprime il proprio motivato giudizio. In caso di giudizio negativo, l'università non può presentare per lo stesso dipartimento la domanda diretta all'ottenimento, per il quinquennio successivo, del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317.

338. Al fine di favorire l'utilizzazione dei finanziamenti di cui ai commi da 314 a 337 del presente articolo, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»;

b) all'articolo 24, comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a)*, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri».

339. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis)* svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro



dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo».

340. Al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2015. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalità di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.

341. La domanda di cui al comma 340 è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 340 del presente articolo è funzionale alle esigenze dell'ufficio.

342. Per i soggetti di cui al comma 340 del presente articolo resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

343. Per le finalità di cui al comma 340 è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-*quater*, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente agli anni 2016 e 2017.

344. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo

massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

345. Le disposizioni di cui al comma 344 del presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.

347. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al comma 346.

348. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalità» volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

349. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità è pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Mini-



stro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie.

350. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del terzo Piano di azione da adottare in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325) sulle donne, la pace e la sicurezza e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

351. Al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «devoluto a favore della Cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122».

352. All'articolo 1, comma 367, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «30 maggio 2002, n. 115,» sono inserite le seguenti: «nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,».

353. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo.

356. Al fine di sostenere la genitorialità, verificato il buon risultato del periodo sperimentale, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative.



357. Ai medesimi fini di cui al comma 356 del presente articolo, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

358. Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche in materia di pari opportunità e non discriminazione, oltre alle risorse destinate alle predette iniziative già stanziata nella parte II (sezione II) della presente legge, per l'anno 2017 possono concorrere ulteriori risorse, fino a complessivi 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

359. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri anti violenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge n. 93 del 2013, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

360. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono per l'anno 2017 nel Fondo medesimo.

361. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 5 milioni di euro nell'anno 2017.

362. In relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:

a) è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

b) è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

363. Le regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione dei terri-

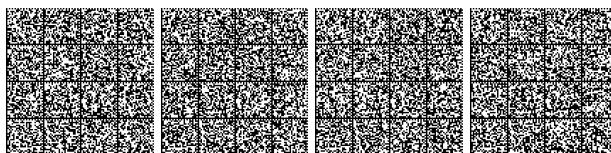
tori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016, possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

364. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.

366. Per il concorso alle finalità di cui al comma 364 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

367. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365 del presente articolo si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma 365.

368. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017». Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

369. All'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico,» e sono soppresse le parole da: «, di cui 74 milioni» fino alla fine del comma.

370. Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli in materia di personale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riversamento di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017, è pari al 16 per cento e soddisfa gli obblighi di cui al predetto articolo 9.

371. La dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

372. Nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

373. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

374. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

375. L'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016.

376. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

377. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli pre-



visti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2017, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per l'anno 2017, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

378. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2017. Al ristoro della diminuzione di entrate derivante all'INPS dal primo periodo del presente comma provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

379. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «30 novembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2017» e dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e di 128 milioni di euro per l'anno 2017».

380. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2017».

381. Per l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), anche per adeguamenti di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2017.

382. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, le parole: «ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7»;

b) il comma 15-ter è sostituito dal seguente:

«15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2011, garantendo:

1) l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali;

2) l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito è assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

3) per le regioni e province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione e consultazione del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;

4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed enti che le detengono, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute»;

c) al comma 15-quater, le parole: «e il Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005»;

d) dopo il comma 15-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«15-sexies. Qualora la regione, sulla base della valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al com-



ma 15-*quater*, non abbia adempiuto nei termini previsti dal medesimo comma 15-*quater*, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in qualità di commissario ad acta, adotta gli atti necessari all'adempimento e ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo tecnico.

15-*septies*. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-*ter*, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa».

383. Per l'attuazione del comma 15-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 382 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

384. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 15-*quinqüies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 4,92 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

385. Ferme restando le disposizioni inerenti all'accesso alla quota premiale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni in materia di piani di rientro, di cui all'articolo 2, commi da 77 a 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialità di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Sempre a livello sperimentale per l'anno 2017, ogni regione può proporre al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, di seguito denominato «Comitato LEA», di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato stesso in

ordine all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e tenuto conto delle valutazioni del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

386. I programmi di cui al comma 385, di durata annuale, da presentare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da approvare entro i successivi trenta giorni da parte del Comitato LEA, individuano aree prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione. Per le regioni sottoposte a piano di rientro, tali programmi integrano, ove necessario, il programma operativo di prosecuzione del piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005.

387. I programmi di cui al comma 385 recano altresì:

a) le modalità e i tempi per la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati;

b) le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali da effettuare da parte del Comitato LEA e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, da parte del Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

388. Con accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di riparto tra le regioni dell'incremento sperimentale della quota di premialità per il 2017 di cui al comma 385 e l'accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di cui al medesimo comma. La mancata presentazione del programma ovvero la verifica negativa annuale dell'attuazione del programma medesimo determina, per la regione interessata, la perdita, per il medesimo anno 2017, del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili in conseguenza dell'applicazione della disposizione del periodo precedente sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto.

389. Il Comitato LEA redige una relazione in ordine all'attività sperimentale di cui ai commi da 385 a 388.

390. Al fine di migliorare le performance e di perseguire l'efficienza dei fattori produttivi e dell'allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, all'articolo 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di euro».

391. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 536 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con



risorse dei propri bilanci, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle conseguenti norme di attuazione.

392. Per gli anni 2017 e 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro. Per l'anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari previsti dal presente comma, mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio 2017. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge.

393. A decorrere dall'anno 2017 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392, pari a 1.000 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui ai commi 400, 401, 408 e 409.

394. Con i medesimi accordi di cui al comma 392 le regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016; decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario.

395. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Comitato e il Tavolo tecnico di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, predispongono, per le medesime regioni, una relazione ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle determinazioni di cui all'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

396. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

397. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e di quanto convenuto nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR), fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, al governo del settore farmaceutico si applicano i commi da 398 a 407 del presente articolo.

398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del 6,89 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti».

399. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 398 del presente articolo, il tetto della spesa farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 7,96 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica territoriale assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica convenzionata».

400. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui. Tale Fondo è finanziato rispettivamente per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

401. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393.

402. Per gli effetti di quanto previsto ai commi 400 e 401, con determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica, da adottare entro il 31 marzo 2017, sono stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Con la medesima determinazione sono definite le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività e le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al presente comma e comunque en-



tro e non oltre il 31 marzo 2017, i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini della presente procedura sono quelli già individuati dall'AIFA.

403. Il requisito di innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi.

404. I farmaci di cui al comma 402 sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA.

405. Le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401 sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi 400 e 401, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

406. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401.

407. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:

«11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;

b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'im-

missione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

d) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale».

408. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.

409. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.

410. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016.

411. In sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016 è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.

412. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a segui-



to dell'aggiornamento dei criteri di cui al comma 367, è vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.

413. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, avvia, tramite la società Consip Spa, un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, anche mediante modelli organizzativi che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

414. Dalla disposizione di cui al comma 413 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

415. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e il monitoraggio dei processi di approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, avvia una sperimentazione, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese, sulla cui base procede come acquirente unico per le merceologie dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il medesimo Ministero e per il Ministero dell'interno e le loro rispettive articolazioni territoriali.

416. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i tempi di attuazione, nonché le strutture dei Ministeri coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 415.

417. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, possono essere individuate ulteriori amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche cui è applicata la sperimentazione di cui al comma 415.

418. Dalle disposizioni di cui ai commi da 415 a 417 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

419. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 512, le parole: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori»;

b) dopo il comma 514 è inserito il seguente:

«514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli

enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività di cui al presente comma è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017 e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018»;

c) al comma 515, dopo le parole: «di cui al comma 513,» sono inserite le seguenti: «compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-bis,».

420. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni».

421. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)».

422. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo».

423. Con Accordo da sancire in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 28 febbraio 2017 sono



definite le attività da porre in essere per pervenire alla definizione di linee di indirizzo per l'efficientamento e la definizione di *standard* con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.

424. L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni di spesa apportate con la presente legge, quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

426. All'articolo 1, comma 624, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 26 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed euro 16 milioni per l'anno 2019»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per gli anni 2017, 2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 16 milioni di euro per l'anno 2019, al netto di quanto effettivamente versato per ciascun anno del triennio 2017-2019».

427. All'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2016».

428. Le maggiori entrate accertate e riscosse dagli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rispetto all'esercizio finanziario 2014, derivanti dall'applicazione della tariffa dei diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dall'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2017, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 41-bis, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato,

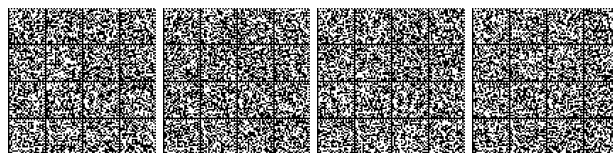
il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di 4 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato in ciascun anno dal 2017.

429. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 30 per cento, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al primo periodo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.

430. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è ridotto di 0,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

431. A decorrere dall'anno 2017 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento.

432. Ai fini della razionalizzazione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'efficientamento delle modalità di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli *standard* internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2016, nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero dei beni



e delle attività culturali e del turismo, di cui alle tabelle A e B allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014.

433. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare», alimentato dalle seguenti risorse:

a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le risorse in conto residui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) le risorse in conto residui di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo nonché di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016.

434. Il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

«714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1° gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di

cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011».

435. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espressa pronuncia della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora attuata, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere dalla data di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo precedente presentano alla sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011.

436. Al comma 9 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche»;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà



di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere *b)* e *c)* del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato».

437. Le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 del presente articolo in misura pari al Fondo stesso.

438. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

439. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438 sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

440. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».

441. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

442. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «negli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016 e 2017».

443. I commi 433, 437, 438, 439 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

444. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero dell'interno può, comunque, essere adottato ripartendo le

riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

445. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese relative al personale assunto con contratto a tempo determinato ai fini dell'attuazione del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, fino al 31 dicembre 2019 non si applicano i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale».

446. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380-*octies* è inserito il seguente:

«380-*novies*. Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-*octies* che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-*ter*, lettera *a)*, riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché il contributo di 30 milioni di euro annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016».

447. All'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010,» sono inserite le seguenti: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017,».

448. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.

449. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è:

a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a



16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare. La restante quota è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;

d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale complessivo.

450. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +8 per cento o inferiore a -8 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale è calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni *standard* di cui alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremen-

to delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia dell'8 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore all'8 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento nei limiti delle risorse accantonate.

451. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

452. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono.

453. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.

454. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017.

455. Per l'esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali, di cui all'articolo 170 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 dicembre 2016.

456. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa.

457. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.



458. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Società per gli studi di settore-Sose s.p.a.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.»;

b) alla lettera a), le parole: «Comuni e Province» sono sostituite dalle seguenti: «Enti locali»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. può predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni *standard* degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno *standard*»;

d) alla lettera d), la parola: «questionari» è sostituita dalle seguenti: «sistemi di rilevazione di informazioni» e le parole: «ai Comuni e alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «agli Enti locali»;

e) alla lettera e), primo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*» sono inserite le seguenti: «, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica» sono inserite le seguenti: «per i fabbisogni *standard*»;

f) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono, altresì, pubblicati nel sito "www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera c) costituisce espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».

459. All'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto.» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, qualora la spesa relativa ai codici

SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa gestione associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni compresi nella gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. A tal fine, la regione acquisisce dal comune capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto in sede di predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del Fondo di solidarietà comunale. In caso di mancata comunicazione da parte della regione entro il predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata; restano in tal caso confermate le modalità di riparto di cui al presente articolo».

460. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

461. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato alla data indicata al comma 460 del presente articolo.

462. In attuazione della sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 e in riferimento al ricorso n. 7234 del 2014 pendente innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 8,52 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse del predetto fondo sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla rinuncia al contenzioso amministrativo pendente.

463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti



di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

464. L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

465. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi

spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:

a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente articolo;

c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento;

d) all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.

469. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il



successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario *ad acta* entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lettere e) e f), tenendo conto della gradualità prevista al comma 476. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta*, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

472. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte delle regioni e delle province autonome della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.

473. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.

475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata

al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai



processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera *c)*, è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera *e)*, è applicata solo per assunzioni di personale a tempo determinato; la sanzione di cui al comma 475, lettera *f)*, è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475.

477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478.

478. Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473:

a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera *b)*, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per

ciascuna regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;

b) alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera *a)*, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469;

c) per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;

d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



480. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano come elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli.

481. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a 484 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento in cui è stata commessa l'elusione e al responsabile amministrativo, individuato dalla stessa sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

482. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

483. Per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Ai fini del saldo di competenza mista previsto per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

484. Alla regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica.

486. Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui ai commi da 463 a 508, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

487. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gen-

naio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

488. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica attribuisce a ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016;

b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge.

489. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica, entro il termine perentorio del 5 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.

490. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>».

491. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 490, per la quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica di cui ai commi da 487 a 489, sono complete delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.

492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:

1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio



del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento;

2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;

b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489;

c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

493. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 492, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

494. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 487, 489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20 febbraio, il 5 marzo, il 20 febbraio e il 15 marzo.

495. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.

496. Le regioni non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui al comma 495, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

497. Gli enti di cui al comma 495 comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

498. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 497 sono complete delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.

499. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

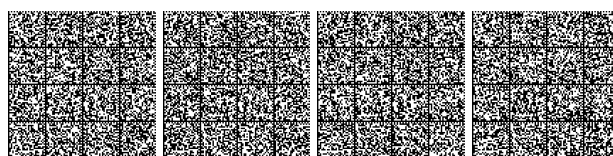
b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

500. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a) e b) del comma 499, qualora l'entità delle richieste pervenute dalle regioni e dalle province autonome superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

501. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 febbraio e il 15 marzo.

502. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030.

503. Il concorso della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall'esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto a decorrere dal 2018, previsto dall'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, può essere assicurato attraverso contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti e compresi i gettiti arretrati inerenti a devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno.



504. Le disposizioni dei commi 502 e 503 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

505. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 502, pari a 50 milioni di euro nel 2017, a 73 milioni di euro nel 2018, a 98 milioni di euro nel 2019, a 103 milioni di euro nel 2020, a 101 milioni di euro nel 2021, a 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, a 65 milioni di euro nel 2031, a 38 milioni di euro nel 2032 e a 12 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

506. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si applicano, nell'esercizio al quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed e), del presente articolo.

507. Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo.

508. Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.

509. In applicazione del punto 1 dell'Accordo in materia di finanza pubblica con il Governo, sottoscritto in data 20 giugno 2016, la Regione siciliana garantisce un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018, calcolato secondo le modalità di cui al comma 466. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475 e 476. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con le disposizioni del presente comma.

510. Al fine di riqualificare la spesa regionale e favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti, la Regione siciliana provvede, in attuazione del punto 2 dell'Accordo sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, a realizzare, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore del 3 per cento, la parte eccedente può essere

portata in diminuzione della riduzione dell'anno successivo. Resta fermo che la riduzione della spesa corrente non può in nessun caso essere inferiore al 2 per cento annuo. Tale riduzione avviene mediante una compressione degli impegni di parte corrente risultanti dal consuntivo dell'anno precedente, a parità di funzioni attribuite alla regione, e al netto delle esclusioni elencate al punto 2 del citato Accordo.

511. La riduzione della spesa di cui al comma 510 è realizzata attraverso le modalità di cui al punto 3 dell'Accordo con la Regione siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica annualmente, previa certificazione regionale, il rispetto dei saldi di bilancio di cui al comma 509 e il rispetto delle riduzioni strutturali della spesa corrente regionale prevista al punto 2 dell'Accordo sottoscritto in data 20 giugno 2016 tra il Governo e la Regione siciliana; con la stessa cadenza la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica verifica, previa certificazione regionale, il rispetto delle misure regionali previste al punto 3 del predetto Accordo.

512. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale di riduzione degli impegni di spesa di parte corrente di cui al comma 510, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate - Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sfioramento a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione siciliana.

513. La Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle more dell'applicazione delle modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, pone in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del territorio regionale si sottopongano, anche ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* poste in essere dalla SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa, nelle modalità previste dalle norme richiamate a partire dalla prossima rilevazione.

514. In applicazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, viene assegnato alla Regione siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione.

515. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.



516. A decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la Regione siciliana versa, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga, al capo X, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 285 milioni di euro annui. In mancanza del predetto versamento nei termini previsti dai commi da 509 a 534 del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate - Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

517. Sono restituiti alla regione Valle d'Aosta gli accantonamenti effettuati per gli anni dal 2012 al 2015, ai sensi dell'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non sono applicati nei confronti della stessa regione gli accantonamenti previsti dalla predetta normativa a decorrere dall'anno 2017.

518. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a definitiva compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima regione l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro da corrispondere nell'importo di 74,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023.

519. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il 30 giugno 2017, alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015, per effetto delle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare.

520. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, con l'intesa di cui al comma 519 sono definite le modalità alternative di concorso della regione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal 2016 al 2020. Nelle more dell'intesa di cui al periodo precedente, in applicazione del principio di equità sostanziale, con riferimento all'incremento del carico fiscale sostenuto nei comuni del restante territorio nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare il maggior gettito comunale connesso alle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare, provvisoriamente quantificato nell'importo pari a 72 milioni di euro annui salvo conguaglio, mediante corrispondente riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

521. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

«456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, alllocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 222.500.000 euro per l'anno 2016 e di 218.309.385 euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045, per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale».

522. Il comma 521 determina oneri pari a 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045.

523. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e risulti pagata l'ultima rata dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità»;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato, sono trasferite al bilancio della regione Piemonte. A valere sulle relative entrate la regione consegue un valore positivo del saldo di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

524. Nel caso in cui il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 risulti inferiore rispetto alle anticipazioni di liquidità ricevute a tal fine dalle regioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché dalla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi da 452 a 458, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risorse eccedenti possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

525. Ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisce formale certificazione al Tavolo tecnico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti di cui al comma 524 del presente articolo e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017.

526. Le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 e alla data del 31 dicembre 2014, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, costituiscono oggetto di estinzione anticipata entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e delle province autonome.

527. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al primo e al terzo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».



528. Al comma 680 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020» e, al secondo periodo, dopo le parole: «modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,» sono inserite le seguenti: «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,».

529. Al comma 13-*duodecies* dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da approvare entro il 30 settembre di ciascun anno mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

530. Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016.

531. Alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Le relative registrazioni contabili sono riportate nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016.

532. Le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 del presente articolo sono registrate dalle regioni nelle scritture contabili dell'esercizio 2016, e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

533. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non

possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente.

8-*ter*. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*bis*».

534. In virtù dell'articolo 51, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel territorio regionale, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ad essa sono versate le relative entrate. La regione Friuli-Venezia Giulia può disciplinare, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 446 del 1997, l'imposta di cui al periodo precedente, ivi compresa la denominazione della medesima. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale continua a trovare applicazione la normativa vigente in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli-Venezia Giulia.

535. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-*bis*. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione»;

b) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «presso il proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito»;

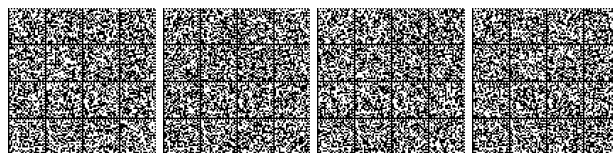
c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 15-*bis*»;

d) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: «e presso i destinatari registrati» sono inserite le seguenti: «nonché presso gli altri impianti soggetti a denuncia» e dopo le parole: «del destinatario registrato» sono inserite le seguenti: «ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia»;

e) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Depositi fiscali di prodotti energetici*). — 1. Il regime del deposito fiscale è consentito:

a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a carburazione e combustione, nonché i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5;



b) per gli impianti petrolchimici.

2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;

b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione. La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.

7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel comma 6.

8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 può essere sospesa dall'Autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti

del depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di cui al primo periodo è in ogni caso sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile.

9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è revocata ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione.

10. La licenza di cui al comma 2 è negata, sospesa e revocata allorché ricorrano rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio è sospesa allorché ricorrano le condizioni di cui al comma 7.

11. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle stesse è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all'emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4.

13. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.

14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede al controllo dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari alla determinazione della quantità e della qualità dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con accesso in modo autonomo e diretto.

15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente ne-



cessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13.

17. La presente disposizione non si applica al gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone (codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke (codice NC 2704)».

536. Per i depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale, di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dal comma 535, lettera e), del presente articolo, le disposizioni del comma 4 del citato articolo 23, come sostituito dal comma 535, lettera e), del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

537. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l'indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione».

538. In attuazione di quanto disposto dal comma 537, con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adeguati i decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale.

539. La disposizione di cui al comma 537 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

540. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al comma 540 è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabi-

lità di vincita dei premi di cui al comma 540 è aumentata del 20 per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

543. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 540, a decorrere dal 1° marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

544. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.

545. Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.

546. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del comma 545, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori.



547. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, lettera g), dopo le parole: «non residenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo»;

b) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

«Art. 55-bis (*Imposta sul reddito d'impresa*). — 1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

3. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

5. L'applicazione del presente articolo esclude quella dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta»;

c) all'articolo 116:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Opzioni per le società a ristretta base proprietaria»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo».

548. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 547 del presente articolo, l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato senza tenere conto delle disposizioni di cui al citato articolo 55-bis.

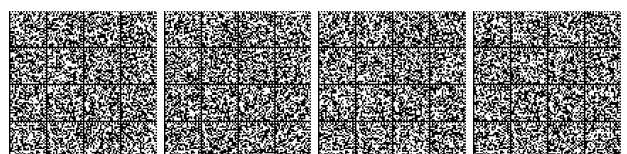
549. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, comma 3, alinea, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonché a quelle di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto alla crescita economica»;

b) all'articolo 88, comma 4-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico»;

c) all'articolo 172, comma 7, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

d) all'articolo 173, comma 10, dopo le parole: «Alle perdite fiscali» sono inserite le seguenti: «, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché all'ec-



cedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,»;

e) all'articolo 181, comma 1, dopo le parole: «le perdite fiscali» sono inserite le seguenti: «, l'eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,».

550. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010»;

b) il comma 2-bis è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,7 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e al 2,3 per cento»;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria».

551. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 550, lettere d) ed e), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.

552. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

553. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 550.

554. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

555. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 554 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

556. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

557. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 556, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

558. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 561.

559. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16



per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

560. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

561. Le imposte sostitutive di cui ai commi 558 e 559 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

562. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

563. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018.

564. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 559, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 558.

565. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.

566. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente di-

sposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017.

567. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «rescissione e simili» sono inserite le seguenti: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese»;

b) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 5»;

c) al comma 12, alinea, le parole: «Ai fini del comma 4, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 2»;

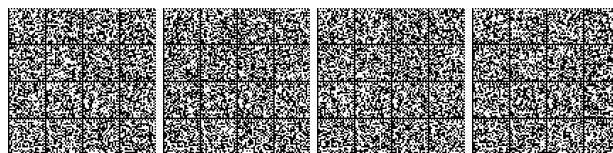
d) i commi 4, 6 e 11 sono abrogati e il secondo periodo del comma 5 è soppresso.

568. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a banda larga e di garantire una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono, su domanda dei titolari, essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga con decorrenza dal 1° luglio 2017 nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

569. Ai sensi di quanto previsto dal comma 568, i titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono richiedere l'autorizzazione al cambio della tecnologia sull'intera banda attribuita a far data dal 1° luglio 2017 e contestualmente la proroga alle nuove condizioni tecniche al 31 dicembre 2029 della durata dei suddetti diritti d'uso, previa presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da presentare entro il 15 febbraio 2017, corredata di un dettagliato piano tecnico finanziario.

570. La proroga di cui all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, comporta il pagamento anticipato e in un'unica soluzione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze di cui all'articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e non oltre il 30 settembre 2017. La misura dei suddetti contributi, rapportati alla quantità di banda e alla durata, è data dal valore fissato per le suddette frequenze dalle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 541/08/CONS del 17 settembre 2008 e 282/11/CONS del 18 maggio 2011, maggiorato del 30 per cento.

571. Il contributo di cui al comma 570 è attualizzato al tasso di rendimento dei buoni del Tesoro poliennali decennali registrato alla data dell'ultima asta dei buoni del tesoro poliennali antecedente alla data di presentazione dell'istanza.



572. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, il Ministero dello sviluppo economico provvede a rilasciare i nuovi diritti d'uso con decorrenza dal 1° luglio 2017 e con scadenza al 31 dicembre 2029 con recupero degli eventuali importi già versati e dovuti per il primo semestre del 2017 per le autorizzazioni al cambio della tecnologia sulle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018.

573. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, fino al 30 giugno 2018 i gestori radiomobili autorizzati al cambio della tecnologia sono, comunque, tenuti al rispetto degli obblighi di cui alle rispettive licenze di global system for mobile communications (GSM) e in considerazione di tale onere i contributi di cui al comma 570 sono decurtati di un importo pari al 30 per cento in misura proporzionale alla percentuale di banda utilizzata sul territorio nazionale con tecnologia GSM fino alla suddetta data.

574. I diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe sono messi a gara pubblica entro il 30 giugno 2017 e assegnati entro il 31 ottobre 2017, secondo i criteri adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro e non oltre il 31 marzo 2017, con importo minimo di base d'asta pari ad almeno il valore dei contributi previsto dal comma 570, ulteriormente maggiorato del 10 per cento.

575. I maggiori introiti per il 2017 derivanti dai commi da 568 a 574 sono quantificati in 2.010 milioni di euro. Al fine di garantire la realizzazione integrale dei predetti maggiori introiti, con riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, provvede entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma 574, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, gli introiti di cui al periodo precedente non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente per assicurare la copertura delle minori entrate accertate per il 2017. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre siano di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalità e all'operatività delle amministrazioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della citata legge n. 196 del 2009, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

576. Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione

dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di tali attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, è affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europei e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;

b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente del prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;

c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e della quota residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;

d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso;

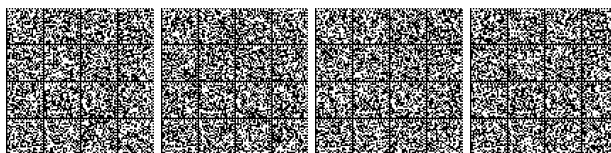
e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o dei rapporti negoziali consentiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

f) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa;

g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza e affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;

h) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera g) e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera e).

577. Al fine di rendere effettiva l'assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato, prevista dall'articolo 1, comma 90, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può di-



sporre il passaggio diretto del diritto d'uso della rete tra il concessionario uscente e l'aggiudicatario, fermo restando che il diritto d'uso ha termine alla scadenza della nuova concessione.

578. Alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto, per l'anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell'ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

579. Il contributo di cui al comma 578 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI) l'impegno a effettuare i versamenti di cui al comma 578. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.

580. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 578, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

581. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

582. Al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori informali, dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione europea e dalle banche e dai fondi di sviluppo e di investimento europei, comunque denominati, nonché per assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

583. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali.

584. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività strumentali alle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla società ALES - Arte lavoro e servizi Spa non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

585. Per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile.

586. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 585 possono concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, fino a complessivi 9 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

587. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

588. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuati gli interventi da finanziare con il fondo di cui al comma 587.

589. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane all'estero.

590. Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

591. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quale contributo al nuovo contratto di programma - Parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con



destinazione al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.

592. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di:

a) 300.000 euro, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;

b) 1 milione di euro, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

593. È assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata alla pallacanestro.

594. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili, anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 3. Con riferimento agli immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche, possono essere compresi nelle procedure di acquisto di cui al presente comma solo gli immobili di proprietà delle medesime per i quali non siano in corso contratti di locazione a terzi. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Eventuali opere e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia del demanio. Ai contratti di locazione degli immobili acquistati ai sensi del presente comma non si applicano le riduzioni del canone previste dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica».

595. La società Italia Lavoro Spa assume la denominazione di «ANPAL Servizi Spa».

596. L'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

«Art. 2195 (*Contributi a favore di Associazioni combattentistiche*). — 1. Al fine di sostenere le finalità istituzionali e le attività di promozione sociale e di tutela degli associati delle Associazioni combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

597. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere in un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

598. All'erogazione della somma di cui al comma 597 si provvede per l'importo risultante da istanza congiunta del presidente e dell'amministratore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, corredata di specifica deliberazione del medesimo Ente, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal collegio dei revisori dei conti.

599. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli da corrispondere al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro dell'Unione europea, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dell'agevolazione di cui al presente comma.

600. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è incrementato di 300.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017.

601. La dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata per l'anno 2017 di euro 7 milioni.

602. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili da quest'ultimo ente nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare.

603. Per le finalità di cui al comma 602, l'INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti



attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

604. Ai fini delle necessità di adeguamento della rete viaria interessata dai progetti sportivi delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

605. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposti per il triennio 2014-2016 dalla delibera del CIPE 1° agosto 2014, n. 34, sono prorogati per il quadriennio 2017-2020. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione a valere sulle disponibilità relative al periodo di programmazione 2014-2020, provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

606. Per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione, è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono attribuite le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture di cui al periodo precedente e sono definiti gli ulteriori interventi previsti dal medesimo periodo.

607. Le somme delle quali sia eventualmente disposta la confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo ILVA e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento di tali società, sono destinate al finanziamento di interventi di decontaminazione e di bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

608. Ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e nelle more del suo recepimento, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. Le risorse di cui al periodo precedente sono assegnate al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e iscritte nello stato di previsione

del medesimo Ministero nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia».

609. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorato di uno *spread* pari al 4,1 per cento»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti statali concessi ai sensi del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20».

610. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo le parole: «alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria» sono inserite le seguenti: «, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata,».

611. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, in coerenza con le indicazioni adottate dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Il documento di strategia nazionale, con allegati le strategie di area e i relativi piani di azione territoriali, è sottoposto all'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE, i soggetti titolari di programmi cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 pianificano, con le modalità di cui al comma 194 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, specifiche azioni volte alla valorizzazione dei predetti beni e aziende. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata presenta al CIPE una relazione annuale sull'attuazione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, nella quale dà evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle relative risorse assegnate. I fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 possono essere incrementati con risorse previste dai Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dalla Commissione europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari di cui alla delibera



CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonché dal Fondo per lo sviluppo e la coesione attraverso i Piani operativi e i Patti per il Sud, previa verifica di coerenza con le priorità e gli obiettivi riportati nei suddetti strumenti.

612. Al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata l'auto-rizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2019, incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni.

613. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

614. A valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di cui al comma 613, ultimo periodo.

615. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui

al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.

616. All'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2017 è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.

1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti».

617. All'articolo 15, comma 1, lettera e-*bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019».

618. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».

619. Per l'anno 2017 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.

620. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 sono inseriti i seguenti:

«148-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a:

a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito *internet* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalità di cui al terzo periodo del medesimo comma.



148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

621. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2017, per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie.

622. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, è destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili»;

b) all'articolo 27, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti».

623. Per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione acquisti attraverso la società Consip Spa, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante *leasing* finanziario, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le amministrazioni cui destinare le predette somme.

624. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è ridotto di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

625. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 63,95 milioni di euro per il 2017, di 91,75 milioni di euro per il 2018, di 105,402 milioni di euro per il 2019, di 114,45 milioni di euro per il 2020, di 108,45 milioni di euro per il 2021, di 99,45 milioni di euro per il 2022, di 90,45 milioni di euro per il 2023, di 78,45 milioni di euro per il 2024, di 65,45 milioni di euro per il 2025 e di 51,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

626. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge. Per l'anno 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una *tantum* pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

627. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

628. All'articolo 1, comma 243, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «500 milioni



di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «1 miliardo di euro all'anno».

629. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola: «2016» sono inserite le seguenti: «nonché fino al limite di 40 milioni di euro per l'anno 2017».

630. Ulteriori risorse, fino all'importo massimo di 280 milioni di euro, oltre a quelle già stanziato nella parte II (sezione II) della presente legge per le attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, possono essere destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

631. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018»;

b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019».

632. Il comma 626 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

633. Le maggiori entrate per l'anno 2017 derivanti dall'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni di euro.

634. Qualora dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 633 del presente articolo, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto 2017. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto può essere adottato in via definitiva.

635. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 634, il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione delle minori entrate di cui al medesimo comma 634 derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assumere, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

636. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al comma 634.

637. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 restano determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

638. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Parte II

Sezione II

APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2.

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2017, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2017, in 59.500 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2017, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2017, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, con-



vertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2017, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 400 milioni di euro e 6.920 milioni di euro.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2017, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le spese per le quali si può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2017, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Protezione sociale per particolari categorie», azione «Promozione e garanzia delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum*, dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a in-

dennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2017, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2017, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2017, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa, a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2017, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

Art. 4.

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2017, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche tra missioni e programmi diversi, ivi compresa la modifica della denominazione dei centri di responsabilità ammini-

strativa, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.

Art. 5.

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6.

Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione di detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017.

Art. 7.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai



sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2017, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento e acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8.

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 9.

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2017, prelievi dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati per l'anno finanziario 2017, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2017, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2017, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2017, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

9. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie



al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 10.

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11.

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2017, per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'arti-

colo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2017, è fissato in 136 unità.

5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2017, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2017, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 12.

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 56;
- 2) Marina n. 27;
- 3) Aeronautica n. 63;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;



2) Marina n. 22;

3) Aeronautica n. 13;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 98;

2) Marina n. 18;

3) Aeronautica n. 25;

4) Carabinieri n. 10.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2017, come segue:

1) Esercito n. 280;

2) Marina n. 290;

3) Aeronautica n. 245;

4) Carabinieri n. 105.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2017, come segue:

1) Esercito n. 420;

2) Marina n. 306;

3) Aeronautica n. 286.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2017, come segue:

1) Esercito n. 480;

2) Marina n. 195;

3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui al programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» ed ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2017, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di pre-

visione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2017, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 13.

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2017, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione



percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l'anno finanziario 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 14.

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo» e nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore

cinema e audiovisivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

Art. 15.

Stato di previsione del Ministero della salute

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 16.

Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 861.047.385.808, in euro 840.467.437.456 e in euro 846.363.079.483 in termini di competenza, nonché in euro 879.681.277.369, in euro 846.168.154.985 e in euro 850.418.146.132 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2017-2019.

Art. 17.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2017-2019, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 18.

Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previ-



sione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2017, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2017 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,



per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2017, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme residuali al 31 dicembre 2016 versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

16. Le somme stanziare sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.

18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2017-2019 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

22. Le assegnazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per corrispondere a eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, per l'anno finanziario 2017, tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2016. L'utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2017, le va-



riazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.

25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

26. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

27. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Sta-

to nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2017 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO



ALLEGATO 1

(Articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>– COMPETENZA –</i>			
<i>Descrizione del risultato differenziale</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	– 38.601	– 27.249	– 8.628
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (**)	293.097	254.485	249.527
<i>– CASSA –</i>			
<i>Descrizione del risultato differenziale</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	– 102.627	– 77.490	– 57.246
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (**)	356.551	304.132	297.551
(*) Il saldo netto da finanziare è coerente con un livello di indebitamento netto pari a – 2,3% del prodotto interno lordo nel 2017. (**) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			



ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 9)

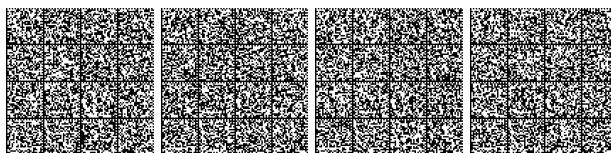
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- macchine utensili per asportazione,
- macchine utensili operanti con *laser* e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, *waterjet*, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
- macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
- macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
- robot*, *robot* collaborativi e sistemi multi-*robot*,
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici),
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (*Computer Numerical Control*) e/o PLC (*Programmable Logic Controller*),
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program*,
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,



interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene
del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno
due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a
sistemi cyberfisici:

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in re-
moto,

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri
di processo mediante opportuni *set* di sensori e adattività alle derive di
processo,

caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con
la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello
svolgimento del processo (sistema cyberfisico),

dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'in-
tegrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo auto-
matico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel *revam-*
ping dei sistemi di produzione esistenti,

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, so-
stanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'ef-
ficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al pro-
cesso o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di av-
visare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto,
multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e re-
lativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geome-
trici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga
scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e trac-
ciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di
produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo
di fabbrica,

altri sistemi di monitoraggio *in process* per assicurare e tracciare
la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qua-
lificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al
sistema informativo di fabbrica,

sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad
esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei pro-
dotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia)
in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in
uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello
macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio po-
rosità, inclusioni) e di generare opportuni *report* di collaudo da inserire
nel sistema informativo aziendale,



dispositivi intelligenti per il *test* delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,

sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – *Radio Frequency Identification*),

sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*,

strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,

componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

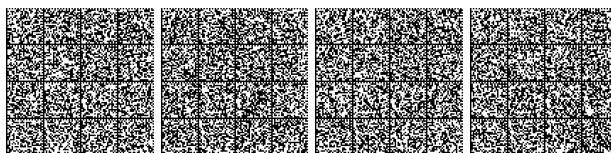
Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),

sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,

dispositivi *wearable*, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e *virtual reality*,

interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.



ALLEGATO B

(Articolo 1, comma 10)

Beni immateriali (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, *Big Data Analytics*),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/*fieldbus*, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del *cloud computing*),

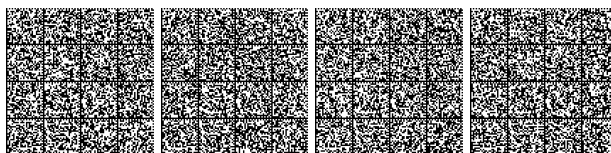
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *reverse modeling and engineering* per la ricostruzione virtuale di contesti reali,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (*Industrial Internet of Things*) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il *dispatching* delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,



software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della *supply chain* (*cloud computing*),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *industrial analytics* dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei *big data* provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (*Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting*),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *artificial intelligence & machine learning* che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (*cybersystem*),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di *robot*, *robot* collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,

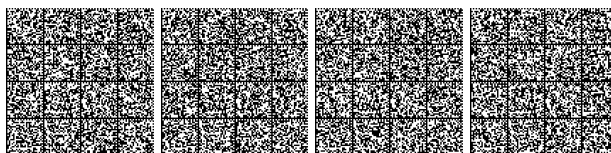
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite *wearable device*,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*),

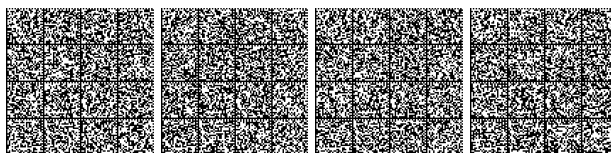
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *virtual industrialization* che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di *test* e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.



ALLEGATO C

(Articolo 1, comma 179, lettera d))

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti



ALLEGATO D

(Articolo 1, comma 187, lettera a))

«Tabella A

Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2007	Somma aggiuntiva (in euro) - Anni dal 2008 al 2016	Somma aggiuntiva (in euro) - Dal 2017
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18	262	336	437
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420	546
Oltre 25	Oltre 28	392	504	655
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18			336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28			420
Oltre 25	Oltre 28			504

».



ALLEGATO E

(Articolo 1, comma 199, lettera d))

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

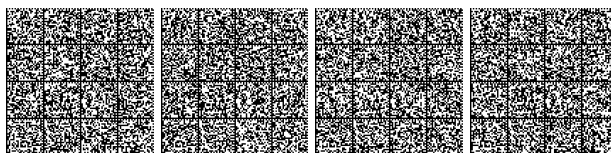


TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2017	2018	2019
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	75.324.319	177.237.319	156.267.319
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.480.000	2.480.000	2.480.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5.000.000	5.000.000	5.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	3.300.952	10.871.794	10.871.794
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	51.981.299	61.979.719	71.979.719
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	10.470.500	10.470.500	8.470.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10.000.000	15.000.000	15.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.000.000	-	-
MINISTERO DELLA SALUTE	11.359.860	11.559.860	11.559.860
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	170.916.930	294.599.192	281.629.192
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

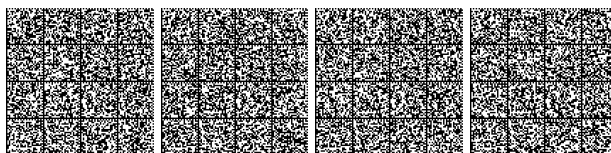


TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

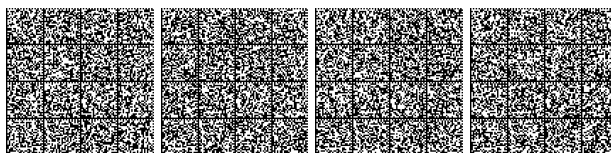


TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2017	2018	2019
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	287.400.000	263.400.000	253.400.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	30.000.000	43.000.000	43.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	27.753.000	27.753.000	27.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20.000.000	30.000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	10.000.000	20.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	4.500.000	14.000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	52.748.000	77.748.000	47.748.000
MINISTERO DELLA SALUTE	13.000.000	23.000.000	23.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	445.401.000	498.901.000	504.901.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

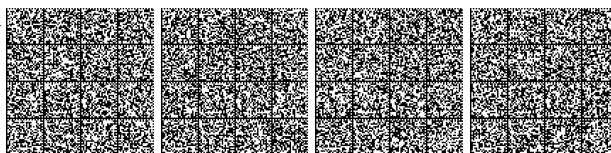


**A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
PER IL TRIENNIO 2017-2019**



999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2017-2019 (in euro)			
	2017	2018	2019
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	493.116.000.000	514.913.000.000	527.125.002.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	72.326.016.430	68.566.292.100	67.212.294.944
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI di cui RISCOSSIONE CREDITI	2.510.646.000 1.345.136.000	2.503.605.000 1.354.090.000	2.498.793.000 1.361.278.000
TOTALE ENTRATE FINALI	567.952.662.430	585.982.897.100	596.836.089.944
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	293.094.723.378	254.484.540.356	249.526.989.539
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	861.047.385.808	840.467.437.456	846.363.079.483
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	565.457.235.814	566.486.557.182	564.310.573.538
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	41.094.502.288 2.598.457.000	46.745.351.010 2.535.617.000	41.153.026.426 2.803.117.000
TOTALE SPESE FINALI	606.551.738.102	613.231.908.192	605.463.599.964
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	254.495.647.706	227.235.529.264	240.899.479.519
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	861.047.385.808	840.467.437.456	846.363.079.483
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	565.442.016.430	583.479.292.100	594.337.296.944
SPESE CORRENTI (-)	565.457.235.814	566.486.557.182	564.310.573.538
RISPARMIO PUBBLICO	-15.219.384	16.992.734.918	30.026.723.406
TOTALE ENTRATE FINALI	567.952.662.430	585.982.897.100	596.836.089.944
TOTALE SPESE FINALI (-)	606.551.738.102	613.231.908.192	605.463.599.964
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-38.599.075.672	-27.249.011.092	-8.627.510.020
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	566.607.526.430	584.628.807.100	595.474.811.944
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	603.953.281.102	610.696.291.192	602.660.482.964
INDEBITAMENTO NETTO	-37.345.754.672	-26.067.484.092	-7.185.671.020
TOTALE ENTRATE FINALI	567.952.662.430	585.982.897.100	596.836.089.944
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	861.047.385.808	840.467.437.456	846.363.079.483
RICORSO AL MERCATO	-293.094.723.378	-254.484.540.356	-249.526.989.539



999/641/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019
(in Euro)

MINISTERI	SPESA CORRENTE				ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE			
ECONOMIA E FINANZE	2017	23.145.928.047	199.893.792.124	24.170.497.644	79.988.104.674	327.198.322.489
	2018	23.129.379.991	199.222.463.586	23.624.301.607	79.348.946.307	325.325.091.491
	2019	23.098.823.836	199.028.678.223	23.557.694.783	77.529.918.606	323.215.115.448
SVILUPPO ECONOMICO	2017	183.996.037	221.532.902	12.905.478	40.111.085	458.545.502
	2018	181.638.540	220.271.392	14.055.578	29.450.452	445.415.962
	2019	177.653.077	220.514.046	13.905.478	18.360.035	430.432.636
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	124.752.362	122.956.053.680	326.267.694	<<	123.407.073.736
	2018	124.483.098	126.217.267.730	322.633.025	<<	126.684.383.853
	2019	124.599.371	126.284.723.556	327.633.082	<<	126.736.956.009
GIUSTIZIA	2017	6.774.429.821	879.277.638	159.109.776	<<	7.812.817.235
	2018	6.753.045.789	893.827.528	185.969.836	<<	7.812.843.153
	2019	6.785.134.301	899.086.044	166.076.114	<<	7.850.296.459
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	862.481.172	1.710.430.281	30.151.908	<<	2.603.063.361
	2018	857.880.216	1.632.298.367	40.023.276	<<	2.530.201.859
	2019	854.423.562	1.627.038.576	60.082.512	<<	2.541.544.650
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	44.902.304.186	8.173.575.976	677.485.760	6.442.153	53.759.808.075
	2018	44.995.402.837	8.413.908.475	674.811.357	5.505.516	54.089.628.185
	2019	45.048.176.585	8.428.262.325	737.096.060	4.865.827	54.218.400.797
INTERNO	2017	9.749.692.963	10.597.493.536	140.168.623	<<	20.487.355.122
	2018	9.690.456.748	10.292.481.722	139.995.237	<<	20.122.933.707
	2019	9.598.851.219	10.275.613.664	142.771.059	<<	20.017.235.942
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	88.328.510	236.741.494	4.034.856	2.314.398	331.419.258
	2018	87.904.825	234.849.102	3.910.052	2.709.314	329.373.293
	2019	87.536.014	234.593.394	4.260.520	2.549.104	328.939.032
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	1.123.309.106	5.701.854.742	19.940.513	<<	6.844.904.361
	2018	1.117.074.352	6.031.695.489	19.659.656	<<	7.168.429.497
	2019	1.124.820.960	5.917.864.474	19.789.204	<<	7.062.474.638
DIFESA	2017	16.993.396.966	233.068.508	798.778.067	<<	18.025.243.541
	2018	16.798.457.024	232.469.216	795.960.860	<<	17.826.887.100
	2019	16.727.676.709	233.091.826	790.217.067	<<	17.750.985.602
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	94.511.341	481.064.380	6.873.118	<<	582.448.839
	2018	93.283.465	459.796.011	6.871.739	<<	559.951.215
	2019	92.852.729	458.012.202	7.299.099	<<	557.964.030
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	817.761.175	773.972.779	35.907.971	<<	1.627.641.925
	2018	796.583.291	472.275.584	35.760.071	<<	1.304.618.946
	2019	780.782.182	474.890.028	35.807.971	<<	1.291.480.181
SALUTE	2017	191.351.249	2.122.524.784	4.716.337	<<	2.318.592.370
	2018	189.908.420	2.112.040.239	4.850.262	<<	2.306.798.921
	2019	188.962.139	2.114.919.638	4.866.337	<<	2.308.748.114
TOTALE	2017	105.052.242.935	353.981.182.824	26.386.837.745	80.036.972.310	585.457.235.814
	2018	104.815.498.596	356.435.644.441	25.848.802.556	79.386.611.589	566.486.557.182
	2019	104.690.092.684	356.197.287.996	25.867.499.286	77.555.693.572	564.310.573.538

999/641/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019
(in Euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE				TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE				
ECONOMIA E FINANZE	2017	16.891.117.736	760.907.938	6.637.783.764	24.289.809.438	351.488.131.927	254.130.777.230	605.618.909.157
	2018	21.492.940.641	727.577.938	8.095.914.003	30.316.432.582	355.641.524.073	226.862.272.576	582.503.796.649
	2019	17.447.041.271	701.327.938	8.623.081.896	26.771.450.905	349.986.566.353	240.619.295.880	590.605.862.233
SVILUPPO ECONOMICO	2017	3.816.281.865	<<	4.227.582	3.820.509.447	4.279.054.949	269.799.581	4.548.854.530
	2018	3.054.078.011	<<	41.468.000	3.095.546.011	3.540.961.973	280.460.214	3.821.422.187
	2019	2.692.589.381	<<	41.468.000	2.734.057.381	3.164.490.017	191.550.630	3.356.040.647
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	29.551.512	<<	<<	29.551.512	123.436.625.248	<<	123.436.625.248
	2018	29.459.064	<<	<<	29.459.064	126.693.842.917	<<	126.693.842.917
	2019	29.371.324	<<	<<	29.371.324	126.766.327.333	<<	126.766.327.333
GIUSTIZIA	2017	119.405.576	<<	<<	119.405.576	7.932.222.811	<<	7.932.222.811
	2018	118.889.943	<<	<<	118.889.943	7.931.733.096	<<	7.931.733.096
	2019	124.230.964	<<	<<	124.230.964	7.974.527.423	<<	7.974.527.423
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	9.358.055	<<	<<	9.358.055	2.612.421.416	<<	2.612.421.416
	2018	9.350.725	<<	<<	9.350.725	2.539.552.584	<<	2.539.552.584
	2019	9.410.695	<<	<<	9.410.695	2.550.955.345	<<	2.550.955.345
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	2.419.607.860	<<	<<	2.419.607.860	56.179.415.935	23.068.217	56.202.484.152
	2018	2.472.824.767	<<	<<	2.472.824.767	56.562.452.952	17.627.819	56.580.080.771
	2019	2.624.957.322	<<	<<	2.624.957.322	56.843.358.119	17.970.892	56.861.329.011
INTERNO	2017	346.597.124	200.000.000	<<	546.597.124	21.033.952.246	15.594.622	21.049.546.868
	2018	341.236.459	200.000.000	<<	541.236.459	20.864.170.166	16.446.048	20.880.616.214
	2019	297.174.296	200.000.000	<<	497.174.296	20.514.410.238	17.267.231	20.531.677.469
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	283.891.263	<<	25.227.042	309.118.305	640.537.563	10.836.202	651.373.765
	2018	332.767.542	<<	25.227.042	357.994.584	687.367.877	11.193.385	698.561.262
	2019	286.081.568	<<	25.227.042	311.308.610	640.247.642	11.563.921	651.811.563
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	5.253.335.768	<<	1.310.872.271	6.564.208.039	13.409.112.400	<<	13.409.112.400
	2018	5.785.622.325	<<	1.202.989.223	6.988.611.548	14.157.041.045	<<	14.157.041.045
	2019	4.160.341.042	<<	1.085.491.823	5.245.832.865	12.308.307.503	<<	12.308.307.503
DIFESA	2017	2.243.904.670	<<	<<	2.243.904.670	20.269.148.211	<<	20.269.148.211
	2018	2.234.930.228	<<	<<	2.234.930.228	20.061.817.328	<<	20.061.817.328
	2019	2.276.300.684	<<	<<	2.276.300.684	20.027.286.286	<<	20.027.286.286
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	254.614.467	25.108.000	3.007.554	282.730.021	865.178.860	<<	865.178.860
	2018	130.290.432	25.108.000	<<	155.398.432	715.349.647	<<	715.349.647
	2019	112.691.167	<<	<<	112.691.167	670.855.197	<<	670.855.197
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	446.377.018	<<	<<	446.377.018	2.074.018.943	45.571.854	2.119.590.797
	2018	411.641.369	<<	<<	411.641.369	1.716.260.315	47.529.222	1.763.789.537
	2019	402.914.990	<<	<<	402.914.990	1.694.395.171	41.830.965	1.736.226.136
SALUTE	2017	13.325.223	<<	<<	13.325.223	2.331.917.593	<<	2.331.917.593
	2018	13.035.298	<<	<<	13.035.298	2.319.834.219	<<	2.319.834.219
	2019	13.325.223	<<	<<	13.325.223	2.322.073.337	<<	2.322.073.337
TOTALE	2017	32.127.368.137	986.015.938	7.981.118.213	41.094.502.288	606.551.738.102	254.495.647.706	861.047.385.808
	2018	36.427.066.804	952.685.938	9.365.598.268	46.745.351.010	613.231.908.192	227.235.529.264	840.467.437.456
	2019	30.476.429.927	901.327.938	9.775.268.561	41.153.026.426	605.463.599.964	240.898.479.519	846.363.079.483

999/ 642/ 1

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019 (in Euro)												ALLEGATO A	
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTURIO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
ECONOMIA E FINANZE	2017	1.060.630.315	2.226.465.528	16.972.142.887	159.684.728	2.847.678.044	8.866.852.264	3.813.656.967	2.500.000	22.831.874.024	605.618.909.166		
	2018	158.814.542	2.333.921.519	21.107.691.494	7.167.000	2.798.263.464	8.725.998.818	3.677.946.505	5.000.000	22.557.085.789	582.503.796.648		
	2019	160.630.315	2.316.920.045	17.202.906.274	7.177.000	2.717.408.381	7.580.042.110	3.618.806.456	6.900.000	22.387.670.978	590.605.862.232		
SVILUPPO ECONOMICO	2017	<<<	<<<	4.493.956.105	48.094.386	<<<	<<<	6.804.038	<<<	<<<	4.548.854.529		
	2018	<<<	<<<	3.767.343.048	47.290.666	<<<	<<<	6.788.472	<<<	<<<	3.821.422.186		
	2019	<<<	<<<	3.303.250.175	45.980.234	<<<	<<<	6.810.237	<<<	<<<	3.356.040.646		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	<<<	<<<	24.311.398.012	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	99.125.227.235	123.436.625.247		
	2018	<<<	<<<	20.883.320.905	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	105.810.522.011	126.693.842.916		
	2019	<<<	<<<	17.014.981.641	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	109.751.345.691	126.766.327.332		
GIUSTIZIA	2017	<<<	7.931.492.811	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	730.000	7.932.222.811		
	2018	<<<	7.931.506.755	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	226.341	7.931.733.096		
	2019	<<<	7.974.297.423	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	230.000	7.974.527.423		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	2.612.421.416	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	2.612.421.416		
	2018	2.539.552.584	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	2.539.552.584	2.539.552.584		
	2019	2.550.955.345	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	2.550.955.345		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	2.277.299.540	<<<	4.925	<<<	<<<	<<<	<<<	53.925.179.687	<<<	56.202.484.152		
	2018	2.249.575.654	<<<	4.847	<<<	<<<	<<<	<<<	54.330.500.270	<<<	56.580.080.771		
	2019	2.336.964.459	<<<	4.925	<<<	<<<	<<<	<<<	54.524.359.627	<<<	56.861.329.011		
INTERNO	2017	9.093.336.348	4.272.185	246.648.020	5.048.543	<<<	<<<	1.737.552	235.000.000	2.100.788.612	21.049.546.867		
	2018	9.113.367.548	4.253.629	246.648.020	5.047.771	<<<	<<<	1.779.339	235.000.000	1.734.054.058	20.680.616.213		
	2019	9.066.721.276	4.605.929	246.648.020	5.048.543	<<<	<<<	1.786.571	235.000.000	1.731.788.875	20.531.677.469		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	<<<	<<<	<<<	626.917.260	24.456.505	<<<	<<<	<<<	<<<	651.373.765		
	2018	<<<	<<<	<<<	680.089.048	18.472.214	<<<	<<<	<<<	<<<	688.561.262		
	2019	<<<	<<<	<<<	633.737.123	18.074.440	<<<	<<<	<<<	<<<	651.811.563		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	165.010.563	756.806.810	10.376.431.967	177.249.041	1.853.436.169	22.575.992	21.557.811	484	36.043.562	13.409.112.399		
	2018	157.844.266	779.306.775	11.474.983.749	45.503.162	1.610.405.138	22.575.992	21.041.354	484	45.380.124	14.157.041.044		
	2019	147.596.620	776.682.231	10.029.627.793	21.244.177	1.247.941.750	22.575.992	16.524.897	484	46.113.559	12.308.307.503		
DIFESA	2017	103.316.035	3.446.484.817	6.108.473	79.285.294	24.460.513	<<<	<<<	<<<	40.940.000	20.269.148.210		
	2018	103.295.268	3.409.266.882	6.050.270	78.981.665	24.071.355	<<<	<<<	<<<	40.610.000	20.061.817.327		
	2019	103.315.321	3.403.310.808	6.068.654	78.693.212	24.460.513	<<<	<<<	<<<	40.590.000	20.027.286.285		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	<<<	<<<	864.238.735	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	940.125	865.178.860		
	2018	<<<	<<<	714.412.831	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	936.816	715.349.647		
	2019	<<<	<<<	669.715.072	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	940.125	670.655.197		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	46.571.854	<<<	45.599.171	826.662	<<<	<<<	2.026.592.531	<<<	579	2.119.990.797		
	2018	48.529.222	<<<	42.407.387	825.283	<<<	<<<	1.672.027.076	<<<	569	1.763.789.537		
	2019	42.830.965	<<<	42.998.170	826.662	<<<	<<<	1.649.568.760	<<<	579	1.736.226.136		
SALUTE	2017	19.563.669	11.676.047	<<<	<<<	<<<	1.841.549.245	<<<	<<<	459.128.632	2.331.917.593		
	2018	19.563.669	11.702.010	<<<	<<<	<<<	1.829.433.874	<<<	<<<	459.134.666	2.319.834.219		
	2019	19.563.669	11.646.095	<<<	<<<	<<<	1.831.624.941	<<<	<<<	459.238.632	2.322.073.337		
TOTALE	2017	561.154.943.824	17.633.455.578	23.735.641.620	57.316.628.295	1.097.105.914	10.730.977.501	5.870.348.899	54.162.680.171	124.595.672.769	861.047.385.802		
	2018	535.363.635.728	16.562.610.058	23.806.169.789	58.242.862.551	4.451.212.171	10.578.008.684	5.379.582.746	54.570.500.754	130.647.950.374	840.467.437.450		
	2019	548.875.348.957	16.536.084.021	23.722.934.857	48.516.201.724	4.007.885.064	9.434.243.043	5.293.496.921	54.766.280.111	134.417.918.439	846.363.079.479		

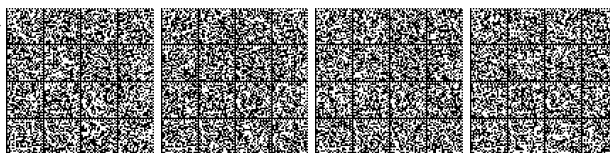
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019									
(in euro)									
MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DEPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	ALLEGATO A/1		
ECONOMIA E FINANZE	2017 17.600.414.679 2018 18.024.114.289 2019 17.986.850.248	5.760.832.087 5.730.014.539 5.721.500.949	285.016.497 261.723.481 259.210.932	112.820.846.480 111.736.300.340 111.185.442.564	11.130.729.667 11.108.681.468 11.013.436.037	5.215.040.176 4.779.920.129 4.533.346.152			
SVILUPPO ECONOMICO	2017 141.972.166 2018 141.049.423 2019 138.724.497	44.705.713 43.165.071 41.700.737	8.366.904 8.271.869 8.153.444	111.723.099 110.950.716 110.942.389	53.190.800 53.115.187 53.190.800	9.249.763 9.174.196 9.249.763			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017 60.669.423 2018 60.545.746 2019 60.468.843	25.665.327 25.605.787 25.800.568	2.929.475 2.918.050 2.913.111	122.671.865.415 125.933.076.579 126.000.457.477	291.634.383 291.552.864 291.634.383	187.722 187.722 187.722			
GIUSTIZIA	2017 5.350.154.687 2018 5.339.412.343 2019 5.344.093.317	1.620.360.151 1.625.505.971 1.655.681.897	337.852.597 337.110.718 337.341.228	39.325.584 40.148.112 40.148.112	212.762.151 211.107.135 213.462.844	<< << <<			
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017 719.318.099 2018 716.618.395 2019 715.300.118	115.620.700 113.777.835 114.955.950	13.088.497 12.917.129 9.650.274	429.287.549 546.344.296 546.575.279	23.458.162 22.421.890 22.560.729	<< << <<			
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017 40.733.777.256 2018 40.983.117.759 2019 41.022.046.210	1.495.523.298 1.340.066.722 1.353.757.807	2.625.370.593 2.625.540.847 2.625.339.530	7.545.918.505 7.845.971.114 7.861.004.854	37.435.850 37.094.813 27.185.850	644.955.089 585.233.093 594.805.089			
INTERNO	2017 7.843.563.345 2018 7.803.853.006 2019 7.755.742.190	1.422.230.055 1.407.717.414 1.374.372.553	484.144.207 481.829.489 478.167.021	8.904.664.791 8.924.576.362 8.903.694.392	1.676.887.752 1.357.923.334 1.358.360.911	4.627.385 4.627.385 4.627.385			
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017 64.254.917 2018 63.922.067 2019 63.748.910	110.680.344 109.686.451 110.122.970	3.958.468 3.938.107 3.927.427	138.548.276 137.454.693 137.363.959	<< << <<	3.021.082 3.021.082 2.623.308			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017 836.467.776 2018 832.775.219 2019 832.731.686	258.139.849 256.861.197 262.679.934	51.941.322 50.213.354 50.114.327	5.075.709.472 5.267.820.820 5.265.693.062	<< << <<	593.570.876 732.110.024 620.206.672			
DIFESA	2017 15.715.525.749 2018 15.565.403.498 2019 15.505.665.903	852.640.196 811.186.392 798.730.106	947.432.623 940.573.487 936.355.105	47.629.683 48.286.595 48.794.407	43.722.867 43.358.387 43.387.658	<< << <<			
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017 72.135.694 2018 71.201.145 2019 70.397.124	54.362.974 53.998.150 54.455.024	4.198.086 4.134.376 4.081.716	291.539.442 282.499.416 283.860.163	1.891.765 1.861.668 1.891.765	157.269.635 145.204.522 142.226.995			
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017 662.218.266 2018 649.658.912 2019 634.790.175	146.952.332 139.081.382 139.520.720	40.660.229 39.839.113 38.865.942	364.873.829 357.054.828 363.494.703	343.882.170 52.696.620 49.856.170	55.931.423 55.246.990 55.931.423			
SALUTE	2017 116.418.762 2018 115.021.130 2019 114.041.210	89.192.741 84.507.415 88.867.364	6.014.148 5.931.314 5.867.967	1.533.628.265 1.528.000.419 1.526.523.119	553.654.154 553.654.869 553.764.154	<< << <<			
TOTALE	2017 89.916.890.819 2018 90.366.692.932 2019 90.244.600.431	11.986.905.768 11.741.175.326 11.742.156.579	4.790.973.646 4.774.941.334 4.759.988.024	259.975.560.390 262.758.484.290 262.273.984.480	14.369.249.721 13.733.458.235 13.628.731.301	6.683.853.151 6.314.725.143 5.963.204.509			

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019									
(in euro)									
MINISTRI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE	999/ 644/ 2	
ECONOMIA E FINANZE	2017 66.204.205	17.800.000.000	79.199.522.455	69.309.415.554	1.021.000.000	7.019.300.689	327.198.322.489		
	2018 66.202.836	18.900.000.000	78.620.374.031	69.091.615.554	1.105.005.000	5.901.139.824	325.325.091.491		
	2019 76.204.205	19.600.000.000	76.776.423.875	69.085.400.554	1.105.005.000	5.872.294.932	323.215.115.448		
SVILUPPO ECONOMICO	2017 46.139.841	<<	40.111.085	<<	<<	3.086.131	468.545.502		
	2018 45.956.005	<<	29.450.452	<<	<<	4.283.043	445.415.962		
	2019 48.024.841	<<	18.360.035	<<	<<	4.086.130	430.432.636		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017 <<	<<	<<	42.000.000	<<	312.121.991	123.407.073.736		
	2018 <<	<<	<<	42.000.000	<<	308.497.105	126.664.383.853		
	2019 <<	<<	<<	42.000.000	<<	313.493.905	126.736.956.009		
GIUSTIZIA	2017 <<	<<	942.084	<<	<<	251.419.981	7.812.817.235		
	2018 <<	<<	942.084	<<	<<	258.616.790	7.812.843.153		
	2019 <<	<<	942.084	<<	<<	258.626.977	7.850.296.459		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017 1.280.100.585	<<	<<	<<	<<	22.189.769	2.803.063.381		
	2018 1.085.932.662	<<	<<	<<	<<	32.189.652	2.530.201.859		
	2019 1.080.302.529	<<	<<	<<	<<	52.189.771	2.541.544.650		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017 1.287.393	<<	6.442.153	<<	<<	669.097.937	53.759.808.075		
	2018 1.274.787	<<	5.505.516	<<	<<	665.823.534	54.089.628.185		
	2019 1.287.393	<<	4.865.827	<<	<<	728.108.237	54.218.400.797		
INTERNO	2017 11.933.679	<<	25.308.166	59.093.457	<<	54.902.285	20.487.355.122		
	2018 11.933.352	<<	24.456.738	58.854.812	<<	47.161.815	20.122.933.707		
	2019 11.938.115	<<	23.703.424	59.093.457	<<	47.546.494	20.017.235.942		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017 8.629.594	<<	2.314.398	<<	<<	12.179	331.419.258		
	2018 8.629.594	<<	2.709.314	<<	<<	11.985	329.373.293		
	2019 8.591.175	<<	2.549.104	<<	<<	12.179	328.939.032		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017 1.236.597	<<	208.900	5.618.697	<<	22.010.872	6.844.904.361		
	2018 1.236.597	<<	208.900	5.538.215	<<	21.665.171	7.168.429.497		
	2019 1.236.597	<<	208.900	5.618.697	<<	23.984.763	7.062.474.638		
DIFESA	2017 165.287.636	<<	583.000	205.000.000	<<	47.421.787	18.025.243.541		
	2018 165.286.333	<<	583.000	205.000.000	<<	47.209.408	17.826.887.100		
	2019 165.287.636	<<	483.000	205.000.000	<<	47.281.787	17.750.985.602		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017 424.101	<<	<<	<<	<<	627.142	582.448.839		
	2018 424.101	<<	<<	<<	<<	626.837	559.951.215		
	2019 424.101	<<	<<	<<	<<	627.142	557.964.030		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017 <<	<<	11.793.506	1.549	<<	1.328.621	1.627.641.925		
	2018 <<	<<	9.836.135	1.548	<<	1.213.418	1.304.618.946		
	2019 <<	<<	7.790.881	1.548	<<	1.228.619	1.291.480.181		
SALUTE	2017 19.605.237	<<	<<	<<	<<	79.063	2.318.592.370		
	2018 19.605.237	<<	<<	<<	<<	78.537	2.306.796.921		
	2019 19.605.237	<<	<<	<<	<<	79.063	2.308.748.114		
TOTALE	2017 1.600.848.868	17.800.000.000	79.287.225.747	69.621.129.257	1.021.000.000	8.403.598.447	565.457.235.814		
	2018 1.406.481.504	18.900.000.000	78.694.066.170	69.403.010.129	1.105.005.000	7.288.517.119	566.486.557.182		
	2019 1.410.901.829	19.600.000.000	76.835.327.130	69.397.114.256	1.105.005.000	7.349.559.999	564.310.573.538		

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019										
MINISTRI	(in euro)									
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE		
ECONOMIA E FINANZE	2017 2.351.056.261	11.235.095.782	4.992.215.319	71.500.000	226.115.141	3.286.869.935	2.126.957.000	24.289.809.438		
	2018 3.708.189.871	12.665.695.136	8.391.641.260	1.500.000	190.340.141	3.093.949.174	2.265.117.000	30.316.432.592		
	2019 4.032.926.130	10.767.634.507	6.169.066.260	71.500.000	164.340.141	2.970.866.867	2.595.117.000	26.771.450.905		
SVILUPPO ECONOMICO	2017 10.872.872	304.820.354	3.231.088.639	<<	<<	4.227.582	269.500.000	3.820.509.447		
	2018 7.903.626	152.642.319	2.824.032.066	<<	<<	41.468.000	69.500.000	3.095.546.011		
	2019 7.907.454	153.751.145	2.523.930.782	<<	<<	41.468.000	7.000.000	2.734.057.381		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017 4.798.645	24.752.867	<<	<<	<<	<<	<<	29.551.512		
	2018 4.798.645	24.660.419	<<	<<	<<	<<	<<	29.459.064		
	2019 4.798.645	24.572.679	<<	<<	<<	<<	<<	29.371.324		
GIUSTIZIA	2017 119.405.576	<<	<<	<<	<<	<<	<<	119.405.576		
	2018 118.889.943	<<	<<	<<	<<	<<	<<	118.889.943		
	2019 124.230.964	<<	<<	<<	<<	<<	<<	124.230.964		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017 9.358.055	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.358.055		
	2018 9.350.725	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.350.725		
	2019 9.410.695	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.410.695		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017 26.308.145	2.190.932.626	8.520.456	5.000.000	186.846.633	<<	2.000.000	2.419.607.860		
	2018 26.308.145	2.240.449.533	8.220.456	5.000.000	191.846.633	<<	1.000.000	2.472.824.767		
	2019 26.308.145	2.397.962.823	8.220.456	5.000.000	186.465.898	<<	1.000.000	2.624.957.322		
INTERNO	2017 329.860.691	16.736.433	<<	<<	<<	<<	<<	329.860.691		
	2018 324.500.291	16.736.168	<<	<<	<<	<<	<<	324.500.291		
	2019 280.438.128	16.736.168	<<	<<	<<	<<	<<	280.438.128		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017 52.339.149	256.321.451	<<	<<	<<	<<	<<	52.339.149		
	2018 50.741.009	306.795.870	<<	<<	<<	<<	<<	50.741.009		
	2019 34.723.009	276.127.896	<<	<<	<<	<<	<<	34.723.009		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017 420.075.760	3.401.775.384	885.914.568	10.231.756	117.388	1.846.085.183	<<	420.075.760		
	2018 458.341.278	3.239.885.553	621.871.726	9.328.299	117.388	2.659.061.304	<<	458.341.278		
	2019 714.595.258	2.834.927.472	495.656.425	6.205.323	117.388	1.194.330.999	<<	714.595.258		
DIFESA	2017 2.188.989.053	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.188.989.053		
	2018 2.180.014.611	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.180.014.611		
	2019 2.221.385.067	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.221.385.067		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017 83.551.296	61.050.730	135.120.441	<<	<<	3.007.554	<<	83.551.296		
	2018 73.292.019	42.031.474	40.074.939	<<	<<	<<	<<	73.292.019		
	2019 59.945.390	33.033.346	19.712.441	<<	<<	<<	<<	59.945.390		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017 292.137.160	8.722.443	128.743.326	16.774.089	<<	<<	<<	292.137.160		
	2018 282.416.217	8.722.443	103.728.620	16.774.089	<<	<<	<<	282.416.217		
	2019 284.891.892	7.505.683	93.743.326	16.774.089	<<	<<	<<	284.891.892		
SALUTE	2017 377.248	12.901.170	<<	<<	<<	46.805	<<	377.248		
	2018 377.248	12.611.245	<<	<<	<<	46.805	<<	377.248		
	2019 377.248	12.901.170	<<	<<	<<	46.805	<<	377.248		
TOTALE	2017 5.889.133.911	17.513.113.240	9.381.602.749	103.520.462	467.980.162	5.140.694.764	2.598.457.000	41.094.502.288		
	2018 7.245.129.628	18.710.230.160	11.989.969.067	32.617.005	437.205.162	5.794.982.988	2.535.617.000	46.745.351.010		
	2019 7.801.938.015	16.525.152.889	9.310.329.690	99.494.029	405.824.427	4.207.170.376	2.803.117.000	41.153.026.426		

999/056/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
	2017	2018	2019	ALLEGATO A/2
TITOLO I				
- ENTRATE TRIBUTARIE				
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	264.689.200.000	260.165.500.000	264.012.502.000	
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	168.301.000.000	193.078.700.000	199.947.700.000	
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	34.879.800.000	36.040.800.000	37.128.800.000	
CATEGORIA IV - MONOPOLI	11.055.000.000	11.363.000.000	11.692.000.000	
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	14.191.000.000	14.265.000.000	14.344.000.000	
TOTALE	493.116.000.000	514.913.000.000	527.125.002.000	
TITOLO II				
- ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	978.107.822	951.107.822	920.807.822	
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	29.240.957.915	25.754.968.994	24.988.022.390	
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	312.100.000	311.100.000	311.100.000	
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000	
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	4.769.453.626	4.704.114.059	4.722.967.537	
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	32.805.007.370	32.624.691.692	31.949.007.498	
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.905.389.697	2.905.309.533	3.005.389.697	
TOTALE	72.326.016.430	68.566.292.100	67.212.294.944	
TITOLO III				
- ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	144.510.000	44.510.000	32.510.000	
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.021.000.000	1.105.005.000	1.105.005.000	
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	1.345.136.000	1.354.090.000	1.361.278.000	
TOTALE	2.510.646.000	2.503.605.000	2.498.793.000	
TOTALE ENTRATE FINALI	567.952.662.430	585.982.897.100	596.836.089.944	



999/058/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO A/3		
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019						
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI						
(in Euro)						
				2017	2018	2019
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				89.916.890.819	90.366.692.932	90.244.600.431
CONSUMI INTERMEDI				11.986.905.768	11.741.175.326	11.742.156.579
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE				4.790.973.646	4.774.941.334	4.759.988.024
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				259.975.560.390	262.758.484.290	262.273.984.480
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				14.369.249.721	13.733.458.235	13.628.731.301
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE				6.683.853.151	6.314.725.143	5.963.204.509
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO				1.600.848.868	1.406.481.504	1.410.901.829
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA				17.800.000.000	18.900.000.000	19.600.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE				79.287.225.747	78.694.066.170	76.835.327.130
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE				69.621.129.257	69.403.010.129	69.397.114.256
AMMORTAMENTI				1.021.000.000	1.105.005.000	1.105.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI				8.403.598.447	7.288.517.119	7.349.559.999
TOTALE				565.457.235.814	566.486.557.182	564.310.573.538



999/058/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO A/3		
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2017 - 2019						
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI						
(in Euro)						
				2017	2018	2019
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI				5.889.133.911	7.245.129.628	7.801.938.015
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				17.513.113.240	18.710.230.160	16.525.152.889
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE				9.381.602.749	11.989.569.067	9.310.329.690
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				103.520.462	32.617.005	99.494.029
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO				467.980.162	437.205.162	405.824.427
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				5.140.694.764	5.794.982.988	4.207.170.376
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE				2.598.457.000	2.535.617.000	2.803.117.000
TOTALE				41.094.502.288	46.745.351.010	41.153.026.426
TOTALE SPESE FINALI				606.551.738.102	613.231.908.192	605.463.599.964

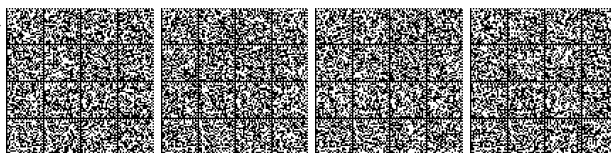


B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2017-2019



999/646/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2017-2019 (in Euro)			
	2017	2018	2019
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	465.251.000.000	487.795.000.000	500.007.002.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	55.407.970.142	51.816.245.812	50.465.248.656
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI di cui RISCOSSIONE CREDITI	2.510.646.000	2.503.605.000	2.498.793.000
	1.345.136.000	1.354.090.000	1.361.278.000
TOTALE ENTRATE FINALI	523.169.616.142	542.114.850.812	552.971.043.656
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	356.511.661.227	304.053.304.173	297.447.102.476
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	879.681.277.369	846.168.154.985	850.418.146.132
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	581.825.067.336	573.947.384.962	569.039.983.318
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	43.931.599.185	45.579.243.480	41.073.585.395
	4.068.457.000	2.570.617.000	2.803.117.000
TOTALE SPESE FINALI	625.756.666.521	619.526.628.442	610.113.568.713
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	253.924.610.848	226.641.526.543	240.304.577.419
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	879.681.277.369	846.168.154.985	850.418.146.132
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	520.658.970.142	539.611.245.812	550.472.250.656
SPESE CORRENTI (-)	581.825.067.336	573.947.384.962	569.039.983.318
RISPARMIO PUBBLICO	-61.166.097.194	-34.336.139.150	-18.567.732.662
TOTALE ENTRATE FINALI	523.169.616.142	542.114.850.812	552.971.043.656
TOTALE SPESE FINALI (-)	625.756.666.521	619.526.628.442	610.113.568.713
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-102.587.050.379	-77.411.777.630	-57.142.525.057
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	521.824.480.142	540.760.760.812	551.609.765.656
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	621.688.209.521	616.956.011.442	607.310.451.713
INDEBITAMENTO NETTO	-99.863.729.379	-76.195.250.630	-55.700.686.057
TOTALE ENTRATE FINALI	523.169.616.142	542.114.850.812	552.971.043.656
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	879.681.277.369	846.168.154.985	850.418.146.132
RICORSO AL MERCATO	-356.511.661.227	-304.053.304.173	-297.447.102.476



999/649/1

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019
(in euro)

MINISTERI	SPESA CORRENTE				
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2017 24.251.985.554	203.686.577.938	31.133.686.129	79.908.452.724	338.980.702.345
	2018 23.199.545.052	199.684.596.586	30.624.343.107	79.268.669.382	332.777.154.127
	2019 23.111.197.837	197.465.611.222	29.757.703.058	77.448.086.048	327.782.598.165
SVILUPPO ECONOMICO	2017 190.209.078	441.710.201	12.905.478	40.111.085	684.935.842
	2018 219.941.530	219.941.530	14.055.578	29.450.452	445.084.297
	2019 177.635.626	219.541.509	13.905.478	18.360.035	429.442.648
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017 130.132.429	126.404.611.224	325.907.955	<<	126.860.651.608
	2018 127.091.837	126.434.773.364	322.279.009	<<	126.884.144.210
	2019 124.584.414	126.755.719.241	327.273.343	<<	127.207.576.998
GIUSTIZIA	2017 6.892.409.829	1.016.871.817	159.109.776	<<	8.068.391.422
	2018 6.755.123.824	897.827.528	165.969.836	<<	7.818.921.188
	2019 6.786.088.357	897.086.044	166.076.114	<<	7.849.250.515
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017 868.579.071	1.714.525.677	30.151.908	<<	2.613.256.656
	2018 857.880.216	1.632.298.367	40.023.276	<<	2.530.201.859
	2019 854.423.562	1.627.038.576	60.082.512	<<	2.541.544.650
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017 45.072.304.187	8.175.575.976	677.485.760	6.854.274	53.932.220.197
	2018 44.995.402.838	8.413.908.475	674.811.357	5.598.308	54.089.720.978
	2019 45.048.176.585	8.428.262.325	737.096.060	4.865.827	54.218.400.797
INTERNO	2017 9.773.974.183	10.403.678.712	140.168.623	<<	20.317.821.518
	2018 9.714.574.304	9.977.949.231	139.995.237	<<	19.832.518.772
	2019 9.614.950.576	9.936.733.451	142.632.213	<<	19.694.316.240
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017 90.280.790	269.321.270	4.034.856	2.314.398	365.951.314
	2018 88.051.649	272.618.816	3.910.052	2.709.314	367.289.831
	2019 87.536.014	234.593.394	4.260.520	2.549.104	328.939.032
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017 1.134.695.613	5.773.544.653	19.940.513	<<	6.928.180.779
	2018 1.116.694.360	6.034.157.448	19.659.656	<<	7.170.511.464
	2019 1.127.183.996	5.917.850.223	19.789.204	<<	7.064.823.423
DIFESA	2017 17.105.334.579	235.068.508	798.778.067	<<	18.139.181.154
	2018 16.824.123.982	232.469.216	795.960.860	<<	17.852.554.058
	2019 16.737.379.714	233.091.826	790.217.067	<<	17.760.688.607
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017 96.108.459	485.525.449	6.873.118	<<	588.507.026
	2018 93.874.818	461.071.504	6.871.739	<<	561.818.061
	2019 93.523.909	457.948.417	7.299.099	<<	558.771.425
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017 832.746.122	1.004.675.687	75.907.971	<<	1.913.329.780
	2018 797.312.038	472.275.584	35.760.071	<<	1.305.347.693
	2019 781.829.197	474.890.028	35.807.971	<<	1.292.527.196
SALUTE	2017 198.985.428	2.228.235.930	4.716.337	<<	2.431.937.695
	2018 192.753.750	2.114.534.412	4.850.262	<<	2.312.138.424
	2019 190.649.482	2.115.587.803	4.866.337	<<	2.311.103.622
TOTALE	2017 106.637.745.322	361.839.923.042	33.369.666.491	79.957.732.481	581.825.087.336
	2018 104.944.045.405	356.848.422.061	32.848.490.040	79.306.427.456	573.947.384.962
	2019 104.735.159.269	354.763.954.059	32.067.008.976	77.473.861.014	569.039.983.318

999/649/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019 (in euro)										
MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE					TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE	
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE							
ECONOMIA E FINANZE	2017	17.632.736.994	945.779.910	7.000.283.764	25.578.800.668	364.559.503.013	253.534.619.550	618.094.122.563		
	2018	20.857.754.708	727.577.938	7.316.104.664	28.901.437.310	361.678.591.437	226.266.739.872	587.945.331.309		
	2019	17.250.682.470	701.327.938	8.917.123.945	26.869.134.353	354.651.732.518	240.024.393.780	594.676.126.298		
SVILUPPO ECONOMICO	2017	4.404.289.785	<<	4.227.582	4.408.517.367	5.093.453.209	269.799.581	5.363.252.790		
	2018	3.094.204.084	<<	41.468.000	3.135.672.084	3.580.736.381	280.460.214	3.861.196.595		
	2019	2.692.595.234	<<	41.468.000	2.734.063.234	3.163.505.882	191.550.630	3.355.056.512		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	29.572.148	<<	<<	29.572.148	126.890.223.756	<<	126.890.223.756		
	2018	29.459.064	<<	<<	29.459.064	126.913.603.274	<<	126.913.603.274		
	2019	29.371.324	<<	<<	29.371.324	127.236.948.322	<<	127.236.948.322		
GIUSTIZIA	2017	161.765.964	<<	<<	161.765.964	8.230.157.386	<<	8.230.157.386		
	2018	118.889.943	<<	<<	118.889.943	7.937.811.131	<<	7.937.811.131		
	2019	124.230.964	<<	<<	124.230.964	7.973.481.479	<<	7.973.481.479		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	11.003.225	<<	<<	11.003.225	2.624.259.881	<<	2.624.259.881		
	2018	9.350.725	<<	<<	9.350.725	2.539.552.584	<<	2.539.552.584		
	2019	9.410.695	<<	<<	9.410.695	2.550.955.345	<<	2.550.955.345		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	2.519.607.860	<<	<<	2.519.607.860	56.451.828.057	25.239.039	56.477.067.096		
	2018	2.472.824.767	<<	<<	2.472.824.767	56.562.545.745	19.157.802	56.581.703.547		
	2019	2.624.957.322	<<	<<	2.624.957.322	56.843.358.119	17.970.892	56.861.329.011		
INTERNO	2017	406.229.395	200.000.000	<<	606.229.395	20.924.050.913	38.544.622	20.962.595.535		
	2018	353.578.893	200.000.000	<<	553.578.893	20.386.097.665	16.446.048	20.402.543.713		
	2019	300.874.296	200.000.000	<<	500.874.296	20.195.190.536	17.267.231	20.212.457.767		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	535.019.635	<<	25.227.042	560.246.677	926.197.991	10.836.202	937.034.193		
	2018	364.803.744	<<	25.227.042	390.030.786	757.320.617	11.193.385	768.514.002		
	2019	286.081.568	<<	25.227.042	311.308.610	640.247.642	11.563.921	651.811.563		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	6.072.114.395	<<	1.310.872.271	7.382.986.666	14.311.167.445	<<	14.311.167.445		
	2018	5.823.161.777	<<	1.202.989.223	7.026.151.000	14.196.662.464	<<	14.196.662.464		
	2019	3.926.004.230	<<	1.085.491.823	5.011.496.053	12.076.319.476	<<	12.076.319.476		
DIFESA	2017	1.874.163.792	<<	<<	1.874.163.792	20.013.344.946	<<	20.013.344.946		
	2018	2.356.606.036	<<	<<	2.356.606.036	20.209.160.094	<<	20.209.160.094		
	2019	2.325.511.256	<<	<<	2.325.511.256	20.086.199.863	<<	20.086.199.863		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	288.142.166	25.108.000	3.007.554	296.257.720	884.764.746	<<	884.764.746		
	2018	132.085.541	25.108.000	<<	157.193.541	719.011.602	<<	719.011.602		
	2019	113.338.698	<<	<<	113.338.698	672.110.123	<<	672.110.123		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	488.890.549	<<	<<	488.890.549	2.402.220.329	45.571.854	2.447.792.183		
	2018	415.014.033	<<	<<	415.014.033	1.720.361.726	47.529.222	1.767.890.948		
	2019	406.563.367	<<	<<	406.563.367	1.699.090.563	41.830.965	1.740.921.528		
SALUTE	2017	13.557.154	<<	<<	13.557.154	2.445.494.849	<<	2.445.494.849		
	2018	13.035.298	<<	<<	13.035.298	2.325.173.722	<<	2.325.173.722		
	2019	13.325.223	<<	<<	13.325.223	2.324.428.845	<<	2.324.428.845		
TOTALE	2017	34.417.093.062	1.170.887.910	8.343.618.213	43.931.599.185	625.756.666.521	253.924.610.848	879.681.277.369		
2018	36.040.768.613	952.685.938	8.585.788.929	45.579.243.480	619.526.628.442	610.113.568.713	226.641.526.543	846.168.154.985		
2019	30.102.946.647	901.327.938	10.089.310.810	41.073.585.395	610.113.568.713	240.304.577.419	240.304.577.419	850.418.146.132		

999/ 650/ 1

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019												ALLEGATO B	
(in Euro)													
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
ECONOMIA E FINANZE	2017	1.060.630.315	2.281.483.977	18.412.945.841	162.684.728	2.847.678.044	11.159.152.264	3.813.656.964	2.500.000	22.954.092.448	618.094.122.562		
	2018	158.814.542	2.346.163.012	20.007.691.494	7.167.000	2.798.263.464	8.500.998.818	3.677.946.505	5.000.000	22.533.998.789	587.945.331.308		
	2019	160.630.315	2.322.236.224	17.202.906.274	7.177.000	2.717.408.381	7.680.042.110	3.618.806.456	6.900.000	22.364.583.978	594.676.126.297		
SVILUPPO ECONOMICO	2017	<<	<<	5.058.766.886	258.084.386	<<	<<	46.401.517	<<	<<	5.363.252.789		
	2018	<<	<<	3.807.459.864	47.280.666	<<	<<	6.456.064	<<	<<	3.861.196.594		
	2019	<<	<<	3.302.298.819	45.970.234	<<	<<	6.787.458	<<	<<	3.355.056.511		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	<<	<<	24.370.721.928	<<	<<	<<	<<	<<	102.519.501.827	126.890.223.755		
	2018	<<	<<	20.883.180.953	<<	<<	<<	<<	<<	106.030.422.321	126.913.603.274		
	2019	<<	<<	17.014.825.578	<<	<<	<<	<<	<<	110.222.122.743	127.236.948.321		
GIUSTIZIA	2017	<<	8.229.427.386	<<	<<	<<	<<	<<	<<	730.000	8.230.157.386		
	2018	<<	7.937.584.790	<<	<<	<<	<<	<<	<<	226.341	7.937.811.131		
	2019	<<	7.973.251.479	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	7.973.481.479		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	2.624.259.881	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.624.259.881		
	2018	2.539.552.584	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.539.552.584		
	2019	2.550.955.345	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.550.955.345		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	2.277.299.540	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	54.199.762.631	<<	56.477.067.096		
	2018	2.249.575.654	<<	4.847	<<	<<	<<	<<	54.332.123.046	<<	56.581.703.547		
	2019	2.336.964.459	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	54.524.359.627	<<	56.861.329.011		
INTERNO	2017	8.890.371.341	9.469.429.281	247.898.020	10.548.543	<<	<<	1.737.552	236.250.000	2.102.088.612	20.962.595.534		
	2018	8.805.691.154	9.360.593.741	246.648.020	14.523.771	<<	<<	1.779.339	235.000.000	1.734.054.058	20.402.543.712		
	2019	8.727.856.063	9.257.362.612	246.648.020	7.548.543	<<	<<	1.786.571	235.000.000	1.731.650.029	20.212.457.767		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	<<	<<	<<	912.577.688	24.456.505	<<	<<	<<	<<	937.034.193		
	2018	<<	<<	<<	750.041.788	18.472.214	<<	<<	<<	<<	768.514.002		
	2019	<<	<<	<<	633.737.123	18.074.440	<<	<<	<<	<<	651.811.563		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	165.009.946	756.806.810	11.197.051.577	17.249.041	1.953.631.113	3.817.100	21.557.811	484	36.043.562	14.311.167.444		
	2018	157.961.144	779.306.775	11.520.322.233	45.503.162	1.623.330.087	3.817.100	21.041.354	484	45.380.124	14.196.662.463		
	2019	147.596.003	776.682.231	9.790.029.242	21.244.177	1.255.543.960	22.575.992	16.533.827	484	46.113.559	12.076.319.475		
DIFESA	2017	69.047.916	16.330.238.719	6.108.686	81.133.981	26.460.513	<<	<<	<<	40.940.000	20.013.344.944		
	2018	88.368.492	3.459.415.129	6.050.240	78.880.851	24.071.355	<<	<<	<<	40.610.000	20.209.160.093		
	2019	103.306.320	3.410.810.733	6.068.654	78.831.366	24.460.513	<<	<<	<<	40.590.000	20.086.199.862		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	<<	<<	883.824.621	<<	<<	<<	<<	<<	940.125	884.764.746		
	2018	<<	<<	718.074.786	<<	<<	<<	<<	<<	936.816	719.011.602		
	2019	<<	<<	671.169.998	<<	<<	<<	<<	<<	940.125	672.110.123		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	46.571.854	<<	57.705.935	826.662	<<	<<	2.342.687.153	<<	579	2.447.792.183		
	2018	48.529.222	<<	42.407.387	825.283	<<	<<	1.676.128.487	<<	569	1.767.890.948		
	2019	42.830.965	<<	42.998.170	826.662	<<	<<	1.654.264.152	<<	579	1.740.921.528		
SALUTE	2017	19.563.669	11.676.169	<<	<<	<<	1.855.115.363	<<	<<	559.139.648	2.445.494.849		
	2018	19.563.669	11.702.010	<<	<<	<<	1.834.773.377	<<	<<	459.134.666	2.325.173.722		
	2019	19.563.669	11.646.095	<<	<<	<<	1.833.980.449	<<	<<	459.238.632	2.324.428.845		
TOTALE	569.491.422.128	17.395.141.219	24.208.238.752	60.235.028.419	1.603.105.029	4.852.226.175	13.018.084.727	6.226.040.997	54.438.513.115	128.213.476.801	879.681.277.362		
	541.818.529.603	16.714.983.414	23.854.614.240	57.231.839.824	944.222.521	4.464.137.120	10.339.589.295	5.383.351.749	54.572.123.530	130.844.763.684	846.168.154.980		
	552.524.508.403	16.587.368.520	23.751.989.374	48.276.960.680	795.335.105	4.015.487.274	9.536.586.551	5.298.178.464	54.766.280.111	134.865.469.645	850.418.146.127		

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019									
(in euro)									
MINISTRI	REDDITI DA LAVORO DEPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	ALLEGATO B/1		
ECONOMIA E FINANZE	2017 17.643.001.619 2018 18.024.129.454 2019 17.986.865.413	5.936.124.861 5.744.138.181 5.764.868.060	285.016.497 261.723.481 259.210.932	116.509.981.342 112.291.540.340 109.685.442.564	11.130.722.664 11.108.674.468 11.013.429.037	5.357.678.176 4.756.840.129 4.510.266.152			
SVILUPPO ECONOMICO	2017 142.834.144 2018 141.049.423 2019 138.724.497	50.391.790 43.145.814 41.680.740	8.381.904 8.271.869 8.153.444	131.960.405 110.950.716 110.942.389	53.190.800 53.115.187 53.190.800	208.839.742 8.841.788 8.279.772			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017 60.669.423 2018 60.573.222 2019 60.468.843	28.269.655 25.333.034 25.425.872	2.929.475 2.918.050 2.913.111	126.116.259.879 126.153.082.213 126.471.453.162	298.213.463 291.552.864 291.634.383	187.722 187.722 187.722			
GIUSTIZIA	2017 5.362.215.357 2018 5.339.415.343 2019 5.344.096.317	1.796.598.649 1.625.581.006 1.654.632.963	337.852.597 337.110.718 337.341.228	89.325.584 40.148.112 40.148.112	215.534.600 211.107.135 213.462.844	<< << <<			
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017 720.001.972 2018 716.618.395 2019 715.300.118	121.034.726 113.777.835 114.955.950	13.088.497 12.917.129 9.650.274	429.287.549 546.344.296 546.575.279	25.957.420 22.421.890 22.560.729	<< << <<			
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017 40.733.777.256 2018 40.983.117.759 2019 41.022.046.210	1.665.523.300 1.340.066.723 1.353.757.807	2.625.370.593 2.625.540.847 2.625.339.530	7.545.918.505 7.845.971.114 7.861.004.854	39.435.850 37.094.813 27.185.850	644.955.089 585.233.093 594.805.089			
INTERNO	2017 7.855.620.611 2018 7.806.179.300 2019 7.756.256.596	1.441.224.341 1.428.087.024 1.389.957.504	484.209.331 481.829.489 478.167.021	8.703.296.425 8.611.465.523 8.564.804.179	1.676.887.752 1.357.923.334 1.358.360.911	4.627.385 4.627.385 4.627.385			
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017 64.581.535 2018 63.922.067 2019 63.748.910	123.725.977 109.833.275 110.122.970	3.958.468 3.938.107 3.927.427	159.240.212 175.224.407 137.363.959	<< << <<	3.021.082 3.021.082 2.623.308			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017 836.337.776 2018 832.645.219 2019 832.601.686	272.712.087 259.087.415 265.172.970	51.941.322 50.213.354 50.114.327	5.077.140.134 5.267.806.569 5.265.678.811	<< << <<	660.974.394 732.110.024 620.206.672			
DIFESA	2017 15.703.695.805 2018 15.534.593.448 2019 15.474.855.781	976.557.753 867.863.854 839.493.233	947.332.623 940.413.487 936.155.105	49.579.683 48.246.141 48.744.407	43.722.867 43.358.387 43.387.658	<< << <<			
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017 72.244.587 2018 71.201.145 2019 70.397.124	55.097.212 54.554.601 55.264.114	4.198.086 4.134.376 4.081.716	292.510.698 282.498.669 283.846.631	1.891.765 1.861.668 1.891.765	161.503.435 146.504.522 142.226.995			
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017 662.218.101 2018 649.658.746 2019 634.790.009	160.259.731 139.105.268 139.520.578	42.138.495 40.538.466 39.907.591	393.459.499 357.054.828 363.494.703	544.482.170 52.696.620 49.856.170	57.648.224 55.246.990 55.931.423			
SALUTE	2017 116.418.762 2018 115.021.130 2019 114.041.210	102.304.118 89.818.926 91.243.214	6.017.973 5.935.139 5.871.792	1.533.847.372 1.528.024.869 1.526.498.952	653.665.170 553.654.869 553.764.154	<< << <<			
TOTALE	2017 89.973.617.048 2018 90.338.124.651 2019 90.214.192.714	12.729.824.200 11.840.392.966 11.846.105.965	4.792.435.861 4.775.484.512 4.780.833.498	267.031.807.287 263.258.357.514 260.905.998.002	14.683.704.521 13.733.451.235 13.628.724.301	7.099.435.249 6.292.612.735 5.939.154.518			

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019									
(in euro)									
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE	ALLEGATO B/1	
ECONOMIA E FINANZE	2017 66.224.205	17.800.000.000	79.119.870.505	70.190.781.787	1.021.000.000	13.940.300.689	338.980.702.345		
	2018 66.222.836	18.900.000.000	78.540.097.106	69.077.643.308	1.105.005.000	12.901.139.824	332.777.154.127		
	2019 76.224.204	19.600.000.000	76.694.591.317	69.014.400.554	1.105.005.000	12.072.294.932	327.782.598.165		
SVILUPPO ECONOMICO	2017 46.139.841	<<	40.111.085	<<	<<	3.086.131	684.935.842		
	2018 45.956.005	<<	29.450.452	<<	<<	4.283.043	445.064.297		
	2019 48.024.841	<<	18.360.035	<<	<<	4.086.130	429.442.648		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017 <<	<<	<<	42.000.000	<<	312.121.991	126.860.651.608		
	2018 <<	<<	<<	42.000.000	<<	308.497.105	126.884.144.210		
	2019 <<	<<	<<	42.000.000	<<	313.493.905	127.207.576.998		
GIUSTIZIA	2017 <<	<<	1.442.084	<<	<<	265.422.551	8.068.391.422		
	2018 <<	<<	942.084	<<	<<	264.616.790	7.818.921.188		
	2019 <<	<<	942.084	<<	<<	258.626.977	7.849.250.515		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017 1.281.696.723	<<	<<	<<	<<	22.189.769	2.613.256.656		
	2018 1.085.932.662	<<	<<	<<	<<	32.189.652	2.530.201.859		
	2019 1.080.302.529	<<	<<	<<	<<	52.189.771	2.541.544.650		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017 1.287.393	<<	6.854.274	<<	<<	669.097.937	53.932.220.197		
	2018 1.274.787	<<	5.598.308	<<	<<	665.823.534	54.089.720.978		
	2019 1.287.393	<<	4.865.827	<<	<<	728.108.237	54.218.400.797		
INTERNO	2017 11.933.679	<<	26.026.252	59.093.457	<<	54.902.285	20.317.821.518		
	2018 11.933.352	<<	24.456.738	58.854.812	<<	47.161.815	19.832.518.772		
	2019 11.938.115	<<	23.703.424	59.093.457	<<	47.407.648	19.694.316.240		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017 9.097.363	<<	2.314.398	<<	<<	12.179	365.951.314		
	2018 8.629.594	<<	2.709.314	<<	<<	11.985	367.289.831		
	2019 8.591.175	<<	2.549.104	<<	<<	12.179	328.939.032		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017 1.236.597	<<	208.900	5.618.697	<<	22.010.872	6.928.180.779		
	2018 1.236.597	<<	208.900	5.538.215	<<	21.665.171	7.170.511.464		
	2019 1.236.597	<<	208.900	5.618.697	<<	23.984.763	7.064.823.423		
DIFESA	2017 165.287.636	<<	583.000	205.000.000	<<	47.421.787	18.139.181.154		
	2018 165.286.333	<<	583.000	205.000.000	<<	47.209.408	17.852.554.058		
	2019 165.287.636	<<	483.000	205.000.000	<<	47.281.787	17.760.688.607		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017 424.101	<<	<<	<<	<<	637.142	588.507.026		
	2018 424.101	<<	<<	<<	<<	638.979	561.818.061		
	2019 424.101	<<	<<	<<	<<	638.979	558.771.425		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017 <<	<<	11.793.506	1.433	<<	41.328.621	1.913.329.780		
	2018 <<	<<	9.836.135	1.432	<<	1.219.208	1.305.347.693		
	2019 <<	<<	7.790.881	1.432	<<	1.234.409	1.292.527.196		
SALUTE	2017 19.605.237	<<	<<	<<	<<	79.063	2.431.937.695		
	2018 19.605.237	<<	<<	<<	<<	78.537	2.312.138.424		
	2019 19.605.237	<<	<<	<<	<<	79.063	2.311.103.622		
TOTALE	2017 1.602.932.775	17.800.000.000	79.209.204.004	70.502.495.374	1.021.000.000	15.378.611.017	581.825.067.336		
	2018 1.406.501.504	18.900.000.000	78.613.882.037	69.389.037.767	1.105.005.000	14.294.535.051	573.947.384.962		
	2019 1.410.921.828	19.600.000.000	76.753.494.572	69.326.114.140	1.105.005.000	13.549.438.780	569.039.983.318		

999/652/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2017 - 2019										
(in euro)										
MINISTRI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE		
ECONOMIA E FINANZE	2017	2.454.744.537	10.673.026.764	5.177.087.291	71.500.000	226.115.141	3.649.369.935	3.326.957.000	25.578.800.668	
	2018	2.626.420.914	12.012.278.160	8.391.641.260	1.500.000	190.340.141	3.414.139.835	2.265.117.000	28.901.437.310	
	2019	4.037.167.329	10.567.034.507	6.169.066.260	71.500.000	164.340.141	3.264.909.116	2.595.117.000	26.869.134.353	
SVILUPPO ECONOMICO	2017	111.929.592	305.670.354	3.447.189.839	<<	<<	4.227.582	539.500.000	4.408.517.367	
	2018	13.029.699	152.642.319	2.824.032.066	<<	<<	41.468.000	104.500.000	3.135.672.084	
	2019	7.913.307	153.751.145	2.523.930.782	<<	<<	41.468.000	7.000.000	2.734.063.234	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2017	4.819.281	24.752.867	<<	<<	<<	<<	<<	29.572.148	
	2018	4.798.645	24.660.419	<<	<<	<<	<<	<<	29.459.064	
	2019	4.798.645	24.572.679	<<	<<	<<	<<	<<	29.371.324	
GIUSTIZIA	2017	161.765.964	<<	<<	<<	<<	<<	<<	161.765.964	
	2018	118.889.943	<<	<<	<<	<<	<<	<<	118.889.943	
	2019	124.230.964	<<	<<	<<	<<	<<	<<	124.230.964	
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2017	11.003.225	<<	<<	<<	<<	<<	<<	11.003.225	
	2018	9.350.725	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.350.725	
	2019	9.410.695	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.410.695	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2017	28.308.145	2.288.932.626	8.520.456	5.000.000	186.846.633	<<	2.000.000	2.519.607.860	
	2018	26.308.145	2.240.449.533	8.220.456	5.000.000	191.846.633	<<	1.000.000	2.472.824.767	
	2019	26.308.145	2.397.962.823	8.220.456	5.000.000	186.465.898	<<	1.000.000	2.624.957.322	
INTERNO	2017	383.992.962	22.236.433	<<	<<	<<	<<	200.000.000	606.229.395	
	2018	327.366.725	26.212.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	553.578.893	
	2019	281.638.128	19.236.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	500.874.296	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2017	122.110.471	407.678.501	<<	<<	30.000.000	457.705	<<	560.246.677	
	2018	82.277.211	307.295.870	<<	<<	<<	457.705	<<	390.030.786	
	2019	34.723.009	276.127.896	<<	<<	<<	457.705	<<	311.308.610	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2017	494.949.277	3.594.947.880	1.436.655.182	10.231.756	117.388	1.846.085.183	<<	7.382.986.666	
	2018	463.767.005	3.271.401.333	622.352.186	9.328.299	240.873	2.659.061.304	<<	7.026.151.000	
	2019	714.605.154	2.850.981.633	245.255.556	6.205.323	117.388	1.194.330.999	<<	5.011.496.053	
DIFESA	2017	1.819.248.175	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	1.874.163.792	
	2018	2.301.690.419	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.356.606.036	
	2019	2.270.595.639	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.325.511.256	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2017	88.740.881	66.110.692	138.398.593	<<	<<	3.007.554	<<	296.257.720	
	2018	74.337.166	42.531.436	40.324.939	<<	<<	<<	<<	157.193.541	
	2019	60.592.949	33.033.308	19.712.441	<<	<<	<<	<<	113.338.698	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2017	321.003.559	18.829.207	132.283.694	16.774.089	<<	<<	<<	488.890.549	
	2018	285.788.881	8.722.443	103.728.620	16.774.089	<<	<<	<<	415.014.033	
	2019	288.540.269	7.505.683	93.743.326	16.774.089	<<	<<	<<	406.563.367	
SALUTE	2017	609.179	12.901.170	<<	<<	<<	46.805	<<	13.557.154	
	2018	377.248	12.611.245	<<	<<	<<	46.805	<<	13.035.298	
	2019	377.248	12.901.170	<<	<<	<<	46.805	<<	13.325.223	
TOTALE	2017	6.003.225.248	17.415.086.494	10.340.135.055	103.520.462	497.980.162	5.503.194.764	4.068.457.000	43.931.598.185	
	2018	6.334.402.726	18.098.804.926	11.990.299.527	32.617.005	437.328.647	6.115.173.649	2.570.617.000	45.579.243.480	
	2019	7.860.901.481	16.343.107.012	9.059.928.821	99.494.029	405.824.427	4.501.212.625	2.803.117.000	41.073.585.395	

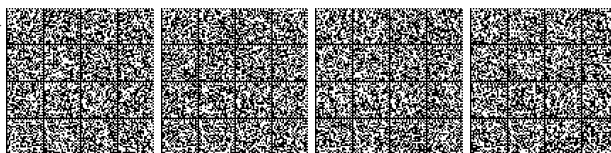
999/656/1

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2017 - 2019 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in Euro)				ALLEGATO B/2		
				2017	2018	2019
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
CATEGORIA I	- IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO			251.471.200.000	247.385.500.000	251.232.502.000
CATEGORIA II	- TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI			153.654.000.000	178.740.700.000	185.609.700.000
CATEGORIA III	- IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE			34.879.800.000	36.040.800.000	37.128.800.000
CATEGORIA IV	- MONOPOLI			11.055.000.000	11.363.000.000	11.692.000.000
CATEGORIA V	- LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO			14.191.000.000	14.265.000.000	14.344.000.000
TOTALE				465.251.000.000	487.795.000.000	500.007.002.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE						
CATEGORIA VI	- PROVENTI SPECIALI			978.107.822	951.107.822	920.807.822
CATEGORIA VII	- PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI			21.758.987.915	18.272.998.994	17.509.052.390
CATEGORIA VIII	- PROVENTI DEI BENI DELLO STATO			316.100.000	315.100.000	315.100.000
CATEGORIA IX	- PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI			1.315.000.000	1.315.000.000	1.315.000.000
CATEGORIA X	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO			2.679.453.626	2.634.114.059	2.652.967.537
CATEGORIA XI	- RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI			25.454.931.082	25.422.615.404	24.746.931.210
CATEGORIA XII	- PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA			2.905.389.697	2.905.309.533	3.005.389.697
TOTALE				55.407.970.142	51.816.245.812	50.465.248.656
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
CATEGORIA XIII	- VENDITA DI BENI ED AFFRANCAGIONE DI CANONI			144.510.000	44.510.000	32.510.000
CATEGORIA XIV	- AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI			1.021.000.000	1.105.005.000	1.105.005.000
CATEGORIA XV	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO			1.345.136.000	1.354.090.000	1.361.278.000
TOTALE				2.510.646.000	2.503.605.000	2.498.793.000
TOTALE ENTRATE FINALI				523.169.616.142	542.114.850.812	552.971.043.656



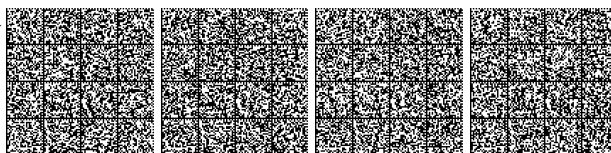
999/658/1

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2017 - 2019 ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (in Euro)				ALLEGATO B/3	
	2017	2018	2019		
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	89.973.617,048	90.338.124,651	90.214.192,714		
CONSUMI INTERMEDI	12.729.824,200	11.840.392,956	11.846.105,965		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.792.435,861	4.775.484,512	4.760.833,498		
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	267.031.807,287	263.258.357,514	260.905.998,002		
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.683.704,521	13.733.451,235	13.628.724,301		
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	7.099.435,249	6.292.612,735	5.939.154,518		
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.602.932,775	1.408.501,504	1.410.921,828		
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	17.800.000,000	18.900.000,000	19.600.000,000		
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	79.209.204,004	78.613.882,037	76.753.494,572		
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	70.502.495,374	69.389.037,767	69.326.114,140		
AMMORTAMENTI	1.021.000,000	1.105.005,000	1.105.005,000		
ALTRE USCITE CORRENTI	15.378.611,017	14.294.535,051	13.549.438,780		
TOTALE	581.825.067,336	573.947.384,962	569.039.983,318		



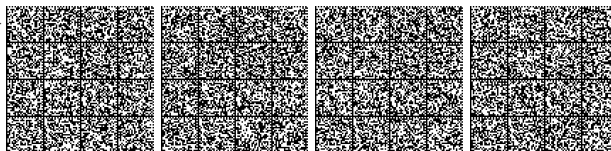
999/658/2

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2017 - 2019 ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (in Euro)				ALLEGATO B/3	
		2017	2018	2019	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		6.003.225.248	6.334.402.726	7.860.901.481	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		17.415.086.494	18.098.804.926	16.343.107.012	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		10.340.135.055	11.990.299.527	9.059.928.821	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		103.520.462	32.617.005	99.494.029	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		497.980.162	437.328.647	405.824.427	
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		5.503.194.764	6.115.173.649	4.501.212.825	
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		4.068.457.000	2.570.617.000	2.803.117.000	
TOTALE		43.931.599.185	45.579.243.480	41.073.585.395	
TOTALE SPESE FINALI		625.756.666.521	619.526.628.442	610.113.568.713	

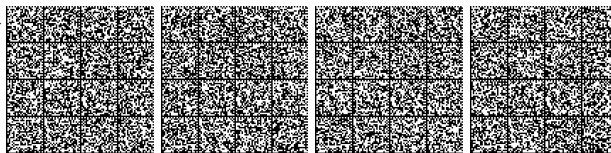


C) BILANCIO PROGRAMMATICO 2017-2019

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2017-2019 - COMPETENZA (Al lordo delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)								
	Consuntivo 2015 accertamenti/ impegni	LB 2016	LB 2016 Assestato	2017	2018	2019	Tassi di variazione medi	
Entrate Tributarie <i>In % sul PIL</i>	477.178 29,1	491.750 29,4	487.606 29,2	493.116 28,9	514.913 29,3	527.125 29,1	3,4	
Altre Entrate <i>In % sul PIL</i>	92.388 5,6	75.667 4,5	78.365 4,7	74.837 4,4	71.070 4,0	69.711 3,8	-3,5	
ENTRATE FINALI <i>In % sul PIL</i>	569.566 34,7	567.417 33,9	565.971 33,8	567.953 33,3	585.983 33,3	596.836 32,9	2,5	
Spese correnti netto interessi <i>In % sul PIL</i>	495.278 30,2	481.713 28,8	485.415 29,0	486.170 28,5	487.792 27,7	487.475 26,9	0,1	
Interessi <i>In % sul PIL</i>	74.523 4,5	84.157 5,0	79.481 4,8	79.287 4,6	78.694 4,5	76.835 4,2	-1,6	
Spese in conto capitale <i>In % sul PIL</i>	41.310 2,5	39.957 2,4	40.879 2,4	41.095 2,4	46.745 2,7	41.153 2,3	0,9	
SPESE FINALI <i>In % sul PIL</i>	611.111 37,2	605.827 36,2	605.775 36,2	606.552 35,6	613.232 34,9	605.464 33,4	-0,1	
RISPARMIO PUBBLICO <i>In % sul PIL</i>	-9.021 -0,5	-1.627 -0,1	-2.101 -0,1	-15 0,0	16.993 1,0	30.027 1,7		
SALDO NETTO DA FINANZIARE <i>In % sul PIL</i>	-41.545 -2,5	-38.410 -2,3	-39.805 -2,4	-38.599 -2,3	-27.249 -1,5	-8.628 -0,5		
AVANZO PRIMARIO <i>In % sul PIL</i>	32.978 2,0	45.747 2,7	39.676 2,4	40.688 2,4	51.445 2,9	68.208 3,8		
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE <i>In % sul PIL</i>	-41.845 -2,5	-38.518 -2,3	-39.371 -2,4	-37.346 -2,2	-26.067 -1,5	-7.186 -0,4		
PIL ai prezzi di mercato	1.642.444	1.672.026	1.672.026	1.705.841	1.758.962	1.812.933		



BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2017-2019 - CASSA (Al lordo delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)							
	Consuntivo 2015 riscosso/ pagato	LB 2016	LB 2016 Assestato	2017	2018	2019	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie	449.786 <i>In % sul PIL</i> 27,4	461.192 27,6	457.109 27,3	465.251 27,3	487.795 27,7	500.007 27,6	3,7
Altre Entrate	62.201 <i>In % sul PIL</i> 3,8	57.922 3,5	60.618 3,6	57.919 3,4	54.320 3,1	52.964 2,9	-4,4
ENTRATE FINALI	511.987	519.114	517.727	523.170	542.115	552.971	2,8
<i>In % sul PIL</i>	31,2	31,0	31,0	30,7	30,8	30,5	
Spese correnti netto interessi	480.500 <i>In % sul PIL</i> 29,3	495.206 29,6	500.697 29,9	502.616 29,5	495.334 28,2	492.287 27,2	-1,0
Interessi	74.563 <i>In % sul PIL</i> 4,5	84.158 5,0	79.620 4,8	79.209 4,6	78.614 4,5	76.753 4,2	-1,6
Spese in conto capitale	45.199 <i>In % sul PIL</i> 2,8	41.998 2,5	48.856 2,9	43.932 2,6	45.579 2,6	41.074 2,3	-3,1
SPESE FINALI	600.262	621.362	629.173	625.757	619.527	610.114	-1,3
<i>In % sul PIL</i>	36,5	37,2	37,6	36,7	35,2	33,7	
RISPARMIO PUBBLICO	-51.836 <i>In % sul PIL</i> -3,2	-63.424 -3,8	-65.766 -3,9	-61.166 -3,6	-34.336 -2,0	-18.568 -1,0	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-88.275 <i>In % sul PIL</i> -5,4	-102.248 -6,1	-111.447 -6,7	-102.587 -6,0	-77.412 -4,4	-57.143 -3,2	
AVANZO PRIMARIO	-13.713 <i>In % sul PIL</i> -0,8	-18.090 -1,1	-31.826 -1,9	-23.378 -1,4	1.202 0,1	19.611 1,1	
SALDO DI BILANCIO	-83.131 <i>In % sul PIL</i> -5,1	-101.051 -6,0	-107.610 -6,4	-99.864 -5,9	-76.195 -4,3	-55.701 -3,1	
ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE							
<i>In % sul PIL</i>							
PIL ai prezzi di mercato	1.642.444	1.672.026	1.672.026	1.705.841	1.758.962	1.812.933	



STATI DI PREVISIONE

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

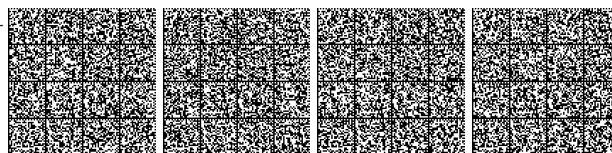
Unità di Voto		(in Euro)							000/602/1	
Codice	DENOMINAZIONE	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
1 Tributarie										
1.1.1	1.1.1 Entrate ricorrenti Imposta sul reddito delle persone fisiche	RS		32.017.030.213	<<	32.017.030.213			32.017.030.213	
		CP	2017	192.271.000.000	<<	192.271.000.000	-17.800.000	804.500.000	193.075.500.000	
		CS		185.383.000.000	<<	185.383.000.000	-17.800.000	804.500.000	186.187.500.000	
		CP	2018	195.260.000.000	<<	195.260.000.000	-46.200.000	-5.022.330.000	190.237.670.000	
		CS		188.473.000.000	<<	188.473.000.000	-46.200.000	-4.869.330.000	183.603.670.000	
1.1.2	1.1.2 Imposta sul reddito delle società	CP	2019	198.941.000.000	<<	198.941.000.000	-41.948.000	-4.718.578.000	194.222.422.000	
		CS		192.154.000.000	<<	192.154.000.000	-41.948.000	-4.565.578.000	187.588.422.000	
		RS		17.162.176.795	<<	17.162.176.795			17.162.176.795	
		CP	2017	40.115.000.000	<<	40.115.000.000	-1.000.000	1.573.500.000	41.688.500.000	
		CS		33.797.000.000	<<	33.797.000.000	-1.000.000	1.573.500.000	35.370.500.000	
1.1.3	Sostitutive	CP	2018	38.938.000.000	<<	38.938.000.000	-730.000	999.230.000	39.937.230.000	
		CS		32.660.000.000	<<	32.660.000.000	-730.000	1.059.230.000	33.719.230.000	
		CP	2019	40.801.000.000	<<	40.801.000.000	-850.000	289.780.000	41.090.780.000	
		CS		34.523.000.000	<<	34.523.000.000	-850.000	349.780.000	34.872.780.000	
		RS		2.025.084.029	<<	2.025.084.029			2.025.084.029	
		CP	2017	17.358.000.000	<<	17.358.000.000	<<	31.100.000	17.389.100.000	
		CS		17.358.000.000	<<	17.358.000.000	<<	31.100.000	17.389.100.000	
		CP	2018	17.334.000.000	<<	17.334.000.000	<<	-76.800.000	17.257.200.000	
		CS		17.334.000.000	<<	17.334.000.000	<<	-76.800.000	17.257.200.000	
		CP	2019	17.681.000.000	<<	17.681.000.000	<<	-189.700.000	17.491.300.000	
		CS		17.681.000.000	<<	17.681.000.000	<<	-189.700.000	17.491.300.000	



Unità di Voto		(in Euro)	000/602/21						
			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.1.4	Altre imposte dirette	RS	3.858.533.708	<<	<<	3.858.533.708	<<	<<	3.858.533.708
		CP	8.707.000.000	<<	<<	8.707.000.000	<<	<<	8.707.000.000
		CS	8.695.000.000	<<	<<	8.695.000.000	<<	<<	8.695.000.000
1.1.5	Imposta sul valore aggiunto	CP	8.775.000.000	3.345.400.000	12.120.400.000	<<	8.775.000.000	3.345.400.000	12.120.400.000
		CS	8.763.000.000	3.345.400.000	12.108.400.000	<<	8.763.000.000	3.345.400.000	12.108.400.000
		CP	8.848.000.000	1.876.000.000	10.724.000.000	<<	8.848.000.000	1.876.000.000	10.724.000.000
		CS	8.836.000.000	1.876.000.000	10.712.000.000	<<	8.836.000.000	1.876.000.000	10.712.000.000
		RS	50.833.382.204	-12.101.000.000	50.833.382.204	<<	50.833.382.204	-12.129.400.000	50.833.382.204
		CP	158.257.000.000	-12.101.000.000	146.156.000.000	<<	158.257.000.000	-12.129.400.000	146.127.600.000
1.1.6	Registro, bollo e sostitutiva	CS	143.775.000.000	-12.101.000.000	131.674.000.000	<<	143.775.000.000	-12.129.400.000	131.645.600.000
		CP	166.183.000.000	4.356.200.000	170.539.200.000	<<	166.183.000.000	-8.400.000	170.530.800.000
		CS	151.824.000.000	4.542.200.000	156.366.200.000	<<	151.824.000.000	-8.400.000	156.357.800.000
		CP	170.273.000.000	6.815.200.000	177.088.200.000	<<	170.273.000.000	-8.400.000	177.079.800.000
		CS	155.914.000.000	7.001.200.000	162.915.200.000	<<	155.914.000.000	-8.400.000	162.906.800.000
		RS	6.408.084.429	-47.200.000	6.408.084.429	<<	6.408.084.429	-50.600.000	6.408.084.429
		CP	12.243.000.000	-47.200.000	12.195.800.000	<<	12.243.000.000	-3.400.000	12.192.400.000
		CS	12.078.000.000	-47.200.000	12.030.800.000	<<	12.078.000.000	-3.400.000	12.027.400.000
		CP	12.395.000.000	-700.000	12.394.300.000	<<	12.395.000.000	-3.400.000	12.390.900.000
		CS	12.230.000.000	-700.000	12.229.300.000	<<	12.230.000.000	-3.400.000	12.225.900.000
		CP	12.557.000.000	-700.000	12.556.300.000	<<	12.557.000.000	-3.400.000	12.552.900.000
		CS	12.392.000.000	-700.000	12.391.300.000	<<	12.392.000.000	-3.400.000	12.387.900.000

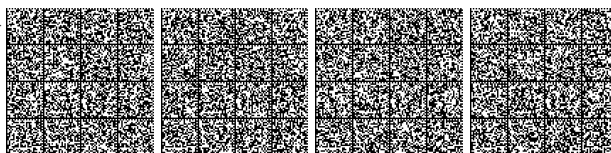
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Unità di Voto		(in Euro)							000/602/3	
Codice	DENOMINAZIONE	Disegno di Legge di Bilancio più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
1.1.7	Accisa e imposta erariale sugli oli minerali	RS		6.864.610.452	<<	6.864.610.452			6.864.610.452	
		CP	-15.000.000	26.858.000.000	<<	26.873.000.000		-15.000.000	26.858.000.000	
		CS	-15.000.000	26.858.000.000	<<	26.873.000.000		-15.000.000	26.858.000.000	
		CP	6.000.000	27.937.000.000	<<	27.937.000.000		6.000.000	27.943.000.000	
		CS	6.000.000	27.937.000.000	<<	27.937.000.000		6.000.000	27.943.000.000	
		CP	205.000.000	28.722.000.000	<<	28.722.000.000		205.000.000	28.927.000.000	
1.1.8	Accisa e imposta erariale su altri prodotti	CS	205.000.000	28.722.000.000	<<	28.722.000.000		205.000.000	28.927.000.000	
		RS		3.999.699.710	<<	3.999.699.710			3.999.699.710	
		CP	<<	8.003.000.000	<<	8.003.000.000	-4.200.000	-4.200.000	7.998.800.000	
		CS	<<	8.003.000.000	<<	8.003.000.000	-4.200.000	-4.200.000	7.998.800.000	
		CP	<<	8.079.000.000	<<	8.079.000.000	-4.200.000	-4.200.000	8.074.800.000	
		CS	<<	8.079.000.000	<<	8.079.000.000	-4.200.000	-4.200.000	8.074.800.000	
1.1.9	Imposte sui generi di Monopollo	CP	<<	8.183.000.000	<<	8.183.000.000	-4.200.000	-4.200.000	8.178.800.000	
		CS	<<	8.183.000.000	<<	8.183.000.000	-4.200.000	-4.200.000	8.178.800.000	
		RS		1.288.339.276	<<	1.288.339.276			1.288.339.276	
		CP	<<	11.055.000.000	<<	11.055.000.000	<<	<<	11.055.000.000	
		CS	<<	11.055.000.000	<<	11.055.000.000	<<	<<	11.055.000.000	
		CP	<<	11.363.000.000	<<	11.363.000.000	<<	<<	11.363.000.000	
		CS	<<	11.363.000.000	<<	11.363.000.000	<<	<<	11.363.000.000	
		CP	<<	11.692.000.000	<<	11.692.000.000	<<	<<	11.692.000.000	
		CS	<<	11.692.000.000	<<	11.692.000.000	<<	<<	11.692.000.000	



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Unità di Voto		(in Euro)							000/602/4			
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota			Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
1.1.10	Lotto	RS	1.065.128.023		1.065.128.023	<<		1.065.128.023				1.065.128.023
		CP 2017	7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<		7.951.000.000	<<	<<		7.951.000.000
		CS	7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<		7.951.000.000	<<	<<		7.951.000.000
1.1.11	Imposte gravanti sui giochi	CP 2018	7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<		7.951.000.000		<<	<<	7.951.000.000
		CS	7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<		7.951.000.000		<<	<<	7.951.000.000
		CP 2019	7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<		7.951.000.000		<<	<<	7.951.000.000
1.1.12	Lotterie ed altri giochi	CS	7.951.000.000	<<	7.951.000.000	<<		7.951.000.000		<<	<<	7.951.000.000
		RS	69.947.852		69.947.852	<<		69.947.852				69.947.852
		CP 2017	5.935.000.000	<<	5.935.000.000	<<		5.935.000.000		<<	<<	5.935.000.000
1.1.12	Lotterie ed altri giochi	CS	5.935.000.000	<<	5.935.000.000	<<		5.935.000.000		<<	<<	5.935.000.000
		CP 2018	6.009.000.000	<<	6.009.000.000	<<		6.009.000.000		<<	<<	6.009.000.000
		CS	6.009.000.000	<<	6.009.000.000	<<		6.009.000.000		<<	<<	6.009.000.000
1.1.12	Lotterie ed altri giochi	CP 2019	6.088.000.000	<<	6.088.000.000	<<		6.088.000.000		<<	<<	6.088.000.000
		CS	6.088.000.000	<<	6.088.000.000	<<		6.088.000.000		<<	<<	6.088.000.000
		RS	9.378.521		9.378.521	<<		9.378.521				9.378.521
1.1.12	Lotterie ed altri giochi	CP 2017	284.000.000	<<	284.000.000	<<		284.000.000		<<	<<	284.000.000
		CS	284.000.000	<<	284.000.000	<<		284.000.000		<<	<<	284.000.000
		CP 2018	284.000.000	<<	284.000.000	<<		284.000.000		<<	<<	284.000.000
1.1.12	Lotterie ed altri giochi	CS	284.000.000	<<	284.000.000	<<		284.000.000		<<	<<	284.000.000
		CP 2019	284.000.000	<<	284.000.000	<<		284.000.000		<<	<<	284.000.000
		CS	284.000.000	<<	284.000.000	<<		284.000.000		<<	<<	284.000.000



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Unità di Voto		(in Euro)								000/602/5	
Codice	DENOMINAZIONE	Disegno di Legge di Bilancio più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota		
1.1.13	Altre imposte indirette	RS	8.923.818.469	8.923.818.469	<<	8.923.818.469	<<		8.923.818.469		
		CP	9.249.000.000	9.249.000.000	<<	9.249.000.000	<<	-26.000.000	9.249.000.000		
		CS	9.275.000.000	9.275.000.000	<<	9.275.000.000	<<	-26.000.000	9.249.000.000		
		CP	9.416.000.000	9.416.000.000	<<	9.416.000.000	<<	<<	9.416.000.000		
		CS	9.416.000.000	9.416.000.000	<<	9.416.000.000	<<	<<	9.416.000.000		
1.2.1	1.2 Entrate non ricorrenti Sostitutive	CP	9.564.000.000	9.564.000.000	<<	9.564.000.000	<<	<<	9.564.000.000		
		CS	9.564.000.000	9.564.000.000	<<	9.564.000.000	<<	<<	9.564.000.000		
		RS	663.164.061	663.164.061	<<	663.164.061	<<		663.164.061		
		CP	365.000.000	365.000.000	<<	365.000.000	<<	380.100.000	745.100.000		
		CS	365.000.000	365.000.000	<<	365.000.000	<<	380.100.000	745.100.000		
1.2.2	Altre imposte dirette	CP	168.000.000	168.000.000	<<	168.000.000	<<	160.000.000	328.000.000		
		CS	168.000.000	168.000.000	<<	168.000.000	<<	160.000.000	328.000.000		
		CP	39.000.000	39.000.000	<<	39.000.000	<<	160.000.000	199.000.000		
		CS	39.000.000	39.000.000	<<	39.000.000	<<	160.000.000	199.000.000		
		RS	1.576.302.071	1.576.302.071	<<	1.576.302.071	<<	1.600.000.000	1.576.302.071		
		CP	1.115.000.000	1.115.000.000	<<	1.115.000.000	<<	1.600.000.000	2.715.000.000		
		CS	1.115.000.000	1.115.000.000	<<	1.115.000.000	<<	1.600.000.000	2.715.000.000		
		CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
		CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		

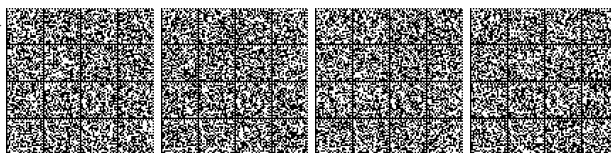


STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Unità di Voto			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.2.3	Condoni dirette	RS	803.067.889		803.067.889	<<				803.067.889
		CP	369.000.000	<<	369.000.000	<<		<<	<<	369.000.000
		CS	369.000.000	<<	369.000.000	<<		<<	<<	369.000.000
1.2.4	Altre imposte indirette	CP	285.000.000	<<	285.000.000	<<		<<	<<	285.000.000
		CS	369.000.000	<<	369.000.000	<<		<<	<<	369.000.000
		CP	285.000.000	<<	285.000.000	<<		<<	<<	285.000.000
		CS	369.000.000	<<	369.000.000	<<		<<	<<	369.000.000
		RS	871.210.360		871.210.360	<<				871.210.360
		CP	736.000.000	<<	736.000.000	<<		<<	<<	736.000.000
		CS	736.000.000	<<	736.000.000	<<		<<	<<	736.000.000
		CP	745.000.000	<<	745.000.000	<<		<<	<<	745.000.000
		CS	745.000.000	<<	745.000.000	<<		<<	<<	745.000.000
		CP	755.000.000	<<	755.000.000	<<		<<	<<	755.000.000
		CS	755.000.000	<<	755.000.000	<<		<<	<<	755.000.000
		RS	163.823.661		163.823.661	<<				163.823.661
1.2.5	Condoni indirette	CP	40.000.000	<<	40.000.000	<<		<<	<<	40.000.000
		CS	40.000.000	<<	40.000.000	<<		<<	<<	40.000.000
		CP	40.000.000	<<	40.000.000	<<		<<	<<	40.000.000
		CS	40.000.000	<<	40.000.000	<<		<<	<<	40.000.000
		CP	40.000.000	<<	40.000.000	<<		<<	<<	40.000.000
		CS	40.000.000	<<	40.000.000	<<		<<	<<	40.000.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Unità di Voto		(in Euro)							000/602/8	
Codice	DENOMINAZIONE	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
2.1.4	Risorse proprie dell'Unione Europea	RS		1.101.236.588	<<	1.101.236.588			1.101.236.588	
		CP 2017	<<	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	<<	<<	2.600.000.000	
		CS	<<	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	<<	<<	2.600.000.000	
		CP 2018	<<	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	<<	<<	2.600.000.000	
		CS	<<	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	<<	<<	2.600.000.000	
		CP 2019	<<	2.700.000.000	<<	2.700.000.000	<<	<<	2.700.000.000	
2.1.5	Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CS	<<	2.700.000.000	<<	2.700.000.000	<<	<<	2.700.000.000	
		RS		87.598.783.490	<<	87.598.783.490			87.598.783.490	
		CP 2017	98.000.000	18.139.840.329	<<	18.041.840.329	<<	98.000.000	18.139.840.329	
		CS	98.000.000	3.439.870.329	<<	3.439.870.329	<<	98.000.000	3.537.870.329	
		CP 2018	79.000.000	18.120.840.329	<<	18.041.840.329	<<	79.000.000	18.120.840.329	
		CS	143.000.000	3.666.870.329	<<	3.523.870.329	<<	143.000.000	3.666.870.329	
2.1.6	Entrate derivanti da movimenti di tesoreria	CP 2019	27.000.000	18.065.840.329	<<	18.038.840.329	<<	27.000.000	18.065.840.329	
		CS	91.000.000	3.614.870.329	<<	3.523.870.329	<<	91.000.000	3.614.870.329	
		RS		<<	<<	<<			<<	
		CP 2017	<<	90.168.815	<<	90.168.815	<<	<<	90.168.815	
		CS	<<	90.168.815	<<	90.168.815	<<	<<	90.168.815	
		CP 2018	<<	90.168.815	<<	90.168.815	<<	<<	90.168.815	
		CS	<<	90.168.815	<<	90.168.815	<<	<<	90.168.815	
		CP 2019	<<	90.168.815	<<	90.168.815	<<	<<	90.168.815	
		CS	<<	90.168.815	<<	90.168.815	<<	<<	90.168.815	



Unità di Voto		(in Euro)							Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari di Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota			
2.1.7	Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari	RS	11.191.705.351	11.191.705.351	<<	11.191.705.351	5.850.000	-217.861.620	11.191.705.351	
		CP 2017	20.521.124.097	-223.711.620	20.297.412.477	<<	20.521.124.097	5.850.000	-217.861.620	20.303.282.477
		CS	20.291.047.809	-223.711.620	20.067.336.189	<<	20.291.047.809			20.073.186.189
		CP 2018	20.299.510.147	-122.963.433	20.176.546.714	<<	20.299.510.147	5.850.000	-117.113.433	20.182.396.714
2.1.8	Entrate derivanti dalla gestione delle attività già svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	CS	20.069.433.859	-122.963.433	19.946.470.426	<<	20.069.433.859	5.850.000	-117.113.433	19.952.320.426
		CP 2019	19.481.229.891	97.463.189	19.578.693.080	<<	19.481.229.891	5.850.000	103.313.189	19.584.543.080
		CS	19.251.153.603	97.463.189	19.348.616.792	<<	19.251.153.603	5.850.000	103.313.189	19.354.466.792
		RS	2.922.850.729		2.922.850.729	<<	2.922.850.729			2.922.850.729
		CP 2017	12.614.570.000	<<	12.614.570.000	<<	12.614.570.000	-1.520.000	-1.520.000	12.613.050.000
		CS	12.614.570.000	<<	12.614.570.000	<<	12.614.570.000	-1.520.000	-1.520.000	12.613.050.000
		CP 2018	12.619.570.000	<<	12.619.570.000	<<	12.619.570.000	-1.520.000	-1.520.000	12.618.050.000
		CS	12.619.570.000	<<	12.619.570.000	<<	12.619.570.000	-1.520.000	-1.520.000	12.618.050.000
		CP 2019	12.619.570.000	<<	12.619.570.000	<<	12.619.570.000	-1.520.000	-1.520.000	12.618.050.000
		CS	12.619.570.000	<<	12.619.570.000	<<	12.619.570.000	-1.520.000	-1.520.000	12.618.050.000
2.2.1	Entrate di carattere straordinario	RS	2.603.557		2.603.557	<<	2.603.557			2.603.557
		CP 2017	2.396.080.000	120.000.000	2.516.080.000	<<	2.396.080.000	9.000.000	129.000.000	2.525.080.000
		CS	2.396.080.000	120.000.000	2.516.080.000	<<	2.396.080.000	9.000.000	129.000.000	2.525.080.000
		CP 2018	1.083.880.000	50.000.000	1.133.880.000	<<	1.083.880.000	27.700.000	77.700.000	1.161.580.000
		CS	1.083.880.000	50.000.000	1.133.880.000	<<	1.083.880.000	27.700.000	77.700.000	1.161.580.000
		CP 2019	416.080.000	<<	416.080.000	<<	416.080.000	58.000.000	58.000.000	474.080.000
		CS	416.080.000	<<	416.080.000	<<	416.080.000	58.000.000	58.000.000	474.080.000



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

000/602/10

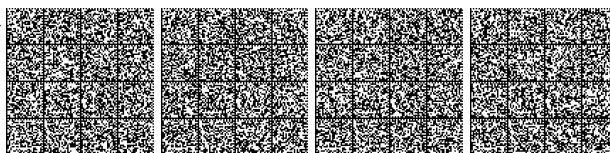
Unità di Voto		(in Euro)									
Codice	DENOMINAZIONE	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota		
3.2.1	3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti 3.2 Entrate non ricorrenti Vendita dei beni dello Stato	RS		1.740.236	<<	1.740.236			1.740.236		
		CP	2017	128.510.000	16.000.000	144.510.000	<<	16.000.000	144.510.000		
		CS		128.510.000	16.000.000	144.510.000	<<	16.000.000	144.510.000		
		CP	2018	28.510.000	16.000.000	44.510.000	<<	16.000.000	44.510.000		
		CS		28.510.000	16.000.000	44.510.000	<<	16.000.000	44.510.000		
3.2.2	Altre entrate in conto capitale	CP	2019	16.510.000	16.000.000	32.510.000	<<	16.000.000	32.510.000		
		CS		16.510.000	16.000.000	32.510.000	<<	16.000.000	32.510.000		
		RS		508.188.686	<<	508.188.686	<<	<<	508.188.686		
		CP	2017	2.366.136.000	<<	2.366.136.000	<<	<<	2.366.136.000		
		CS		2.366.136.000	<<	2.366.136.000	<<	<<	2.366.136.000		
		CP	2018	2.459.095.000	<<	2.459.095.000	<<	<<	2.459.095.000		
		CS		2.459.095.000	<<	2.459.095.000	<<	<<	2.459.095.000		
		CP	2019	2.466.283.000	<<	2.466.283.000	<<	<<	2.466.283.000		
		CS		2.466.283.000	<<	2.466.283.000	<<	<<	2.466.283.000		



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

000/602/11

Unità di Voto		(in Euro)							
Codice	DENOMINAZIONE	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
4.1.1	4 Accensione prestiti 4.1 Entrate ricorrenti Gestione del debito pubblico	RS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2017	293.096.723.378	<<	293.096.723.378	-2.000.000	293.094.723.378	<<	293.094.723.378
		CS	356.551.161.228	<<	356.551.161.228	-39.500.001	356.511.661.227	<<	356.511.661.227
		CP 2018	254.484.620.356	<<	254.484.620.356	-80.000	254.484.540.356	<<	254.484.540.356
		CS	304.131.884.173	<<	304.131.884.173	-78.580.000	304.053.304.173	<<	304.053.304.173
		CP 2019	249.527.109.539	<<	249.527.109.539	-120.000	249.526.989.539	<<	249.526.989.539
	CS	297.551.038.888	<<	297.551.038.888	-103.936.412	297.447.102.476	<<	297.447.102.476	



RIEPILOGO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

Titoli		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato Previsioni risultanti dopo la presente nota
Entrate tributarie	RS	138.602.781.723		138.602.781.723	<<	138.602.781.723			138.602.781.723
	CP	500.952.000.000	-7.781.200.000	493.170.800.000	<<	500.952.000.000	-54.800.000	-7.836.000.000	493.116.000.000
	CS	473.087.000.000	-7.781.200.000	465.305.800.000	<<	473.087.000.000	-54.800.000	-7.836.000.000	465.251.000.000
	CP	511.162.000.000	3.813.930.000	514.975.930.000	<<	511.162.000.000	-62.930.000	3.751.000.000	514.913.000.000
	CS	483.645.000.000	4.212.930.000	487.857.930.000	<<	483.645.000.000	-62.930.000	4.150.000.000	487.795.000.000
	CP	522.704.000.000	4.479.800.000	527.183.800.000	<<	522.704.000.000	-58.798.000	4.421.000.000	527.125.000.000
Entrate extra-tributarie	CS	495.187.000.000	4.878.800.000	500.065.800.000	<<	495.187.000.000	-58.798.000	4.820.000.000	500.007.000.000
	RS	117.209.719.998		117.209.719.998	<<	117.209.719.998			117.209.719.998
	CP	70.106.125.424	2.206.561.006	72.312.686.430	<<	70.106.125.424	13.330.000	2.219.891.006	72.326.016.430
	CS	53.188.079.136	2.206.561.006	55.394.640.142	<<	53.188.079.136	13.330.000	2.219.891.006	55.407.970.142
	CP	68.485.101.474	49.160.626	68.534.262.100	<<	68.485.101.474	32.030.000	81.190.626	68.566.292.100
	CS	51.651.055.186	133.160.626	51.784.215.812	<<	51.651.055.186	32.030.000	165.190.626	51.816.245.812
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	67.055.585.218	94.379.726	67.149.964.944	<<	67.055.585.218	62.330.000	156.709.726	67.212.284.944
	CS	50.224.538.930	178.379.726	50.402.918.656	<<	50.224.538.930	62.330.000	240.709.726	50.465.248.656
	RS	509.928.922		509.928.922	<<	509.928.922			509.928.922
	CP	2.494.646.000	16.000.000	2.510.646.000	<<	2.494.646.000	<<	16.000.000	2.510.646.000
	CS	2.494.646.000	16.000.000	2.510.646.000	<<	2.494.646.000	<<	16.000.000	2.510.646.000
	CP	2.487.605.000	16.000.000	2.503.605.000	<<	2.487.605.000	<<	16.000.000	2.503.605.000
Accensione di prestiti	CS	2.487.605.000	16.000.000	2.503.605.000	<<	2.487.605.000	<<	16.000.000	2.503.605.000
	CP	2.482.793.000	16.000.000	2.498.793.000	<<	2.482.793.000	<<	16.000.000	2.498.793.000
	CS	2.482.793.000	16.000.000	2.498.793.000	<<	2.482.793.000	<<	16.000.000	2.498.793.000
	RS	<<		<<	<<	<<			<<
	CP	293.096.723.378	<<	293.096.723.378	-2.000.000	293.096.723.378	<<	<<	293.094.723.378
	CS	356.551.161.228	<<	356.551.161.228	-39.500.001	356.511.661.227	<<	<<	356.511.661.227
	CP	254.484.620.356	<<	254.484.620.356	-80.000	254.484.540.356	<<	<<	254.484.540.356
	CS	304.131.884.173	<<	304.131.884.173	-78.580.000	304.053.304.173	<<	<<	304.053.304.173
	CP	249.527.109.539	<<	249.527.109.539	-120.000	249.526.989.539	<<	<<	249.526.989.539
	CS	297.551.038.888	<<	297.551.038.888	-103.936.412	297.447.102.476	<<	<<	297.447.102.476



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)											000/604/2					
Titoli	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari: Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	TOTALE	RS CP CS	2017 2018 2019 CS	2017 2018 2019 CS	2017 2018 2019 CS	2017 2018 2019 CS	2017 2018 2019 CS	2017 2018 2019 CS	2017 2018 2019 CS	2017 2018 2019 CS	2017 2018 2019 CS	2017 2018 2019 CS	2017 2018 2019 CS	2017 2018 2019 CS	2017 2018 2019 CS	

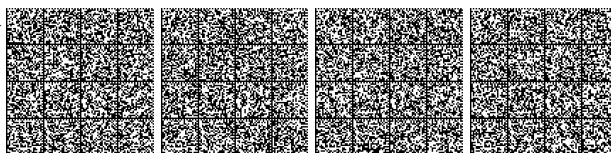
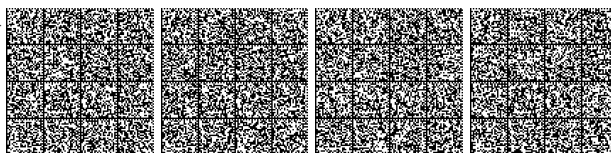


TABELLA N. 2

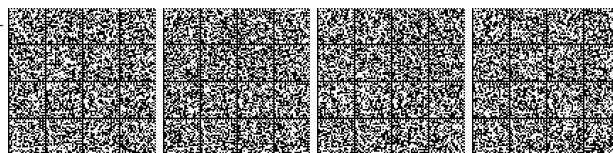
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

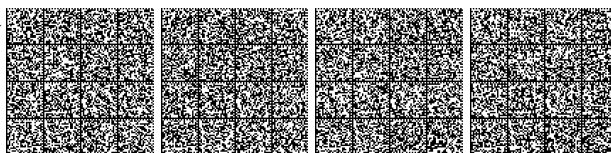
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	RS		6.748.435.455	<<	6.748.435.455	84.810.000	87.310.000	6.748.435.455
		CP 2017		86.545.138.434	<<	86.545.138.434	47.310.000	49.810.000	86.632.448.434
		CS		88.186.650.937	<<	88.186.650.937			88.236.460.937
		CP 2018		86.294.803.328	<<	86.294.803.328	1.480.000	3.980.000	86.298.783.328
		CS		86.665.106.090	<<	86.665.106.090	-77.020.000	-74.520.000	86.590.586.090
		CP 2019		86.113.978.098	<<	86.113.978.098	1.230.000	3.730.000	86.117.708.098
1.1	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1)	CS		86.454.480.875	<<	86.454.480.875	-102.270.000	-99.770.000	86.354.710.875
		RS		68.132.624	<<	68.132.624			68.132.624
		CP 2017		1.180.738.824	<<	1.180.738.824	<<	<<	1.180.738.824
		CS		1.180.768.872	<<	1.180.768.872	<<	<<	1.180.768.872
		CP 2018		1.176.720.198	<<	1.176.720.198	<<	<<	1.176.720.198
		CS		1.176.789.403	<<	1.176.789.403	<<	<<	1.176.789.403
1.2	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	CP 2019		1.076.587.108	<<	1.076.587.108	<<	<<	1.076.587.108
		CS		1.076.607.583	<<	1.076.607.583	<<	<<	1.076.607.583
		RS		145.300.440	<<	145.300.440			145.300.440
		CP 2017		2.683.818.865	<<	2.683.818.865	<<	<<	2.683.818.865
		CS		2.738.332.096	<<	2.738.332.096	<<	<<	2.738.332.096
		CP 2018		2.671.451.022	<<	2.671.451.022	<<	<<	2.671.451.022
1.3	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	CS		2.679.415.342	<<	2.679.415.342	<<	<<	2.679.415.342
		CP 2019		2.646.659.864	<<	2.646.659.864	<<	<<	2.646.659.864
		CS		2.647.172.464	<<	2.647.172.464	<<	<<	2.647.172.464
		RS		4.437.294	<<	4.437.294			4.437.294
		CP 2017		184.312.917	<<	184.312.917	<<	<<	184.312.917
		CS		184.316.963	<<	184.316.963	<<	<<	184.316.963
		CP 2018		154.048.442	<<	154.048.442	<<	<<	154.048.442
		CS		154.048.442	<<	154.048.442	<<	<<	154.048.442
		CP 2019		128.084.556	<<	128.084.556	<<	<<	128.084.556
		CS		128.084.556	<<	128.084.556	<<	<<	128.084.556



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Unità di Voto	Missione Programma		(in Euro)							Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	
1.4	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	RS	5.421.332.901	<<	5.421.332.901	<<	5.421.332.901	<<	<<	5.421.332.901
		CP 2017	71.436.420.870	<<	71.436.420.870	<<	71.436.420.870	<<	<<	71.436.420.870
		CS	72.447.391.187	<<	72.447.391.187	<<	72.447.391.187	<<	<<	72.447.391.187
		CP 2018	71.301.634.692	<<	71.301.634.692	<<	71.301.634.692	<<	<<	71.301.634.692
1.5	Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)	CS	71.287.662.446	<<	71.287.662.446	<<	71.287.662.446	<<	<<	71.287.662.446
		CP 2019	71.296.410.870	<<	71.296.410.870	<<	71.296.410.870	<<	<<	71.296.410.870
		CS	71.225.410.870	<<	71.225.410.870	<<	71.225.410.870	<<	<<	71.225.410.870
		RS	23.800.860	<<	23.800.860	<<	23.800.860	<<	<<	23.800.860
1.6	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	CP 2017	92.703.239	<<	92.703.239	<<	92.703.239	84.810.000	84.810.000	177.513.239
		CS	92.724.454	<<	92.724.454	<<	92.724.454	84.810.000	84.810.000	177.534.454
		CP 2018	91.297.855	<<	91.297.855	<<	91.297.855	1.480.000	1.480.000	92.777.855
		CS	91.297.855	<<	91.297.855	<<	91.297.855	1.480.000	1.480.000	92.777.855
1.7	Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	CP 2019	91.845.047	<<	91.845.047	<<	91.845.047	1.230.000	1.230.000	93.075.047
		CS	91.845.047	<<	91.845.047	<<	91.845.047	1.230.000	1.230.000	93.075.047
		RS	306.391.920	<<	306.391.920	<<	306.391.920	<<	2.500.000	306.391.920
		CP 2017	295.689.479	2.500.000	295.689.479	<<	295.689.479	<<	2.500.000	298.189.479
1.7	Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	CS	849.063.125	2.500.000	851.563.125	<<	849.063.125	-37.500.000	-35.000.000	814.063.125
		CP 2018	284.201.127	2.500.000	286.701.127	<<	284.201.127	<<	2.500.000	286.701.127
		CS	666.442.610	2.500.000	668.942.610	<<	666.442.610	-78.500.000	-76.000.000	590.442.610
		CP 2019	263.254.962	2.500.000	265.754.962	<<	263.254.962	<<	2.500.000	265.754.962
1.7	Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	CS	645.824.664	2.500.000	648.324.664	<<	645.824.664	-103.500.000	-101.000.000	544.824.664
		RS	12.049.621	<<	12.049.621	<<	12.049.621	<<	<<	12.049.621
		CP 2017	185.905.884	<<	185.905.884	<<	185.905.884	<<	<<	185.905.884
		CS	185.905.884	<<	185.905.884	<<	185.905.884	<<	<<	185.905.884
1.7	Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	CP 2018	182.397.862	<<	182.397.862	<<	182.397.862	<<	<<	182.397.862
		CS	182.397.862	<<	182.397.862	<<	182.397.862	<<	<<	182.397.862
		CP 2019	182.310.577	<<	182.310.577	<<	182.310.577	<<	<<	182.310.577
		CS	182.310.577	<<	182.310.577	<<	182.310.577	<<	<<	182.310.577

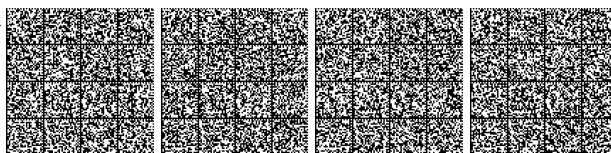


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/3

Unità di Voto	Missione Programma	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
1.8	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	<< << << << << <<	724.566.520 6.495.016.441 6.517.016.441 6.443.545.234 6.437.545.234 6.438.920.975 6.467.320.975	<< << << << << << <<	724.566.520 6.495.016.441 6.517.016.441 6.443.545.234 6.437.545.234 6.438.920.975 6.467.320.975	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	724.566.520 6.495.016.441 6.517.016.441 6.443.545.234 6.437.545.234 6.438.920.975 6.467.320.975
1.9	Servizi finanziari e monetazione (29.9)	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	<< << << << << <<	42.423.275 127.714.539 128.314.539 127.683.411 127.683.411 127.714.539 127.714.539	<< << << << << << <<	42.423.275 127.714.539 128.314.539 127.683.411 127.683.411 127.714.539 127.714.539	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	42.423.275 127.714.539 128.314.539 127.683.411 127.683.411 127.714.539 127.714.539
1.10	Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	<< << << << << <<	<< 262.617.376 262.617.376 261.623.485 261.623.485 261.989.600 261.989.600	<< << << << << <<	<< 262.617.376 262.617.376 261.623.485 261.623.485 261.989.600 261.989.600	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	<< 262.617.376 262.617.376 261.623.485 261.623.485 261.989.600 261.989.600
1.11	Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	<< << << << << <<	<< 3.600.200.000 3.600.200.000 3.600.200.000 3.600.200.000 3.600.200.000 3.600.200.000	<< << << << << <<	<< 3.600.200.000 3.600.200.000 3.600.200.000 3.600.200.000 3.600.200.000 3.600.200.000	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	<< 3.600.200.000 3.600.200.000 3.600.200.000 3.600.200.000 3.600.200.000 3.600.200.000



— 147 —



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

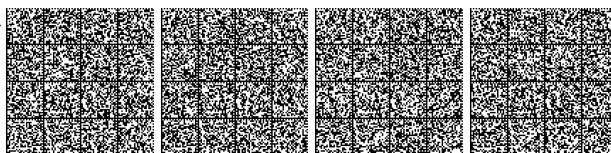
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2.4	Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	RS CP 2017	-1.056.211.620	38.561.623.789	<<	38.561.623.789	<<	-1.056.211.620	38.561.623.789
		CS	-1.056.211.620	75.728.205.686	<<	75.728.205.686	<<	-1.056.211.620	74.671.994.066
				77.684.294.066	<<	78.740.505.686	<<		77.684.294.066
		CP 2018 CS	-1.970.483.432	73.237.030.173	<<	75.207.513.605	490.000	-1.969.993.432	73.237.520.173
2.5	Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	CP 2019 CS	-1.970.483.432	72.242.030.173	<<	74.212.513.605	490.000	-1.969.993.432	72.242.520.173
			-3.404.206.811	72.488.998.875	<<	75.893.205.686	430.000	-3.403.776.811	72.489.428.875
			-3.404.206.811	70.988.998.875	<<	74.393.205.686	430.000	-3.403.776.811	70.989.428.875
		RS CP 2017 CS	<<	39.390.567	<<	39.390.567	<<	<<	39.390.567
3	L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP 2017 CS	<<	1.917.167.140	-50.000.000	1.867.167.140	<<	<<	1.867.167.140
			<<	1.946.152.367	-50.000.000	1.896.152.367	<<	<<	1.896.152.367
		CP 2018 CS	<<	1.551.338.983	<<	1.551.338.983	<<	<<	1.551.338.983
		CP 2019 CS	<<	1.551.338.983	<<	1.551.338.983	<<	<<	1.551.338.983
3.1	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	CP 2019 CS	<<	1.464.591.103	<<	1.464.591.103	<<	<<	1.464.591.103
			<<	1.464.591.103	<<	1.464.591.103	<<	<<	1.464.591.103
		RS CP 2017 CS	10.000.000	20.000	<<	20.000	<<	10.000.000	20.000
			10.000.000	23.518.823.026	<<	23.518.823.026	<<	10.000.000	23.518.823.026
3.1	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	CP 2018 CS	10.000.000	24.411.904.977	<<	24.401.904.977	<<	10.000.000	24.411.904.977
			10.000.000	24.411.924.977	<<	24.401.924.977	<<	10.000.000	24.411.924.977
		CP 2019 CS	20.000.000	23.201.668.026	<<	23.181.668.026	<<	20.000.000	23.201.668.026
			20.000.000	23.201.688.026	<<	23.181.688.026	<<	20.000.000	23.201.688.026
3.1	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	RS CP 2017 CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			<<	22.833.841.416	<<	22.833.841.416	<<	<<	22.833.841.416
		CP 2018 CS	<<	23.784.539.736	<<	23.784.539.736	<<	<<	23.784.539.736
		CP 2019 CS	<<	22.534.301.416	<<	22.534.301.416	<<	<<	22.534.301.416



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Unità di Voto	Missione Programma	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020/606/6
3.2	Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.1)	RS		20.000	<<	20.000	<<	10.000.000	20.000	
		CP 2017		684.981.610	<<	684.981.610	<<	10.000.000	694.981.610	
		CS	10.000.000	695.001.610	<<	695.001.610	<<	10.000.000	695.001.610	
		CP 2018	10.000.000	627.365.241	<<	617.365.241	<<	10.000.000	627.365.241	
		CS	10.000.000	627.385.241	<<	617.385.241	<<	10.000.000	627.385.241	
		CP 2019	20.000.000	667.366.610	<<	647.366.610	<<	20.000.000	667.366.610	
4	Difesa e sicurezza del territorio (5)	CS	20.000.000	667.386.610	<<	647.386.610	<<	20.000.000	667.386.610	
		RS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2017	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320	
		CS	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320	
		CP 2018	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149	
		CS	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149	
		CP 2019	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320	
		CS	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320	
		RS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2017	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320	
		CS	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320	
		CP 2018	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149	
4.1	Missioni internazionali (5.8)	CS	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149	
		CP 2018	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149	
		CS	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320	
		CP 2019	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320	
		RS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2017	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320	

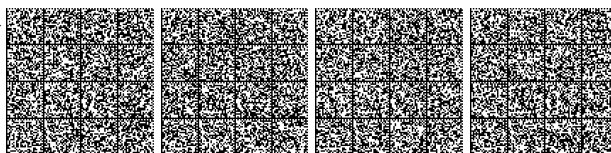


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020160617

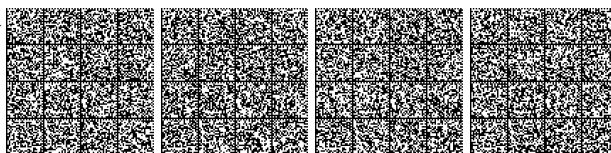
Unità di Voto	Missione Programma	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
5.1	5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	RS		93.670.217	<<	93.670.217			93.670.217
		CP 2017		2.120.054.363	<<	2.120.054.363		274.771	2.120.329.134
		CS		2.142.992.390	<<	2.142.992.390		274.771	2.143.267.161
		CP 2018		2.118.623.273	<<	2.118.623.273		<<	2.118.623.273
		CS		2.129.703.024	<<	2.129.703.024		<<	2.129.703.024
		CP 2019		2.108.783.689	<<	2.108.783.689		<<	2.108.783.689
5.2	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	CS		2.114.099.868	<<	2.114.099.868		<<	2.114.099.868
		RS		93.670.217	<<	93.670.217			93.670.217
		CP 2017		1.485.485.079	<<	1.485.485.079		274.771	1.485.759.850
		CS		1.508.697.877	<<	1.508.697.877		274.771	1.508.697.877
		CP 2018		1.479.375.597	<<	1.479.375.597		<<	1.479.375.597
		CS		1.490.455.348	<<	1.490.455.348		<<	1.490.455.348
5.2	Sicurezza democratica (7.4)	CP 2019		1.464.795.620	<<	1.464.795.620		<<	1.464.795.620
		CS		1.470.111.799	<<	1.470.111.799		<<	1.470.111.799
		RS		<<	<<	<<		<<	<<
		CP 2017		634.569.284	<<	634.569.284		<<	634.569.284
		CS		634.569.284	<<	634.569.284		<<	634.569.284
		CP 2018		639.247.676	<<	639.247.676		<<	639.247.676
		CS		639.247.676	<<	639.247.676		<<	639.247.676
		CP 2019		643.988.069	<<	643.988.069		<<	643.988.069
		CS		643.988.069	<<	643.988.069		<<	643.988.069



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020/606/8
		RS CP 2017 CS	RS CP 2017 CS	RS CP 2017 CS	RS CP 2017 CS	RS CP 2017 CS	RS CP 2017 CS	RS CP 2017 CS	RS CP 2017 CS	
6.1	6 Soccorso civile (8)									
				2.000.000		2.000.000		200.000.000	2.000.000	
				2.706.173.176	200.000.000	2.906.173.176		200.000.000	2.906.173.176	
				2.706.173.176	200.000.000	2.906.173.176		200.000.000	2.906.173.176	
				2.612.246.624	300.000.000	2.912.246.624		300.000.000	2.912.246.624	
				2.612.246.624	300.000.000	2.912.246.624		300.000.000	2.912.246.624	
	Interventi per pubbliche calamità* (8.4)			2.421.539.642	350.000.000	2.771.539.642		350.000.000	2.771.539.642	
				2.421.539.642	350.000.000	2.771.539.642		350.000.000	2.771.539.642	
				2.000.000	200.000.000	2.000.000		200.000.000	2.000.000	
				1.700.139.967	200.000.000	1.900.139.967		200.000.000	1.900.139.967	
				1.700.139.967	200.000.000	1.900.139.967		200.000.000	1.900.139.967	
6.2	Protezione civile (8.5)			2.064.167.334	300.000.000	2.064.167.334		300.000.000	2.064.167.334	
				2.064.167.334	300.000.000	2.064.167.334		300.000.000	2.064.167.334	
				1.689.443.702	350.000.000	2.039.443.702		350.000.000	2.039.443.702	
				1.689.443.702	350.000.000	2.039.443.702		350.000.000	2.039.443.702	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

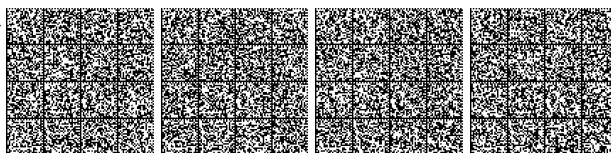
0201606/9

Unità di Voto	Missione Programma	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
7.1	7 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	RS	211.920.083	211.920.083	<<	211.920.083			211.920.083
		CP 2017	16.030.940.023	16.030.940.023	<<	16.030.940.023	25.000.000	46.700.000	16.077.640.023
		CS	16.240.811.995	16.262.511.995	<<	16.240.811.995	25.000.000	46.700.000	16.287.511.995
		CP 2018	16.194.563.934	899.300.000	<<	16.194.563.934	10.000.000	909.300.000	17.103.863.934
		CS	16.194.563.934	899.300.000	<<	16.194.563.934	10.000.000	909.300.000	17.103.863.934
		CP 2019	15.827.465.023	935.500.000	<<	15.827.465.023	<<	935.500.000	16.762.965.023
		CS	15.827.465.023	935.500.000	<<	15.827.465.023	<<	935.500.000	16.762.965.023
7.2	Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	RS	209.871.972	209.871.972	<<	209.871.972			209.871.972
		CP 2017	1.659.017.906	<<	<<	1.659.017.906	<<	<<	1.659.017.906
		CS	1.868.889.878	<<	<<	1.868.889.878	<<	<<	1.868.889.878
		CP 2018	1.859.017.906	<<	<<	1.859.017.906	<<	<<	1.859.017.906
		CS	1.859.017.906	<<	<<	1.859.017.906	<<	<<	1.859.017.906
		CP 2019	2.209.017.906	<<	<<	2.209.017.906	<<	<<	2.209.017.906
		CS	2.209.017.906	<<	<<	2.209.017.906	<<	<<	2.209.017.906
7.2	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)	RS	2.048.111	2.048.111	<<	2.048.111			2.048.111
		CP 2017	14.371.922.117	14.393.622.117	<<	14.371.922.117	25.000.000	46.700.000	14.418.622.117
		CS	14.371.922.117	14.393.622.117	<<	14.371.922.117	25.000.000	46.700.000	14.418.622.117
		CP 2018	14.335.546.028	899.300.000	<<	14.335.546.028	10.000.000	909.300.000	15.244.846.028
		CS	14.335.546.028	899.300.000	<<	14.335.546.028	10.000.000	909.300.000	15.244.846.028
		CP 2019	13.618.447.117	935.500.000	<<	13.618.447.117	<<	935.500.000	14.553.947.117
		CS	13.618.447.117	935.500.000	<<	13.618.447.117	<<	935.500.000	14.553.947.117



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Unità di Voto	Missione Programma	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020/606/10
8.1	8 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	RS		1.180.107.632	<<	1.180.107.632			1.180.107.632	
		CP 2017	<<	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	10.000.000	10.000.000	3.747.176.932	
		CS	<<	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	10.000.000	10.000.000	3.747.176.932	
		CP 2018	<<	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	32.000.000	32.000.000	6.034.844.359	
		CS	<<	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	32.000.000	32.000.000	6.034.844.359	
		CP 2019	<<	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	42.000.000	42.000.000	4.206.239.900	
		CS	<<	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	42.000.000	42.000.000	4.206.239.900	
	Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	RS		1.180.107.632	<<	1.180.107.632			1.180.107.632	
		CP 2017	<<	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	10.000.000	10.000.000	3.747.176.932	
		CS	<<	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	10.000.000	10.000.000	3.747.176.932	
		CP 2018	<<	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	32.000.000	32.000.000	6.034.844.359	
9.1	9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	RS		580.000.000	<<	580.000.000			580.000.000	
		CP 2017	<<	250.000.000	<<	250.000.000	<<	<<	250.000.000	
		CS	<<	530.000.000	<<	530.000.000	<<	<<	530.000.000	
		CP 2018	<<	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	<<	<<	1.140.000.000	
		CS	<<	910.000.000	<<	910.000.000	<<	<<	910.000.000	
		CP 2019	<<	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	<<	<<	1.000.200.000	
		CS	<<	1.100.200.000	<<	1.100.200.000	<<	<<	1.100.200.000	
	Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	RS		580.000.000	<<	580.000.000			580.000.000	
		CP 2017	<<	250.000.000	<<	250.000.000	<<	<<	250.000.000	
		CS	<<	530.000.000	<<	530.000.000	<<	<<	530.000.000	
		CP 2018	<<	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	<<	<<	1.140.000.000	
		CS	<<	910.000.000	<<	910.000.000	<<	<<	910.000.000	
		CP 2019	<<	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	<<	<<	1.000.200.000	
		CS	<<	1.100.200.000	<<	1.100.200.000	<<	<<	1.100.200.000	



(in Euro)

Unità di voto	Missione Programma	Disegno di Legge di Bilancio, Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio, Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
10.1	10 Comunicazioni (15)	RS		244.102.500	<<	244.102.500			244.102.500
		CP	<<	612.357.948	67.871.017	580.228.965	-4.200.000	-4.200.000	676.028.965
		CS	<<	612.357.948	67.871.017	680.228.965	-4.200.000	-4.200.000	676.028.965
		CP	<<	484.911.331	66.347.210	551.258.541	<<	<<	551.258.541
		CS	<<	484.911.331	66.347.210	551.258.541	<<	<<	551.258.541
		CP	<<	486.445.815	66.312.178	552.757.993	<<	<<	552.757.993
10.2	Servizi postali (15.3)	CS	<<	486.445.815	66.312.178	552.757.993	<<	<<	552.757.993
		RS		188.148.005	<<	188.148.005			188.148.005
		CP	<<	448.455.822	<<	448.455.822	<<	<<	448.455.822
		CS	<<	448.455.822	<<	448.455.822	<<	<<	448.455.822
		CP	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822
		CS	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822
10.2	Sostegno all'editoria (15.4)	CP	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822
		CS	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822
		RS		55.954.495	<<	55.954.495			55.954.495
		CP	<<	163.902.126	67.871.017	231.773.143	-4.200.000	-4.200.000	227.573.143
		CS	<<	163.902.126	67.871.017	231.773.143	-4.200.000	-4.200.000	227.573.143
		CP	<<	161.440.509	66.347.210	227.787.719	<<	<<	227.787.719
10.2	Sostegno all'editoria (15.4)	CS	<<	161.440.509	66.347.210	227.787.719	<<	<<	227.787.719
		CP	<<	162.974.993	66.312.178	229.287.171	<<	<<	229.287.171
10.2	Sostegno all'editoria (15.4)	CS	<<	162.974.993	66.312.178	229.287.171	<<	<<	229.287.171
		CP	<<	162.974.993	66.312.178	229.287.171	<<	<<	229.287.171

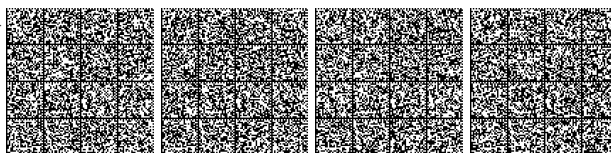


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/12

Unità di Voto	Missione Programma	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
11.1	11 Ricerca e innovazione (17)	RS CP 2017	<<< 99.393.141	<<< 109.393.141	<<< 99.393.141	<<< 109.393.141	<<< 109.393.141	<<< 109.393.141	<<< 109.393.141
		CS	99.393.141	10.000.000	<<< 109.393.141	<<< 109.393.141	<<< 109.393.141	<<< 109.393.141	<<< 109.393.141
		CP 2018	99.393.141	114.300.000	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141
		CS	99.393.141	114.300.000	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141
	Ricerca di base e applicata (17.15)	CP 2019	99.393.141	136.500.000	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141
		CS	99.393.141	136.500.000	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141
		RS	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<
		CP 2017	99.393.141	10.000.000	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141
	12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CS	99.393.141	10.000.000	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141
		CP 2018	99.393.141	114.300.000	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141
12.2	Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	CS	99.393.141	114.300.000	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141
		CP 2019	99.393.141	136.500.000	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141	<<< 99.393.141
		RS	62.732.211	62.732.211	<<<	62.732.211	<<<	62.732.211	62.732.211
		CP 2017	175.898.894	<<<	<<<	175.898.894	<<<	175.898.894	175.898.894
	Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	CS	175.898.894	<<<	<<<	175.898.894	<<<	175.898.894	175.898.894
		CP 2018	1.000.000	<<<	<<<	1.000.000	<<<	1.000.000	1.000.000
		CS	1.000.000	<<<	<<<	1.000.000	<<<	1.000.000	1.000.000
		CP 2019	1.000.000	<<<	<<<	1.000.000	<<<	1.000.000	1.000.000
	Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	CS	1.000.000	<<<	<<<	1.000.000	<<<	1.000.000	1.000.000
		CP 2018	1.000.000	<<<	<<<	1.000.000	<<<	1.000.000	1.000.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

		(in Euro)							020/606/13		
	Unità di Voto	Missione Programma	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
13.1		13 Casa e assetto urbanistico (19)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)	CP 2019	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000	
			CS	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000	
			RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CP 2019	70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
			CS	70.000.000	<<	70.000.000	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
			RS	24.372.429	24.372.429	<<	24.372.429	17.300.000	31.300.000	24.372.429	
		Protezione sociale per particolari categorie (24.5)	CP 2017	1.147.206.791	1.161.206.791	1.500.000	1.148.706.791	17.300.000	31.300.000	1.180.006.791	
			CS	1.151.787.215	1.165.787.215	1.500.000	1.153.287.215	17.300.000	31.300.000	1.184.587.215	
			CP 2018	1.091.441.911	1.115.441.911	1.500.000	1.092.941.911	8.300.000	32.300.000	1.125.241.911	
			CS	1.091.434.911	1.115.434.911	1.500.000	1.092.934.911	8.300.000	32.300.000	1.125.234.911	
			CP 2019	1.093.137.759	1.116.137.759	1.500.000	1.094.637.759	8.300.000	31.300.000	1.125.937.759	
		Protezione sociale per particolari categorie (24.5)	CS	1.093.130.759	1.116.130.759	1.500.000	1.094.630.759	8.300.000	31.300.000	1.125.930.759	
			RS	10.527.217	10.527.217	<<	10.527.217			10.527.217	
			CP 2017	379.306.410	393.306.410	1.500.000	380.806.410	17.000.000	31.000.000	411.806.410	
			CS	380.306.410	394.306.410	1.500.000	381.806.410	17.000.000	31.000.000	412.806.410	
			CP 2018	333.719.936	357.719.936	1.500.000	335.219.936	8.000.000	32.000.000	367.219.936	
		Protezione sociale per particolari categorie (24.5)	CS	333.719.936	357.719.936	1.500.000	335.219.936	8.000.000	32.000.000	367.219.936	
			CP 2019	335.537.427	358.537.427	1.500.000	337.037.427	8.000.000	31.000.000	368.037.427	
			CS	335.537.427	358.537.427	1.500.000	337.037.427	8.000.000	31.000.000	368.037.427	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

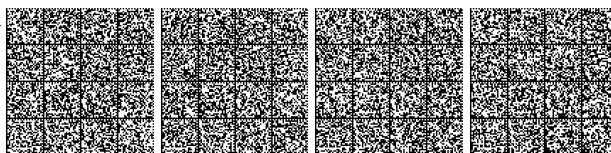
Unità di Voto	Missione Programma		(in Euro)							020606/14
			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
14.2	Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	RS	6.960.877	<<	6.960.877	<<	6.960.877	<<	<<	6.960.877
		CP 2017	102.092.178	<<	102.092.178	<<	102.092.178	<<	<<	102.092.178
		CS	102.132.749	<<	102.132.749	<<	102.132.749	<<	<<	102.132.749
		CP 2018	101.953.069	<<	101.953.069	<<	101.953.069	<<	<<	101.953.069
		CS	101.953.069	<<	101.953.069	<<	101.953.069	<<	<<	101.953.069
		CP 2019	101.792.129	<<	101.792.129	<<	101.792.129	<<	<<	101.792.129
		CS	101.792.129	<<	101.792.129	<<	101.792.129	<<	<<	101.792.129
		RS	6.884.335	<<	6.884.335	<<	6.884.335	<<	<<	6.884.335
		CP 2017	665.808.203	<<	665.808.203	<<	665.808.203	300.000	300.000	666.108.203
		CS	669.348.056	<<	669.348.056	<<	669.348.056	300.000	300.000	669.648.056
14.3	Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	CP 2018	655.768.906	<<	655.768.906	<<	655.768.906	300.000	300.000	656.068.906
		CS	655.761.906	<<	655.761.906	<<	655.761.906	300.000	300.000	656.061.906
		CP 2019	655.808.203	<<	655.808.203	<<	655.808.203	300.000	300.000	656.108.203
		CS	655.801.203	<<	655.801.203	<<	655.801.203	300.000	300.000	656.101.203
		RS	59.200.538	<<	59.200.538	<<	59.200.538	<<	<<	59.200.538
		CP 2017	11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179
		CS	11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179
		CP 2018	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799
		CS	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799
		CP 2019	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179
		CS	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179
15.1	15 Politiche previdenziali (25)	RS	59.200.538	<<	59.200.538	<<	59.200.538	<<	<<	59.200.538
		CP 2017	11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179
		CS	11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179
		CP 2018	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799
		CS	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799
		CP 2019	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179
15.2	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	RS	59.200.538	<<	59.200.538	<<	59.200.538	<<	<<	59.200.538
		CP 2017	11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179
		CS	11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179
		CP 2018	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799
		CS	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799
		CP 2019	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179
		CS	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

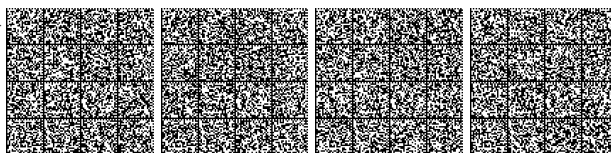
Unità di Voto	Missione Programma		Disegno di Legge di Bilancio					Sezione II			Sezione I			Bilancio Integrato	
			Sezione II più precedenti note di variazioni	Sezione I più precedenti note di variazioni	Sezione II più precedenti note di variazioni	Sezione I più precedenti note di variazioni	Sezione II più precedenti note di variazioni	Sezione I più precedenti note di variazioni	Sezione II più precedenti note di variazioni	Sezione I più precedenti note di variazioni	Sezione II più precedenti note di variazioni	Sezione I più precedenti note di variazioni	Sezione II più precedenti note di variazioni	Sezione I più precedenti note di variazioni	Sezione II più precedenti note di variazioni
16.1	16 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2017	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003
		CS	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
		CP 2018	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
		CS	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
		CP 2019	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
		CS	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
	Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2017	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003	1.088.400.003
		CS	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
		CP 2018	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
17.1	17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	RS	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310
		CP 2017	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555
		CS	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555	2.326.382.555
		CP 2018	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071
		CS	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071	2.242.250.071
		CP 2019	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261
		CS	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261	2.234.459.261
	Organi costituzionali (1.1)	RS	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310
		CP 2017	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731
		CS	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731
		CP 2018	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865
		CS	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865	1.768.295.865
		CP 2019	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731
		CS	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731	1.768.313.731



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

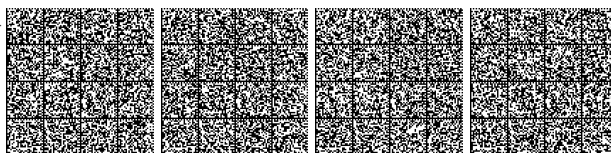
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
17.2	Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	45.000.000 45.000.000 << << << << <<	<< 558.068.824 558.068.824 473.954.206 473.954.206 466.145.530 466.145.530	<< << << << << << <<	<< 558.068.824 558.068.824 473.954.206 473.954.206 466.145.530 466.145.530	<< << << << << << <<	45.000.000 45.000.000 << << << << <<	<< 603.068.824 603.068.824 473.954.206 473.954.206 466.145.530 466.145.530
18.1	18 Giovani e sport (30)	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	<< 12.163.023 786.235.404 786.235.404 663.389.328 663.389.328 605.373.690 605.373.690	<< 12.163.023 786.235.404 786.235.404 663.389.328 663.389.328 605.373.690 605.373.690	<< << << << << << <<	<< 12.163.023 786.235.404 786.235.404 663.389.328 663.389.328 605.373.690 605.373.690	<< 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	12.163.023 787.235.404 787.235.404 664.389.328 664.389.328 606.373.690 606.373.690
18.2	Attività ricreative e sport (30.1)	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	<< 12.163.023 668.472.951 668.472.951 548.490.679 548.490.679 488.655.456 488.655.456	<< 12.163.023 668.472.951 668.472.951 548.490.679 548.490.679 488.655.456 488.655.456	<< << << << << << <<	<< 12.163.023 668.472.951 668.472.951 548.490.679 548.490.679 488.655.456 488.655.456	<< 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	12.163.023 669.472.951 669.472.951 549.490.679 549.490.679 489.655.456 489.655.456
18.2	Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	<< 117.762.453 117.762.453 114.898.649 114.898.649 116.718.234 116.718.234	<< 117.762.453 117.762.453 114.898.649 114.898.649 116.718.234 116.718.234	<< << << << << <<	<< 117.762.453 117.762.453 114.898.649 114.898.649 116.718.234 116.718.234	<< << << << << <<	<< << << << << << <<	<< 117.762.453 117.762.453 114.898.649 114.898.649 116.718.234 116.718.234



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

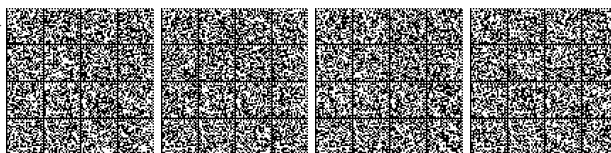
02/06/2017												
			(in Euro)									
	Unità di Voto	Missione Programma	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota		
19.1		19 Giustizia (6)	RS		39.962.727	<<	39.962.727	<<	<<	39.962.727		
			CP 2017	<<	401.109.347	<<	401.109.347	<<	<<	401.109.347		
			CS	<<	401.109.392	<<	401.109.392	<<	<<	401.109.392		
			CP 2018	<<	393.643.924	<<	393.643.924	<<	<<	393.643.924		
			CS	<<	393.683.924	<<	393.683.924	<<	<<	393.683.924		
			CP 2019	<<	392.500.653	<<	392.500.653	<<	<<	392.500.653		
		CS	<<	392.500.653	<<	392.500.653	<<	<<	392.500.653			
19.2		Giustizia tributaria (6.5)	RS		39.962.727	<<	39.962.727	<<	<<	39.962.727		
			CP 2017	<<	193.304.512	<<	193.304.512	<<	<<	193.304.512		
			CS	<<	193.304.512	<<	193.304.512	<<	<<	193.304.512		
			CP 2018	<<	187.519.591	<<	187.519.591	<<	<<	187.519.591		
			CS	<<	187.519.591	<<	187.519.591	<<	<<	187.519.591		
			CP 2019	<<	186.758.402	<<	186.758.402	<<	<<	186.758.402		
		CS	<<	186.758.402	<<	186.758.402	<<	<<	186.758.402			
19.2		Giustizia amministrativa (6.7)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
			CP 2017	<<	173.355.434	<<	173.355.434	<<	<<	173.355.434		
			CS	<<	173.355.479	<<	173.355.479	<<	<<	173.355.479		
			CP 2018	<<	171.745.227	<<	171.745.227	<<	<<	171.745.227		
			CS	<<	171.785.227	<<	171.785.227	<<	<<	171.785.227		
			CP 2019	<<	171.292.850	<<	171.292.850	<<	<<	171.292.850		
		CS	<<	171.292.850	<<	171.292.850	<<	<<	171.292.850			
19.3		Autogoverno della magistratura (6.8)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
			CP 2017	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401		
			CS	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401		
			CP 2018	<<	34.379.106	<<	34.379.106	<<	<<	34.379.106		
			CS	<<	34.379.106	<<	34.379.106	<<	<<	34.379.106		
			CP 2019	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401		
		CS	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401			



		(in Euro)										02/06/2018			
	Missione Programma	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni			Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni			Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni			Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
20	Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	RS CP 2017 CS	16.141.925.541 3.489.320.085 2.621.320.085	<< <<	<< <<	16.141.925.541 3.489.320.085 2.621.320.085	<< <<	<< <<	16.141.925.541 3.489.320.085 2.621.320.085	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	16.141.925.541 3.489.320.085 2.621.320.085
		CP 2018 CS	3.939.223.046 3.521.223.046	<< <<	<< <<	3.939.223.046 3.521.223.046	<< <<	<< <<	3.939.223.046 3.521.223.046	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	3.939.223.046 3.521.223.046
	Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	RS CP 2017 CS	16.141.925.541 3.489.320.085 2.621.320.085	<< <<	<< <<	16.141.925.541 3.489.320.085 2.621.320.085	<< <<	<< <<	16.141.925.541 3.489.320.085 2.621.320.085	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	16.141.925.541 3.489.320.085 2.621.320.085
		CP 2018 CS	3.939.223.046 3.521.223.046	<< <<	<< <<	3.939.223.046 3.521.223.046	<< <<	<< <<	3.939.223.046 3.521.223.046	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	3.939.223.046 3.521.223.046
21	Debito pubblico (34)	RS CP 2017 CS	178.574.783 326.419.848.865 326.419.850.365	<< <<	<< <<	178.574.783 326.419.848.865 326.419.850.365	<< <<	<< <<	178.574.783 326.419.848.865 326.419.850.365	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	178.574.783 326.419.848.865 326.419.850.365

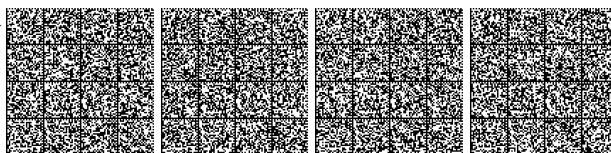
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)									
Unità di Voto	Missione Programma	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
21.2	Rimborsi del debito statale (34.2)	RS CP 2017	<<	133.142.476 252.183.700.000	<<	133.142.476 252.183.700.000	<<	<<	133.142.476 252.183.700.000
		CS	<<	252.183.700.000	<<	252.183.700.000	<<	<<	252.183.700.000
		CP 2018	<<	225.005.600.000	<<	225.005.600.000	<<	<<	225.005.600.000
		CS	<<	225.005.600.000	<<	225.005.600.000	<<	<<	225.005.600.000
		CP 2019	<<	238.105.600.000	<<	238.105.600.000	<<	<<	238.105.600.000
		CS	<<	238.105.600.000	<<	238.105.600.000	<<	<<	238.105.600.000
22.1	22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS CP 2017	9.000.000 9.000.000	130.474.505 800.701.787	<<	130.474.505 800.701.787	<<	9.000.000 9.000.000	130.474.505 800.701.787
		CS	9.000.000	856.981.409	<<	847.981.409	<<	9.000.000	856.981.409
		CP 2018	22.079.548	793.658.256	<<	771.578.708	<<	22.079.548	793.658.256
		CS	22.079.548	800.282.508	<<	778.202.960	<<	22.079.548	800.282.508
		CP 2019	2.000.000	776.766.153	<<	774.766.153	<<	2.000.000	776.766.153
		CS	2.000.000	780.424.645	<<	778.424.645	<<	2.000.000	780.424.645
22.2	Indirizzo politico (32.2)	RS CP 2017	<<	1.129.292 21.017.134	<<	1.129.292 21.017.134	<<	<<	1.129.292 21.017.134
		CS	<<	21.017.134	<<	21.017.134	<<	<<	21.017.134
		CP 2018	<<	20.913.566	<<	20.913.566	<<	<<	20.913.566
		CS	<<	20.928.731	<<	20.928.731	<<	<<	20.928.731
		CP 2019	<<	20.936.019	<<	20.936.019	<<	<<	20.936.019
		CS	<<	20.951.184	<<	20.951.184	<<	<<	20.951.184
22.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS CP 2017	<<	51.831.882 190.240.575	<<	51.831.882 190.240.575	<<	<<	51.831.882 190.240.575
		CS	<<	238.391.409	<<	238.391.409	<<	<<	238.391.409
		CP 2018	<<	189.818.131	<<	189.818.131	<<	<<	189.818.131
		CS	<<	193.281.118	<<	193.281.118	<<	<<	193.281.118
		CP 2019	<<	192.661.202	<<	192.661.202	<<	<<	192.661.202
		CS	<<	193.158.429	<<	193.158.429	<<	<<	193.158.429



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

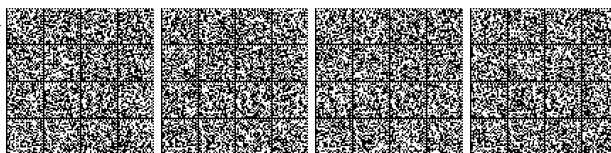
Unità di Voto	Missione Programma	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020/606/20
22.3	Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	RS	37.224.035	37.224.035	<<	37.224.035	<<	6.000.000	37.224.035	
		CP 2017	344.234.870	344.234.870	<<	344.234.870	<<	6.000.000	350.234.870	
		CS	344.234.870	344.234.870	<<	344.234.870	<<	6.000.000	350.234.870	
		CP 2018	325.620.930	325.620.930	<<	325.620.930	<<	15.079.548	340.700.478	
22.4	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	CP 2018	325.620.930	325.620.930	<<	325.620.930	<<	15.079.548	340.700.478	
		CS	325.620.930	325.620.930	<<	325.620.930	<<	15.079.548	340.700.478	
		CP 2019	326.867.321	326.867.321	<<	326.867.321	<<	-5.000.000	321.867.321	
		CS	326.867.321	326.867.321	<<	326.867.321	<<	-5.000.000	321.867.321	
22.5	Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	RS	1.815.449	1.815.449	<<	1.815.449	<<	<<	1.815.449	
		CP 2017	131.244.454	131.244.454	<<	131.244.454	<<	<<	131.244.454	
		CS	131.244.454	131.244.454	<<	131.244.454	<<	<<	131.244.454	
		CP 2018	132.674.628	132.674.628	<<	132.674.628	<<	<<	132.674.628	
22.5	Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	CP 2018	132.674.628	132.674.628	<<	132.674.628	<<	<<	132.674.628	
		CS	132.674.628	132.674.628	<<	132.674.628	<<	<<	132.674.628	
		CP 2019	130.681.352	130.681.352	<<	130.681.352	<<	<<	130.681.352	
		CS	130.681.352	130.681.352	<<	130.681.352	<<	<<	130.681.352	
22.5	Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	RS	38.473.847	38.473.847	<<	38.473.847	<<	3.000.000	38.473.847	
		CP 2017	104.964.754	104.964.754	<<	104.964.754	<<	3.000.000	107.964.754	
		CS	113.093.542	113.093.542	<<	113.093.542	<<	3.000.000	116.093.542	
		CP 2018	102.551.453	102.551.453	<<	102.551.453	<<	7.000.000	109.551.453	
22.5	Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	CP 2018	102.551.453	102.551.453	<<	102.551.453	<<	7.000.000	109.551.453	
		CS	105.697.553	105.697.553	<<	105.697.553	<<	7.000.000	112.697.553	
		CP 2019	103.620.259	103.620.259	<<	103.620.259	<<	7.000.000	110.620.259	
		CS	106.766.359	106.766.359	<<	106.766.359	<<	7.000.000	113.766.359	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

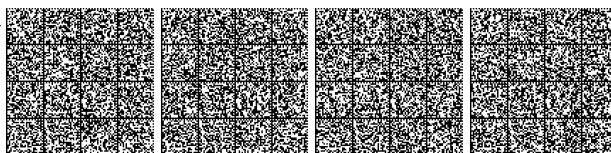
(in Euro)

Unità di Voto	Missione Programma	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020/606/21
23.1	23 Fondi da ripartire (33)	RS	1.033.797.852	1.033.797.852	<<	1.033.797.852	-317.380.000	392.220.000	1.033.797.852	
		CP 2017	11.947.111.892	12.656.711.892	-92.250.000	11.854.861.892	-317.380.000	392.220.000	12.247.081.892	
		CS	18.867.111.892	19.576.711.892	-92.250.000	18.774.861.892	-317.380.000	392.220.000	19.167.081.892	
		CP 2018	11.657.892.848	14.451.992.848	-3.250.000	11.654.642.848	-355.050.000	2.439.050.000	14.033.692.848	
		CS	18.657.892.848	20.361.992.848	-3.250.000	18.654.642.848	-355.050.000	1.339.050.000	19.993.692.848	
		CP 2019	10.639.190.308	14.748.790.308	-3.250.000	10.635.940.308	-373.348.000	3.736.252.000	14.372.192.308	
		CS	16.839.190.308	20.948.790.308	-3.250.000	16.835.940.308	-373.348.000	3.736.252.000	20.572.192.308	
	Fondi da assegnare (33.1)	RS	1.033.797.852	1.033.797.852	<<	1.033.797.852	-243.060.000	216.540.000	1.033.797.852	
		CP 2017	6.906.473.962	7.366.073.962	-91.750.000	6.814.723.962	-243.060.000	216.540.000	7.031.263.962	
		CS	6.906.473.962	7.366.073.962	-91.750.000	6.814.723.962	-243.060.000	216.540.000	7.031.263.962	
		CP 2018	6.601.072.656	8.945.172.656	-1.750.000	6.599.322.656	-241.730.000	2.102.370.000	8.701.692.656	
23.2	Fondi di riserva e speciali (33.2)	RS	5.624.640.116	7.845.172.656	-1.750.000	5.622.890.116	-245.328.000	3.364.272.000	8.987.162.116	
		CP 2017	5.624.640.116	7.845.172.656	-1.750.000	5.622.890.116	-245.328.000	3.364.272.000	8.987.162.116	
		CS	5.624.640.116	7.845.172.656	-1.750.000	5.622.890.116	-245.328.000	3.364.272.000	8.987.162.116	
		CP 2018	5.040.637.930	5.290.637.930	-500.000	5.040.137.930	-74.320.000	175.680.000	5.215.817.930	
		CS	11.960.637.930	12.210.637.930	-500.000	11.960.137.930	-74.320.000	175.680.000	12.135.817.930	
		CP 2019	5.056.820.192	5.506.820.192	-1.500.000	5.055.320.192	-113.320.000	336.680.000	5.392.000.192	
		CS	12.056.820.192	12.506.820.192	-1.500.000	12.055.320.192	-113.320.000	336.680.000	12.392.000.192	
	Fondi di riserva e speciali (33.2)	RS	5.014.550.192	5.514.550.192	-1.500.000	5.013.050.192	-128.020.000	371.980.000	5.385.030.192	
		CP 2017	5.014.550.192	5.514.550.192	-1.500.000	5.013.050.192	-128.020.000	371.980.000	5.385.030.192	
		CS	11.214.550.192	11.714.550.192	-1.500.000	11.213.050.192	-128.020.000	371.980.000	11.585.030.192	
		CP 2019	5.014.550.192	5.514.550.192	-1.500.000	5.013.050.192	-128.020.000	371.980.000	5.385.030.192	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Unità di Voto	Missione Programma		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020606/22
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sostegno al settore agricolo Unità di voto che si sopprime per la riarticolazione dei programmi connessa all'introduzione delle azioni	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Politiche per il lavoro (26)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Infortuni sul lavoro Unità di voto che si sopprime per la riarticolazione dei programmi connessa all'introduzione delle azioni	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	



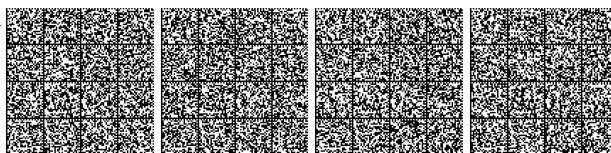
RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



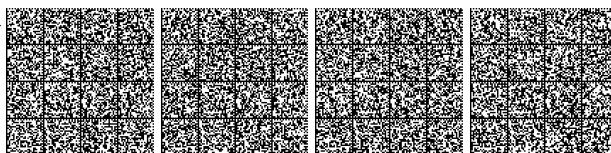
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
020701/1									
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	RS	6.748.435.455		6.748.435.455	<<	6.748.435.455			6.748.435.455
	CP 2017	86.545.138.434	2.500.000	86.547.638.434	<<	86.545.138.434	84.810.000	87.310.000	86.632.448.434
	CS	88.186.650.937	2.500.000	88.189.150.937	<<	88.186.650.937	47.310.000	49.810.000	88.236.460.937
	CP 2018	86.294.803.328	2.500.000	86.297.303.328	<<	86.294.803.328	1.480.000	3.980.000	86.298.783.328
	CS	86.665.106.090	2.500.000	86.667.606.090	<<	86.665.106.090	-77.020.000	-74.520.000	86.590.586.090
	CP 2019	86.113.978.098	2.500.000	86.116.478.098	<<	86.113.978.098	1.230.000	3.730.000	86.117.708.098
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità* (29.1)	CS	86.454.480.875	2.500.000	86.456.980.875	<<	86.454.480.875	-102.270.000	-99.770.000	86.354.710.875
	RS	68.132.624		68.132.624	<<	68.132.624			68.132.624
	CP 2017	1.180.738.824	<<	1.180.738.824	<<	1.180.738.824	<<	<<	1.180.738.824
	CS	1.180.768.872	<<	1.180.768.872	<<	1.180.768.872	<<	<<	1.180.768.872
	CP 2018	1.176.720.198	<<	1.176.720.198	<<	1.176.720.198	<<	<<	1.176.720.198
	CS	1.176.789.403	<<	1.176.789.403	<<	1.176.789.403	<<	<<	1.176.789.403
Spese di personale per il programma	CP 2019	1.076.587.108	<<	1.076.587.108	<<	1.076.587.108	<<	<<	1.076.587.108
	CS	1.076.607.583	<<	1.076.607.583	<<	1.076.607.583	<<	<<	1.076.607.583
	RS	148.018		148.018	<<	148.018			148.018
	CP 2017	27.298.795	<<	27.298.795	<<	27.298.795	<<	<<	27.298.795
	CS	27.298.795	<<	27.298.795	<<	27.298.795	<<	<<	27.298.795
	CP 2018	24.175.528	<<	24.175.528	<<	24.175.528	<<	<<	24.175.528
Spese correnti	CS	24.175.528	<<	24.175.528	<<	24.175.528	<<	<<	24.175.528
	CP 2019	23.336.543	<<	23.336.543	<<	23.336.543	<<	<<	23.336.543
	CS	23.336.543	<<	23.336.543	<<	23.336.543	<<	<<	23.336.543
	RS	148.018		148.018	<<	148.018			148.018
	CP 2017	27.298.795	<<	27.298.795	<<	27.298.795	<<	<<	27.298.795
	CS	27.298.795	<<	27.298.795	<<	27.298.795	<<	<<	27.298.795
	CP 2018	24.175.528	<<	24.175.528	<<	24.175.528	<<	<<	24.175.528
	CS	24.175.528	<<	24.175.528	<<	24.175.528	<<	<<	24.175.528
	CP 2019	23.336.543	<<	23.336.543	<<	23.336.543	<<	<<	23.336.543
	CS	23.336.543	<<	23.336.543	<<	23.336.543	<<	<<	23.336.543
	RS	148.018		148.018	<<	148.018			148.018
	CP 2017	27.298.795	<<	27.298.795	<<	27.298.795	<<	<<	27.298.795
	CS	27.298.795	<<	27.298.795	<<	27.298.795	<<	<<	27.298.795
	CP 2018	24.175.528	<<	24.175.528	<<	24.175.528	<<	<<	24.175.528
	CS	24.175.528	<<	24.175.528	<<	24.175.528	<<	<<	24.175.528
	CP 2019	23.336.543	<<	23.336.543	<<	23.336.543	<<	<<	23.336.543
	CS	23.336.543	<<	23.336.543	<<	23.336.543	<<	<<	23.336.543



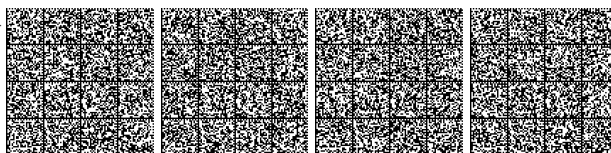
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)							020/701/2	
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	RS	5.073.446		5.073.446	<<	5.073.446			5.073.446	
	CP 2017	28.337.102	<<	28.337.102	<<	28.337.102	<<	<<	28.337.102	
	CS	28.367.150	<<	28.367.150	<<	28.367.150	<<	<<	28.367.150	
	CP 2018	28.354.593	<<	28.354.593	<<	28.354.593	<<	<<	28.354.593	
	CS	28.423.798	<<	28.423.798	<<	28.423.798	<<	<<	28.423.798	
	CP 2019	28.441.371	<<	28.441.371	<<	28.441.371	<<	<<	28.441.371	
Spese correnti	CS	28.461.846	<<	28.461.846	<<	28.461.846	<<	<<	28.461.846	
	RS	5.033.950		5.033.950	<<	5.033.950			5.033.950	
	CP 2017	28.244.516	<<	28.244.516	<<	28.244.516	<<	<<	28.244.516	
	CS	28.244.516	<<	28.244.516	<<	28.244.516	<<	<<	28.244.516	
	CP 2018	28.262.007	<<	28.262.007	<<	28.262.007	<<	<<	28.262.007	
	CS	28.309.736	<<	28.309.736	<<	28.309.736	<<	<<	28.309.736	
Spese in conto capitale	CP 2019	28.348.785	<<	28.348.785	<<	28.348.785	<<	<<	28.348.785	
	CS	28.348.784	<<	28.348.784	<<	28.348.784	<<	<<	28.348.784	
	RS	39.496		39.496	<<	39.496			39.496	
	CP 2017	92.586	<<	92.586	<<	92.586	<<	<<	92.586	
	CS	122.634	<<	122.634	<<	122.634	<<	<<	122.634	
	CP 2018	92.586	<<	92.586	<<	92.586	<<	<<	92.586	
Gestione di tributi speciali	CS	114.062	<<	114.062	<<	114.062	<<	<<	114.062	
	CP 2019	92.586	<<	92.586	<<	92.586	<<	<<	92.586	
	CS	113.062	<<	113.062	<<	113.062	<<	<<	113.062	
	RS	<<		<<	<<	<<			<<	
	CP 2017	120.355.964	<<	120.355.964	<<	120.355.964	<<	<<	120.355.964	
	CS	120.355.964	<<	120.355.964	<<	120.355.964	<<	<<	120.355.964	
	CP 2018	120.362.231	<<	120.362.231	<<	120.362.231	<<	<<	120.362.231	
	CS	120.362.231	<<	120.362.231	<<	120.362.231	<<	<<	120.362.231	
	CP 2019	120.362.231	<<	120.362.231	<<	120.362.231	<<	<<	120.362.231	
	CS	120.362.231	<<	120.362.231	<<	120.362.231	<<	<<	120.362.231	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

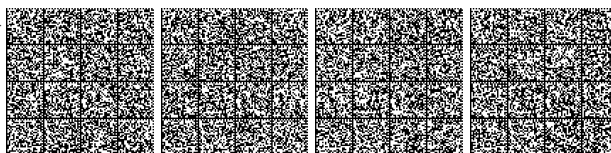
Missioni Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
		RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese correnti		RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
		120.355.964	120.355.964	120.355.964	120.355.964	120.355.964	120.355.964	120.355.964	120.355.964
		120.355.964	120.355.964	120.355.964	120.355.964	120.355.964	120.355.964	120.355.964	120.355.964
		120.362.231	120.362.231	120.362.231	120.362.231	120.362.231	120.362.231	120.362.231	120.362.231
		120.362.231	120.362.231	120.362.231	120.362.231	120.362.231	120.362.231	120.362.231	120.362.231
		120.362.231	120.362.231	120.362.231	120.362.231	120.362.231	120.362.231	120.362.231	120.362.231
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale		RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
		42.125.906	42.125.906	42.125.906	42.125.906	42.125.906	42.125.906	42.125.906	42.125.906
		11.201.614	11.201.614	11.201.614	11.201.614	11.201.614	11.201.614	11.201.614	11.201.614
		11.201.614	11.201.614	11.201.614	11.201.614	11.201.614	11.201.614	11.201.614	11.201.614
		11.182.497	11.182.497	11.182.497	11.182.497	11.182.497	11.182.497	11.182.497	11.182.497
		11.182.497	11.182.497	11.182.497	11.182.497	11.182.497	11.182.497	11.182.497	11.182.497
Spese correnti		RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
		884.681	884.681	884.681	884.681	884.681	884.681	884.681	884.681
		1.201.614	1.201.614	1.201.614	1.201.614	1.201.614	1.201.614	1.201.614	1.201.614
		1.201.614	1.201.614	1.201.614	1.201.614	1.201.614	1.201.614	1.201.614	1.201.614
		1.182.497	1.182.497	1.182.497	1.182.497	1.182.497	1.182.497	1.182.497	1.182.497
		1.182.497	1.182.497	1.182.497	1.182.497	1.182.497	1.182.497	1.182.497	1.182.497
Spese in conto capitale		RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
		41.241.225	41.241.225	41.241.225	41.241.225	41.241.225	41.241.225	41.241.225	41.241.225
		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

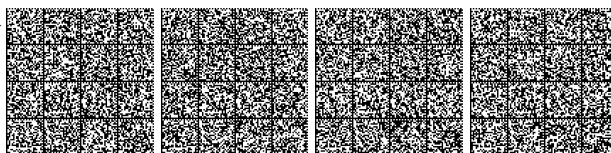
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte														
	CP 2017	20.785.254			20.785.254								20.785.254	
	CP	860.945.349	<<	<<	860.945.349	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	860.945.349	
	CS	860.945.349	<<	<<	860.945.349	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	860.945.349	
	CP 2018	857.945.349	<<	<<	857.945.349	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	857.945.349	
	CS	857.945.349	<<	<<	857.945.349	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	857.945.349	
Spese correnti														
	CP 2019	857.945.349	<<	<<	857.945.349	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	857.945.349	
	CS	857.945.349	<<	<<	857.945.349	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	857.945.349	
	CP 2017	385.254			385.254								385.254	
	CP	859.445.349	<<	<<	859.445.349	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	859.445.349	
	CS	859.445.349	<<	<<	859.445.349	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	859.445.349	
Spese in conto capitale														
	CP 2018	856.445.349	<<	<<	856.445.349	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	856.445.349	
	CS	856.445.349	<<	<<	856.445.349	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	856.445.349	
	CP 2019	856.445.349	<<	<<	856.445.349	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	856.445.349	
	CS	856.445.349	<<	<<	856.445.349	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	856.445.349	
	CP 2017	20.400.000			20.400.000								20.400.000	
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali														
	CP	1.500.000	<<	<<	1.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.500.000	
	CS	1.500.000	<<	<<	1.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.500.000	
	CP 2018	1.500.000	<<	<<	1.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.500.000	
	CS	1.500.000	<<	<<	1.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.500.000	
	CP 2019	1.500.000	<<	<<	1.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.500.000	
	CS	1.500.000	<<	<<	1.500.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.500.000	
	CP 2017	117.600.000	<<	<<	117.600.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	117.600.000	
	CP	117.600.000	<<	<<	117.600.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	117.600.000	
	CS	117.600.000	<<	<<	117.600.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	117.600.000	
	CP 2018	119.700.000	<<	<<	119.700.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	119.700.000	
	CS	119.700.000	<<	<<	119.700.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	119.700.000	
	CP 2019	20.300.000	<<	<<	20.300.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	20.300.000	
	CS	20.300.000	<<	<<	20.300.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	20.300.000	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/5

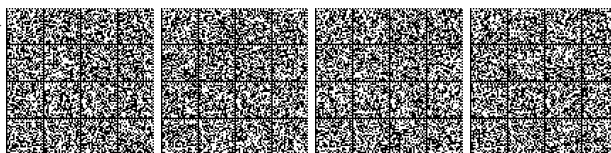
Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)						Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono				
Spese correnti	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	117.600.000	<<	<<	117.600.000	<<	<<	<<	<<	117.600.000
	CS	117.600.000	<<	<<	117.600.000	<<	<<	<<	<<	117.600.000
	CP 2018	119.700.000	<<	<<	119.700.000	<<	<<	<<	<<	119.700.000
	CS	119.700.000	<<	<<	119.700.000	<<	<<	<<	<<	119.700.000
	CP 2019	20.300.000	<<	<<	20.300.000	<<	<<	<<	<<	20.300.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti giurisdizionali di negoziazione assistita	CS	20.300.000	<<	<<	20.300.000	<<	<<	<<	<<	20.300.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	<<	15.000.000
	CS	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	<<	15.000.000
	CP 2018	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	<<	15.000.000
	CS	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	<<	15.000.000
Spese correnti	CP 2019	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	<<	15.000.000
	CS	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	<<	15.000.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	<<	15.000.000
	CS	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	<<	15.000.000
	CP 2018	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	<<	15.000.000
AZIONE MECCANOGRAFICA	CS	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	<<	15.000.000
	CP 2019	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	<<	15.000.000
	CS	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	<<	<<	<<	15.000.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

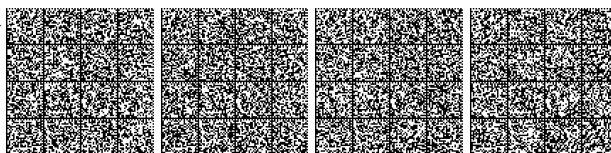
0207016

Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese correnti	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
Spese in conto capitale	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
Spese di personale per il programma	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

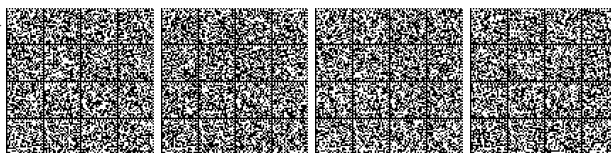
Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)							0207017		
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
Spese correnti	RS	39.798.325		39.798.325	<<	<<	<<	39.798.325	<<	39.798.325	39.798.325
	CP 2017	2.232.818.452	<<	2.232.818.452	<<	<<	<<	2.232.818.452	<<	2.232.818.452	2.232.818.452
	CS	2.232.818.452	<<	2.232.818.452	<<	<<	<<	2.232.818.452	<<	2.232.818.452	2.232.818.452
	CP 2018	2.225.430.999	<<	2.225.430.999	<<	<<	<<	2.225.430.999	<<	2.225.430.999	2.225.430.999
	CS	2.225.430.999	<<	2.225.430.999	<<	<<	<<	2.225.430.999	<<	2.225.430.999	2.225.430.999
	CP 2019	2.206.141.543	<<	2.206.141.543	<<	<<	<<	2.206.141.543	<<	2.206.141.543	2.206.141.543
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CS	2.206.141.543	<<	2.206.141.543	<<	<<	<<	2.206.141.543	<<	2.206.141.543	2.206.141.543
	RS	126.119		126.119	<<	<<	<<	126.119	<<	126.119	126.119
	CP 2017	18.839.001	<<	18.839.001	<<	<<	<<	18.839.001	<<	18.839.001	18.839.001
	CS	18.839.001	<<	18.839.001	<<	<<	<<	18.839.001	<<	18.839.001	18.839.001
	CP 2018	18.818.257	<<	18.818.257	<<	<<	<<	18.818.257	<<	18.818.257	18.818.257
	CS	18.818.257	<<	18.818.257	<<	<<	<<	18.818.257	<<	18.818.257	18.818.257
Spese correnti	CP 2019	18.839.069	<<	18.839.069	<<	<<	<<	18.839.069	<<	18.839.069	18.839.069
	CS	18.839.069	<<	18.839.069	<<	<<	<<	18.839.069	<<	18.839.069	18.839.069
	RS	126.119		126.119	<<	<<	<<	126.119	<<	126.119	126.119
	CP 2017	18.839.001	<<	18.839.001	<<	<<	<<	18.839.001	<<	18.839.001	18.839.001
	CS	18.839.001	<<	18.839.001	<<	<<	<<	18.839.001	<<	18.839.001	18.839.001
	CP 2018	18.818.257	<<	18.818.257	<<	<<	<<	18.818.257	<<	18.818.257	18.818.257
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U. E.	CS	18.818.257	<<	18.818.257	<<	<<	<<	18.818.257	<<	18.818.257	18.818.257
	CP 2019	18.839.069	<<	18.839.069	<<	<<	<<	18.839.069	<<	18.839.069	18.839.069
	CS	18.839.069	<<	18.839.069	<<	<<	<<	18.839.069	<<	18.839.069	18.839.069
	RS	22.383.434		22.383.434	<<	<<	<<	22.383.434	<<	22.383.434	22.383.434
	CP 2017	260.849.502	<<	260.849.502	<<	<<	<<	260.849.502	<<	260.849.502	260.849.502
	CS	260.910.386	<<	260.910.386	<<	<<	<<	260.910.386	<<	260.910.386	260.910.386
	CP 2018	258.393.868	<<	258.393.868	<<	<<	<<	258.393.868	<<	258.393.868	258.393.868
	CS	258.393.868	<<	258.393.868	<<	<<	<<	258.393.868	<<	258.393.868	258.393.868
	CP 2019	260.752.342	<<	260.752.342	<<	<<	<<	260.752.342	<<	260.752.342	260.752.342
	CS	260.752.342	<<	260.752.342	<<	<<	<<	260.752.342	<<	260.752.342	260.752.342



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/01018

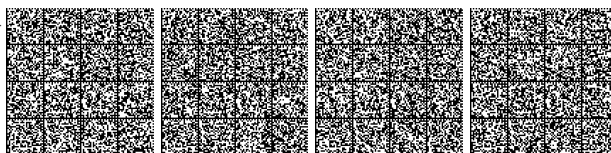
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS	22.383.434	22.383.434	<<	22.383.434	<<	<<	22.383.434
	CP 2017	260.849.502	260.849.502	<<	260.849.502	<<	<<	260.849.502
	CS	260.910.386	260.910.386	<<	260.910.386	<<	<<	260.910.386
	CP 2018	258.393.868	258.393.868	<<	258.393.868	<<	<<	258.393.868
	CS	258.393.868	258.393.868	<<	258.393.868	<<	<<	258.393.868
	CP 2019	260.752.342	260.752.342	<<	260.752.342	<<	<<	260.752.342
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	CS	260.752.342	260.752.342	<<	260.752.342	<<	<<	260.752.342
	RS	343.559	343.559	<<	343.559	<<	<<	343.559
	CP 2017	5.672.561	5.672.561	<<	5.672.561	<<	<<	5.672.561
	CS	5.672.561	5.672.561	<<	5.672.561	<<	<<	5.672.561
	CP 2018	5.582.154	5.582.154	<<	5.582.154	<<	<<	5.582.154
	CS	5.582.154	5.582.154	<<	5.582.154	<<	<<	5.582.154
Spese correnti	CP 2019	5.672.561	5.672.561	<<	5.672.561	<<	<<	5.672.561
	CS	5.672.561	5.672.561	<<	5.672.561	<<	<<	5.672.561
	RS	343.559	343.559	<<	343.559	<<	<<	343.559
	CP 2017	5.672.561	5.672.561	<<	5.672.561	<<	<<	5.672.561
	CS	5.672.561	5.672.561	<<	5.672.561	<<	<<	5.672.561
	CP 2018	5.582.154	5.582.154	<<	5.582.154	<<	<<	5.582.154
Trattamenti pensionistici	CS	5.582.154	5.582.154	<<	5.582.154	<<	<<	5.582.154
	CP 2019	5.672.561	5.672.561	<<	5.672.561	<<	<<	5.672.561
	CS	5.672.561	5.672.561	<<	5.672.561	<<	<<	5.672.561
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	37.641.250	37.641.250	<<	37.641.250	<<	<<	37.641.250
	CS	37.641.250	37.641.250	<<	37.641.250	<<	<<	37.641.250
	CP 2018	36.073.750	36.073.750	<<	36.073.750	<<	<<	36.073.750
	CS	36.073.750	36.073.750	<<	36.073.750	<<	<<	36.073.750
	CP 2019	35.256.250	35.256.250	<<	35.256.250	<<	<<	35.256.250
	CS	35.256.250	35.256.250	<<	35.256.250	<<	<<	35.256.250



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

0207019

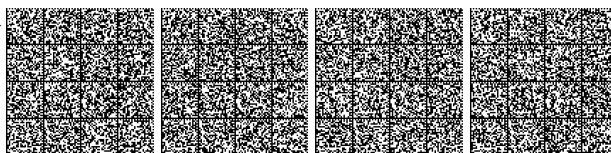
Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)					Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota				
Spese correnti	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	37.641.250	<<	<<	37.641.250	<<	<<	<<	37.641.250
	CS	37.641.250	<<	<<	37.641.250	<<	<<	<<	37.641.250
	CP 2018	36.073.750	<<	<<	36.073.750	<<	<<	<<	36.073.750
	CS	36.073.750	<<	<<	36.073.750	<<	<<	<<	36.073.750
	CP 2019	35.256.250	<<	<<	35.256.250	<<	<<	<<	35.256.250
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammendamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CS	35.256.250	<<	<<	35.256.250	<<	<<	<<	35.256.250
	RS	82.649.003	<<	<<	82.649.003	<<	<<	<<	82.649.003
	CP 2017	127.998.099	<<	<<	127.998.099	<<	<<	<<	127.998.099
	CS	182.450.446	<<	<<	182.450.446	<<	<<	<<	182.450.446
	CP 2018	127.151.994	<<	<<	127.151.994	<<	<<	<<	127.151.994
	CS	135.116.314	<<	<<	135.116.314	<<	<<	<<	135.116.314
Spese in conto capitale	CP 2019	119.998.099	<<	<<	119.998.099	<<	<<	<<	119.998.099
	CS	120.510.699	<<	<<	120.510.699	<<	<<	<<	120.510.699
	RS	82.649.003	<<	<<	82.649.003	<<	<<	<<	82.649.003
	CP 2017	127.998.099	<<	<<	127.998.099	<<	<<	<<	127.998.099
	CS	182.450.446	<<	<<	182.450.446	<<	<<	<<	182.450.446
	CP 2018	127.151.994	<<	<<	127.151.994	<<	<<	<<	127.151.994
AZIONE MECCANOGRAFICA	CS	135.116.314	<<	<<	135.116.314	<<	<<	<<	135.116.314
	CP 2019	119.998.099	<<	<<	119.998.099	<<	<<	<<	119.998.099
	CS	120.510.699	<<	<<	120.510.699	<<	<<	<<	120.510.699
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

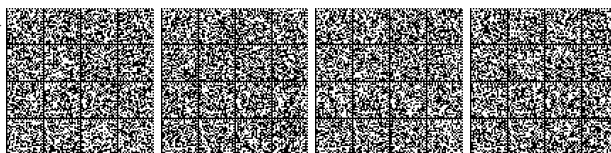
020701/10

Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)						Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota				
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	Spese correnti	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Spese di personale per il programma	RS	4.437.294		4.437.294	<<	4.437.294	<<	4.437.294
		CP 2017	184.312.917	<<	184.312.917	<<	184.312.917	<<	184.312.917
		CS	184.316.963	<<	184.316.963	<<	184.316.963	<<	184.316.963
		CP 2018	154.048.442	<<	154.048.442	<<	154.048.442	<<	154.048.442
		CS	154.048.442	<<	154.048.442	<<	154.048.442	<<	154.048.442
CP 2019		128.084.556	<<	128.084.556	<<	128.084.556	<<	128.084.556	
CS	128.084.556	<<	128.084.556	<<	128.084.556	<<	128.084.556		
Spese correnti	Spese di personale per il programma	RS	40.638		40.638	<<	40.638	<<	40.638
		CP 2017	10.221.107	<<	10.221.107	<<	10.221.107	<<	10.221.107
		CS	10.221.107	<<	10.221.107	<<	10.221.107	<<	10.221.107
		CP 2018	9.999.786	<<	9.999.786	<<	9.999.786	<<	9.999.786
		CS	9.999.786	<<	9.999.786	<<	9.999.786	<<	9.999.786
		CP 2019	9.992.746	<<	9.992.746	<<	9.992.746	<<	9.992.746
	CS	9.992.746	<<	9.992.746	<<	9.992.746	<<	9.992.746	
	Spese correnti	RS	40.638		40.638	<<	40.638	<<	40.638
		CP 2017	10.221.107	<<	10.221.107	<<	10.221.107	<<	10.221.107
		CS	10.221.107	<<	10.221.107	<<	10.221.107	<<	10.221.107
		CP 2018	9.999.786	<<	9.999.786	<<	9.999.786	<<	9.999.786
		CS	9.999.786	<<	9.999.786	<<	9.999.786	<<	9.999.786
CP 2019		9.992.746	<<	9.992.746	<<	9.992.746	<<	9.992.746	
CS	9.992.746	<<	9.992.746	<<	9.992.746	<<	9.992.746		



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

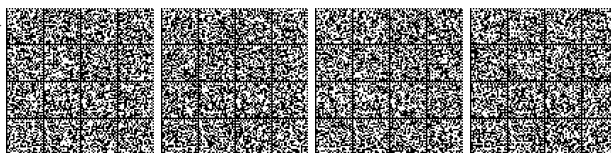
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
		(in Euro)							
Prevenzione dei rischi finanziari, antiriciclaggio, antirackettizzazione e antiriciclaggio	RS	2.702.831		2.702.831	<<	2.702.831			2.702.831
	CP 2017	3.425.322	<<	3.425.322	<<	3.425.322	<<	<<	3.425.322
	CS	3.425.322	<<	3.425.322	<<	3.425.322	<<	<<	3.425.322
	CP 2018	3.415.161	<<	3.415.161	<<	3.415.161	<<	<<	3.415.161
	CS	3.415.161	<<	3.415.161	<<	3.415.161	<<	<<	3.415.161
	CP 2019	3.425.322	<<	3.425.322	<<	3.425.322	<<	<<	3.425.322
Spese correnti	CS	3.425.322	<<	3.425.322	<<	3.425.322	<<	<<	3.425.322
	RS	2.446.096		2.446.096	<<	2.446.096			2.446.096
	CP 2017	3.130.867	<<	3.130.867	<<	3.130.867	<<	<<	3.130.867
	CS	3.130.867	<<	3.130.867	<<	3.130.867	<<	<<	3.130.867
	CP 2018	3.120.706	<<	3.120.706	<<	3.120.706	<<	<<	3.120.706
	CS	3.120.706	<<	3.120.706	<<	3.120.706	<<	<<	3.120.706
Spese in conto capitale	CP 2019	3.130.867	<<	3.130.867	<<	3.130.867	<<	<<	3.130.867
	CS	3.130.867	<<	3.130.867	<<	3.130.867	<<	<<	3.130.867
	RS	256.735		256.735	<<	256.735			256.735
	CP 2017	294.455	<<	294.455	<<	294.455	<<	<<	294.455
	CS	294.455	<<	294.455	<<	294.455	<<	<<	294.455
	CP 2018	294.455	<<	294.455	<<	294.455	<<	<<	294.455
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore credito e sistema dei pagamenti (compresa Fondazioni e settore della previdenza complementare)	CS	294.455	<<	294.455	<<	294.455	<<	<<	294.455
	CP 2019	294.455	<<	294.455	<<	294.455	<<	<<	294.455
	CS	294.455	<<	294.455	<<	294.455	<<	<<	294.455
	RS	1.693.825		1.693.825	<<	1.693.825			1.693.825
	CP 2017	10.666.488	<<	10.666.488	<<	10.666.488	<<	<<	10.666.488
	CS	10.670.534	<<	10.670.534	<<	10.670.534	<<	<<	10.670.534
	CP 2018	10.633.495	<<	10.633.495	<<	10.633.495	<<	<<	10.633.495
	CS	10.633.495	<<	10.633.495	<<	10.633.495	<<	<<	10.633.495
	CP 2019	10.666.488	<<	10.666.488	<<	10.666.488	<<	<<	10.666.488
	CS	10.666.488	<<	10.666.488	<<	10.666.488	<<	<<	10.666.488



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/12

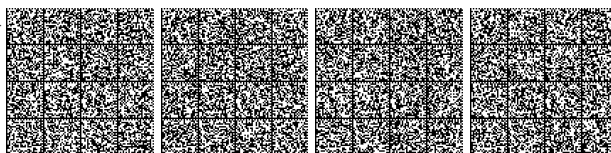
(in Euro)																
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Spese correnti	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019
Spese in conto capitale	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
Sostegno sistema creditizio	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018
Spese in conto capitale	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/13

Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)					Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota					
Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	160.000.000	<<	<<	160.000.000	<<	160.000.000	<<	<<	160.000.000
	CS	160.000.000	<<	<<	160.000.000	<<	160.000.000	<<	<<	160.000.000
	CP 2018	130.000.000	<<	<<	130.000.000	<<	130.000.000	<<	<<	130.000.000
	CS	130.000.000	<<	<<	130.000.000	<<	130.000.000	<<	<<	130.000.000
	CP 2019	104.000.000	<<	<<	104.000.000	<<	104.000.000	<<	<<	104.000.000
Spese in conto capitale	CS	104.000.000	<<	<<	104.000.000	<<	104.000.000	<<	<<	104.000.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	160.000.000	<<	<<	160.000.000	<<	160.000.000	<<	<<	160.000.000
	CS	160.000.000	<<	<<	160.000.000	<<	160.000.000	<<	<<	160.000.000
	CP 2018	130.000.000	<<	<<	130.000.000	<<	130.000.000	<<	<<	130.000.000
	CS	130.000.000	<<	<<	130.000.000	<<	130.000.000	<<	<<	130.000.000
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	CP 2019	104.000.000	<<	<<	104.000.000	<<	104.000.000	<<	<<	104.000.000
	CS	104.000.000	<<	<<	104.000.000	<<	104.000.000	<<	<<	104.000.000
	RS	5.421.332.901	<<	<<	5.421.332.901	<<	5.421.332.901	<<	<<	5.421.332.901
	CP 2017	71.436.420.870	<<	<<	71.436.420.870	<<	71.436.420.870	<<	<<	71.436.420.870
	CS	72.447.391.187	<<	<<	72.447.391.187	<<	72.447.391.187	<<	<<	72.447.391.187
	CP 2018	71.301.634.692	<<	<<	71.301.634.692	<<	71.301.634.692	<<	<<	71.301.634.692
Rimborsi di imposte dirette	CS	71.287.662.446	<<	<<	71.287.662.446	<<	71.287.662.446	<<	<<	71.287.662.446
	CP 2019	71.296.410.870	<<	<<	71.296.410.870	<<	71.296.410.870	<<	<<	71.296.410.870
	CS	71.225.410.870	<<	<<	71.225.410.870	<<	71.225.410.870	<<	<<	71.225.410.870
	RS	208.306	<<	<<	208.306	<<	208.306	<<	<<	208.306
	CP 2017	18.751.800.000	<<	<<	18.751.800.000	<<	18.751.800.000	<<	<<	18.751.800.000
	CS	18.751.800.000	<<	<<	18.751.800.000	<<	18.751.800.000	<<	<<	18.751.800.000
	CP 2018	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000
	CS	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000
	CP 2019	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000
	CS	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000	<<	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000

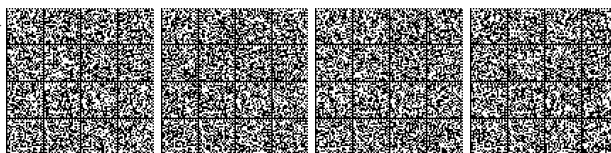


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/14

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS	208.306	208.306	<<	208.306	<<	<<	208.306
	CP 2017	18.751.800.000	<<	<<	18.751.800.000	<<	<<	18.751.800.000
	CS	18.751.800.000	<<	<<	18.751.800.000	<<	<<	18.751.800.000
	CP 2018	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000
	CS	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000
	CP 2019	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000
Rimborsi di imposte indirette	CS	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000	<<	<<	18.725.000.000
	RS	53.192.344	53.192.344	<<	53.192.344	<<	<<	53.192.344
	CP 2017	29.046.800.000	<<	<<	29.046.800.000	<<	<<	29.046.800.000
	CS	28.976.800.000	<<	<<	28.976.800.000	<<	<<	28.976.800.000
	CP 2018	28.882.800.000	<<	<<	28.882.800.000	<<	<<	28.882.800.000
	CS	28.812.800.000	<<	<<	28.812.800.000	<<	<<	28.812.800.000
Spese correnti	CP 2019	28.875.000.000	<<	<<	28.875.000.000	<<	<<	28.875.000.000
	CS	28.805.000.000	<<	<<	28.805.000.000	<<	<<	28.805.000.000
	RS	53.192.344	53.192.344	<<	53.192.344	<<	<<	53.192.344
	CP 2017	29.046.800.000	<<	<<	29.046.800.000	<<	<<	29.046.800.000
	CS	28.976.800.000	<<	<<	28.976.800.000	<<	<<	28.976.800.000
	CP 2018	28.882.800.000	<<	<<	28.882.800.000	<<	<<	28.882.800.000
Restituzione di imposte e rimborsi	CS	28.812.800.000	<<	<<	28.812.800.000	<<	<<	28.812.800.000
	CP 2019	28.875.000.000	<<	<<	28.875.000.000	<<	<<	28.875.000.000
	CS	28.805.000.000	<<	<<	28.805.000.000	<<	<<	28.805.000.000
	RS	74.184.789	74.184.789	<<	74.184.789	<<	<<	74.184.789
	CP 2017	655.071.354	<<	<<	655.071.354	<<	<<	655.071.354
	CS	655.071.354	<<	<<	655.071.354	<<	<<	655.071.354
	CP 2018	604.991.806	<<	<<	604.991.806	<<	<<	604.991.806
	CS	604.991.806	<<	<<	604.991.806	<<	<<	604.991.806
	CP 2019	606.656.354	<<	<<	606.656.354	<<	<<	606.656.354
	CS	606.656.354	<<	<<	606.656.354	<<	<<	606.656.354

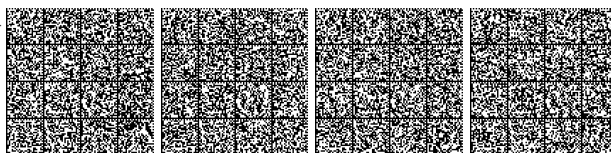


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/15

(in Euro)

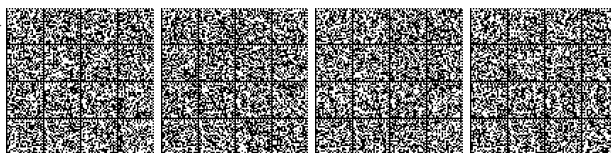
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS	74.184.789	74.184.789	<<	74.184.789	<<	<<	74.184.789
	CP 2017	655.071.354	655.071.354	<<	655.071.354	<<	<<	655.071.354
	CS	655.071.354	655.071.354	<<	655.071.354	<<	<<	655.071.354
	CP 2018	604.991.806	604.991.806	<<	604.991.806	<<	<<	604.991.806
	CS	604.991.806	604.991.806	<<	604.991.806	<<	<<	604.991.806
	CP 2019	606.656.354	606.656.354	<<	606.656.354	<<	<<	606.656.354
Vincite sui giochi e lotterie	CS	606.656.354	606.656.354	<<	606.656.354	<<	<<	606.656.354
	RS	3.946.711.983	3.946.711.983	<<	3.946.711.983	<<	<<	3.946.711.983
	CP 2017	14.107.050.000	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
	CS	15.061.416.233	15.061.416.233	<<	15.061.416.233	<<	<<	15.061.416.233
	CP 2018	14.107.050.000	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
	CS	14.107.050.000	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
Spese correnti	CP 2019	14.107.050.000	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
	CS	14.107.050.000	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
	RS	3.946.711.983	3.946.711.983	<<	3.946.711.983	<<	<<	3.946.711.983
	CP 2017	14.107.050.000	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
	CS	15.061.416.233	15.061.416.233	<<	15.061.416.233	<<	<<	15.061.416.233
	CP 2018	14.107.050.000	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	CS	14.107.050.000	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
	CP 2019	14.107.050.000	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
	CS	14.107.050.000	14.107.050.000	<<	14.107.050.000	<<	<<	14.107.050.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	57.300.458	57.300.458	<<	57.300.458	<<	<<	57.300.458
	CS	57.300.458	57.300.458	<<	57.300.458	<<	<<	57.300.458
	CP 2018	56.388.828	56.388.828	<<	56.388.828	<<	<<	56.388.828
	CS	56.388.828	56.388.828	<<	56.388.828	<<	<<	56.388.828
	CP 2019	57.300.458	57.300.458	<<	57.300.458	<<	<<	57.300.458
	CS	57.300.458	57.300.458	<<	57.300.458	<<	<<	57.300.458



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/16

Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese correnti	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese correnti	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Ammortamento beni mobili	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020701/17

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese correnti	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Aggi su giochi e lotterie	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese correnti	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Conferenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP

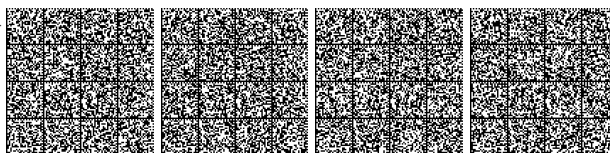


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020701/18

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Spese correnti	RS	313.100.291					313.100.291	<<							313.100.291	
	CP	280.000.000		<<			280.000.000	<<				<<			280.000.000	
	CS	277.000.000		<<			277.000.000	<<				<<			277.000.000	
	CP	303.000.000		<<			303.000.000	<<				<<			303.000.000	
	CS	300.000.000		<<			300.000.000	<<				<<			300.000.000	
	CP	303.000.000		<<			303.000.000	<<				<<			303.000.000	
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	CS	302.000.000		<<			302.000.000	<<				<<			302.000.000	
	RS	<<					<<	<<				<<			<<	
	CP	4.156.653.058		<<			4.156.653.058	<<				4.156.653.058			4.156.653.058	
	CS	4.156.653.058		<<			4.156.653.058	<<				4.156.653.058			4.156.653.058	
	CP	4.156.653.058		<<			4.156.653.058	<<				4.156.653.058			4.156.653.058	
	CS	4.156.653.058		<<			4.156.653.058	<<				4.156.653.058			4.156.653.058	
	CP	4.156.653.058		<<			4.156.653.058	<<				4.156.653.058			4.156.653.058	
	CS	4.156.653.058		<<			4.156.653.058	<<				4.156.653.058			4.156.653.058	
	RS	<<					<<	<<				<<			<<	
	CP	4.156.653.058		<<			4.156.653.058	<<				4.156.653.058			4.156.653.058	
	CS	4.156.653.058		<<			4.156.653.058	<<				4.156.653.058			4.156.653.058	
	CP	4.156.653.058		<<			4.156.653.058	<<				4.156.653.058			4.156.653.058	
Vincite su scommesse ippiche	CS	4.156.653.058		<<			4.156.653.058	<<				4.156.653.058			4.156.653.058	
	RS	77.327.754					77.327.754	<<				77.327.754			77.327.754	
	CP	500.000.000		<<			500.000.000	<<				500.000.000			500.000.000	
	CS	500.000.000		<<			500.000.000	<<				500.000.000			500.000.000	
	CP	500.000.000		<<			500.000.000	<<				500.000.000			500.000.000	
	CS	559.027.754		<<			559.027.754	<<				559.027.754			559.027.754	
	CP	500.000.000		<<			500.000.000	<<				500.000.000			500.000.000	
	CS	500.000.000		<<			500.000.000	<<				500.000.000			500.000.000	
	CP	500.000.000		<<			500.000.000	<<				500.000.000			500.000.000	
	CS	500.000.000		<<			500.000.000	<<				500.000.000			500.000.000	
	CP	500.000.000		<<			500.000.000	<<				500.000.000			500.000.000	
	CS	500.000.000		<<			500.000.000	<<				500.000.000			500.000.000	



(in Euro)

— 185 —

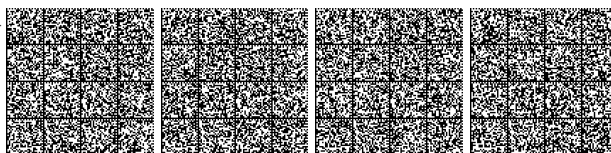


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020701/20

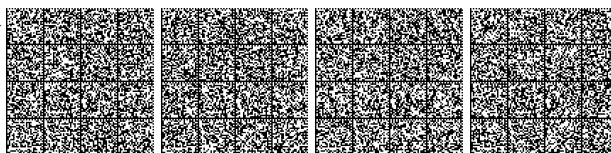
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese correnti																
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)																
Spese di personale per il programma																
Spese correnti																



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

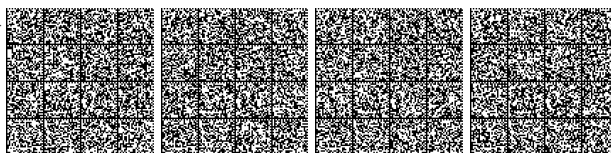
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		02/07/2017					
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	RS	7.571.546		7.571.546	<<	7.571.546	7.571.546
	CP 2017	38.092.768	<<	38.092.768	<<	38.092.768	42.902.768
	CS	38.092.768	<<	38.092.768	<<	38.092.768	42.902.768
	CP 2018	38.475.241	<<	38.475.241	<<	38.475.241	39.955.241
	CS	38.475.241	<<	38.475.241	<<	38.475.241	39.955.241
	CP 2019	38.854.858	<<	38.854.858	<<	38.854.858	40.084.858
Spese correnti	CS	38.854.858	<<	38.854.858	<<	38.854.858	40.084.858
	RS	2.962.830		2.962.830	<<	2.962.830	2.962.830
	CP 2017	35.607.429	<<	35.607.429	<<	35.607.429	35.607.429
	CS	35.607.429	<<	35.607.429	<<	35.607.429	35.607.429
	CP 2018	35.989.902	<<	35.989.902	<<	35.989.902	35.989.902
	CS	35.989.902	<<	35.989.902	<<	35.989.902	35.989.902
Spese in conto capitale	CP 2019	36.369.519	<<	36.369.519	<<	36.369.519	36.369.519
	CS	36.369.519	<<	36.369.519	<<	36.369.519	36.369.519
	RS	4.608.716		4.608.716	<<	4.608.716	4.608.716
	CP 2017	2.485.339	<<	2.485.339	<<	2.485.339	7.295.339
	CS	2.485.339	<<	2.485.339	<<	2.485.339	7.295.339
	CP 2018	2.485.339	<<	2.485.339	<<	2.485.339	3.965.339
Gestione degli interventi finanziari dello Stato da parte del Dipartimento del Tesoro	CS	2.485.339	<<	2.485.339	<<	2.485.339	3.965.339
	CP 2019	2.485.339	<<	2.485.339	<<	2.485.339	3.715.339
	CS	2.485.339	<<	2.485.339	<<	2.485.339	3.715.339
	RS	4.535.165		4.535.165	<<	4.535.165	4.535.165
	CP 2017	6.889.143	<<	6.889.143	<<	6.889.143	86.889.143
	CS	6.889.143	<<	6.889.143	<<	6.889.143	86.889.143
	CP 2018	6.837.042	<<	6.837.042	<<	6.837.042	6.837.042
	CS	6.837.042	<<	6.837.042	<<	6.837.042	6.837.042
	CP 2019	6.889.143	<<	6.889.143	<<	6.889.143	6.889.143
	CS	6.889.143	<<	6.889.143	<<	6.889.143	6.889.143



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missioni Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
		(in Euro)							
Spese correnti	RS	2.181.255		2.181.255	<<	2.181.255			2.181.255
	CP 2017	4.478.011	<<	4.478.011	<<	4.478.011	<<	<<	4.478.011
	CS	4.478.011	<<	4.478.011	<<	4.478.011	<<	<<	4.478.011
	CP 2018	4.425.910	<<	4.425.910	<<	4.425.910	<<	<<	4.425.910
	CS	4.425.910	<<	4.425.910	<<	4.425.910	<<	<<	4.425.910
	CP 2019	4.478.011	<<	4.478.011	<<	4.478.011	<<	<<	4.478.011
Spese in conto capitale	CS	4.478.011	<<	4.478.011	<<	4.478.011	<<	<<	4.478.011
	RS	2.353.910		2.353.910	<<	2.353.910			2.353.910
	CP 2017	2.411.132	<<	2.411.132	<<	2.411.132	80.000.000	80.000.000	82.411.132
	CS	2.411.132	<<	2.411.132	<<	2.411.132	80.000.000	80.000.000	82.411.132
	CP 2018	2.411.132	<<	2.411.132	<<	2.411.132	<<	<<	2.411.132
	CS	2.411.132	<<	2.411.132	<<	2.411.132	<<	<<	2.411.132
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	CP 2019	2.411.132	<<	2.411.132	<<	2.411.132	<<	<<	2.411.132
	CS	2.411.132	<<	2.411.132	<<	2.411.132	<<	<<	2.411.132
	RS	11.584.676		11.584.676	<<	11.584.676			11.584.676
	CP 2017	17.779.597	<<	17.779.597	<<	17.779.597	<<	<<	17.779.597
	CS	17.800.812	<<	17.800.812	<<	17.800.812	<<	<<	17.800.812
	CP 2018	17.645.109	<<	17.645.109	<<	17.645.109	<<	<<	17.645.109
Spese correnti	CS	17.645.109	<<	17.645.109	<<	17.645.109	<<	<<	17.645.109
	CP 2019	17.779.597	<<	17.779.597	<<	17.779.597	<<	<<	17.779.597
	CS	17.779.597	<<	17.779.597	<<	17.779.597	<<	<<	17.779.597
	RS	6.254.759		6.254.759	<<	6.254.759			6.254.759
	CP 2017	11.504.154	<<	11.504.154	<<	11.504.154	<<	<<	11.504.154
	CS	11.525.369	<<	11.525.369	<<	11.525.369	<<	<<	11.525.369
Spese correnti	CP 2018	11.369.666	<<	11.369.666	<<	11.369.666	<<	<<	11.369.666
	CS	11.369.666	<<	11.369.666	<<	11.369.666	<<	<<	11.369.666
	CP 2019	11.504.154	<<	11.504.154	<<	11.504.154	<<	<<	11.504.154
	CS	11.504.154	<<	11.504.154	<<	11.504.154	<<	<<	11.504.154



(in Euro)

— 189 —

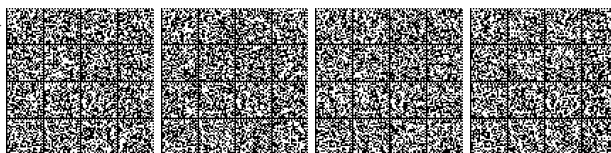


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/24

(in Euro)

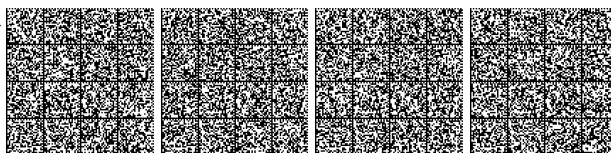
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	RS	306.391.920	306.391.920	<<	306.391.920	<<	2.500.000	306.391.920
	CP 2017	295.689.479	295.689.479	<<	295.689.479	<<	-35.000.000	298.189.479
	CS	849.063.125	851.563.125	<<	849.063.125	-37.500.000	-35.000.000	814.063.125
	CP 2018	284.201.127	286.701.127	<<	284.201.127	<<	2.500.000	286.701.127
	CS	666.442.610	668.942.610	<<	666.442.610	-78.500.000	-76.000.000	590.442.610
	CP 2019	263.254.962	265.754.962	<<	263.254.962	<<	2.500.000	265.754.962
	CS	645.824.664	648.324.664	<<	645.824.664	-103.500.000	-101.000.000	544.824.664
	RS	495.117	495.117	<<	495.117	<<	<<	495.117
	CP 2017	112.792.181	112.792.181	<<	112.792.181	<<	<<	112.792.181
	CS	112.792.181	112.792.181	<<	112.792.181	<<	<<	112.792.181
	CP 2018	98.740.315	98.740.315	<<	98.740.315	<<	<<	98.740.315
	CS	98.740.315	98.740.315	<<	98.740.315	<<	<<	98.740.315
Spese di personale per il programma	CP 2019	90.251.750	90.251.750	<<	90.251.750	<<	<<	90.251.750
	CS	90.251.750	90.251.750	<<	90.251.750	<<	<<	90.251.750



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni							Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni			Sezione II Variazioni che si propongono			Sezione I Variazioni che si propongono			Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota			Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota		
		RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS
Spese correnti																							
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.																							
Spese correnti																							
Spese in conto capitale																							



(in Euro)

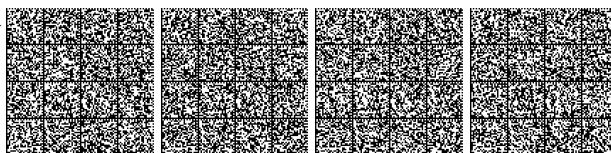
0201701/26

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/27

(in Euro)

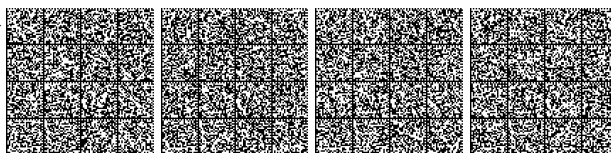
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS	3.646.679	3.646.679	<<	3.646.679	<<	<<	3.646.679
	CP 2017	8.261.297	8.261.297	<<	8.261.297	<<	<<	8.261.297
	CS	8.261.297	8.261.297	<<	8.261.297	<<	<<	8.261.297
	CP 2018	8.185.992	8.185.992	<<	8.185.992	<<	<<	8.185.992
	CS	8.185.992	8.185.992	<<	8.185.992	<<	<<	8.185.992
	CP 2019	8.261.297	8.261.297	<<	8.261.297	<<	<<	8.261.297
Spese in conto capitale	CS	8.261.297	8.261.297	<<	8.261.297	<<	<<	8.261.297
	RS	74.521	74.521	<<	74.521	<<	<<	74.521
	CP 2017	177.740	177.740	<<	177.740	<<	<<	177.740
	CS	177.740	177.740	<<	177.740	<<	<<	177.740
	CP 2018	177.740	177.740	<<	177.740	<<	<<	177.740
	CS	177.740	177.740	<<	177.740	<<	<<	177.740
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	CP 2019	177.740	177.740	<<	177.740	<<	<<	177.740
	CS	177.740	177.740	<<	177.740	<<	<<	177.740
	RS	86.766.506	86.766.506	<<	86.766.506	<<	<<	86.766.506
	CP 2017	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CS	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CP 2018	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
Spese in conto capitale	CS	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CP 2019	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CS	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	RS	86.766.506	86.766.506	<<	86.766.506	<<	2.500.000	86.766.506
	CP 2017	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CS	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
Spese in conto capitale	CP 2018	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CS	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CP 2019	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CS	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	RS	86.766.506	86.766.506	<<	86.766.506	<<	2.500.000	86.766.506
	CP 2017	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
Spese in conto capitale	CS	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CP 2018	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CS	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CP 2019	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	CS	46.600.465	46.600.465	<<	46.600.465	<<	2.500.000	49.100.465
	RS	86.766.506	86.766.506	<<	86.766.506	<<	2.500.000	86.766.506



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020701/28
		RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di contabilità e finanza pubblica										
Spese correnti										
Spese in conto capitale										
Ratifica del Trattato del Nord Atlantico										



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)										020701/29				
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono risultanti dopo la presente nota		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Spese correnti														
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29,8)														
Spese di personale per il programma														
Spese correnti														

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/30

(in Euro)

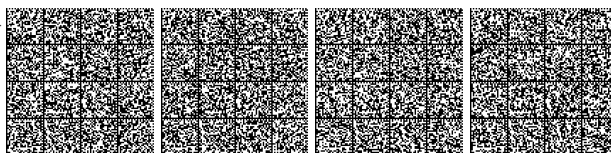
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	RS	6.781.262		6.781.262	<<			6.781.262
	CP 2017	26.022.100	<<	26.022.100	<<	<<	<<	26.022.100
	CS	26.022.100	<<	26.022.100	<<	<<	<<	26.022.100
	CP 2018	25.704.223	<<	25.704.223	<<	<<	<<	25.704.223
	CS	25.704.223	<<	25.704.223	<<	<<	<<	25.704.223
	CP 2019	25.929.093	<<	25.929.093	<<	<<	<<	25.929.093
Spese correnti	CS	25.929.093	<<	25.929.093	<<	<<	<<	25.929.093
	RS	6.705.170		6.705.170	<<			6.705.170
	CP 2017	25.567.235	<<	25.567.235	<<	<<	<<	25.567.235
	CS	25.567.235	<<	25.567.235	<<	<<	<<	25.567.235
	CP 2018	25.487.219	<<	25.487.219	<<	<<	<<	25.487.219
	CS	25.487.219	<<	25.487.219	<<	<<	<<	25.487.219
Spese in conto capitale	CP 2019	25.712.089	<<	25.712.089	<<	<<	<<	25.712.089
	CS	25.712.089	<<	25.712.089	<<	<<	<<	25.712.089
	RS	76.092		76.092	<<			76.092
	CP 2017	454.865	<<	454.865	<<	<<	<<	454.865
	CS	454.865	<<	454.865	<<	<<	<<	454.865
	CP 2018	217.004	<<	217.004	<<	<<	<<	217.004
Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	CS	217.004	<<	217.004	<<	<<	<<	217.004
	CP 2019	217.004	<<	217.004	<<	<<	<<	217.004
	CS	217.004	<<	217.004	<<	<<	<<	217.004
	RS	4.457.697		4.457.697	<<			4.457.697
	CP 2017	13.335.038	<<	13.335.038	<<	<<	<<	13.335.038
	CS	13.335.038	<<	13.335.038	<<	<<	<<	13.335.038
	CP 2018	13.160.537	<<	13.160.537	<<	<<	<<	13.160.537
	CS	13.160.537	<<	13.160.537	<<	<<	<<	13.160.537
	CP 2019	13.185.379	<<	13.185.379	<<	<<	<<	13.185.379
	CS	13.185.379	<<	13.185.379	<<	<<	<<	13.185.379
	RS	4.457.697		4.457.697	<<			4.457.697
	CP 2017	13.335.038	<<	13.335.038	<<	<<	<<	13.335.038



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

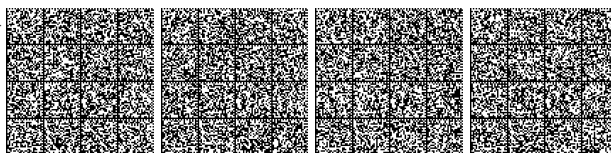
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Spese correnti																
		CP 2017														
		CP														
		CS														
		CP 2018														
		CP														
Spese in conto capitale		CP 2019														
		CP														
		CS														
		CP 2017														
		CP														
		CS														
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)		CP 2018														
		CP														
		CS														
		CP 2019														
		CP														
		CS														
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari		CP 2017														
		CP														
		CS														
		CP 2018														
		CP														
		CS														
CP 2019		CP														
		CS														



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

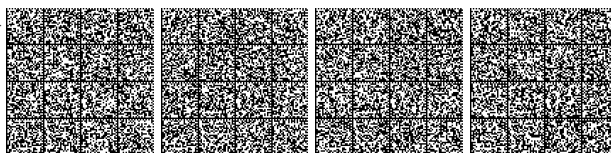
(in Euro)														020701032
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Spese correnti														
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
Servizio radiotelevisivo pubblico														
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
Spese correnti														
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
Attività di accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate														
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
		RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS
Spese correnti		93.906.585		93.906.585	<<	93.906.585	<<	<<	93.906.585
		3.066.284.073	<<	3.066.284.073	<<	3.066.284.073	<<	<<	3.066.284.073
		3.066.284.073	<<	3.066.284.073	<<	3.066.284.073	<<	<<	3.066.284.073
		3.026.806.695	<<	3.026.806.695	<<	3.026.806.695	<<	<<	3.026.806.695
		3.026.806.695	<<	3.026.806.695	<<	3.026.806.695	<<	<<	3.026.806.695
		3.045.575.182	<<	3.045.575.182	<<	3.045.575.182	<<	<<	3.045.575.182
Attività di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio		3.045.575.182	<<	3.045.575.182	<<	3.045.575.182	<<	<<	3.045.575.182
		43.905.819		43.905.819	<<	43.905.819	<<	<<	43.905.819
		89.397.334	<<	89.397.334	<<	89.397.334	<<	<<	89.397.334
		89.397.334	<<	89.397.334	<<	89.397.334	<<	<<	89.397.334
		89.008.506	<<	89.008.506	<<	89.008.506	<<	<<	89.008.506
		89.008.506	<<	89.008.506	<<	89.008.506	<<	<<	89.008.506
Spese correnti		89.414.121	<<	89.414.121	<<	89.414.121	<<	<<	89.414.121
		89.414.121	<<	89.414.121	<<	89.414.121	<<	<<	89.414.121
		43.905.819		43.905.819	<<	43.905.819	<<	<<	43.905.819
		89.397.334	<<	89.397.334	<<	89.397.334	<<	<<	89.397.334
		89.397.334	<<	89.397.334	<<	89.397.334	<<	<<	89.397.334
		89.008.506	<<	89.008.506	<<	89.008.506	<<	<<	89.008.506
Interventi per la razionalizzazione dei fabbricati allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio		89.008.506	<<	89.008.506	<<	89.008.506	<<	<<	89.008.506
		89.414.121	<<	89.414.121	<<	89.414.121	<<	<<	89.414.121
		89.414.121	<<	89.414.121	<<	89.414.121	<<	<<	89.414.121
		182.790.353		182.790.353	<<	182.790.353	<<	<<	182.790.353
		154.070.726	<<	154.070.726	<<	154.070.726	<<	<<	154.070.726
		146.070.726	<<	146.070.726	<<	146.070.726	<<	<<	146.070.726
Interventi per la razionalizzazione dei fabbricati allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio		152.838.789	<<	152.838.789	<<	152.838.789	<<	<<	152.838.789
		146.838.789	<<	146.838.789	<<	146.838.789	<<	<<	146.838.789
		153.506.950	<<	153.506.950	<<	153.506.950	<<	<<	153.506.950
		151.906.950	<<	151.906.950	<<	151.906.950	<<	<<	151.906.950
		151.906.950	<<	151.906.950	<<	151.906.950	<<	<<	151.906.950
		151.906.950	<<	151.906.950	<<	151.906.950	<<	<<	151.906.950

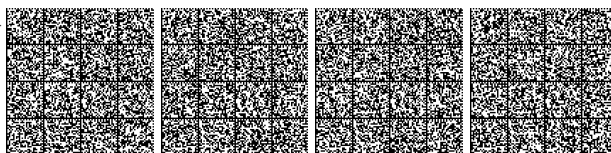


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/34

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
		RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS
Spese correnti	RS	8.836.566		8.836.566	<<	8.836.566			8.836.566
	CP 2017	46.759.629	<<	46.759.629	<<	46.759.629	<<	<<	46.759.629
	CS	46.759.629	<<	46.759.629	<<	46.759.629	<<	<<	46.759.629
	CP 2018	46.336.311	<<	46.336.311	<<	46.336.311	<<	<<	46.336.311
	CS	46.336.311	<<	46.336.311	<<	46.336.311	<<	<<	46.336.311
	CP 2019	47.004.472	<<	47.004.472	<<	47.004.472	<<	<<	47.004.472
Spese in conto capitale	CS	47.004.472	<<	47.004.472	<<	47.004.472	<<	<<	47.004.472
	RS	173.953.787		173.953.787	<<	173.953.787			173.953.787
	CP 2017	107.311.097	<<	107.311.097	<<	107.311.097	<<	<<	107.311.097
	CS	99.311.097	<<	99.311.097	<<	99.311.097	<<	<<	99.311.097
	CP 2018	106.502.478	<<	106.502.478	<<	106.502.478	<<	<<	106.502.478
	CS	100.502.478	<<	100.502.478	<<	100.502.478	<<	<<	100.502.478
Attività di controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	CP 2019	106.502.478	<<	106.502.478	<<	106.502.478	<<	<<	106.502.478
	CS	104.902.478	<<	104.902.478	<<	104.902.478	<<	<<	104.902.478
	RS	35.733.604		35.733.604	<<	35.733.604			35.733.604
	CP 2017	886.954.371	<<	886.954.371	<<	886.954.371	<<	<<	886.954.371
	CS	886.954.371	<<	886.954.371	<<	886.954.371	<<	<<	886.954.371
	CP 2018	876.959.572	<<	876.959.572	<<	876.959.572	<<	<<	876.959.572
Spese correnti	CS	876.959.572	<<	876.959.572	<<	876.959.572	<<	<<	876.959.572
	CP 2019	879.583.500	<<	879.583.500	<<	879.583.500	<<	<<	879.583.500
	CS	879.583.500	<<	879.583.500	<<	879.583.500	<<	<<	879.583.500
	RS	35.733.604		35.733.604	<<	35.733.604			35.733.604
	CP 2017	886.954.371	<<	886.954.371	<<	886.954.371	<<	<<	886.954.371
	CS	886.954.371	<<	886.954.371	<<	886.954.371	<<	<<	886.954.371
Spese correnti	CP 2018	876.959.572	<<	876.959.572	<<	876.959.572	<<	<<	876.959.572
	CS	876.959.572	<<	876.959.572	<<	876.959.572	<<	<<	876.959.572
	CP 2019	879.583.500	<<	879.583.500	<<	879.583.500	<<	<<	879.583.500
	CS	879.583.500	<<	879.583.500	<<	879.583.500	<<	<<	879.583.500
	RS	35.733.604		35.733.604	<<	35.733.604			35.733.604
	CP 2017	886.954.371	<<	886.954.371	<<	886.954.371	<<	<<	886.954.371
Spese correnti	CS	886.954.371	<<	886.954.371	<<	886.954.371	<<	<<	886.954.371
	CP 2018	876.959.572	<<	876.959.572	<<	876.959.572	<<	<<	876.959.572
	CS	876.959.572	<<	876.959.572	<<	876.959.572	<<	<<	876.959.572
	CP 2019	879.583.500	<<	879.583.500	<<	879.583.500	<<	<<	879.583.500
	CS	879.583.500	<<	879.583.500	<<	879.583.500	<<	<<	879.583.500
	RS	35.733.604		35.733.604	<<	35.733.604			35.733.604



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020701/35
Servizio di riscossione tributi	RS	66.033.841		66.033.841	<<	66.033.841			66.033.841	
	CP 2017	433.755.767	<<	433.755.767	<<	433.755.767	<<	<<	433.755.767	
	CS	433.755.767	<<	433.755.767	<<	433.755.767	<<	<<	433.755.767	
	CP 2018	433.644.532	<<	433.644.532	<<	433.644.532	<<	<<	433.644.532	
	CS	433.644.532	<<	433.644.532	<<	433.644.532	<<	<<	433.644.532	
	CP 2019	436.285.076	<<	436.285.076	<<	436.285.076	<<	<<	436.285.076	
Spese correnti	CS	436.285.076	<<	436.285.076	<<	436.285.076	<<	<<	436.285.076	
	RS	66.033.841		66.033.841	<<	66.033.841			66.033.841	
	CP 2017	433.755.767	<<	433.755.767	<<	433.755.767	<<	<<	433.755.767	
	CS	433.755.767	<<	433.755.767	<<	433.755.767	<<	<<	433.755.767	
	CP 2018	433.644.532	<<	433.644.532	<<	433.644.532	<<	<<	433.644.532	
	CS	433.644.532	<<	433.644.532	<<	433.644.532	<<	<<	433.644.532	
1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9)	CP 2019	436.285.076	<<	436.285.076	<<	436.285.076	<<	<<	436.285.076	
	CS	436.285.076	<<	436.285.076	<<	436.285.076	<<	<<	436.285.076	
	RS	42.423.275		42.423.275	<<	42.423.275			42.423.275	
	CP 2017	127.714.539	<<	127.714.539	<<	127.714.539	<<	<<	127.714.539	
	CS	128.314.539	<<	128.314.539	<<	128.314.539	<<	<<	128.314.539	
	CP 2018	127.683.411	<<	127.683.411	<<	127.683.411	<<	<<	127.683.411	
Servizi finanziari	CS	127.683.411	<<	127.683.411	<<	127.683.411	<<	<<	127.683.411	
	CP 2019	127.714.539	<<	127.714.539	<<	127.714.539	<<	<<	127.714.539	
	CS	127.714.539	<<	127.714.539	<<	127.714.539	<<	<<	127.714.539	
	RS	652.632		652.632	<<	652.632			652.632	
	CP 2017	42.028.725	<<	42.028.725	<<	42.028.725	<<	<<	42.028.725	
	CS	42.628.725	<<	42.628.725	<<	42.628.725	<<	<<	42.628.725	
CP 2018	CP 2018	42.028.725	<<	42.028.725	<<	42.028.725	<<	<<	42.028.725	
	CS	42.028.725	<<	42.028.725	<<	42.028.725	<<	<<	42.028.725	
	CP 2019	42.028.725	<<	42.028.725	<<	42.028.725	<<	<<	42.028.725	
CS	CP 2019	42.028.725	<<	42.028.725	<<	42.028.725	<<	<<	42.028.725	
	CS	42.028.725	<<	42.028.725	<<	42.028.725	<<	<<	42.028.725	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020701/36

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Spese correnti																
	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete																
	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
Spese correnti																
	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
Servizi di tesoreria																
	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017	CP 2017
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018	CP 2018
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS
	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019	CP 2019
	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS

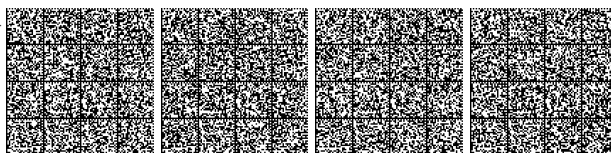


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/37

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS	28.350.000		28.350.000	28.350.000			28.350.000
	CP 2017	56.729.280	<<	56.729.280	56.729.280	<<	<<	56.729.280
	CS	56.729.280	<<	56.729.280	56.729.280	<<	<<	56.729.280
	CP 2018	56.729.280	<<	56.729.280	56.729.280	<<	<<	56.729.280
	CS	56.729.280	<<	56.729.280	56.729.280	<<	<<	56.729.280
	CP 2019	56.729.280	<<	56.729.280	56.729.280	<<	<<	56.729.280
1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.1f)	CS	56.729.280	<<	56.729.280	56.729.280	<<	<<	56.729.280
	RS	<<		<<	<<			<<
	CP 2017	262.617.376	<<	262.617.376	262.617.376	<<	<<	262.617.376
	CS	262.617.376	<<	262.617.376	262.617.376	<<	<<	262.617.376
	CP 2018	261.623.485	<<	261.623.485	261.623.485	<<	<<	261.623.485
	CS	261.623.485	<<	261.623.485	261.623.485	<<	<<	261.623.485
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica	CP 2019	261.989.600	<<	261.989.600	261.989.600	<<	<<	261.989.600
	CS	261.989.600	<<	261.989.600	261.989.600	<<	<<	261.989.600
	RS	<<		<<	<<			<<
	CP 2017	262.617.376	<<	262.617.376	262.617.376	<<	<<	262.617.376
	CS	262.617.376	<<	262.617.376	262.617.376	<<	<<	262.617.376
	CP 2018	261.623.485	<<	261.623.485	261.623.485	<<	<<	261.623.485
Spese correnti	CS	261.623.485	<<	261.623.485	261.623.485	<<	<<	261.623.485
	CP 2019	261.989.600	<<	261.989.600	261.989.600	<<	<<	261.989.600
	CS	261.989.600	<<	261.989.600	261.989.600	<<	<<	261.989.600
	RS	<<		<<	<<			<<
	CP 2017	262.617.376	<<	262.617.376	262.617.376	<<	<<	262.617.376
	CS	262.617.376	<<	262.617.376	262.617.376	<<	<<	262.617.376
	CP 2018	261.623.485	<<	261.623.485	261.623.485	<<	<<	261.623.485
	CS	261.623.485	<<	261.623.485	261.623.485	<<	<<	261.623.485
	CP 2019	261.989.600	<<	261.989.600	261.989.600	<<	<<	261.989.600
	CS	261.989.600	<<	261.989.600	261.989.600	<<	<<	261.989.600
	RS	<<		<<	<<			<<
	CP 2017	262.617.376	<<	262.617.376	262.617.376	<<	<<	262.617.376
	CS	262.617.376	<<	262.617.376	262.617.376	<<	<<	262.617.376
	CP 2018	261.623.485	<<	261.623.485	261.623.485	<<	<<	261.623.485
	CS	261.623.485	<<	261.623.485	261.623.485	<<	<<	261.623.485
	CP 2019	261.989.600	<<	261.989.600	261.989.600	<<	<<	261.989.600
	CS	261.989.600	<<	261.989.600	261.989.600	<<	<<	261.989.600
	RS	<<		<<	<<			<<
	CP 2017	262.617.376	<<	262.617.376	262.617.376	<<	<<	262.617.376
	CS	262.617.376	<<	262.617.376	262.617.376	<<	<<	262.617.376
	CP 2018	261.623.485	<<	261.623.485	261.623.485	<<	<<	261.623.485
	CS	261.623.485	<<	261.623.485	261.623.485	<<	<<	261.623.485
	CP 2019	261.989.600	<<	261.989.600	261.989.600	<<	<<	261.989.600
	CS	261.989.600	<<	261.989.600	261.989.600	<<	<<	261.989.600

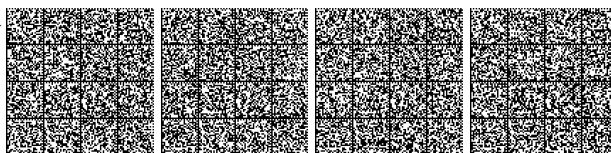


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

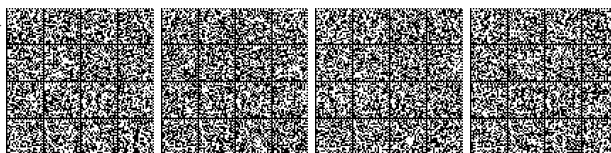
020701/38

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	CP 2017	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP 2018	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP 2019	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP 2017	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP 2018	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP 2019	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
Interessi sui conti di tesoreria	CP 2017	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP 2018	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP 2019	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP 2017	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP 2018	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP 2019	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
Spese correnti	CP 2017	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP 2018	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP 2019	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP 2017	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP 2018	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000
	CP 2019	<<	3.600.200.000	<<	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)							020701/39	
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	RS	41.380.073.192		41.380.073.192	<<	41.380.073.192			41.380.073.192	
	CP 2017	109.082.695.824	-954.773.620	108.127.922.204	-50.000.000	109.032.695.824	<<	-954.773.620	108.077.922.204	
	CS	113.328.205.140	-954.773.620	112.373.431.520	-50.000.000	113.278.205.140	<<	-954.773.620	112.323.431.520	
	CP 2018	107.576.549.707	-498.081.432	107.078.468.275	<<	107.576.549.707	480.000	-497.591.432	107.078.958.275	
	CS	107.456.523.102	-498.081.432	106.958.441.670	<<	107.456.523.102	480.000	-497.591.432	106.958.931.670	
	CP 2019	108.885.918.034	-1.646.804.811	107.239.113.223	<<	108.885.918.034	430.000	-1.646.374.811	107.239.543.223	
2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	CS	106.709.183.376	-1.646.804.811	105.062.378.565	<<	106.709.183.376	430.000	-1.646.374.811	105.062.808.565	
	RS	289.475.232		289.475.232	<<	289.475.232			289.475.232	
	CP 2017	2.792.325.181	<<	2.792.325.181	<<	2.792.325.181	<<	<<	2.792.325.181	
	CS	3.319.515.551	<<	3.319.515.551	<<	3.319.515.551	<<	<<	3.319.515.551	
	CP 2018	2.672.701.284	<<	2.672.701.284	<<	2.672.701.284	<<	<<	2.672.701.284	
	CS	1.996.891.655	<<	1.996.891.655	<<	1.996.891.655	<<	<<	1.996.891.655	
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	CP 2019	3.383.123.428	<<	3.383.123.428	<<	3.383.123.428	<<	<<	3.383.123.428	
	CS	2.706.388.770	<<	2.706.388.770	<<	2.706.388.770	<<	<<	2.706.388.770	
	RS	3.000.000		3.000.000	<<	3.000.000			3.000.000	
	CP 2017	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
	CS	4.500.000	<<	4.500.000	<<	4.500.000	<<	<<	4.500.000	
	CP 2018	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
Spese in conto capitale	CS	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
	CP 2019	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
	CS	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
	RS	3.000.000		3.000.000	<<	3.000.000			3.000.000	
	CP 2017	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
	CS	4.500.000	<<	4.500.000	<<	4.500.000	<<	<<	4.500.000	
	CP 2018	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
	CS	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
	CP 2019	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
	CS	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
	RS	3.000.000		3.000.000	<<	3.000.000			3.000.000	
	CP 2017	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
	CS	4.500.000	<<	4.500.000	<<	4.500.000	<<	<<	4.500.000	
	CP 2018	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
	CS	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
	CP 2019	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
	CS	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
	CP 2019	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
	CS	1.500.000	<<	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<	1.500.000	

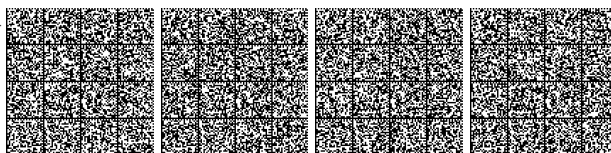


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/40

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	537.080.032	<<	537.080.032	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CS	537.080.032	<<	537.080.032	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CP 2018	537.080.032	<<	537.080.032	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CS	537.080.032	<<	537.080.032	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CP 2019	537.080.032	<<	537.080.032	537.080.032	<<	<<	537.080.032
Spese in conto capitale	CS	537.080.032	<<	537.080.032	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	537.080.032	<<	537.080.032	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CS	537.080.032	<<	537.080.032	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CP 2018	537.080.032	<<	537.080.032	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CS	537.080.032	<<	537.080.032	537.080.032	<<	<<	537.080.032
Anticipazione di liquidità per i debiti pregressi	CP 2019	537.080.032	<<	537.080.032	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	CS	537.080.032	<<	537.080.032	537.080.032	<<	<<	537.080.032
	RS	286.078.926	<<	286.078.926	286.078.926	<<	<<	286.078.926
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	1.200.000.000	<<	1.200.000.000	1.200.000.000	<<	<<	1.200.000.000
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	286.078.926	<<	286.078.926	286.078.926	<<	<<	286.078.926
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	1.200.000.000	<<	1.200.000.000	1.200.000.000	<<	<<	1.200.000.000
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	286.078.926	<<	286.078.926	286.078.926	<<	<<	286.078.926
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

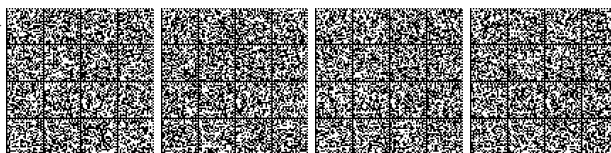


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/41

(in Euro)

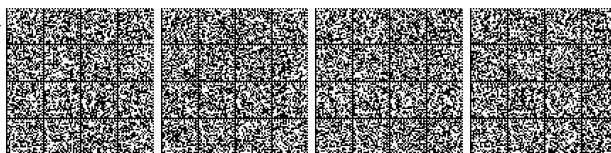
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	9.786.092	<<	9.786.092	9.786.092	<<	<<	9.786.092
	CS	9.786.092	<<	9.786.092	9.786.092	<<	<<	9.786.092
	CP 2018	9.622.958	<<	9.622.958	9.622.958	<<	<<	9.622.958
	CS	9.622.958	<<	9.622.958	9.622.958	<<	<<	9.622.958
	CP 2019	4.850.000	<<	4.850.000	4.850.000	<<	<<	4.850.000
Spese correnti	CS	4.850.000	<<	4.850.000	4.850.000	<<	<<	4.850.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	4.893.046	<<	4.893.046	4.893.046	<<	<<	4.893.046
	CS	4.893.046	<<	4.893.046	4.893.046	<<	<<	4.893.046
	CP 2018	4.772.898	<<	4.772.898	4.772.898	<<	<<	4.772.898
	CS	4.772.898	<<	4.772.898	4.772.898	<<	<<	4.772.898
Spese in conto capitale	CP 2019	4.850.000	<<	4.850.000	4.850.000	<<	<<	4.850.000
	CS	4.850.000	<<	4.850.000	4.850.000	<<	<<	4.850.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	4.893.046	<<	4.893.046	4.893.046	<<	<<	4.893.046
	CS	4.893.046	<<	4.893.046	4.893.046	<<	<<	4.893.046
	CP 2018	4.850.060	<<	4.850.060	4.850.060	<<	<<	4.850.060
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CS	4.850.060	<<	4.850.060	4.850.060	<<	<<	4.850.060
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	1.023.975.064	<<	1.023.975.064	1.023.975.064	<<	<<	1.023.975.064
	CS	944.323.114	<<	944.323.114	944.323.114	<<	<<	944.323.114
	CP 2018	896.843.399	<<	896.843.399	896.843.399	<<	<<	896.843.399
	CS	816.566.474	<<	816.566.474	816.566.474	<<	<<	816.566.474
	CP 2019	864.625.936	<<	864.625.936	864.625.936	<<	<<	864.625.936
	CS	782.793.378	<<	782.793.378	782.793.378	<<	<<	782.793.378



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni					Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni					Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota					Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota					Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota				
	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
Spese correnti																									
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale																									
Rimborso passività finanziarie																									



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020701/43

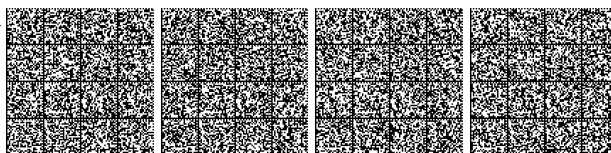
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
2.2 Federalismo amministrativo (3.4)														
	CP 2017		123.818.083		123.818.083		<<		<<		<<		123.818.083	
	CP		427.938.008	<<	427.938.008	<<	<<		<<		<<		427.938.008	
	CS		551.542.091	<<	551.542.091	<<	<<		<<		<<		551.542.091	
	CP 2018		427.938.008	<<	427.938.008	<<	<<		<<		<<		427.938.008	
	CS		427.938.008	<<	427.938.008	<<	<<		<<		<<		427.938.008	
Attuazione federalismo	CP 2019		427.938.008	<<	427.938.008	<<	<<		<<		<<		427.938.008	
	CS		427.938.008	<<	427.938.008	<<	<<		<<		<<		427.938.008	
	RS		92.887.101		92.887.101		<<		<<		<<		92.887.101	
	CP 2017		395.332.910	<<	395.332.910	<<	<<		<<		<<		395.332.910	
	CP		488.006.011	<<	488.006.011	<<	<<		<<		<<		488.006.011	
	CS		395.332.910	<<	395.332.910	<<	<<		<<		<<		395.332.910	
Spese correnti	CP 2018		395.332.910	<<	395.332.910	<<	<<		<<		<<		395.332.910	
	CP		395.332.910	<<	395.332.910	<<	<<		<<		<<		395.332.910	
	CS		395.332.910	<<	395.332.910	<<	<<		<<		<<		395.332.910	
	CP 2019		395.332.910	<<	395.332.910	<<	<<		<<		<<		395.332.910	
	CP		395.332.910	<<	395.332.910	<<	<<		<<		<<		395.332.910	
	CS		395.332.910	<<	395.332.910	<<	<<		<<		<<		395.332.910	
Spese in conto capitale	RS		92.887.101		92.887.101		<<		<<		<<		92.887.101	
	CP 2017		297.832.910	<<	297.832.910	<<	<<		<<		<<		297.832.910	
	CP		390.506.011	<<	390.506.011	<<	<<		<<		<<		390.506.011	
	CS		297.832.910	<<	297.832.910	<<	<<		<<		<<		297.832.910	
	CP 2018		297.832.910	<<	297.832.910	<<	<<		<<		<<		297.832.910	
	CP		297.832.910	<<	297.832.910	<<	<<		<<		<<		297.832.910	
	CS		297.832.910	<<	297.832.910	<<	<<		<<		<<		297.832.910	
	CP 2019		297.832.910	<<	297.832.910	<<	<<		<<		<<		297.832.910	
	CP		297.832.910	<<	297.832.910	<<	<<		<<		<<		297.832.910	
	CS		297.832.910	<<	297.832.910	<<	<<		<<		<<		297.832.910	
	RS		<<		<<		<<		<<		<<		<<	
	CP 2017		97.500.000	<<	97.500.000	<<	<<		<<		<<		97.500.000	
	CP		97.500.000	<<	97.500.000	<<	<<		<<		<<		97.500.000	
	CS		97.500.000	<<	97.500.000	<<	<<		<<		<<		97.500.000	
	CP 2018		97.500.000	<<	97.500.000	<<	<<		<<		<<		97.500.000	
	CP		97.500.000	<<	97.500.000	<<	<<		<<		<<		97.500.000	
	CS		97.500.000	<<	97.500.000	<<	<<		<<		<<		97.500.000	
	CP 2019		97.500.000	<<	97.500.000	<<	<<		<<		<<		97.500.000	
	CP		97.500.000	<<	97.500.000	<<	<<		<<		<<		97.500.000	
	CS		97.500.000	<<	97.500.000	<<	<<		<<		<<		97.500.000	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
		RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2017	30.930.982	<<	30.930.982	<<	30.930.982	<<	<<	30.930.982
	CP	32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
	CS	63.536.080	<<	63.536.080	<<	63.536.080	<<	<<	63.536.080
	CP 2018	32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
	CS	32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
	CP 2019	32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
Spese in conto capitale	CS	32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
	RS	30.930.982	<<	30.930.982	<<	30.930.982	<<	<<	30.930.982
	CP 2017	32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
	CS	63.536.080	<<	63.536.080	<<	63.536.080	<<	<<	63.536.080
	CP 2018	32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
	CS	32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
AZIONE MECCANOGRAFICA	CP 2019	32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
	CS	32.605.098	<<	32.605.098	<<	32.605.098	<<	<<	32.605.098
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

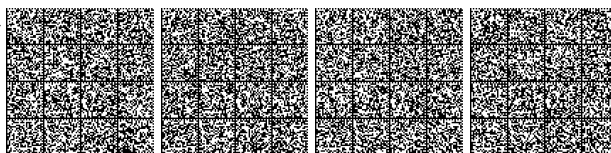


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/45

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	RS	2.365.765.521	2.365.765.521	<<	2.365.765.521	<<	101.438.000	2.365.765.521
	CP 2017	28.217.059.809	28.318.497.809	<<	28.217.059.809	<<	101.438.000	28.318.497.809
	CS	28.770.489.445	28.871.927.445	<<	28.770.489.445	<<	101.438.000	28.871.927.445
	CP 2018	27.717.057.827	29.189.459.827	<<	27.717.057.827	<<	1.472.402.000	29.189.459.827
	CS	29.267.840.851	30.740.242.851	<<	29.267.840.851	<<	1.472.402.000	30.740.242.851
	CP 2019	27.717.059.809	29.474.461.809	<<	27.717.059.809	<<	1.757.402.000	29.474.461.809
Compartecipazione delle autonomie speciali ai getti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	CS	27.717.059.809	29.474.461.809	<<	27.717.059.809	<<	1.757.402.000	29.474.461.809
	RS	2.365.182.497	2.365.182.497	<<	2.365.182.497	<<	101.438.000	2.365.182.497
	CP 2017	8.597.320.042	8.698.758.042	<<	8.597.320.042	<<	101.438.000	8.698.758.042
	CS	9.150.749.678	9.252.187.678	<<	9.150.749.678	<<	101.438.000	9.252.187.678
	CP 2018	8.597.320.042	8.698.722.042	<<	8.597.320.042	<<	72.402.000	8.698.722.042
	CS	10.147.520.042	10.219.922.042	<<	10.147.520.042	<<	72.402.000	10.219.922.042
Spese correnti	CP 2019	8.597.320.042	8.669.722.042	<<	8.597.320.042	<<	72.402.000	8.669.722.042
	CS	8.597.320.042	8.669.722.042	<<	8.597.320.042	<<	72.402.000	8.669.722.042
	RS	2.365.182.497	2.365.182.497	<<	2.365.182.497	<<	101.438.000	2.365.182.497
	CP 2017	8.597.320.042	8.698.758.042	<<	8.597.320.042	<<	101.438.000	8.698.758.042
	CS	9.150.749.678	9.252.187.678	<<	9.150.749.678	<<	101.438.000	9.252.187.678
	CP 2018	8.597.320.042	8.669.722.042	<<	8.597.320.042	<<	72.402.000	8.669.722.042
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai getti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	CS	10.147.520.042	10.219.922.042	<<	10.147.520.042	<<	72.402.000	10.219.922.042
	CP 2019	8.597.320.042	8.669.722.042	<<	8.597.320.042	<<	72.402.000	8.669.722.042
	CS	8.597.320.042	8.669.722.042	<<	8.597.320.042	<<	72.402.000	8.669.722.042
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	19.500.000.000	19.500.000.000	<<	19.500.000.000	<<	<<	19.500.000.000
	CS	19.500.000.000	19.500.000.000	<<	19.500.000.000	<<	<<	19.500.000.000
CP 2018	CP 2018	19.000.000.000	20.400.000.000	<<	19.000.000.000	<<	1.400.000.000	20.400.000.000
	CS	19.000.000.000	20.400.000.000	<<	19.000.000.000	<<	1.400.000.000	20.400.000.000
	CP 2019	19.000.000.000	20.685.000.000	<<	19.000.000.000	<<	1.685.000.000	20.685.000.000
CS	CP 2019	19.000.000.000	20.685.000.000	<<	19.000.000.000	<<	1.685.000.000	20.685.000.000
	CS	19.000.000.000	20.685.000.000	<<	19.000.000.000	<<	1.685.000.000	20.685.000.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020701/46

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
Spese correnti	RS	CP	CS													
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	RS	CP	CS													
Spese correnti	RS	CP	CS													
Spese in conto capitale	RS	CP	CS													



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/47

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

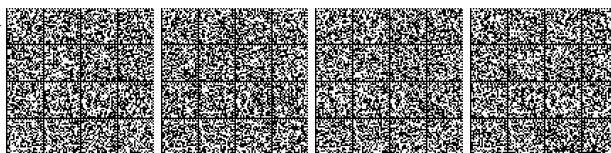


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/48

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	RS	38.561.623.789	38.561.623.789	<<	38.561.623.789	<<	-1.056.211.620	38.561.623.789
	CP 2017	75.728.205.686	74.671.994.066	<<	75.728.205.686	<<	-1.056.211.620	74.671.994.066
	CS	78.740.505.686	77.684.294.066	<<	78.740.505.686	<<	-1.056.211.620	77.684.294.066
	CP 2018	75.207.513.605	-1.970.483.432	<<	75.207.513.605	480.000	-1.969.993.432	73.237.520.173
	CS	74.212.513.605	-1.970.483.432	<<	74.212.513.605	480.000	-1.969.993.432	72.242.520.173
	CP 2019	75.893.205.686	-3.404.206.811	<<	75.893.205.686	430.000	-3.403.776.811	72.489.428.875
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	CS	74.393.205.686	-3.404.206.811	<<	74.393.205.686	430.000	-3.403.776.811	70.989.428.875
	RS	38.521.623.789	38.521.623.789	<<	38.521.623.789	<<	-1.056.211.620	38.521.623.789
	CP 2017	75.614.705.000	-1.056.211.620	<<	75.614.705.000	<<	-1.056.211.620	74.558.493.380
	CS	78.627.005.000	-1.056.211.620	<<	78.627.005.000	<<	-1.056.211.620	77.570.793.380
	CP 2018	75.094.705.000	-1.970.483.432	<<	75.094.705.000	480.000	-1.969.993.432	73.124.711.568
	CS	74.099.705.000	-1.970.483.432	<<	74.099.705.000	480.000	-1.969.993.432	72.129.711.568
Spese correnti	CP 2019	75.779.705.000	-3.404.206.811	<<	75.779.705.000	430.000	-3.403.776.811	72.375.928.189
	CS	74.279.705.000	-3.404.206.811	<<	74.279.705.000	430.000	-3.403.776.811	70.875.928.189
	RS	38.521.623.789	38.521.623.789	<<	38.521.623.789	<<	-1.056.211.620	38.521.623.789
	CP 2017	75.614.705.000	-1.056.211.620	<<	75.614.705.000	<<	-1.056.211.620	74.558.493.380
	CS	78.627.005.000	-1.056.211.620	<<	78.627.005.000	<<	-1.056.211.620	77.570.793.380
	CP 2018	75.094.705.000	-1.970.483.432	<<	75.094.705.000	480.000	-1.969.993.432	73.124.711.568
Ripiano disavanzi sanitari progressi delle Regioni	CS	74.099.705.000	-1.970.483.432	<<	74.099.705.000	480.000	-1.969.993.432	72.129.711.568
	CP 2019	75.779.705.000	-3.404.206.811	<<	75.779.705.000	430.000	-3.403.776.811	72.375.928.189
	CS	74.279.705.000	-3.404.206.811	<<	74.279.705.000	430.000	-3.403.776.811	70.875.928.189
	RS	40.000.000	40.000.000	<<	40.000.000	<<	<<	40.000.000
	CP 2017	35.000.000	<<	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CS	35.000.000	<<	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
CP 2018	CP 2018	35.000.000	<<	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CS	35.000.000	<<	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CP 2019	35.000.000	<<	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
CS	CP 2019	35.000.000	<<	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CS	35.000.000	<<	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000

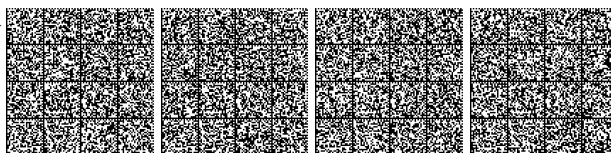


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020701/49

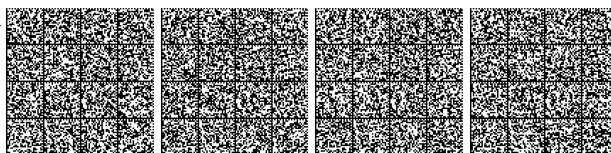
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS	40.000.000		40.000.000	<<	40.000.000			40.000.000
	CP 2017	35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CS	35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CP 2018	35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CS	35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
	CP 2019	35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000
CS	35.000.000	<<	35.000.000	<<	35.000.000	<<	<<	35.000.000	
Contributi per strutture sanitarie private	RS	<<		<<	<<	<<			<<
	CP 2017	78.500.686	<<	78.500.686	<<	78.500.686	<<	<<	78.500.686
	CS	78.500.686	<<	78.500.686	<<	78.500.686	<<	<<	78.500.686
	CP 2018	77.808.605	<<	77.808.605	<<	77.808.605	<<	<<	77.808.605
	CS	77.808.605	<<	77.808.605	<<	77.808.605	<<	<<	77.808.605
	CP 2019	78.500.686	<<	78.500.686	<<	78.500.686	<<	<<	78.500.686
CS	78.500.686	<<	78.500.686	<<	78.500.686	<<	<<	78.500.686	
Spese correnti	RS	<<		<<	<<	<<			<<
	CP 2017	78.500.686	<<	78.500.686	<<	78.500.686	<<	<<	78.500.686
	CS	78.500.686	<<	78.500.686	<<	78.500.686	<<	<<	78.500.686
	CP 2018	77.808.605	<<	77.808.605	<<	77.808.605	<<	<<	77.808.605
	CS	77.808.605	<<	77.808.605	<<	77.808.605	<<	<<	77.808.605
	CP 2019	78.500.686	<<	78.500.686	<<	78.500.686	<<	<<	78.500.686
CS	78.500.686	<<	78.500.686	<<	78.500.686	<<	<<	78.500.686	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)														
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici														
Spese correnti														
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine														



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

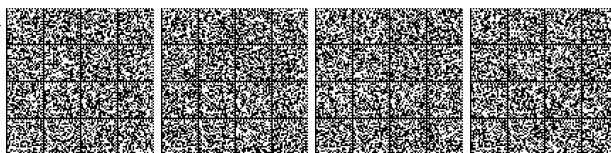
Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)										020701/51					
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
Spese correnti	RS	14.519.830	14.519.830	<<	<<	14.519.830	14.519.830	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	14.519.830	14.519.830
	CP	25.000.000	25.000.000	<<	<<	25.000.000	25.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	25.000.000	25.000.000
	CS	36.519.830	36.519.830	<<	<<	36.519.830	36.519.830	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	36.519.830	36.519.830
	CP	25.000.000	25.000.000	<<	<<	25.000.000	25.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	25.000.000	25.000.000
	CS	25.000.000	25.000.000	<<	<<	25.000.000	25.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	25.000.000	25.000.000
	CP	25.000.000	25.000.000	<<	<<	25.000.000	25.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	25.000.000	25.000.000
Concorso dello Stato per l'esercizio delle funzioni di pertinenza delle Regioni in materia di salvaguardia del territorio	CS	25.000.000	25.000.000	<<	<<	25.000.000	25.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	25.000.000	25.000.000
	CP	1.296.642	1.296.642	<<	<<	1.296.642	1.296.642	<<	<<	1.296.642	1.296.642	<<	<<	<<	<<	1.296.642	1.296.642
	CP	182.620.750	182.620.750	<<	<<	182.620.750	182.620.750	-50.000.000	-50.000.000	132.620.750	132.620.750	<<	<<	<<	<<	132.620.750	132.620.750
	CS	182.620.750	182.620.750	<<	<<	182.620.750	182.620.750	-50.000.000	-50.000.000	132.620.750	132.620.750	<<	<<	<<	<<	132.620.750	132.620.750
	CP	101.383	101.383	<<	<<	101.383	101.383	<<	<<	101.383	101.383	<<	<<	<<	<<	101.383	101.383
	CS	101.383	101.383	<<	<<	101.383	101.383	<<	<<	101.383	101.383	<<	<<	<<	<<	101.383	101.383
Spese correnti	CP	103.022	103.022	<<	<<	103.022	103.022	<<	<<	103.022	103.022	<<	<<	<<	<<	103.022	103.022
	CS	103.022	103.022	<<	<<	103.022	103.022	<<	<<	103.022	103.022	<<	<<	<<	<<	103.022	103.022
	RS	1.296.642	1.296.642	<<	<<	1.296.642	1.296.642	<<	<<	1.296.642	1.296.642	<<	<<	<<	<<	1.296.642	1.296.642
	CP	103.022	103.022	<<	<<	103.022	103.022	<<	<<	103.022	103.022	<<	<<	<<	<<	103.022	103.022
	CS	103.022	103.022	<<	<<	103.022	103.022	<<	<<	103.022	103.022	<<	<<	<<	<<	103.022	103.022
	CP	101.383	101.383	<<	<<	101.383	101.383	<<	<<	101.383	101.383	<<	<<	<<	<<	101.383	101.383
Spese in conto capitale	CS	101.383	101.383	<<	<<	101.383	101.383	<<	<<	101.383	101.383	<<	<<	<<	<<	101.383	101.383
	CP	103.022	103.022	<<	<<	103.022	103.022	<<	<<	103.022	103.022	<<	<<	<<	<<	103.022	103.022
	CS	103.022	103.022	<<	<<	103.022	103.022	<<	<<	103.022	103.022	<<	<<	<<	<<	103.022	103.022
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	182.517.728	182.517.728	<<	<<	182.517.728	182.517.728	-50.000.000	-50.000.000	132.517.728	132.517.728	<<	<<	<<	<<	132.517.728	132.517.728
	CS	182.517.728	182.517.728	<<	<<	182.517.728	182.517.728	-50.000.000	-50.000.000	132.517.728	132.517.728	<<	<<	<<	<<	132.517.728	132.517.728
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni				Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni				Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota				Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota				Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota			
	RS	CP	CS	CP	RS	CP	CS	CP	RS	CP	CS	CP	RS	CP	CS	CP	RS	CP	CS	CP
Interventi di settore a favore delle Regioni																				
Spese correnti																				
Patto di stabilità interno verticale																				
Spese correnti																				

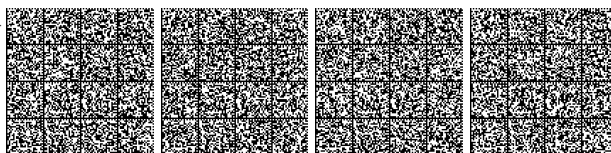


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/53

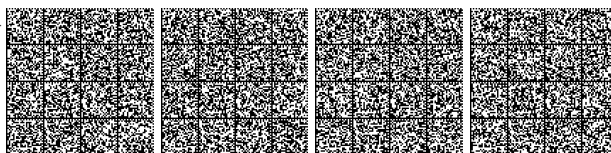
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Concorso dello Stato per accertamenti medico legali delle Regioni e enti vigilati	RS	17.465.397		17.465.397	<<			17.465.397
	CP 2017	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	<<	17.465.397
	CS	34.930.794	<<	34.930.794	<<	<<	<<	34.930.794
	CP 2018	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	<<	17.465.397
	CS	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	<<	17.465.397
	CP 2019	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	<<	17.465.397
Spese correnti	CS	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	<<	17.465.397
	RS	17.465.397		17.465.397	<<			17.465.397
	CP 2017	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	<<	17.465.397
	CS	34.930.794	<<	34.930.794	<<	<<	<<	34.930.794
	CP 2018	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	<<	17.465.397
	CS	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	<<	17.465.397
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	CP 2019	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	<<	17.465.397
	CS	17.465.397	<<	17.465.397	<<	<<	<<	17.465.397
	RS	<<		<<	<<		<<	<<
	CP 2017	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
	CS	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
	CP 2018	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
Spese correnti	CS	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
	CP 2019	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
	CS	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
	RS	<<		<<	<<		<<	<<
	CP 2017	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
	CS	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
	CP 2018	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
	CS	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
	CP 2019	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
	CS	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
	RS	<<		<<	<<		<<	<<
	CP 2017	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
	CS	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
	CP 2018	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
	CS	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
	CP 2019	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
	CS	384.673.000	<<	384.673.000	<<	<<	<<	384.673.000
	RS	<<		<<	<<		<<	<<



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)							020701/54	
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	272.810.000		272.810.000		272.810.000		272.810.000		272.810.000
	CS	272.810.000	<<	272.810.000	<<	272.810.000	<<	272.810.000	<<	272.810.000
	CP 2018	264.910.000	<<	264.910.000	<<	264.910.000	<<	264.910.000	<<	264.910.000
	CS	264.910.000	<<	264.910.000	<<	264.910.000	<<	264.910.000	<<	264.910.000
	CP 2019	258.110.000	<<	258.110.000	<<	258.110.000	<<	258.110.000	<<	258.110.000
Spese correnti	CS	258.110.000	<<	258.110.000	<<	258.110.000	<<	258.110.000	<<	258.110.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	272.810.000	<<	272.810.000	<<	272.810.000	<<	272.810.000	<<	272.810.000
	CS	272.810.000	<<	272.810.000	<<	272.810.000	<<	272.810.000	<<	272.810.000
	CP 2018	264.910.000	<<	264.910.000	<<	264.910.000	<<	264.910.000	<<	264.910.000
	CS	264.910.000	<<	264.910.000	<<	264.910.000	<<	264.910.000	<<	264.910.000
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP 2019	258.110.000	<<	258.110.000	<<	258.110.000	<<	258.110.000	<<	258.110.000
	CS	258.110.000	<<	258.110.000	<<	258.110.000	<<	258.110.000	<<	258.110.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000
	CS	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000
	CP 2018	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000
Rimborso passività finanziarie	CS	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000
	CP 2019	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000
	CS	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000
	CS	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000
	CP 2018	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000
	CS	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000
	CP 2019	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000
	CS	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000
	CS	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000	<<	184.330.000
	CP 2018	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000
	CS	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000	<<	200.940.000
	CP 2019	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000
	CS	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000	<<	206.870.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/55

Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)						Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono				
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)		RS	20.000	20.000	<<	20.000	<<	<<	20.000
		CP 2017	23.518.823.026	23.518.823.026	<<	23.518.823.026	<<	10.000.000	23.528.823.026
		CS	23.518.843.026	23.518.843.026	<<	23.518.843.026	<<	10.000.000	23.528.843.026
		CP 2018	24.401.904.977	24.401.904.977	<<	24.401.904.977	<<	10.000.000	24.411.904.977
		CS	24.401.924.977	24.401.924.977	<<	24.401.924.977	<<	10.000.000	24.411.924.977
		CP 2019	23.181.668.026	23.181.668.026	<<	23.181.668.026	<<	20.000.000	23.201.668.026
		CS	23.181.688.026	23.201.688.026	<<	23.181.688.026	<<	20.000.000	23.201.688.026
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2017	22.833.841.416	22.833.841.416	<<	22.833.841.416	<<	<<	22.833.841.416
		CS	22.833.841.416	22.833.841.416	<<	22.833.841.416	<<	<<	22.833.841.416
		CP 2018	23.784.539.736	23.784.539.736	<<	23.784.539.736	<<	<<	23.784.539.736
		CS	23.784.539.736	23.784.539.736	<<	23.784.539.736	<<	<<	23.784.539.736
		CP 2019	22.534.301.416	22.534.301.416	<<	22.534.301.416	<<	<<	22.534.301.416
		CS	22.534.301.416	22.534.301.416	<<	22.534.301.416	<<	<<	22.534.301.416
Partecipazione al bilancio UE		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2017	17.800.000.000	17.800.000.000	<<	17.800.000.000	<<	<<	17.800.000.000
		CS	17.800.000.000	17.800.000.000	<<	17.800.000.000	<<	<<	17.800.000.000
		CP 2018	18.900.000.000	18.900.000.000	<<	18.900.000.000	<<	<<	18.900.000.000
		CS	18.900.000.000	18.900.000.000	<<	18.900.000.000	<<	<<	18.900.000.000
		CP 2019	19.600.000.000	19.600.000.000	<<	19.600.000.000	<<	<<	19.600.000.000
		CS	19.600.000.000	19.600.000.000	<<	19.600.000.000	<<	<<	19.600.000.000
Spese correnti		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2017	17.800.000.000	17.800.000.000	<<	17.800.000.000	<<	<<	17.800.000.000
		CS	17.800.000.000	17.800.000.000	<<	17.800.000.000	<<	<<	17.800.000.000
		CP 2018	18.900.000.000	18.900.000.000	<<	18.900.000.000	<<	<<	18.900.000.000
		CS	18.900.000.000	18.900.000.000	<<	18.900.000.000	<<	<<	18.900.000.000
		CP 2019	19.600.000.000	19.600.000.000	<<	19.600.000.000	<<	<<	19.600.000.000
		CS	19.600.000.000	19.600.000.000	<<	19.600.000.000	<<	<<	19.600.000.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

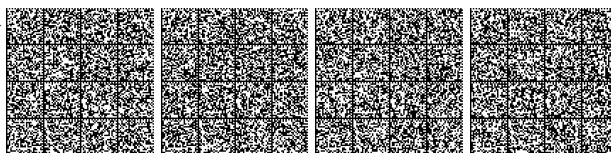
020701/57

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese correnti	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese in conto capitale	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
3.2 <i>Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)</i>		20.000	10.000.000	20.000	<<	20.000	<<	10.000.000	20.000
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	RS	694.981.610	694.981.610	694.981.610	<<	694.981.610	<<	10.000.000	694.981.610
	CP 2017	685.001.610	10.000.000	695.001.610	<<	685.001.610	<<	10.000.000	695.001.610
	CS				<<		<<		
	CP 2018	617.365.241	10.000.000	627.365.241	<<	617.365.241	<<	10.000.000	627.365.241
	CS	617.385.241	10.000.000	627.385.241	<<	617.385.241	<<	10.000.000	627.385.241
	CP 2019	647.366.610	20.000.000	667.366.610	<<	647.366.610	<<	20.000.000	667.366.610
	CS	647.386.610	20.000.000	667.386.610	<<	647.386.610	<<	20.000.000	667.386.610
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CS	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CP 2018	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CS	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
Spese correnti	CP 2019	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CS	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
Spese in conto capitale	CS	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CP 2018	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CS	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CP 2019	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	CS	4.670.713	<<	4.670.713	<<	4.670.713	<<	<<	4.670.713
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

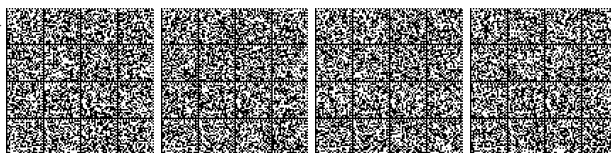


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/59

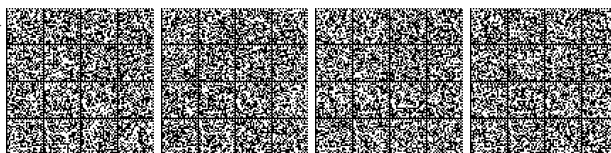
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	RS	20.000	20.000	<<	20.000	<<	10.000.000	20.000
	CP 2017	630.310.897	630.310.897	<<	630.310.897	<<	10.000.000	640.310.897
	CS	630.330.897	630.330.897	<<	630.330.897	<<	10.000.000	640.330.897
	CP 2018	562.694.528	562.694.528	<<	562.694.528	<<	10.000.000	572.694.528
	CS	562.714.528	562.714.528	<<	562.714.528	<<	10.000.000	572.714.528
	CP 2019	592.695.897	592.695.897	<<	592.695.897	<<	20.000.000	612.695.897
Spese correnti	CS	592.715.897	592.715.897	<<	592.715.897	<<	20.000.000	612.715.897
	RS	20.000	20.000	<<	20.000	<<	10.000.000	20.000
	CP 2017	27.895.897	27.895.897	<<	27.895.897	<<	10.000.000	37.895.897
	CS	27.915.897	27.915.897	<<	27.915.897	<<	10.000.000	37.915.897
	CP 2018	27.894.528	27.894.528	<<	27.894.528	<<	10.000.000	37.894.528
	CS	27.914.528	27.914.528	<<	27.914.528	<<	10.000.000	37.914.528
Spese in conto capitale	CP 2019	27.895.897	27.895.897	<<	27.895.897	<<	20.000.000	47.895.897
	CS	27.915.897	27.915.897	<<	27.915.897	<<	20.000.000	47.915.897
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	602.415.000	602.415.000	<<	602.415.000	<<	<<	602.415.000
	CS	602.415.000	602.415.000	<<	602.415.000	<<	<<	602.415.000
	CP 2018	534.800.000	534.800.000	<<	534.800.000	<<	<<	534.800.000
Cancellazione debito paesi poveri	CS	534.800.000	534.800.000	<<	534.800.000	<<	<<	534.800.000
	CP 2019	564.800.000	564.800.000	<<	564.800.000	<<	<<	564.800.000
	CS	564.800.000	564.800.000	<<	564.800.000	<<	<<	564.800.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	50.000.000	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CS	50.000.000	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CP 2018	50.000.000	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CS	50.000.000	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CP 2019	50.000.000	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000
	CS	50.000.000	50.000.000	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000



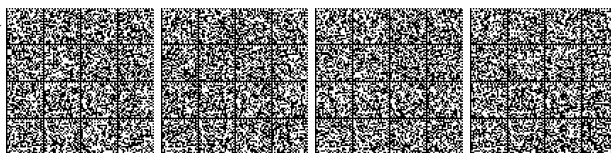
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione		(in Euro)							020701/60	
Programma	Azione	TITOLO	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
4. Difesa e sicurezza del territorio (5)		Spese in conto capitale	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP 2017	50.000.000	<<	50.000.000	50.000.000	<<	<<	50.000.000
			CS	50.000.000	<<	50.000.000	50.000.000	<<	<<	50.000.000
			CP 2018	50.000.000	<<	50.000.000	50.000.000	<<	<<	50.000.000
			CS	50.000.000	<<	50.000.000	50.000.000	<<	<<	50.000.000
			CP 2019	50.000.000	<<	50.000.000	50.000.000	<<	<<	50.000.000
4.1 Missioni internazionali (5.8)		Missioni internazionali	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP 2017	997.247.320	<<	997.247.320	997.247.320	<<	<<	997.247.320
			CS	997.247.320	<<	997.247.320	997.247.320	<<	<<	997.247.320
			CP 2018	95.700.149	<<	95.700.149	95.700.149	<<	<<	95.700.149
			CS	95.700.149	<<	95.700.149	95.700.149	<<	<<	95.700.149
			CP 2019	97.247.320	<<	97.247.320	97.247.320	<<	<<	97.247.320
			RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP 2017	997.247.320	<<	997.247.320	997.247.320	<<	<<	997.247.320
			CS	997.247.320	<<	997.247.320	997.247.320	<<	<<	997.247.320
			CP 2018	95.700.149	<<	95.700.149	95.700.149	<<	<<	95.700.149
			CS	95.700.149	<<	95.700.149	95.700.149	<<	<<	95.700.149
			CP 2019	97.247.320	<<	97.247.320	97.247.320	<<	<<	97.247.320
			RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP 2017	997.247.320	<<	997.247.320	997.247.320	<<	<<	997.247.320
			CS	997.247.320	<<	997.247.320	997.247.320	<<	<<	997.247.320
			CP 2018	95.700.149	<<	95.700.149	95.700.149	<<	<<	95.700.149
			CS	95.700.149	<<	95.700.149	95.700.149	<<	<<	95.700.149
			CP 2019	97.247.320	<<	97.247.320	97.247.320	<<	<<	97.247.320



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

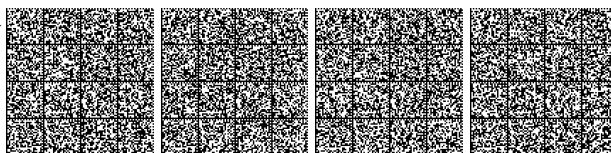
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	997.247.320		997.247.320		997.247.320			997.247.320
	CS	997.247.320	<<	997.247.320	<<	997.247.320	<<	<<	997.247.320
	CP 2018	95.700.149	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149
	CS	95.700.149	<<	95.700.149	<<	95.700.149	<<	<<	95.700.149
	CP 2019	97.247.320	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320
5. Ordine pubblico e sicurezza (7)	CS	97.247.320	<<	97.247.320	<<	97.247.320	<<	<<	97.247.320
	RS	93.670.217		93.670.217	<<	93.670.217			93.670.217
	CP 2017	2.120.054.363	274.771	2.120.054.363	<<	2.120.054.363	<<	274.771	2.120.329.134
	CS	2.142.992.390	274.771	2.143.267.161	<<	2.142.992.390	<<	274.771	2.143.267.161
	CP 2018	2.118.623.273	<<	2.118.623.273	<<	2.118.623.273	<<	<<	2.118.623.273
	CS	2.129.703.024	<<	2.129.703.024	<<	2.129.703.024	<<	<<	2.129.703.024
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	CP 2019	2.108.783.689	<<	2.108.783.689	<<	2.108.783.689	<<	<<	2.108.783.689
	CS	2.114.099.868	<<	2.114.099.868	<<	2.114.099.868	<<	<<	2.114.099.868
	RS	93.670.217		93.670.217	<<	93.670.217			93.670.217
	CP 2017	1.485.485.079	274.771	1.485.485.079	<<	1.485.485.079	<<	274.771	1.485.759.850
	CS	1.508.423.106	274.771	1.508.697.877	<<	1.508.423.106	<<	274.771	1.508.697.877
	CP 2018	1.479.375.597	<<	1.479.375.597	<<	1.479.375.597	<<	<<	1.479.375.597
Spese di personale per il programma	CS	1.490.455.348	<<	1.490.455.348	<<	1.490.455.348	<<	<<	1.490.455.348
	CP 2019	1.464.795.620	<<	1.464.795.620	<<	1.464.795.620	<<	<<	1.464.795.620
	CS	1.470.111.799	<<	1.470.111.799	<<	1.470.111.799	<<	<<	1.470.111.799
	RS	18.126.630		18.126.630	<<	18.126.630			18.126.630
	CP 2017	1.271.843.965	274.771	1.272.118.736	<<	1.271.843.965	<<	274.771	1.272.118.736
	CS	1.271.843.965	274.771	1.272.118.736	<<	1.271.843.965	<<	274.771	1.272.118.736
	CP 2018	1.267.582.900	<<	1.267.582.900	<<	1.267.582.900	<<	<<	1.267.582.900
	CS	1.267.582.900	<<	1.267.582.900	<<	1.267.582.900	<<	<<	1.267.582.900
	CP 2019	1.256.436.787	<<	1.256.436.787	<<	1.256.436.787	<<	<<	1.256.436.787
	CS	1.256.436.787	<<	1.256.436.787	<<	1.256.436.787	<<	<<	1.256.436.787



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

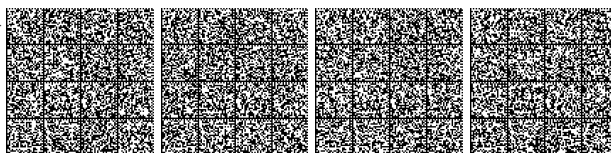
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2017	CP 2018	CP 2019
Spese correnti	RS	18.126.630	1.271.843.965	274.771	18.126.630	1.271.843.965	274.771	<<	1.271.843.965	18.126.630	<<	<<	274.771	18.126.630	1.271.843.965	274.771
	CP 2017	1.271.843.965	1.271.843.965	274.771	1.271.843.965	1.271.843.965	274.771	<<	1.271.843.965	1.271.843.965	<<	<<	274.771	1.271.843.965	1.271.843.965	274.771
	CS	1.271.843.965	1.271.843.965	274.771	1.271.843.965	1.271.843.965	274.771	<<	1.271.843.965	1.271.843.965	<<	<<	274.771	1.271.843.965	1.271.843.965	274.771
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	RS	56.254	1.447.594	<<	56.254	1.447.594	<<	<<	1.447.594	56.254	<<	<<	<<	56.254	1.447.594	1.447.594
	CP 2017	1.447.594	1.447.594	<<	1.447.594	1.447.594	<<	<<	1.447.594	1.447.594	<<	<<	<<	1.447.594	1.447.594	1.447.594
	CS	1.447.594	1.447.594	<<	1.447.594	1.447.594	<<	<<	1.447.594	1.447.594	<<	<<	<<	1.447.594	1.447.594	1.447.594
Spese correnti	RS	56.254	1.443.814	<<	56.254	1.443.814	<<	<<	1.443.814	56.254	<<	<<	<<	56.254	1.443.814	1.443.814
	CP 2017	1.443.814	1.443.814	<<	1.443.814	1.443.814	<<	<<	1.443.814	1.443.814	<<	<<	<<	1.443.814	1.443.814	1.443.814
	CS	1.443.814	1.443.814	<<	1.443.814	1.443.814	<<	<<	1.443.814	1.443.814	<<	<<	<<	1.443.814	1.443.814	1.443.814
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	RS	14.690.184	39.844.411	<<	14.690.184	39.844.411	<<	<<	39.844.411	14.690.184	<<	<<	<<	14.690.184	39.844.411	39.844.411
	CP 2017	39.844.411	39.844.411	<<	39.844.411	39.844.411	<<	<<	39.844.411	39.844.411	<<	<<	<<	39.844.411	39.844.411	39.844.411
	CS	39.844.411	39.844.411	<<	39.844.411	39.844.411	<<	<<	39.844.411	39.844.411	<<	<<	<<	39.844.411	39.844.411	39.844.411
Spese correnti	RS	39.267.684	39.267.684	<<	39.267.684	39.267.684	<<	<<	39.267.684	39.267.684	<<	<<	<<	39.267.684	39.267.684	39.267.684
	CP 2017	39.267.684	39.267.684	<<	39.267.684	39.267.684	<<	<<	39.267.684	39.267.684	<<	<<	<<	39.267.684	39.267.684	39.267.684
	CS	39.267.684	39.267.684	<<	39.267.684	39.267.684	<<	<<	39.267.684	39.267.684	<<	<<	<<	39.267.684	39.267.684	39.267.684
Spese correnti	RS	39.745.054	39.745.054	<<	39.745.054	39.745.054	<<	<<	39.745.054	39.745.054	<<	<<	<<	39.745.054	39.745.054	39.745.054
	CP 2017	39.745.054	39.745.054	<<	39.745.054	39.745.054	<<	<<	39.745.054	39.745.054	<<	<<	<<	39.745.054	39.745.054	39.745.054
	CS	39.745.054	39.745.054	<<	39.745.054	39.745.054	<<	<<	39.745.054	39.745.054	<<	<<	<<	39.745.054	39.745.054	39.745.054



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

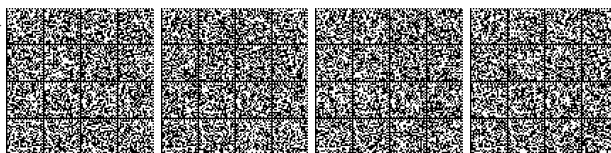
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
		RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS
Spese correnti		14.690.184		14.690.184	<<	14.690.184	<<	<<	14.690.184
		39.844.411	<<	39.844.411	<<	39.844.411	<<	<<	39.844.411
		39.844.411	<<	39.844.411	<<	39.844.411	<<	<<	39.844.411
		39.267.684	<<	39.267.684	<<	39.267.684	<<	<<	39.267.684
		39.267.684	<<	39.267.684	<<	39.267.684	<<	<<	39.267.684
		39.745.054	<<	39.745.054	<<	39.745.054	<<	<<	39.745.054
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico		16.745.653		16.745.653	<<	16.745.653	<<	<<	16.745.653
		93.505.098	<<	93.505.098	<<	93.505.098	<<	<<	93.505.098
		94.998.340	<<	94.998.340	<<	94.998.340	<<	<<	94.998.340
		92.600.632	<<	92.600.632	<<	92.600.632	<<	<<	92.600.632
		97.123.641	<<	97.123.641	<<	97.123.641	<<	<<	97.123.641
		93.653.136	<<	93.653.136	<<	93.653.136	<<	<<	93.653.136
Spese correnti		98.949.697	<<	98.949.697	<<	98.949.697	<<	<<	98.949.697
		16.745.653		16.745.653	<<	16.745.653	<<	<<	16.745.653
		93.505.098	<<	93.505.098	<<	93.505.098	<<	<<	93.505.098
		94.998.340	<<	94.998.340	<<	94.998.340	<<	<<	94.998.340
		92.600.632	<<	92.600.632	<<	92.600.632	<<	<<	92.600.632
		97.123.641	<<	97.123.641	<<	97.123.641	<<	<<	97.123.641
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità		93.653.136	<<	93.653.136	<<	93.653.136	<<	<<	93.653.136
		98.949.697	<<	98.949.697	<<	98.949.697	<<	<<	98.949.697
		126.373		126.373	<<	126.373	<<	<<	126.373
		2.360.263	<<	2.360.263	<<	2.360.263	<<	<<	2.360.263
		2.360.263	<<	2.360.263	<<	2.360.263	<<	<<	2.360.263
		1.996.819	<<	1.996.819	<<	1.996.819	<<	<<	1.996.819
CP 2019		1.996.819	<<	1.996.819	<<	1.996.819	<<	<<	1.996.819
		2.029.263	<<	2.029.263	<<	2.029.263	<<	<<	2.029.263
CS		2.029.263	<<	2.029.263	<<	2.029.263	<<	<<	2.029.263
		2.029.263	<<	2.029.263	<<	2.029.263	<<	<<	2.029.263



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS	126.373		126.373	<<	126.373			126.373
	CP 2017	2.360.263	<<	2.360.263	<<	2.360.263	<<	<<	2.360.263
	CS	2.360.263	<<	2.360.263	<<	2.360.263	<<	<<	2.360.263
	CP 2018	1.996.819	<<	1.996.819	<<	1.996.819	<<	<<	1.996.819
	CS	1.996.819	<<	1.996.819	<<	1.996.819	<<	<<	1.996.819
	CP 2019	2.029.263	<<	2.029.263	<<	2.029.263	<<	<<	2.029.263
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammendamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CS	2.029.263	<<	2.029.263	<<	2.029.263	<<	<<	2.029.263
	RS	43.925.123		43.925.123	<<	43.925.123			43.925.123
	CP 2017	76.483.748	<<	76.483.748	<<	76.483.748	<<	<<	76.483.748
	CS	97.928.533	<<	97.928.533	<<	97.928.533	<<	<<	97.928.533
	CP 2018	76.483.748	<<	76.483.748	<<	76.483.748	<<	<<	76.483.748
	CS	83.040.490	<<	83.040.490	<<	83.040.490	<<	<<	83.040.490
Spese in conto capitale	CP 2019	71.483.748	<<	71.483.748	<<	71.483.748	<<	<<	71.483.748
	CS	71.503.366	<<	71.503.366	<<	71.503.366	<<	<<	71.503.366
	RS	43.925.123		43.925.123	<<	43.925.123			43.925.123
	CP 2017	76.483.748	<<	76.483.748	<<	76.483.748	<<	<<	76.483.748
	CS	97.928.533	<<	97.928.533	<<	97.928.533	<<	<<	97.928.533
	CP 2018	76.483.748	<<	76.483.748	<<	76.483.748	<<	<<	76.483.748
AZIONE MECCANOGRAFICA	CS	83.040.490	<<	83.040.490	<<	83.040.490	<<	<<	83.040.490
	CP 2019	71.483.748	<<	71.483.748	<<	71.483.748	<<	<<	71.483.748
	CS	71.503.366	<<	71.503.366	<<	71.503.366	<<	<<	71.503.366
	RS	<<		<<	<<	<<			<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

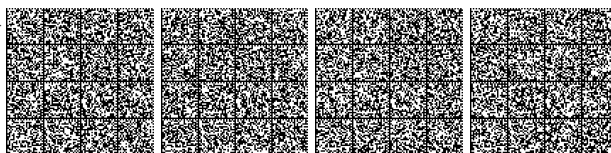


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020701/65

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
Spese correnti	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
5.2 Sicurezza democratica (7.4)	RS	<<	634.569.284	<<	<<	<<	<<	<<	<<	634.569.284	634.569.284	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	
	CS	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	
	CP 2018	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	
	CS	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	
	CP 2019	643.988.069	643.988.069	<<	<<	643.988.069	643.988.069	<<	<<	643.988.069	643.988.069	<<	<<	643.988.069	643.988.069	
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	RS	<<	634.569.284	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	
	CS	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	
	CP 2018	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	
	CS	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	
	CP 2019	643.988.069	643.988.069	<<	<<	643.988.069	643.988.069	<<	<<	643.988.069	643.988.069	<<	<<	643.988.069	643.988.069	
Spese correnti	RS	<<	634.569.284	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	
	CS	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	<<	<<	634.569.284	634.569.284	
	CP 2018	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	
	CS	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	<<	<<	639.247.676	639.247.676	
	CP 2019	643.988.069	643.988.069	<<	<<	643.988.069	643.988.069	<<	<<	643.988.069	643.988.069	<<	<<	643.988.069	643.988.069	

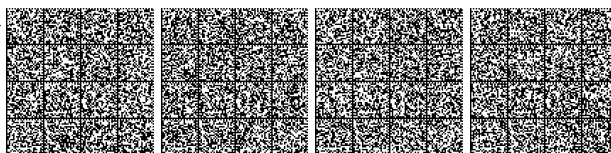


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/66

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
6. Soccorso civile (8)	RS	2.000.000	2.000.000	<<	2.000.000	<<	200.000.000	2.000.000
	CP 2017	2.706.173.176	2.906.173.176	<<	2.706.173.176	<<	200.000.000	2.906.173.176
	CS	2.706.173.176	2.906.173.176	<<	2.706.173.176	<<	200.000.000	2.906.173.176
	CP 2018	2.612.246.624	2.912.246.624	<<	2.612.246.624	<<	300.000.000	2.912.246.624
	CS	2.612.246.624	2.912.246.624	<<	2.612.246.624	<<	300.000.000	2.912.246.624
	CP 2019	2.421.539.642	2.771.539.642	<<	2.421.539.642	<<	350.000.000	2.771.539.642
6.1 Interventi per pubbliche calamità* (8.4)	CS	2.421.539.642	2.771.539.642	<<	2.421.539.642	<<	350.000.000	2.771.539.642
	RS	2.000.000	2.000.000	<<	2.000.000	<<	200.000.000	2.000.000
	CP 2017	1.700.139.967	1.900.139.967	<<	1.700.139.967	<<	200.000.000	1.900.139.967
	CS	1.700.139.967	1.900.139.967	<<	1.700.139.967	<<	200.000.000	1.900.139.967
	CP 2018	1.764.167.334	2.064.167.334	<<	1.764.167.334	<<	300.000.000	2.064.167.334
	CS	1.764.167.334	2.064.167.334	<<	1.764.167.334	<<	300.000.000	2.064.167.334
Sostegno alla ricostruzione	CP 2019	1.689.443.702	2.039.443.702	<<	1.689.443.702	<<	350.000.000	2.039.443.702
	CS	1.689.443.702	2.039.443.702	<<	1.689.443.702	<<	350.000.000	2.039.443.702
	RS	2.000.000	2.000.000	<<	2.000.000	<<	200.000.000	2.000.000
	CP 2017	1.700.139.967	1.900.139.967	<<	1.700.139.967	<<	200.000.000	1.900.139.967
	CS	1.700.139.967	1.900.139.967	<<	1.700.139.967	<<	200.000.000	1.900.139.967
	CP 2018	1.764.167.334	2.064.167.334	<<	1.764.167.334	<<	300.000.000	2.064.167.334
Spese in conto capitale	CS	1.764.167.334	2.064.167.334	<<	1.764.167.334	<<	300.000.000	2.064.167.334
	CP 2019	1.689.443.702	2.039.443.702	<<	1.689.443.702	<<	350.000.000	2.039.443.702
	CS	1.689.443.702	2.039.443.702	<<	1.689.443.702	<<	350.000.000	2.039.443.702
	RS	2.000.000	2.000.000	<<	2.000.000	<<	200.000.000	2.000.000
	CP 2017	1.700.139.967	1.900.139.967	<<	1.700.139.967	<<	200.000.000	1.900.139.967
	CS	1.700.139.967	1.900.139.967	<<	1.700.139.967	<<	200.000.000	1.900.139.967
	CP 2018	1.764.167.334	2.064.167.334	<<	1.764.167.334	<<	300.000.000	2.064.167.334
	CS	1.764.167.334	2.064.167.334	<<	1.764.167.334	<<	300.000.000	2.064.167.334
	CP 2019	1.689.443.702	2.039.443.702	<<	1.689.443.702	<<	350.000.000	2.039.443.702
	CS	1.689.443.702	2.039.443.702	<<	1.689.443.702	<<	350.000.000	2.039.443.702
	RS	2.000.000	2.000.000	<<	2.000.000	<<	200.000.000	2.000.000
	CP 2017	1.700.139.967	1.900.139.967	<<	1.700.139.967	<<	200.000.000	1.900.139.967
	CS	1.700.139.967	1.900.139.967	<<	1.700.139.967	<<	200.000.000	1.900.139.967
	CP 2018	1.764.167.334	2.064.167.334	<<	1.764.167.334	<<	300.000.000	2.064.167.334
	CS	1.764.167.334	2.064.167.334	<<	1.764.167.334	<<	300.000.000	2.064.167.334
	CP 2019	1.689.443.702	2.039.443.702	<<	1.689.443.702	<<	350.000.000	2.039.443.702
	CS	1.689.443.702	2.039.443.702	<<	1.689.443.702	<<	350.000.000	2.039.443.702
	RS	2.000.000	2.000.000	<<	2.000.000	<<	200.000.000	2.000.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/67

(in Euro)

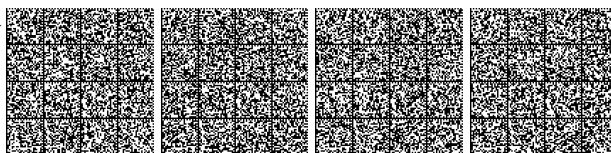
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Indennizzi a favore di popolazioni colpite da calamità naturali	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Prevenzione rischio sismico	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

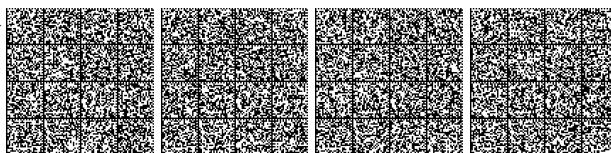
Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)										02/07/01/65					
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
6.2 Protezione civile (8.5)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	1.006.033.209	1.006.033.209	1.006.033.209	1.006.033.209	1.006.033.209	1.006.033.209	1.006.033.209	1.006.033.209	1.006.033.209	1.006.033.209	1.006.033.209	1.006.033.209	1.006.033.209	1.006.033.209	1.006.033.209	1.006.033.209
	CS																
	CP 2018	848.079.290	848.079.290	848.079.290	848.079.290	848.079.290	848.079.290	848.079.290	848.079.290	848.079.290	848.079.290	848.079.290	848.079.290	848.079.290	848.079.290	848.079.290	848.079.290
	CS																
	CP 2019	732.095.940	732.095.940	732.095.940	732.095.940	732.095.940	732.095.940	732.095.940	732.095.940	732.095.940	732.095.940	732.095.940	732.095.940	732.095.940	732.095.940	732.095.940	732.095.940
Coordinamento del sistema di protezione civile	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995
	CS																
	CP 2018	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393
	CS																
	CP 2019	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995
Spese correnti	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995
	CS																
	CP 2018	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393	63.114.393
	CS																
	CP 2019	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995	63.382.995
Protezione civile di primo intervento	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919
	CS																
	CP 2018	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919
	CS																
	CP 2019	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919	291.182.919



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/69

Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)									
	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota		
Spese in conto capitale	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	291.182.919	<<	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919	<<	291.182.919
	CS	291.182.919	<<	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919	<<	291.182.919
	CP 2018	291.182.919	<<	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919	<<	291.182.919
	CS	291.182.919	<<	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919	<<	291.182.919
	CP 2019	291.182.919	<<	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919	<<	291.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamità naturali	CS	291.182.919	<<	<<	291.182.919	<<	<<	291.182.919	<<	291.182.919
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	17.235.469	<<	<<	17.235.469	<<	<<	17.235.469	<<	17.235.469
	CS	17.235.469	<<	<<	17.235.469	<<	<<	17.235.469	<<	17.235.469
	CP 2018	17.235.467	<<	<<	17.235.467	<<	<<	17.235.467	<<	17.235.467
	CS	17.235.467	<<	<<	17.235.467	<<	<<	17.235.467	<<	17.235.467
Spese correnti	CP 2019	17.235.469	<<	<<	17.235.469	<<	<<	17.235.469	<<	17.235.469
	CS	17.235.469	<<	<<	17.235.469	<<	<<	17.235.469	<<	17.235.469
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	5.605.266	<<	<<	5.605.266	<<	<<	5.605.266	<<	5.605.266
	CS	5.605.266	<<	<<	5.605.266	<<	<<	5.605.266	<<	5.605.266
	CP 2018	5.121.751	<<	<<	5.121.751	<<	<<	5.121.751	<<	5.121.751
Spese in conto capitale	CS	5.121.751	<<	<<	5.121.751	<<	<<	5.121.751	<<	5.121.751
	CP 2019	4.616.123	<<	<<	4.616.123	<<	<<	4.616.123	<<	4.616.123
	CS	4.616.123	<<	<<	4.616.123	<<	<<	4.616.123	<<	4.616.123
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	11.630.203	<<	<<	11.630.203	<<	<<	11.630.203	<<	11.630.203
	CS	11.630.203	<<	<<	11.630.203	<<	<<	11.630.203	<<	11.630.203
	CP 2018	12.113.716	<<	<<	12.113.716	<<	<<	12.113.716	<<	12.113.716
	CS	12.113.716	<<	<<	12.113.716	<<	<<	12.113.716	<<	12.113.716
	CP 2019	12.619.346	<<	<<	12.619.346	<<	<<	12.619.346	<<	12.619.346
	CS	12.619.346	<<	<<	12.619.346	<<	<<	12.619.346	<<	12.619.346

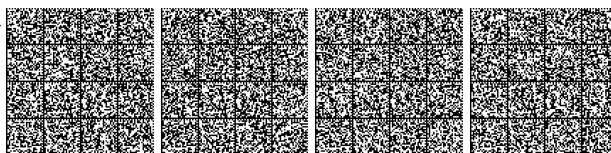


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020701070

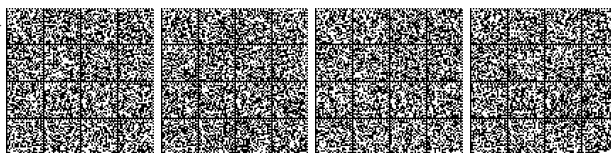
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP 2017 CS														
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali	CP 2018	CS	<<	<<	<<	634.231.826	<<	<<	<<	634.231.826	<<	<<	<<	<<	634.231.826	<<
	CP 2018	CS	<<	<<	<<	634.231.826	<<	<<	<<	634.231.826	<<	<<	<<	<<	634.231.826	<<
	CP 2018	CS	<<	<<	<<	476.546.511	<<	<<	<<	476.546.511	<<	<<	<<	<<	476.546.511	<<
	CP 2018	CS	<<	<<	<<	476.546.511	<<	<<	<<	476.546.511	<<	<<	<<	<<	476.546.511	<<
	CP 2019	CS	<<	<<	<<	360.294.557	<<	<<	<<	360.294.557	<<	<<	<<	<<	360.294.557	<<
	CP 2019	CS	<<	<<	<<	360.294.557	<<	<<	<<	360.294.557	<<	<<	<<	<<	360.294.557	<<
Spese correnti	CP 2017	CS	<<	<<	<<	91.644.646	<<	<<	<<	91.644.646	<<	<<	<<	<<	91.644.646	<<
	CP 2017	CS	<<	<<	<<	91.644.646	<<	<<	<<	91.644.646	<<	<<	<<	<<	91.644.646	<<
	CP 2018	CS	<<	<<	<<	48.654.589	<<	<<	<<	48.654.589	<<	<<	<<	<<	48.654.589	<<
	CP 2018	CS	<<	<<	<<	48.654.589	<<	<<	<<	48.654.589	<<	<<	<<	<<	48.654.589	<<
	CP 2019	CS	<<	<<	<<	28.732.134	<<	<<	<<	28.732.134	<<	<<	<<	<<	28.732.134	<<
	CP 2019	CS	<<	<<	<<	28.732.134	<<	<<	<<	28.732.134	<<	<<	<<	<<	28.732.134	<<
Rimborso passività finanziarie	CP 2017	CS	<<	<<	<<	542.587.180	<<	<<	<<	542.587.180	<<	<<	<<	<<	542.587.180	<<
	CP 2017	CS	<<	<<	<<	542.587.180	<<	<<	<<	542.587.180	<<	<<	<<	<<	542.587.180	<<
	CP 2018	CS	<<	<<	<<	427.891.922	<<	<<	<<	427.891.922	<<	<<	<<	<<	427.891.922	<<
	CP 2018	CS	<<	<<	<<	427.891.922	<<	<<	<<	427.891.922	<<	<<	<<	<<	427.891.922	<<
	CP 2019	CS	<<	<<	<<	331.562.423	<<	<<	<<	331.562.423	<<	<<	<<	<<	331.562.423	<<
	CP 2019	CS	<<	<<	<<	331.562.423	<<	<<	<<	331.562.423	<<	<<	<<	<<	331.562.423	<<
AZIONE MECCANOGRAFICA	CP 2017	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

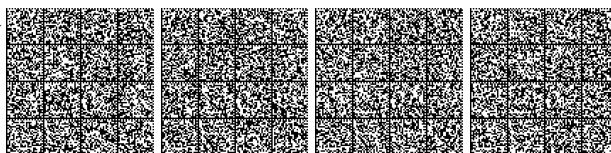
Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)														020/701/77	
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota								
7. Competitività' e sviluppo delle imprese (11)	Spese in conto capitale	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
		CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
		CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
		CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
		RS	211.920.083		211.920.083	<<	211.920.083						211.920.083				
		CP 2017	16.030.940.023	21.700.000	16.052.640.023	<<	16.030.940.023	25.000.000	46.700.000	16.077.640.023	16.287.511.995	46.700.000	16.077.640.023				
		CS	16.240.811.995	21.700.000	16.262.511.995	<<	16.240.811.995	25.000.000	46.700.000	16.240.811.995	16.287.511.995	46.700.000	16.287.511.995				
		CP 2018	16.194.563.934	899.300.000	17.093.863.934	<<	16.194.563.934	10.000.000	909.300.000	16.194.563.934	17.103.863.934	909.300.000	17.103.863.934				
		CS	16.194.563.934	899.300.000	17.093.863.934	<<	16.194.563.934	10.000.000	909.300.000	16.194.563.934	17.103.863.934	909.300.000	17.103.863.934				
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	CP 2019	15.827.465.023	935.500.000	16.762.965.023	<<	15.827.465.023	<<	935.500.000	15.827.465.023	<<	935.500.000	16.762.965.023					
	CS	15.827.465.023	935.500.000	16.762.965.023	<<	15.827.465.023	<<	935.500.000	15.827.465.023	<<	935.500.000	16.762.965.023					
	RS	209.871.972		209.871.972	<<	209.871.972						209.871.972					
	CP 2017	1.659.017.906	<<	1.659.017.906	<<	1.659.017.906	<<	<<	1.659.017.906	<<	<<	1.659.017.906					
	CS	1.868.889.878	<<	1.868.889.878	<<	1.868.889.878	<<	<<	1.868.889.878	<<	<<	1.868.889.878					
	CP 2018	1.859.017.906	<<	1.859.017.906	<<	1.859.017.906	<<	<<	1.859.017.906	<<	<<	1.859.017.906					
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FR		CS	1.859.017.906	<<	1.859.017.906	<<	1.859.017.906	<<	<<	1.859.017.906	<<	<<	1.859.017.906				
		CP 2019	2.209.017.906	<<	2.209.017.906	<<	2.209.017.906	<<	<<	2.209.017.906	<<	<<	2.209.017.906				
		CS	2.209.017.906	<<	2.209.017.906	<<	2.209.017.906	<<	<<	2.209.017.906	<<	<<	2.209.017.906				
		RS	25.000.000		25.000.000	<<	25.000.000						25.000.000				
		CP 2017	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000				
		CS	125.000.000	<<	125.000.000	<<	125.000.000	<<	<<	125.000.000	<<	<<	125.000.000				
		CP 2018	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000				
		CS	100.000.000	<<	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000				
		CP 2019	150.000.000	<<	150.000.000	<<	150.000.000	<<	<<	150.000.000	<<	<<	150.000.000				
		CS	150.000.000	<<	150.000.000	<<	150.000.000	<<	<<	150.000.000	<<	<<	150.000.000				
		CP 2019	150.000.000	<<	150.000.000	<<	150.000.000	<<	<<	150.000.000	<<	<<	150.000.000				
		CS	150.000.000	<<	150.000.000	<<	150.000.000	<<	<<	150.000.000	<<	<<	150.000.000				



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701072

Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese correnti	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Garanzie assunte dallo Stato	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese in conto capitale	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP

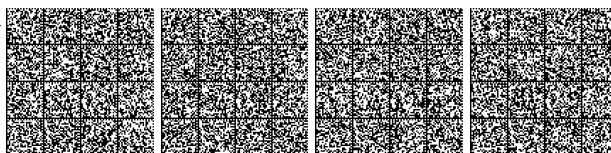


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020701/73

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS	<<		<<	<<	<<			<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS	<<		<<	<<	<<			<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (11.9)	RS	2.048.111		2.048.111	<<	2.048.111			2.048.111
	CP 2017	14.371.922.117	21.700.000	14.393.622.117	<<	14.371.922.117	25.000.000	46.700.000	14.418.622.117
	CS	14.371.922.117	21.700.000	14.393.622.117	<<	14.371.922.117	25.000.000	46.700.000	14.418.622.117
	CP 2018	14.335.546.028	899.300.000	15.234.846.028	<<	14.335.546.028	10.000.000	909.300.000	15.244.846.028
	CS	14.335.546.028	899.300.000	15.234.846.028	<<	14.335.546.028	10.000.000	909.300.000	15.244.846.028
	CP 2019	13.618.447.117	935.500.000	14.553.947.117	<<	13.618.447.117	<<	935.500.000	14.553.947.117
	CS	13.618.447.117	935.500.000	14.553.947.117	<<	13.618.447.117	<<	935.500.000	14.553.947.117
	RS	<<		<<	<<	<<			<<
	CP 2017	2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	CS	2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	CP 2018	2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	CS	2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
Settore agricolo	CP 2019	2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000
	CS	2.000.000	<<	2.000.000	<<	2.000.000	<<	<<	2.000.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020701074

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese in conto capitale																
Turismo e alberghi																
Spese in conto capitale																
Settore cinema, musica e editoria																

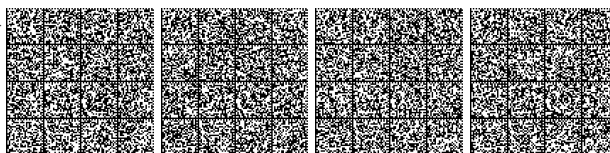


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020701075

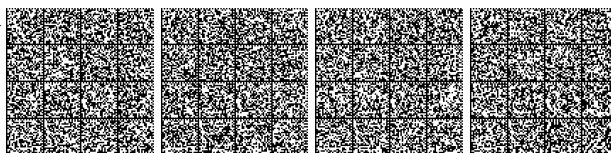
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Spese correnti			<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			26.435.000		26.435.000		26.435.000		26.435.000		26.435.000		26.435.000		26.435.000	
			26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<
	CP	2018	26.014.428	<<	26.014.428	<<	26.014.428	<<	26.014.428	<<	26.014.428	<<	26.014.428	<<	26.014.428	<<
	CS		26.014.428	<<	26.014.428	<<	26.014.428	<<	26.014.428	<<	26.014.428	<<	26.014.428	<<	26.014.428	<<
	CP	2019	26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<
Spese in conto capitale			26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<	26.435.000	<<
			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
	CP	2017	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<
	CS		141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<
	CP	2018	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<
	CS		141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<
Ricerca e sviluppo			141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<
			141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<	141.500.000	<<
	CP	2017	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<
	CS		519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<
	CP	2018	547.000.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000
	CS		547.000.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000
Spese in conto capitale			547.000.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000
			547.000.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000
	CP	2017	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<
	CS		519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<	519.700.000	<<
	CP	2018	547.000.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000
	CS		547.000.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000	1.274.100.000	727.100.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

(in Euro)															02070170		
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota		
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
Attività manifatturiere																	
	RS	85.000				85.000		<<	85.000	442.060.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	452.060.000	85.000	452.060.000	
	CP	442.060.000	<<	<<	442.060.000	442.060.000	<<	<<	442.060.000	442.060.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	452.060.000		452.060.000	
	CS	442.060.000	<<	<<	442.060.000	442.060.000	<<	<<	442.060.000	442.060.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	452.060.000		452.060.000	
	CP	686.404.483	<<	<<	686.404.483	686.404.483	<<	<<	686.404.483	686.404.483	10.000.000	10.000.000	10.000.000	696.404.483		696.404.483	
	CS	686.404.483	<<	<<	686.404.483	686.404.483	<<	<<	686.404.483	686.404.483	10.000.000	10.000.000	10.000.000	696.404.483		696.404.483	
Spese correnti																	
	CP	237.975.000	<<	<<	237.975.000	237.975.000	<<	<<	237.975.000	237.975.000	<<	<<	<<	237.975.000		237.975.000	
	CS	237.975.000	<<	<<	237.975.000	237.975.000	<<	<<	237.975.000	237.975.000	<<	<<	<<	237.975.000		237.975.000	
	RS	<<			<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP	33.975.000	<<	<<	33.975.000	33.975.000	<<	<<	33.975.000	33.975.000	<<	<<	<<	33.975.000		33.975.000	
	CS	33.975.000	<<	<<	33.975.000	33.975.000	<<	<<	33.975.000	33.975.000	<<	<<	<<	33.975.000		33.975.000	
Spese in conto capitale																	
	CP	33.819.483	<<	<<	33.819.483	33.819.483	<<	<<	33.819.483	33.819.483	<<	<<	<<	33.819.483		33.819.483	
	CS	33.819.483	<<	<<	33.819.483	33.819.483	<<	<<	33.819.483	33.819.483	<<	<<	<<	33.819.483		33.819.483	
	CP	33.975.000	<<	<<	33.975.000	33.975.000	<<	<<	33.975.000	33.975.000	<<	<<	<<	33.975.000		33.975.000	
	CS	33.975.000	<<	<<	33.975.000	33.975.000	<<	<<	33.975.000	33.975.000	<<	<<	<<	33.975.000		33.975.000	
	RS	85.000			85.000	85.000	<<	<<	85.000	85.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	85.000		85.000	
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici																	
	CP	408.085.000	<<	<<	408.085.000	408.085.000	<<	<<	408.085.000	408.085.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	418.085.000		418.085.000	
	CS	408.085.000	<<	<<	408.085.000	408.085.000	<<	<<	408.085.000	408.085.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	418.085.000		418.085.000	
	CP	652.585.000	<<	<<	652.585.000	652.585.000	<<	<<	652.585.000	652.585.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	662.585.000		662.585.000	
	CS	652.585.000	<<	<<	652.585.000	652.585.000	<<	<<	652.585.000	652.585.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	662.585.000		662.585.000	
	CP	204.000.000	<<	<<	204.000.000	204.000.000	<<	<<	204.000.000	204.000.000	<<	<<	<<	204.000.000		204.000.000	
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici																	
	CP	431.200.117	110.000.000	110.000.000	<<	541.200.117	<<	<<	431.200.117	431.200.117	<<	<<	110.000.000	<<	541.200.117	<<	541.200.117
	CS	431.200.117	110.000.000	110.000.000	541.200.117	541.200.117	<<	<<	431.200.117	431.200.117	<<	<<	110.000.000	541.200.117		541.200.117	
	CP	431.200.117	200.000.000	200.000.000	631.200.117	631.200.117	<<	<<	431.200.117	431.200.117	<<	<<	200.000.000	631.200.117		631.200.117	
	CS	431.200.117	200.000.000	200.000.000	631.200.117	631.200.117	<<	<<	431.200.117	431.200.117	<<	<<	200.000.000	631.200.117		631.200.117	
	CP	431.200.117	200.000.000	200.000.000	631.200.117	631.200.117	<<	<<	431.200.117	431.200.117	<<	<<	200.000.000	631.200.117		631.200.117	
	CS	431.200.117	200.000.000	200.000.000	631.200.117	631.200.117	<<	<<	431.200.117	431.200.117	<<	<<	200.000.000	631.200.117		631.200.117	

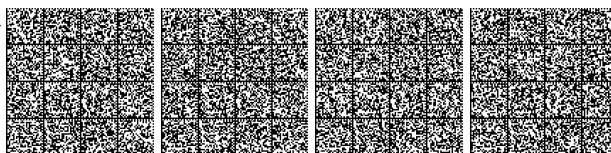


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

0207010177

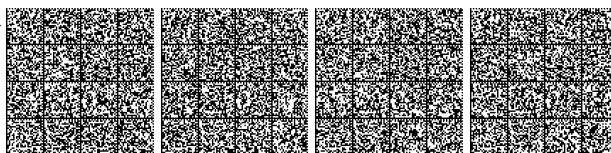
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Spese correnti			<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017		<<	<<	10.000.000	10.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CP 2018		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale			<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017		431.200.117	431.200.117	100.000.000	100.000.000	531.200.117	531.200.117	431.200.117	431.200.117	<<	<<	100.000.000	100.000.000	531.200.117	531.200.117
	CP 2018		431.200.117	431.200.117	200.000.000	200.000.000	631.200.117	631.200.117	431.200.117	431.200.117	<<	<<	200.000.000	200.000.000	631.200.117	631.200.117
	CP 2019		431.200.117	431.200.117	200.000.000	200.000.000	631.200.117	631.200.117	431.200.117	431.200.117	<<	<<	200.000.000	200.000.000	631.200.117	631.200.117
	CP 2017		431.200.117	431.200.117	200.000.000	200.000.000	631.200.117	631.200.117	431.200.117	431.200.117	<<	<<	200.000.000	200.000.000	631.200.117	631.200.117
	CP 2018		431.200.117	431.200.117	200.000.000	200.000.000	631.200.117	631.200.117	431.200.117	431.200.117	<<	<<	200.000.000	200.000.000	631.200.117	631.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali			<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017		33.000.000	33.000.000	<<	<<	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	<<	<<	<<	<<	33.000.000	33.000.000
	CP 2018		33.000.000	33.000.000	<<	<<	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	<<	<<	<<	<<	33.000.000	33.000.000
	CP 2019		33.000.000	33.000.000	<<	<<	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	<<	<<	<<	<<	33.000.000	33.000.000
	CP 2017		33.000.000	33.000.000	<<	<<	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	<<	<<	<<	<<	33.000.000	33.000.000
	CP 2018		33.000.000	33.000.000	<<	<<	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	<<	<<	<<	<<	33.000.000	33.000.000
Spese correnti			<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017		33.000.000	33.000.000	<<	<<	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	<<	<<	<<	<<	33.000.000	33.000.000
	CP 2018		33.000.000	33.000.000	<<	<<	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	<<	<<	<<	<<	33.000.000	33.000.000
	CP 2019		33.000.000	33.000.000	<<	<<	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	<<	<<	<<	<<	33.000.000	33.000.000
	CP 2017		33.000.000	33.000.000	<<	<<	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	<<	<<	<<	<<	33.000.000	33.000.000
	CP 2018		33.000.000	33.000.000	<<	<<	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	<<	<<	<<	<<	33.000.000	33.000.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/78

Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	RS	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000
	CP 2017	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000
	CS	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000
	CP 2018	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000
	CS	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000
	CP 2019	622.677.000	<<	<<	<<	622.677.000	<<	<<	<<	622.677.000
Spese correnti	CS	622.677.000	<<	<<	<<	622.677.000	<<	<<	<<	622.677.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000
	CS	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000
	CP 2018	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000
Settore dell'autotrasporto	CS	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000	<<	<<	<<	622.667.000
	CP 2019	622.677.000	<<	<<	<<	622.677.000	<<	<<	<<	622.677.000
	CS	622.677.000	<<	<<	<<	622.677.000	<<	<<	<<	622.677.000
	RS	463.111	<<	<<	<<	463.111	<<	<<	<<	463.111
	CP 2017	1.405.500.000	<<	<<	<<	1.405.500.000	<<	<<	<<	1.405.500.000
	CS	1.405.500.000	<<	<<	<<	1.405.500.000	<<	<<	<<	1.405.500.000
	CP 2018	1.455.500.000	<<	<<	<<	1.455.500.000	<<	<<	<<	1.455.500.000
	CS	1.455.500.000	<<	<<	<<	1.455.500.000	<<	<<	<<	1.455.500.000
	CP 2019	1.587.500.000	<<	<<	<<	1.587.500.000	<<	<<	<<	1.587.500.000
	CS	1.587.500.000	<<	<<	<<	1.587.500.000	<<	<<	<<	1.587.500.000

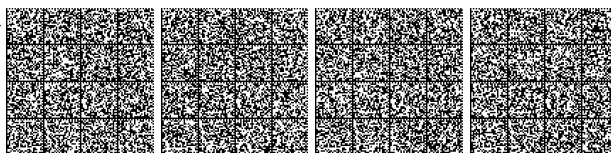


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

02070179

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese correnti	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Settore creditizio e bancario	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese correnti	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP

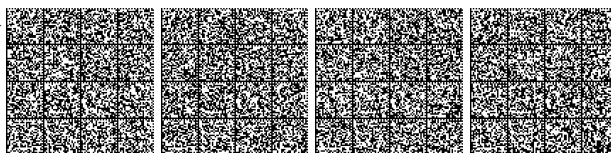


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/80

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	85.200.000	<<	<<	85.200.000	<<	<<	85.200.000
	CS	85.200.000	<<	<<	85.200.000	<<	<<	85.200.000
	CP 2018	85.200.000	<<	<<	85.200.000	<<	<<	85.200.000
	CS	85.200.000	<<	<<	85.200.000	<<	<<	85.200.000
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Agevolazioni fiscali a favore di imprenditori individuali	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CS	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CP 2018	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CS	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
Spese correnti	CP 2019	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CS	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CS	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CP 2018	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
Riduzione cuneo fiscale	CS	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CP 2019	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	CS	163.000.000	<<	<<	163.000.000	<<	<<	163.000.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CS	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CP 2018	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CS	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CP 2019	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CS	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CP 2019	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CS	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/81

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CS	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CP 2018	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CS	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	CP 2019	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
Agevolazioni fiscali a favore di enti previdenziali	CS	8.742.760.000	<<	8.742.760.000	8.742.760.000	<<	<<	8.742.760.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	80.000.000	-80.000.000	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CS	80.000.000	-80.000.000	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CP 2018	80.000.000	-80.000.000	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CS	80.000.000	-80.000.000	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
Spese in conto capitale	CP 2019	80.000.000	-80.000.000	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CS	80.000.000	-80.000.000	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	80.000.000	-80.000.000	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CS	80.000.000	-80.000.000	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CP 2018	80.000.000	-80.000.000	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
Agevolazioni fiscali per la crescita economica	CS	80.000.000	-80.000.000	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CP 2019	80.000.000	-80.000.000	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	CS	80.000.000	-80.000.000	<<	80.000.000	<<	-80.000.000	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	77.600.000	<<	77.600.000	77.600.000	<<	<<	77.600.000
	CS	77.600.000	<<	77.600.000	77.600.000	<<	<<	77.600.000
	CP 2018	106.000.000	500.000	106.500.000	106.000.000	<<	500.000	106.500.000
	CS	106.000.000	500.000	106.500.000	106.000.000	<<	500.000	106.500.000
	CP 2019	134.400.000	1.700.000	136.100.000	134.400.000	<<	1.700.000	136.100.000
	CS	134.400.000	1.700.000	136.100.000	134.400.000	<<	1.700.000	136.100.000



(in Euro)

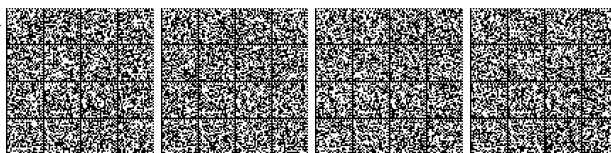
— 248 —



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
8. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	RS	1.180.107.632		1.180.107.632	<<	1.180.107.632			1.180.107.632	020701/83
	CP 2017	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	10.000.000	10.000.000	3.747.176.932	
	CS	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	10.000.000	10.000.000	3.747.176.932	
	CP 2018	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	32.000.000	32.000.000	6.034.844.359	
	CS	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	32.000.000	32.000.000	6.034.844.359	
	CP 2019	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	42.000.000	42.000.000	4.206.239.900	
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	CS	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	42.000.000	42.000.000	4.206.239.900	
	RS	1.180.107.632		1.180.107.632	<<	1.180.107.632			1.180.107.632	
	CP 2017	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	10.000.000	10.000.000	3.747.176.932	
	CS	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	<<	3.737.176.932	10.000.000	10.000.000	3.747.176.932	
	CP 2018	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	32.000.000	32.000.000	6.034.844.359	
	CS	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	<<	6.002.844.359	32.000.000	32.000.000	6.034.844.359	
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	CP 2019	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	42.000.000	42.000.000	4.206.239.900	
	CS	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	<<	4.164.239.900	42.000.000	42.000.000	4.206.239.900	
	RS	<<		<<	<<	<<			<<	
	CP 2017	4.442.001	<<	4.442.001	<<	4.442.001	<<	<<	4.442.001	
	CS	4.442.001	<<	4.442.001	<<	4.442.001	<<	<<	4.442.001	
	CP 2018	4.424.919	<<	4.424.919	<<	4.424.919	<<	<<	4.424.919	
Spese correnti	CS	4.424.919	<<	4.424.919	<<	4.424.919	<<	<<	4.424.919	
	CP 2019	4.419.080	<<	4.419.080	<<	4.419.080	<<	<<	4.419.080	
	CS	4.419.080	<<	4.419.080	<<	4.419.080	<<	<<	4.419.080	
	RS	<<		<<	<<	<<			<<	
	CP 2017	4.442.001	<<	4.442.001	<<	4.442.001	<<	<<	4.442.001	
	CS	4.442.001	<<	4.442.001	<<	4.442.001	<<	<<	4.442.001	
	CP 2018	4.424.919	<<	4.424.919	<<	4.424.919	<<	<<	4.424.919	
	CS	4.424.919	<<	4.424.919	<<	4.424.919	<<	<<	4.424.919	
	CP 2019	4.419.080	<<	4.419.080	<<	4.419.080	<<	<<	4.419.080	
	CS	4.419.080	<<	4.419.080	<<	4.419.080	<<	<<	4.419.080	
	RS	<<		<<	<<	<<			<<	
	CP 2017	4.442.001	<<	4.442.001	<<	4.442.001	<<	<<	4.442.001	
	CS	4.442.001	<<	4.442.001	<<	4.442.001	<<	<<	4.442.001	
	CP 2018	4.424.919	<<	4.424.919	<<	4.424.919	<<	<<	4.424.919	
	CS	4.424.919	<<	4.424.919	<<	4.424.919	<<	<<	4.424.919	
	CP 2019	4.419.080	<<	4.419.080	<<	4.419.080	<<	<<	4.419.080	
	CS	4.419.080	<<	4.419.080	<<	4.419.080	<<	<<	4.419.080	
	RS	<<		<<	<<	<<			<<	

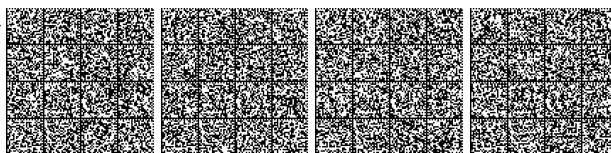


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/84

(in Euro)

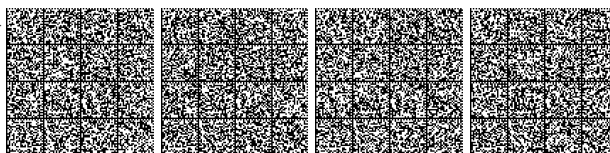
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Potenziamento e mantenimento del sistema stradale	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	1.180.107.632	<<	1.180.107.632	1.180.107.632	10.000.000	10.000.000	1.180.107.632
	CP 2017	3.732.734.931	<<	3.732.734.931	3.732.734.931	10.000.000	10.000.000	3.742.734.931
	CS	3.732.734.931	<<	3.732.734.931	3.732.734.931	10.000.000	10.000.000	3.742.734.931
	CP 2018	5.998.419.440	<<	5.998.419.440	5.998.419.440	32.000.000	32.000.000	6.030.419.440
	CS	5.998.419.440	<<	5.998.419.440	5.998.419.440	32.000.000	32.000.000	6.030.419.440
	CP 2019	4.159.820.820	<<	4.159.820.820	4.159.820.820	42.000.000	42.000.000	4.201.820.820
	CS	4.159.820.820	<<	4.159.820.820	4.159.820.820	42.000.000	42.000.000	4.201.820.820



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020701/85
Spese correnti	RS	267.214.973		267.214.973	<<	267.214.973	<<	<<	267.214.973	
	CP 2017	1.353.505.796	<<	1.353.505.796	<<	1.353.505.796	<<	<<	1.353.505.796	
	CS	1.353.505.796	<<	1.353.505.796	<<	1.353.505.796	<<	<<	1.353.505.796	
	CP 2018	1.371.504.416	<<	1.371.504.416	<<	1.371.504.416	<<	<<	1.371.504.416	
	CS	1.371.504.416	<<	1.371.504.416	<<	1.371.504.416	<<	<<	1.371.504.416	
	CP 2019	1.371.505.796	<<	1.371.505.796	<<	1.371.505.796	<<	<<	1.371.505.796	
Spese in conto capitale	CS	1.371.505.796	<<	1.371.505.796	<<	1.371.505.796	<<	<<	1.371.505.796	
	RS	912.892.659		912.892.659	<<	912.892.659			912.892.659	
	CP 2017	2.379.229.135	<<	2.379.229.135	<<	2.379.229.135	10.000.000	10.000.000	2.389.229.135	
	CS	2.379.229.135	<<	2.379.229.135	<<	2.379.229.135	10.000.000	10.000.000	2.389.229.135	
	CP 2018	4.626.915.024	<<	4.626.915.024	<<	4.626.915.024	32.000.000	32.000.000	4.658.915.024	
	CS	4.626.915.024	<<	4.626.915.024	<<	4.626.915.024	32.000.000	32.000.000	4.658.915.024	
AZIONE MECCANOGRAFICA	CP 2019	2.788.315.024	<<	2.788.315.024	<<	2.788.315.024	42.000.000	42.000.000	2.830.315.024	
	CS	2.788.315.024	<<	2.788.315.024	<<	2.788.315.024	42.000.000	42.000.000	2.830.315.024	
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
Spese correnti	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	

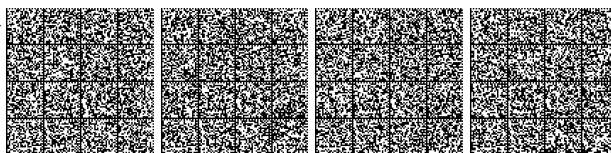


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/86

(in Euro)

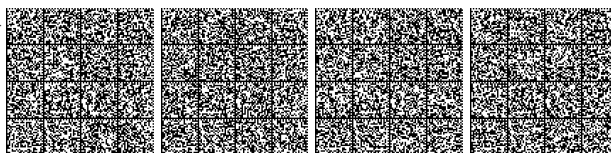
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
9. Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	RS	580.000.000		580.000.000	580.000.000			580.000.000
	CP 2017	250.000.000	<<	250.000.000	250.000.000	<<	<<	250.000.000
	CS	530.000.000	<<	530.000.000	530.000.000	<<	<<	530.000.000
	CP 2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	1.140.000.000	<<	<<	1.140.000.000
	CS	910.000.000	<<	910.000.000	910.000.000	<<	<<	910.000.000
	CP 2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	1.000.200.000	<<	<<	1.000.200.000
9.1 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	CS	1.100.200.000	<<	1.100.200.000	1.100.200.000	<<	<<	1.100.200.000
	RS	580.000.000		580.000.000	580.000.000			580.000.000
	CP 2017	250.000.000	<<	250.000.000	250.000.000	<<	<<	250.000.000
	CS	530.000.000	<<	530.000.000	530.000.000	<<	<<	530.000.000
	CP 2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	1.140.000.000	<<	<<	1.140.000.000
	CS	910.000.000	<<	910.000.000	910.000.000	<<	<<	910.000.000
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	CP 2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	1.000.200.000	<<	<<	1.000.200.000
	CS	1.100.200.000	<<	1.100.200.000	1.100.200.000	<<	<<	1.100.200.000
	RS	580.000.000		580.000.000	580.000.000			580.000.000
	CP 2017	250.000.000	<<	250.000.000	250.000.000	<<	<<	250.000.000
	CS	530.000.000	<<	530.000.000	530.000.000	<<	<<	530.000.000
	CP 2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	1.140.000.000	<<	<<	1.140.000.000
Spese in conto capitale	CS	910.000.000	<<	910.000.000	910.000.000	<<	<<	910.000.000
	CP 2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	1.000.200.000	<<	<<	1.000.200.000
	CS	1.100.200.000	<<	1.100.200.000	1.100.200.000	<<	<<	1.100.200.000
	RS	580.000.000		580.000.000	580.000.000			580.000.000
	CP 2017	250.000.000	<<	250.000.000	250.000.000	<<	<<	250.000.000
	CS	530.000.000	<<	530.000.000	530.000.000	<<	<<	530.000.000
CP 2018	CS	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	1.140.000.000	<<	<<	1.140.000.000
	CS	910.000.000	<<	910.000.000	910.000.000	<<	<<	910.000.000
	CP 2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	1.000.200.000	<<	<<	1.000.200.000
CP 2019	CS	1.100.200.000	<<	1.100.200.000	1.100.200.000	<<	<<	1.100.200.000
	RS	580.000.000		580.000.000	580.000.000			580.000.000
	CP 2017	250.000.000	<<	250.000.000	250.000.000	<<	<<	250.000.000
CP 2018	CS	530.000.000	<<	530.000.000	530.000.000	<<	<<	530.000.000
	CP 2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	1.140.000.000	<<	<<	1.140.000.000
	CS	910.000.000	<<	910.000.000	910.000.000	<<	<<	910.000.000
CP 2019	CP 2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	1.000.200.000	<<	<<	1.000.200.000
	CS	1.100.200.000	<<	1.100.200.000	1.100.200.000	<<	<<	1.100.200.000
	RS	580.000.000		580.000.000	580.000.000			580.000.000
CP 2017	CP 2017	250.000.000	<<	250.000.000	250.000.000	<<	<<	250.000.000
	CS	530.000.000	<<	530.000.000	530.000.000	<<	<<	530.000.000
	CP 2018	1.140.000.000	<<	1.140.000.000	1.140.000.000	<<	<<	1.140.000.000
CP 2018	CS	910.000.000	<<	910.000.000	910.000.000	<<	<<	910.000.000
	CP 2019	1.000.200.000	<<	1.000.200.000	1.000.200.000	<<	<<	1.000.200.000
	CS	1.100.200.000	<<	1.100.200.000	1.100.200.000	<<	<<	1.100.200.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/87

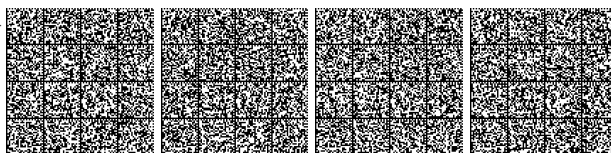
Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)						Sezione II Previsioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Previsioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono					
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di infrastrutture stradali	RS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)										02/07/01/85	
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota				
10. Comunicazioni (15)	RS	244.102.500		244.102.500	<<	244.102.500			244.102.500				
	CP 2017	612.357.948	<<	612.357.948	67.871.017	680.228.965	-4.200.000	-4.200.000	676.028.965				
	CS	612.357.948	<<	612.357.948	67.871.017	680.228.965	-4.200.000	-4.200.000	676.028.965				
	CP 2018	484.911.331	<<	484.911.331	66.347.210	551.258.541	<<	<<	551.258.541				
	CS	484.911.331	<<	484.911.331	66.347.210	551.258.541	<<	<<	551.258.541				
	CP 2019	486.445.815	<<	486.445.815	66.312.178	552.757.993	<<	<<	552.757.993				
	CS	486.445.815	<<	486.445.815	66.312.178	552.757.993	<<	<<	552.757.993				
10.1 Servizi postali (15.3)	RS	188.148.005		188.148.005	<<	188.148.005			188.148.005				
	CP 2017	448.455.822	<<	448.455.822	<<	448.455.822	<<	<<	448.455.822				
	CS	448.455.822	<<	448.455.822	<<	448.455.822	<<	<<	448.455.822				
	CP 2018	323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822				
	CS	323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822				
	CP 2019	323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822				
	CS	323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822				
Garanzia del servizio postale	RS	188.148.005		188.148.005	<<	188.148.005			188.148.005				
	CP 2017	448.455.822	<<	448.455.822	<<	448.455.822	<<	<<	448.455.822				
	CS	448.455.822	<<	448.455.822	<<	448.455.822	<<	<<	448.455.822				
	CP 2018	323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822				
	CS	323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822				
	CP 2019	323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822				
	CS	323.470.822	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<	<<	323.470.822				
Spese correnti	RS	187.117.185		187.117.185	<<	187.117.185			187.117.185				
	CP 2017	441.704.000	<<	441.704.000	<<	441.704.000	<<	<<	441.704.000				
	CS	441.704.000	<<	441.704.000	<<	441.704.000	<<	<<	441.704.000				
	CP 2018	322.440.000	<<	322.440.000	<<	322.440.000	<<	<<	322.440.000				
	CS	322.440.000	<<	322.440.000	<<	322.440.000	<<	<<	322.440.000				
	CP 2019	322.440.000	<<	322.440.000	<<	322.440.000	<<	<<	322.440.000				
	CS	322.440.000	<<	322.440.000	<<	322.440.000	<<	<<	322.440.000				

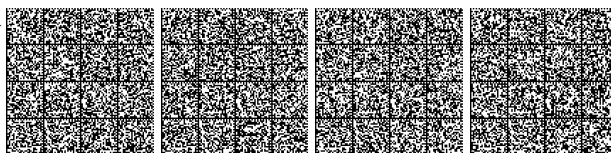


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020701/89

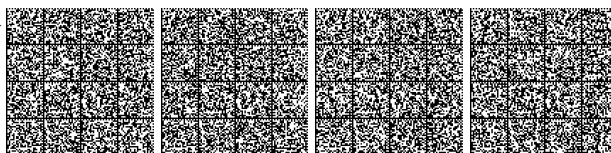
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Spese in conto capitale																
	CP 2017	CP 2017	6.751.822	6.751.822	6.751.822	6.751.822	6.751.822	6.751.822	6.751.822	6.751.822	6.751.822	6.751.822	6.751.822	6.751.822	6.751.822	6.751.822
	CP 2018	CP 2018	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822
	CP 2019	CP 2019	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822
	CP 2019	CP 2019	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822
	CP 2019	CP 2019	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822	1.030.822
10.2 Sostegno all'editoria (15.4)																
	CP 2017	CP 2017	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495
	CP 2017	CP 2017	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126
	CP 2018	CP 2018	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509
	CP 2019	CP 2019	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993
	CP 2019	CP 2019	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993
Sostegno per lo sviluppo dell'editoria																
	CP 2017	CP 2017	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495
	CP 2017	CP 2017	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126	163.902.126
	CP 2018	CP 2018	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509	161.440.509
	CP 2019	CP 2019	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993
	CP 2019	CP 2019	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993	162.974.993
Spese correnti																
	CP 2017	CP 2017	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495	55.954.495
	CP 2017	CP 2017	155.672.099	155.672.099	155.672.099	155.672.099	155.672.099	155.672.099	155.672.099	155.672.099	155.672.099	155.672.099	155.672.099	155.672.099	155.672.099	155.672.099
	CP 2018	CP 2018	153.282.679	153.282.679	153.282.679	153.282.679	153.282.679	153.282.679	153.282.679	153.282.679	153.282.679	153.282.679	153.282.679	153.282.679	153.282.679	153.282.679
	CP 2019	CP 2019	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188
	CP 2019	CP 2019	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188	154.817.188



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

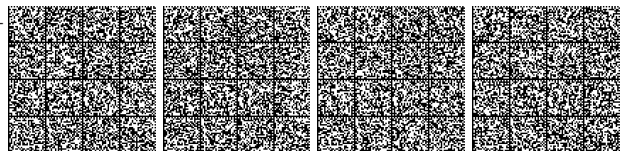
020701/90

Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)						Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono				
Spese in conto capitale	RS 2017	<<	8.230.027	<<	8.230.027	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	8.230.027	8.230.027	<<	8.230.027	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	8.157.830	8.157.830	<<	8.157.830	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	8.157.830	8.157.830	<<	8.157.830	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	8.157.805	8.157.805	<<	8.157.805	<<	<<	<<	<<	<<
AZIONE MECCANOGRAFICA	CS	8.157.805	8.157.805	<<	8.157.805	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
11. Ricerca e innovazione (17)		RS	<<	<<	<<	<<	<<	10.000.000	<<
		CP 2017	99.393.141	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
		CS	99.393.141	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
		CP 2018	99.393.141	114.300.000	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
		CS	99.393.141	114.300.000	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
		CP 2019	99.393.141	136.500.000	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
		CS	99.393.141	136.500.000	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
11.1 Ricerca di base e applicata (17.15)		RS	<<	<<	<<	<<	<<	10.000.000	<<
		CP 2017	99.393.141	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
		CS	99.393.141	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
		CP 2018	99.393.141	114.300.000	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
		CS	99.393.141	114.300.000	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
		CP 2019	99.393.141	136.500.000	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
		CS	99.393.141	136.500.000	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica		RS	<<	<<	<<	<<	<<	10.000.000	<<
		CP 2017	99.393.141	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
		CS	99.393.141	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
		CP 2018	99.393.141	114.300.000	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
		CS	99.393.141	114.300.000	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
		CP 2019	99.393.141	136.500.000	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
		CS	99.393.141	136.500.000	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
Spese in conto capitale		RS	<<	<<	<<	<<	<<	10.000.000	<<
		CP 2017	99.393.141	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
		CS	99.393.141	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
		CP 2018	99.393.141	114.300.000	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
		CS	99.393.141	114.300.000	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
		CP 2019	99.393.141	136.500.000	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
		CS	99.393.141	136.500.000	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
		CP 2017	99.393.141	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
		CS	99.393.141	109.393.141	<<	99.393.141	<<	10.000.000	109.393.141
		CP 2018	99.393.141	114.300.000	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
		CS	99.393.141	114.300.000	<<	99.393.141	<<	114.300.000	213.693.141
		CP 2019	99.393.141	136.500.000	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141
		CS	99.393.141	136.500.000	<<	99.393.141	<<	136.500.000	235.893.141



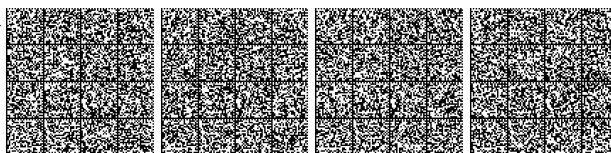
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)					Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota					
12. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	RS	62.732.211	62.732.211	<<	62.732.211	<<	62.732.211	<<	<<	62.732.211
	CP 2017	175.898.894	<<	<<	175.898.894	<<	175.898.894	<<	<<	175.898.894
	CS	175.898.894	<<	<<	175.898.894	<<	175.898.894	<<	<<	175.898.894
	CP 2018	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CP 2019	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	RS	62.732.211	62.732.211	<<	62.732.211	<<	62.732.211	<<	<<	62.732.211
	CP 2017	175.898.894	<<	<<	175.898.894	<<	175.898.894	<<	<<	175.898.894
	CS	175.898.894	<<	<<	175.898.894	<<	175.898.894	<<	<<	175.898.894
	CP 2018	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	CP 2019	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	RS	62.732.211	62.732.211	<<	62.732.211	<<	62.732.211	<<	<<	62.732.211
	CP 2017	175.898.894	<<	<<	175.898.894	<<	175.898.894	<<	<<	175.898.894
	CS	175.898.894	<<	<<	175.898.894	<<	175.898.894	<<	<<	175.898.894
	CP 2018	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
Spese correnti	CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CP 2019	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<	<<	1.000.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	150.000.000	<<	<<	150.000.000	<<	150.000.000	<<	<<	150.000.000
	CS	150.000.000	<<	<<	150.000.000	<<	150.000.000	<<	<<	150.000.000
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)							020701/93	
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
13. Casa e assetto urbanistico (19)	Spese in conto capitale	RS	62.732.211		62.732.211	<<			<<	62.732.211
		CP 2017	25.898.894	<<	25.898.894	<<			<<	25.898.894
		CS	25.898.894	<<	25.898.894	<<			<<	25.898.894
		CP 2018	1.000.000	<<	1.000.000	<<			<<	1.000.000
		CS	1.000.000	<<	1.000.000	<<			<<	1.000.000
		CP 2019	1.000.000	<<	1.000.000	<<			<<	1.000.000
		CS	1.000.000	<<	1.000.000	<<			<<	1.000.000
		RS	<<		<<	<<			<<	<<
		CP 2017	<<	<<	<<	<<			<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<			<<	<<
		CP 2018	<<	<<	<<	<<			<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<			<<	<<
13.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)	CP 2019	70.000.000	<<	70.000.000	<<			<<	70.000.000	
	CS	70.000.000	<<	70.000.000	<<			<<	70.000.000	
	RS	<<		<<	<<			<<	<<	
	CP 2017	<<	<<	<<	<<			<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<			<<	<<	
	CP 2018	<<	<<	<<	<<			<<	<<	
Concorso dello Stato all'edilizia abitativa	CS	<<	<<	<<	<<			<<	<<	
	CP 2019	70.000.000	<<	70.000.000	<<			<<	70.000.000	
	CS	70.000.000	<<	70.000.000	<<			<<	70.000.000	
	RS	<<	<<	<<	<<			<<	<<	
	CP 2017	<<	<<	<<	<<			<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<			<<	<<	
	CP 2018	<<	<<	<<	<<			<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<			<<	<<	
	CP 2019	70.000.000	<<	70.000.000	<<			<<	70.000.000	
	CS	70.000.000	<<	70.000.000	<<			<<	70.000.000	
	RS	<<	<<	<<	<<			<<	<<	
	CP 2017	<<	<<	<<	<<			<<	<<	

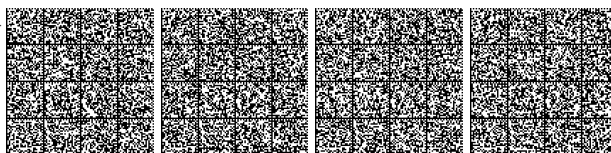


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/94

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	70.000.000	<<	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
14. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CS	70.000.000	<<	<<	70.000.000	<<	<<	70.000.000
	RS	24.372.429	24.372.429	<<	24.372.429	17.300.000	31.300.000	24.372.429
	CP 2017	1.147.206.791	14.000.000	1.500.000	1.148.706.791	17.300.000	31.300.000	1.180.006.791
	CS	1.151.787.215	14.000.000	1.500.000	1.153.287.215	17.300.000	31.300.000	1.184.587.215
	CP 2018	1.091.441.911	24.000.000	1.500.000	1.092.941.911	8.300.000	32.300.000	1.125.241.911
	CS	1.091.434.911	24.000.000	1.500.000	1.092.934.911	8.300.000	32.300.000	1.125.234.911
14.1 Protezione sociale per particolari categorie (24.5)	CP 2019	1.093.137.759	23.000.000	1.500.000	1.094.637.759	8.300.000	31.300.000	1.125.937.759
	CS	1.093.130.759	23.000.000	1.500.000	1.094.630.759	8.300.000	31.300.000	1.125.930.759
	RS	10.527.217	10.527.217	<<	10.527.217	17.000.000	31.000.000	10.527.217
	CP 2017	379.306.410	14.000.000	1.500.000	380.806.410	17.000.000	31.000.000	411.806.410
	CS	380.306.410	14.000.000	1.500.000	381.806.410	17.000.000	31.000.000	412.806.410
	CP 2018	333.719.936	24.000.000	1.500.000	335.219.936	8.000.000	32.000.000	367.219.936
Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti, risarcimenti e rimborsi vari	CS	333.719.936	24.000.000	1.500.000	335.219.936	8.000.000	32.000.000	367.219.936
	CP 2019	335.537.427	23.000.000	1.500.000	337.037.427	8.000.000	31.000.000	368.037.427
	CS	335.537.427	23.000.000	1.500.000	337.037.427	8.000.000	31.000.000	368.037.427
	RS	2.858.826	2.858.826	<<	2.858.826	<<	<<	2.858.826
	CP 2017	7.885.804	<<	<<	7.885.804	<<	<<	7.885.804
	CS	8.885.804	<<	<<	8.885.804	<<	<<	8.885.804
CP 2018	CP 2018	7.885.078	<<	<<	7.885.078	<<	<<	7.885.078
	CS	7.885.078	<<	<<	7.885.078	<<	<<	7.885.078
	CP 2019	7.885.804	<<	<<	7.885.804	<<	<<	7.885.804
CS	CP 2019	7.885.804	<<	<<	7.885.804	<<	<<	7.885.804
	CS	7.885.804	<<	<<	7.885.804	<<	<<	7.885.804

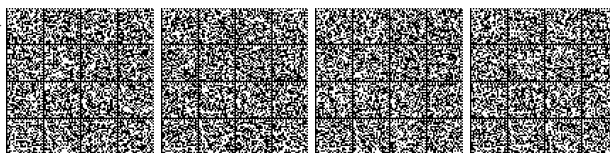


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020701/95

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Spese correnti																
	CP 2017	1.025.325	45.663	<<	1.025.325	45.663	<<	<<	1.025.325	45.663	<<	<<	<<	45.663	1.025.325	45.663
	CS	1.045.663		<<	1.045.663		<<	<<	1.045.663		<<	<<	<<	1.045.663		
	CP 2018	44.937		<<	44.937		<<	<<	44.937		<<	<<	<<	44.937		
	CS	44.937		<<	44.937		<<	<<	44.937		<<	<<	<<	44.937		
	CP 2019	45.663		<<	45.663		<<	<<	45.663		<<	<<	<<	45.663		
Spese in conto capitale																
	RS	1.833.501		<<	1.833.501		<<	<<	1.833.501		<<	<<	<<	1.833.501		
	CP 2017	7.840.141		<<	7.840.141		<<	<<	7.840.141		<<	<<	<<	7.840.141		
	CS	7.840.141		<<	7.840.141		<<	<<	7.840.141		<<	<<	<<	7.840.141		
	CP 2018	7.840.141		<<	7.840.141		<<	<<	7.840.141		<<	<<	<<	7.840.141		
	CS	7.840.141		<<	7.840.141		<<	<<	7.840.141		<<	<<	<<	7.840.141		
Politiche per la famiglia																
	CP 2019	7.840.141		<<	7.840.141		<<	<<	7.840.141		<<	<<	<<	7.840.141		
	CS	7.840.141		<<	7.840.141		<<	<<	7.840.141		<<	<<	<<	7.840.141		
	RS	<<		<<	<<		<<	<<	<<		<<	<<	<<	<<		
	CP 2017	21.828.437		14.000.000	35.828.437		<<	<<	21.828.437		7.000.000	7.000.000	21.000.000	42.828.437		
	CS	21.828.437		14.000.000	35.828.437		<<	<<	21.828.437		7.000.000	7.000.000	21.000.000	42.828.437		
Spese correnti																
	CP 2018	21.063.503		24.000.000	45.063.503		<<	<<	21.063.503		3.000.000	3.000.000	27.000.000	48.063.503		
	CS	21.063.503		24.000.000	45.063.503		<<	<<	21.063.503		3.000.000	3.000.000	27.000.000	48.063.503		
	CP 2019	21.145.812		23.000.000	44.145.812		<<	<<	21.145.812		3.000.000	3.000.000	26.000.000	47.145.812		
	CS	21.145.812		23.000.000	44.145.812		<<	<<	21.145.812		3.000.000	3.000.000	26.000.000	47.145.812		
	RS	<<		<<	<<		<<	<<	<<		7.000.000	7.000.000	21.000.000	<<		
Spese correnti																
	CP 2017	21.828.437		14.000.000	35.828.437		<<	<<	21.828.437		7.000.000	7.000.000	21.000.000	42.828.437		
	CS	21.828.437		14.000.000	35.828.437		<<	<<	21.828.437		7.000.000	7.000.000	21.000.000	42.828.437		
	CP 2018	21.063.503		24.000.000	45.063.503		<<	<<	21.063.503		3.000.000	3.000.000	27.000.000	48.063.503		
	CS	21.063.503		24.000.000	45.063.503		<<	<<	21.063.503		3.000.000	3.000.000	27.000.000	48.063.503		
	CP 2019	21.145.812		23.000.000	44.145.812		<<	<<	21.145.812		3.000.000	3.000.000	26.000.000	47.145.812		

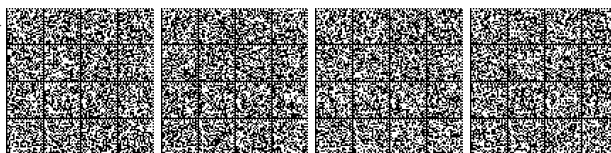


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020701/96

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Promozione e garanzia delle pari opportunità	RS	<<	<<	<<	<<	10.000.000	10.000.000	<<
	CP 2017	60.120.257	60.120.257	60.120.257	60.120.257	10.000.000	10.000.000	70.120.257
	CS	60.120.257	<<	<<	60.120.257	10.000.000	10.000.000	70.120.257
	CP 2018	19.736.982	<<	<<	19.736.982	5.000.000	5.000.000	24.736.982
	CS	19.736.982	<<	<<	19.736.982	5.000.000	5.000.000	24.736.982
	CP 2019	17.094.691	<<	<<	17.094.691	5.000.000	5.000.000	22.094.691
Spese correnti	CS	17.094.691	<<	<<	17.094.691	5.000.000	5.000.000	22.094.691
	RS	<<	<<	<<	<<	10.000.000	10.000.000	<<
	CP 2017	60.120.257	60.120.257	60.120.257	60.120.257	10.000.000	10.000.000	70.120.257
	CS	60.120.257	<<	<<	60.120.257	10.000.000	10.000.000	70.120.257
	CP 2018	19.736.982	<<	<<	19.736.982	5.000.000	5.000.000	24.736.982
	CS	19.736.982	<<	<<	19.736.982	5.000.000	5.000.000	24.736.982
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	CP 2019	17.094.691	<<	<<	17.094.691	5.000.000	5.000.000	22.094.691
	CS	17.094.691	<<	<<	17.094.691	5.000.000	5.000.000	22.094.691
	RS	6.357.780	6.357.780	6.357.780	6.357.780	<<	<<	6.357.780
	CP 2017	261.124.010	<<	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	CS	261.124.010	<<	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	CP 2018	256.969.619	<<	<<	256.969.619	<<	<<	256.969.619
Spese correnti	CS	256.969.619	<<	<<	256.969.619	<<	<<	256.969.619
	CP 2019	261.124.010	<<	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	CS	261.124.010	<<	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	RS	6.357.780	6.357.780	6.357.780	6.357.780	<<	<<	6.357.780
	CP 2017	261.124.010	<<	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	CS	261.124.010	<<	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	CP 2018	256.969.619	<<	<<	256.969.619	<<	<<	256.969.619
	CS	256.969.619	<<	<<	256.969.619	<<	<<	256.969.619
	CP 2019	261.124.010	<<	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	CS	261.124.010	<<	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	RS	6.357.780	6.357.780	6.357.780	6.357.780	<<	<<	6.357.780
	CP 2017	261.124.010	<<	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	CS	261.124.010	<<	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	CP 2018	256.969.619	<<	<<	256.969.619	<<	<<	256.969.619
	CS	256.969.619	<<	<<	256.969.619	<<	<<	256.969.619
	CP 2019	261.124.010	<<	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	CS	261.124.010	<<	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	CP 2019	261.124.010	<<	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010
	CS	261.124.010	<<	<<	261.124.010	<<	<<	261.124.010



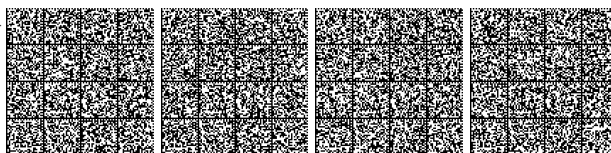
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)										020701/97						
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Tutela della privacy																
Spese correnti																
Lotta alle dipendenze																
Spese correnti																



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

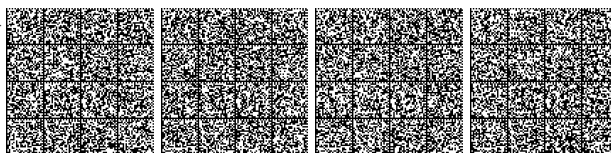
Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)							020701/98	
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		
Tutela delle minoranze linguistiche	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	1.808.125	<<	1.808.125	1.500.000	3.308.125	<<	<<	3.308.125	3.308.125
	CS	1.808.125	<<	1.808.125	1.500.000	3.308.125	<<	<<	3.308.125	3.308.125
	CP 2018	1.763.423	<<	1.763.423	1.500.000	3.263.423	<<	<<	3.263.423	3.263.423
	CS	1.763.423	<<	1.763.423	1.500.000	3.263.423	<<	<<	3.263.423	3.263.423
	CP 2019	1.791.927	<<	1.791.927	1.500.000	3.291.927	<<	<<	3.291.927	3.291.927
Spese correnti	CS	1.791.927	<<	1.791.927	1.500.000	3.291.927	<<	<<	3.291.927	3.291.927
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	1.808.125	<<	1.808.125	1.500.000	3.308.125	<<	<<	3.308.125	3.308.125
	CS	1.808.125	<<	1.808.125	1.500.000	3.308.125	<<	<<	3.308.125	3.308.125
	CP 2018	1.763.423	<<	1.763.423	1.500.000	3.263.423	<<	<<	3.263.423	3.263.423
	CS	1.763.423	<<	1.763.423	1.500.000	3.263.423	<<	<<	3.263.423	3.263.423
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	CP 2019	1.791.927	<<	1.791.927	1.500.000	3.291.927	<<	<<	3.291.927	3.291.927
	CS	1.791.927	<<	1.791.927	1.500.000	3.291.927	<<	<<	3.291.927	3.291.927
	RS	6.960.877	<<	6.960.877	<<	6.960.877	<<	<<	6.960.877	6.960.877
	CP 2017	102.092.178	<<	102.092.178	<<	102.092.178	<<	<<	102.092.178	102.092.178
	CS	102.132.749	<<	102.132.749	<<	102.132.749	<<	<<	102.132.749	102.132.749
	CP 2018	101.953.069	<<	101.953.069	<<	101.953.069	<<	<<	101.953.069	101.953.069
Spese di personale per il programma	CS	101.953.069	<<	101.953.069	<<	101.953.069	<<	<<	101.953.069	101.953.069
	CP 2019	101.792.129	<<	101.792.129	<<	101.792.129	<<	<<	101.792.129	101.792.129
	CS	101.792.129	<<	101.792.129	<<	101.792.129	<<	<<	101.792.129	101.792.129
	RS	49.832	<<	49.832	<<	49.832	<<	<<	49.832	49.832
	CP 2017	9.711.319	<<	9.711.319	<<	9.711.319	<<	<<	9.711.319	9.711.319
	CS	9.711.319	<<	9.711.319	<<	9.711.319	<<	<<	9.711.319	9.711.319
CP 2018	CP 2018	9.526.617	<<	9.526.617	<<	9.526.617	<<	<<	9.526.617	9.526.617
	CS	9.526.617	<<	9.526.617	<<	9.526.617	<<	<<	9.526.617	9.526.617
	CP 2019	9.347.308	<<	9.347.308	<<	9.347.308	<<	<<	9.347.308	9.347.308
CS	CS	9.347.308	<<	9.347.308	<<	9.347.308	<<	<<	9.347.308	9.347.308



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020701/99
		RS CP 2017 CS CP 2018 CS CP 2019 CS	<< << << << << <<	49.832 9.711.319 9.711.319 9.526.617 9.526.617 9.347.308 9.347.308	<< << << << << << <<	49.832 9.711.319 9.711.319 9.526.617 9.526.617 9.347.308 9.347.308	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	49.832 9.711.319 9.711.319 9.526.617 9.526.617 9.347.308 9.347.308	
Spese correnti	RS	49.832		49.832	<<	49.832			49.832	
	CP 2017	9.711.319	<<	9.711.319	<<	9.711.319		<<	9.711.319	
	CS	9.711.319	<<	9.711.319	<<	9.711.319		<<	9.711.319	
	CP 2018	9.526.617	<<	9.526.617	<<	9.526.617		<<	9.526.617	
	CS	9.526.617	<<	9.526.617	<<	9.526.617		<<	9.526.617	
	CP 2019	9.347.308	<<	9.347.308	<<	9.347.308		<<	9.347.308	
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	CS	9.347.308	<<	9.347.308	<<	9.347.308		<<	9.347.308	
	RS	3.794.395		3.794.395	<<	3.794.395			3.794.395	
	CP 2017	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000		<<	80.800.000	
	CS	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000		<<	80.800.000	
	CP 2018	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000		<<	80.800.000	
	CS	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000		<<	80.800.000	
Spese correnti	CP 2019	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000		<<	80.800.000	
	CS	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000		<<	80.800.000	
	RS	3.794.395		3.794.395	<<	3.794.395			3.794.395	
	CP 2017	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000		<<	80.800.000	
	CS	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000		<<	80.800.000	
	CP 2018	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000		<<	80.800.000	
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	CS	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000		<<	80.800.000	
	CP 2019	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000		<<	80.800.000	
	CS	80.800.000	<<	80.800.000	<<	80.800.000		<<	80.800.000	
	RS	3.116.650		3.116.650	<<	3.116.650			3.116.650	
	CP 2017	11.580.859	<<	11.580.859	<<	11.580.859		<<	11.580.859	
	CS	11.621.430	<<	11.621.430	<<	11.621.430		<<	11.621.430	
	CP 2018	11.626.452	<<	11.626.452	<<	11.626.452		<<	11.626.452	
	CS	11.626.452	<<	11.626.452	<<	11.626.452		<<	11.626.452	
	CP 2019	11.644.821	<<	11.644.821	<<	11.644.821		<<	11.644.821	
	CS	11.644.821	<<	11.644.821	<<	11.644.821		<<	11.644.821	

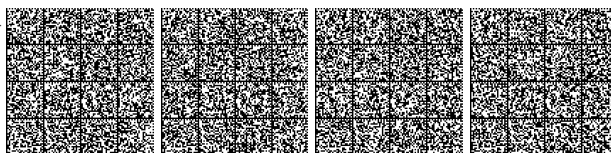


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/100

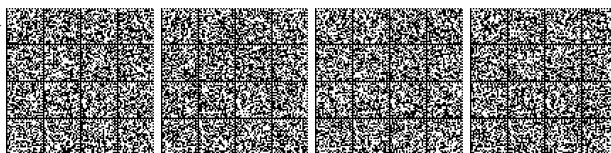
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Spese correnti																
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)																
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati																
Spese correnti																



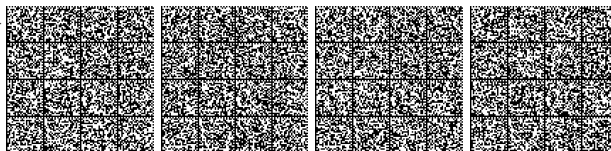
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
		(in Euro)							
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CS	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CP 2018	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CS	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CP 2019	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
Spese correnti	CS	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CS	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CP 2018	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CS	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
Risarcimenti per danni di guerra e rimborsi similari	CP 2019	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	CS	54.061.649	<<	54.061.649	<<	54.061.649	<<	<<	54.061.649
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CS	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CP 2018	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
Spese in conto capitale	CS	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CP 2019	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CS	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CS	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CP 2018	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CS	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CP 2019	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CS	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CS	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CP 2018	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CS	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CP 2019	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CS	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CP 2019	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900
	CS	180.900	<<	180.900	<<	180.900	<<	<<	180.900



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

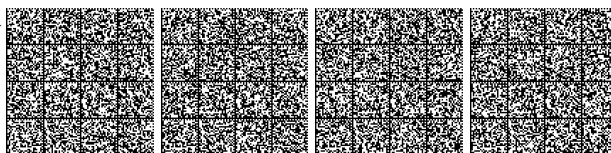
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020/701/102
15. Politiche previdenziali (25)	RS	59.200.538		59.200.538	<<	59.200.538			59.200.538	
	CP 2017	11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179	
	CS	11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179	
	CP 2018	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799	
	CS	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799	
	CP 2019	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179	
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	CS	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179	
	RS	59.200.538		59.200.538	<<	59.200.538			59.200.538	
	CP 2017	11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179	
	CS	11.464.741.179	70.000.000	11.534.741.179	<<	11.464.741.179	<<	70.000.000	11.534.741.179	
	CP 2018	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799	
	CS	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	11.463.788.799	<<	<<	11.463.788.799	
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	CP 2019	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179	
	CS	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	11.464.741.179	<<	<<	11.464.741.179	
	RS	<<		<<	<<	<<			<<	
	CP 2017	604.879.364	70.000.000	674.879.364	<<	604.879.364	<<	70.000.000	674.879.364	
	CS	604.879.364	70.000.000	674.879.364	<<	604.879.364	<<	70.000.000	674.879.364	
	CP 2018	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	
Spese correnti	CS	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	
	CP 2019	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	
	CS	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	
	RS	<<		<<	<<	<<			<<	
	CP 2017	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	
	CS	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	
	CP 2018	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	
	CS	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	
	CP 2019	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	
	CS	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	
	CP 2017	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	
	CS	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	
	CP 2018	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	
	CS	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	
	CP 2019	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	
	CS	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	
	CP 2017	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	
	CS	604.879.364	<<	604.879.364	<<	604.879.364	<<	<<	604.879.364	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/103

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS	<<	<<	<<	<<	<<	70.000.000	<<
	CP 2017	<<	70.000.000	<<	<<	<<	70.000.000	70.000.000
	CS	<<	70.000.000	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CS	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CP 2018	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CS	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
Spese correnti	CP 2019	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CS	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CS	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CP 2018	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	CS	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CP 2019	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	CS	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	10.800.000.000	<<	<<	10.800.000.000
	RS	59.200.538	<<	59.200.538	59.200.538	<<	<<	59.200.538
	CP 2017	59.861.815	<<	59.861.815	59.861.815	<<	<<	59.861.815
	CS	59.861.815	<<	59.861.815	59.861.815	<<	<<	59.861.815
	CP 2018	58.909.435	<<	58.909.435	58.909.435	<<	<<	58.909.435
	CS	58.909.435	<<	58.909.435	58.909.435	<<	<<	58.909.435
	CP 2019	59.861.815	<<	59.861.815	59.861.815	<<	<<	59.861.815
	CS	59.861.815	<<	59.861.815	59.861.815	<<	<<	59.861.815



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

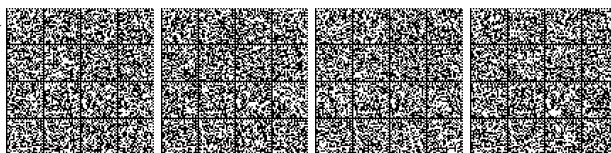
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Spese correnti	CP 2017	59.200.538	<<	<<	59.200.538	<<	<<	<<	59.200.538	<<	<<	<<	<<	<<	59.200.538	<<
	CP	59.861.815	<<	<<	59.861.815	<<	<<	<<	59.861.815	<<	<<	<<	<<	<<	59.861.815	<<
	CP 2018	58.909.435	<<	<<	58.909.435	<<	<<	<<	58.909.435	<<	<<	<<	<<	<<	58.909.435	<<
	CP	58.909.435	<<	<<	58.909.435	<<	<<	<<	58.909.435	<<	<<	<<	<<	<<	58.909.435	<<
	CP 2019	59.861.815	<<	<<	59.861.815	<<	<<	<<	59.861.815	<<	<<	<<	<<	<<	59.861.815	<<
	CP	59.861.815	<<	<<	59.861.815	<<	<<	<<	59.861.815	<<	<<	<<	<<	<<	59.861.815	<<
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

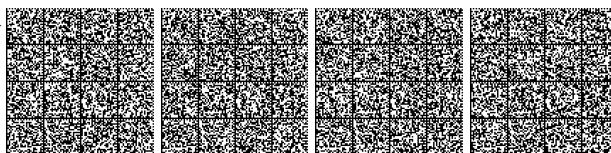
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)										020/701/105				
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota							
16. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<			
	CP 2017	1.088.400.003		1.088.400.003		1.088.400.003		1.088.400.003		<<		1.088.400.003				
	CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	<<	1.088.400.000	<<			
	CP 2018	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	<<	1.088.400.000	<<			
	CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	<<	1.088.400.000	<<			
	CP 2019	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	<<	1.088.400.000	<<			
16.1 Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	<<	1.088.400.000	<<			
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<			
	CP 2017	1.088.400.003		1.088.400.003		1.088.400.003		1.088.400.003		<<		1.088.400.003				
	CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	<<	1.088.400.000	<<			
	CP 2018	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	<<	1.088.400.000	<<			
	CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	<<	1.088.400.000	<<			
Accordi tra Stato e confessioni religiose	CP 2019	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	<<	1.088.400.000	<<			
	CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	<<	1.088.400.000	<<			
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<			
	CP 2017	1.088.400.003		1.088.400.003		1.088.400.003		1.088.400.003		<<		1.088.400.003				
	CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	<<	1.088.400.000	<<			
	CP 2018	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	<<	1.088.400.000	<<			
Spese correnti	CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	<<	1.088.400.000	<<			
	CP 2019	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	<<	1.088.400.000	<<			
	CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	<<	1.088.400.000	<<			
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<			
	CP 2017	1.088.400.003		1.088.400.003		1.088.400.003		1.088.400.003		<<		1.088.400.003				
	CS	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<	<<	<<	1.088.400.000	<<			



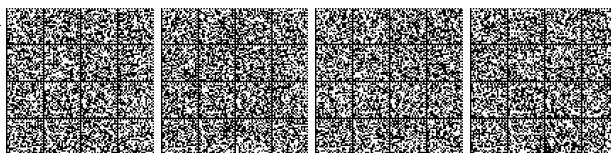
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missioni Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020/701/106
17. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	RS	26.310		26.310	<<	26.310	<<		26.310	
	CP 2017	2.326.382.555	45.000.000	2.371.382.555	<<	2.326.382.555	<<	45.000.000	2.371.382.555	
	CS	2.326.382.555	45.000.000	2.371.382.555	<<	2.326.382.555	<<	45.000.000	2.371.382.555	
	CP 2018	2.242.250.071	<<	2.242.250.071	<<	2.242.250.071	<<	<<	2.242.250.071	
	CS	2.242.250.071	<<	2.242.250.071	<<	2.242.250.071	<<	<<	2.242.250.071	
	CP 2019	2.234.459.261	<<	2.234.459.261	<<	2.234.459.261	<<	<<	2.234.459.261	
17.1 Organi costituzionali (1.1)	CS	2.234.459.261	<<	2.234.459.261	<<	2.234.459.261	<<	<<	2.234.459.261	
	RS	26.310		26.310	<<	26.310	<<		26.310	
	CP 2017	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	<<	1.768.313.731	
	CS	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	<<	1.768.313.731	
	CP 2018	1.768.295.865	<<	1.768.295.865	<<	1.768.295.865	<<	<<	1.768.295.865	
	CS	1.768.295.865	<<	1.768.295.865	<<	1.768.295.865	<<	<<	1.768.295.865	
Presidenza della Repubblica	CP 2019	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	<<	1.768.313.731	
	CS	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	1.768.313.731	<<	<<	1.768.313.731	
	RS	<<		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	CS	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	CP 2018	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
Spese correnti	CS	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	CP 2019	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	CS	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	RS	<<		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	CS	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	CP 2018	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	CS	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	CP 2019	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	CS	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	CP 2017	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	CS	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	CP 2018	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	CS	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	CP 2019	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	CS	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	CP 2017	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	
	CS	224.259.513	<<	224.259.513	<<	224.259.513	<<	<<	224.259.513	



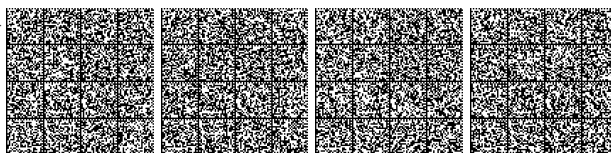
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)						020/701/107	
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Parlamento della Repubblica	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	1.455.629.208		1.455.629.208		1.455.629.208		<<	1.455.629.208
	CS	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	CP 2018	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	CS	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	CP 2019	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
Spese correnti	CS	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	RS	<<		<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	CS	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	CP 2018	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	CS	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
Garanzia e legalità costituzionale delle leggi	CP 2019	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	CS	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	1.455.629.208	<<	<<	1.455.629.208
	RS	<<		<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CS	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CP 2018	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
Spese correnti	CS	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CP 2019	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CS	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	RS	<<		<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CS	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CP 2018	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CS	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CP 2019	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CS	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	RS	<<		<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CS	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CP 2018	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CS	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CP 2019	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CS	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CP 2019	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000
	CS	55.200.000	<<	55.200.000	<<	55.200.000	<<	<<	55.200.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

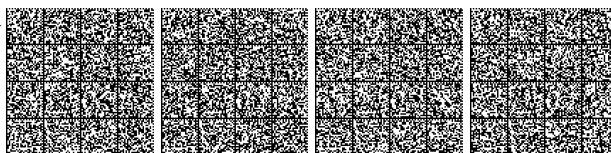
Missione <i>Programma</i> Azione Titolo		(in Euro)						020/701/108	
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Contributo a partiti e movimenti politici	RS	26.310		26.310	<<	26.310	<<	<<	26.310
	CP 2017	26.100.000	<<	26.100.000	<<	26.100.000	<<	<<	26.100.000
	CS	26.100.000	<<	26.100.000	<<	26.100.000	<<	<<	26.100.000
	CP 2018	26.084.090	<<	26.084.090	<<	26.084.090	<<	<<	26.084.090
	CS	26.084.090	<<	26.084.090	<<	26.084.090	<<	<<	26.084.090
	CP 2019	26.100.000	<<	26.100.000	<<	26.100.000	<<	<<	26.100.000
Spese correnti	CS	26.100.000	<<	26.100.000	<<	26.100.000	<<	<<	26.100.000
	RS	26.310		26.310	<<	26.310	<<	<<	26.310
	CP 2017	26.100.000	<<	26.100.000	<<	26.100.000	<<	<<	26.100.000
	CS	26.100.000	<<	26.100.000	<<	26.100.000	<<	<<	26.100.000
	CP 2018	26.084.090	<<	26.084.090	<<	26.084.090	<<	<<	26.084.090
	CS	26.084.090	<<	26.084.090	<<	26.084.090	<<	<<	26.084.090
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	CP 2019	26.100.000	<<	26.100.000	<<	26.100.000	<<	<<	26.100.000
	CS	26.100.000	<<	26.100.000	<<	26.100.000	<<	<<	26.100.000
	RS	<<		<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	7.125.010	<<	7.125.010	<<	7.125.010	<<	<<	7.125.010
	CS	7.125.010	<<	7.125.010	<<	7.125.010	<<	<<	7.125.010
	CP 2018	7.123.054	<<	7.123.054	<<	7.123.054	<<	<<	7.123.054
Spese correnti	CS	7.123.054	<<	7.123.054	<<	7.123.054	<<	<<	7.123.054
	CP 2019	7.125.010	<<	7.125.010	<<	7.125.010	<<	<<	7.125.010
	CS	7.125.010	<<	7.125.010	<<	7.125.010	<<	<<	7.125.010
	RS	<<		<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	7.125.010	<<	7.125.010	<<	7.125.010	<<	<<	7.125.010
	CS	7.125.010	<<	7.125.010	<<	7.125.010	<<	<<	7.125.010
	CP 2018	7.123.054	<<	7.123.054	<<	7.123.054	<<	<<	7.123.054
	CS	7.123.054	<<	7.123.054	<<	7.123.054	<<	<<	7.123.054
	CP 2019	7.125.010	<<	7.125.010	<<	7.125.010	<<	<<	7.125.010
	CS	7.125.010	<<	7.125.010	<<	7.125.010	<<	<<	7.125.010



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)																
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo																
Spese correnti																
Celebrazioni ad eventi a carattere nazionale																

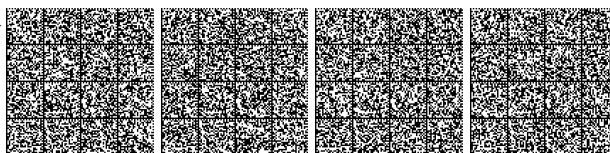


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/110

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Spese correnti	CP 2017	<<	4.801.245	45.000.000	<<	49.801.245	<<	<<	<<	4.801.245	<<	<<	45.000.000	<<	49.801.245	<<
	CS	4.801.245	45.000.000		49.801.245		<<	<<	4.801.245		<<	<<	45.000.000		49.801.245	
	CP 2018	4.770.656	<<	<<	4.770.656	<<	<<	<<	4.770.656	<<	<<	<<	<<	<<	4.770.656	<<
	CS	4.770.656	<<	<<	4.770.656	<<	<<	<<	4.770.656	<<	<<	<<	<<	<<	4.770.656	<<
	CP 2019	906.568	<<	<<	906.568	<<	<<	<<	906.568	<<	<<	<<	<<	<<	906.568	<<
	CS	906.568	<<	<<	906.568	<<	<<	<<	906.568	<<	<<	<<	<<	<<	906.568	<<
Spese in conto capitale	CP 2017	<<	4.656.000	<<	<<	4.656.000	<<	<<	<<	4.656.000	<<	<<	<<	<<	4.656.000	<<
	CS	4.656.000	<<	<<	4.656.000	<<	<<	<<	4.656.000	<<	<<	<<	<<	<<	4.656.000	<<
	CP 2018	4.614.305	<<	<<	4.614.305	<<	<<	<<	4.614.305	<<	<<	<<	<<	<<	4.614.305	<<
	CS	4.614.305	<<	<<	4.614.305	<<	<<	<<	4.614.305	<<	<<	<<	<<	<<	4.614.305	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Contributo allo Stato dall'8 per mille	CP 2017	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000	<<	<<	<<	<<	50.000.000	<<
	CS	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	50.000.000	<<
	CP 2018	48.672.978	<<	<<	48.672.978	<<	<<	<<	48.672.978	<<	<<	<<	<<	<<	48.672.978	<<
	CS	48.672.978	<<	<<	48.672.978	<<	<<	<<	48.672.978	<<	<<	<<	<<	<<	48.672.978	<<
	CP 2019	49.560.618	<<	<<	49.560.618	<<	<<	<<	49.560.618	<<	<<	<<	<<	<<	49.560.618	<<
	CS	49.560.618	<<	<<	49.560.618	<<	<<	<<	49.560.618	<<	<<	<<	<<	<<	49.560.618	<<
Spese correnti	CP 2017	<<	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000	<<	<<	<<	<<	50.000.000	<<
	CS	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	50.000.000	<<
	CP 2018	48.672.978	<<	<<	48.672.978	<<	<<	<<	48.672.978	<<	<<	<<	<<	<<	48.672.978	<<
	CS	48.672.978	<<	<<	48.672.978	<<	<<	<<	48.672.978	<<	<<	<<	<<	<<	48.672.978	<<
	CP 2019	49.560.618	<<	<<	49.560.618	<<	<<	<<	49.560.618	<<	<<	<<	<<	<<	49.560.618	<<
	CS	49.560.618	<<	<<	49.560.618	<<	<<	<<	49.560.618	<<	<<	<<	<<	<<	49.560.618	<<



(in Euro)

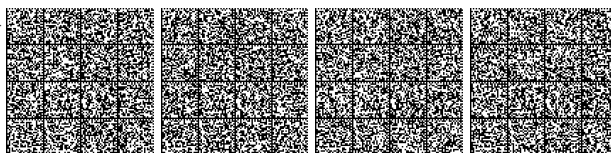
— 277 —



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
18. Giovani e sport (30)		RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
		12.163.023	786.235.404	786.235.404	663.389.328	663.389.328	605.373.690	605.373.690	12.163.023	786.235.404	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.163.023	787.235.404	787.235.404
		12.163.023	786.235.404	786.235.404	663.389.328	663.389.328	605.373.690	605.373.690	12.163.023	786.235.404	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.163.023	787.235.404	787.235.404
		12.163.023	786.235.404	786.235.404	663.389.328	663.389.328	605.373.690	605.373.690	12.163.023	786.235.404	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.163.023	787.235.404	787.235.404
		12.163.023	786.235.404	786.235.404	663.389.328	663.389.328	605.373.690	605.373.690	12.163.023	786.235.404	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.163.023	787.235.404	787.235.404
		12.163.023	786.235.404	786.235.404	663.389.328	663.389.328	605.373.690	605.373.690	12.163.023	786.235.404	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.163.023	787.235.404	787.235.404
18.1 Attività ricreative e sport (30.1)		RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
		12.163.023	668.472.951	668.472.951	548.490.679	548.490.679	488.655.456	488.655.456	12.163.023	668.472.951	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.163.023	669.472.951	669.472.951
		12.163.023	668.472.951	668.472.951	548.490.679	548.490.679	488.655.456	488.655.456	12.163.023	668.472.951	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.163.023	669.472.951	669.472.951
		12.163.023	668.472.951	668.472.951	548.490.679	548.490.679	488.655.456	488.655.456	12.163.023	668.472.951	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.163.023	669.472.951	669.472.951
		12.163.023	668.472.951	668.472.951	548.490.679	548.490.679	488.655.456	488.655.456	12.163.023	668.472.951	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.163.023	669.472.951	669.472.951
		12.163.023	668.472.951	668.472.951	548.490.679	548.490.679	488.655.456	488.655.456	12.163.023	668.472.951	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.163.023	669.472.951	669.472.951
Investimenti e promozione per la pratica dello sport		RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
		12.163.023	232.278.751	232.278.751	121.130.223	121.130.223	64.519.650	64.519.650	12.163.023	232.278.751	<<	<<	<<	12.163.023	232.278.751	232.278.751
		12.163.023	232.278.751	232.278.751	121.130.223	121.130.223	64.519.650	64.519.650	12.163.023	232.278.751	<<	<<	<<	12.163.023	232.278.751	232.278.751
		12.163.023	232.278.751	232.278.751	121.130.223	121.130.223	64.519.650	64.519.650	12.163.023	232.278.751	<<	<<	<<	12.163.023	232.278.751	232.278.751
		12.163.023	232.278.751	232.278.751	121.130.223	121.130.223	64.519.650	64.519.650	12.163.023	232.278.751	<<	<<	<<	12.163.023	232.278.751	232.278.751
		12.163.023	232.278.751	232.278.751	121.130.223	121.130.223	64.519.650	64.519.650	12.163.023	232.278.751	<<	<<	<<	12.163.023	232.278.751	232.278.751
Spese correnti		RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
		924.250	924.250	924.250	915.654	915.654	915.650	915.650	924.250	924.250	<<	<<	<<	924.250	924.250	924.250
		924.250	924.250	924.250	915.654	915.654	915.650	915.650	924.250	924.250	<<	<<	<<	924.250	924.250	924.250
		924.250	924.250	924.250	915.654	915.654	915.650	915.650	924.250	924.250	<<	<<	<<	924.250	924.250	924.250
		924.250	924.250	924.250	915.654	915.654	915.650	915.650	924.250	924.250	<<	<<	<<	924.250	924.250	924.250
		924.250	924.250	924.250	915.654	915.654	915.650	915.650	924.250	924.250	<<	<<	<<	924.250	924.250	924.250

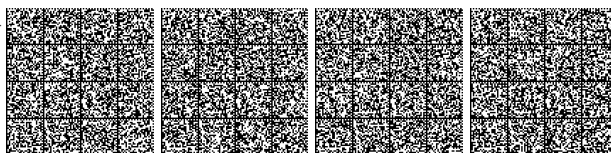


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/113

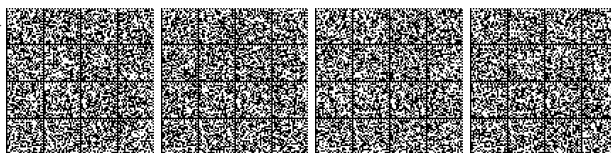
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS	12.163.023	12.163.023	<<	12.163.023	<<	<<	12.163.023
	CP 2017	231.354.501	231.354.501	<<	231.354.501	<<	<<	231.354.501
	CS	231.354.501	231.354.501	<<	231.354.501	<<	<<	231.354.501
	CP 2018	120.214.569	120.214.569	<<	120.214.569	<<	<<	120.214.569
	CS	120.214.569	120.214.569	<<	120.214.569	<<	<<	120.214.569
	CP 2019	63.604.000	63.604.000	<<	63.604.000	<<	<<	63.604.000
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	CS	63.604.000	63.604.000	<<	63.604.000	<<	<<	63.604.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	436.194.200	436.194.200	<<	436.194.200	1.000.000	1.000.000	437.194.200
	CS	436.194.200	436.194.200	<<	436.194.200	1.000.000	1.000.000	437.194.200
	CP 2018	427.360.456	427.360.456	<<	427.360.456	1.000.000	1.000.000	428.360.456
	CS	427.360.456	427.360.456	<<	427.360.456	1.000.000	1.000.000	428.360.456
Spese correnti	CP 2019	424.135.806	424.135.806	<<	424.135.806	1.000.000	1.000.000	425.135.806
	CS	424.135.806	424.135.806	<<	424.135.806	1.000.000	1.000.000	425.135.806
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	436.194.200	436.194.200	<<	436.194.200	1.000.000	1.000.000	437.194.200
	CS	436.194.200	436.194.200	<<	436.194.200	1.000.000	1.000.000	437.194.200
	CP 2018	427.360.456	427.360.456	<<	427.360.456	1.000.000	1.000.000	428.360.456
	CS	427.360.456	427.360.456	<<	427.360.456	1.000.000	1.000.000	428.360.456
	CP 2019	424.135.806	424.135.806	<<	424.135.806	1.000.000	1.000.000	425.135.806
	CS	424.135.806	424.135.806	<<	424.135.806	1.000.000	1.000.000	425.135.806



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

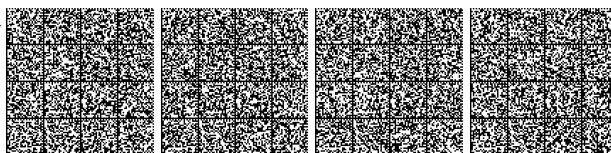
(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù' (30.2)	CP 2017	<<	<<	<<	<<	117.762.453	<<	<<	<<	117.762.453	<<	<<	<<	<<	117.762.453	<<
	CP 2018	114.898.649	<<	<<	114.898.649	<<	<<	<<	<<	114.898.649	<<	<<	<<	<<	114.898.649	<<
	CP 2019	116.718.234	<<	<<	116.718.234	<<	<<	<<	<<	116.718.234	<<	<<	<<	<<	116.718.234	<<
	CP 2017	6.495.445	<<	<<	6.495.445	<<	<<	<<	<<	6.495.445	<<	<<	<<	<<	6.495.445	<<
	CP 2018	6.351.464	<<	<<	6.351.464	<<	<<	<<	<<	6.351.464	<<	<<	<<	<<	6.351.464	<<
	CP 2019	6.416.520	<<	<<	6.416.520	<<	<<	<<	<<	6.416.520	<<	<<	<<	<<	6.416.520	<<
Interventi a favore dei giovani	CP 2017	6.495.445	<<	<<	6.495.445	<<	<<	<<	<<	6.495.445	<<	<<	<<	<<	6.495.445	<<
	CP 2018	6.351.464	<<	<<	6.351.464	<<	<<	<<	<<	6.351.464	<<	<<	<<	<<	6.351.464	<<
	CP 2019	6.416.520	<<	<<	6.416.520	<<	<<	<<	<<	6.416.520	<<	<<	<<	<<	6.416.520	<<
	CP 2017	6.495.445	<<	<<	6.495.445	<<	<<	<<	<<	6.495.445	<<	<<	<<	<<	6.495.445	<<
	CP 2018	6.351.464	<<	<<	6.351.464	<<	<<	<<	<<	6.351.464	<<	<<	<<	<<	6.351.464	<<
	CP 2019	6.416.520	<<	<<	6.416.520	<<	<<	<<	<<	6.416.520	<<	<<	<<	<<	6.416.520	<<
Spese correnti	CP 2017	111.267.008	<<	<<	111.267.008	<<	<<	<<	<<	111.267.008	<<	<<	<<	<<	111.267.008	<<
	CP 2018	108.547.185	<<	<<	108.547.185	<<	<<	<<	<<	108.547.185	<<	<<	<<	<<	108.547.185	<<
	CP 2019	110.301.714	<<	<<	110.301.714	<<	<<	<<	<<	110.301.714	<<	<<	<<	<<	110.301.714	<<
	CP 2017	111.267.008	<<	<<	111.267.008	<<	<<	<<	<<	111.267.008	<<	<<	<<	<<	111.267.008	<<
	CP 2018	108.547.185	<<	<<	108.547.185	<<	<<	<<	<<	108.547.185	<<	<<	<<	<<	108.547.185	<<
	CP 2019	110.301.714	<<	<<	110.301.714	<<	<<	<<	<<	110.301.714	<<	<<	<<	<<	110.301.714	<<
Servizio Civile Nazionale	CP 2017	111.267.008	<<	<<	111.267.008	<<	<<	<<	<<	111.267.008	<<	<<	<<	<<	111.267.008	<<
	CP 2018	108.547.185	<<	<<	108.547.185	<<	<<	<<	<<	108.547.185	<<	<<	<<	<<	108.547.185	<<
	CP 2019	110.301.714	<<	<<	110.301.714	<<	<<	<<	<<	110.301.714	<<	<<	<<	<<	110.301.714	<<
	CP 2017	111.267.008	<<	<<	111.267.008	<<	<<	<<	<<	111.267.008	<<	<<	<<	<<	111.267.008	<<
	CP 2018	108.547.185	<<	<<	108.547.185	<<	<<	<<	<<	108.547.185	<<	<<	<<	<<	108.547.185	<<
	CP 2019	110.301.714	<<	<<	110.301.714	<<	<<	<<	<<	110.301.714	<<	<<	<<	<<	110.301.714	<<



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

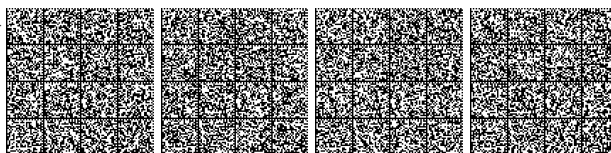
Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)							020/701/115	
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
19. Giustizia (6)	Spese correnti	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2017	111.267.008		111.267.008	111.267.008	111.267.008		111.267.008	
		CS	111.267.008	<<	111.267.008		111.267.008	<<	111.267.008	
		CP 2018	108.547.185	<<	108.547.185	108.547.185	108.547.185	<<	108.547.185	
		CS	108.547.185	<<	108.547.185		108.547.185	<<	108.547.185	
		CP 2019	110.301.714	<<	110.301.714	110.301.714	110.301.714	<<	110.301.714	
		CS	110.301.714	<<	110.301.714		110.301.714	<<	110.301.714	
		RS	39.962.727		39.962.727	39.962.727	39.962.727		39.962.727	
		CP 2017	401.109.347	<<	401.109.347	401.109.347	401.109.347	<<	401.109.347	
		CS	401.109.392	<<	401.109.392		401.109.392	<<	401.109.392	
		CP 2018	393.643.924	<<	393.643.924	393.643.924	393.643.924	<<	393.643.924	
			CS	393.683.924	<<	393.683.924		393.683.924	<<	393.683.924
CP 2019	392.500.653		<<	392.500.653	392.500.653	392.500.653	<<	392.500.653		
CS	392.500.653		<<	392.500.653		392.500.653	<<	392.500.653		
RS	39.962.727			39.962.727	39.962.727	39.962.727		39.962.727		
CP 2017	193.304.512		<<	193.304.512	193.304.512	193.304.512	<<	193.304.512		
	CS		193.304.512	<<	193.304.512		193.304.512	<<	193.304.512	
	CP 2018	187.519.591	<<	187.519.591	187.519.591	187.519.591	<<	187.519.591		
	CS	187.519.591	<<	187.519.591		187.519.591	<<	187.519.591		
	CP 2019	186.758.402	<<	186.758.402	186.758.402	186.758.402	<<	186.758.402		
	CS	186.758.402	<<	186.758.402		186.758.402	<<	186.758.402		
	Spese di personale per il programma	RS	573.385		573.385	573.385	573.385		573.385	
CP 2017		84.165.778	<<	84.165.778	84.165.778	84.165.778	<<	84.165.778		
CS		84.165.778	<<	84.165.778		84.165.778	<<	84.165.778		
CP 2018		78.571.605	<<	78.571.605	78.571.605	78.571.605	<<	78.571.605		
CS		78.571.605	<<	78.571.605		78.571.605	<<	78.571.605		
CP 2019		77.570.144	<<	77.570.144	77.570.144	77.570.144	<<	77.570.144		
	CS	77.570.144	<<	77.570.144		77.570.144	<<	77.570.144		
	19.1 Giustizia tributaria (6.5)									
		RS	39.962.727		39.962.727	39.962.727	39.962.727		39.962.727	
		CP 2017	193.304.512	<<	193.304.512	193.304.512	193.304.512	<<	193.304.512	
		CS	193.304.512	<<	193.304.512		193.304.512	<<	193.304.512	
		CP 2018	187.519.591	<<	187.519.591	187.519.591	187.519.591	<<	187.519.591	
CS		187.519.591	<<	187.519.591		187.519.591	<<	187.519.591		
CP 2019		186.758.402	<<	186.758.402	186.758.402	186.758.402	<<	186.758.402		
	CS	186.758.402	<<	186.758.402		186.758.402	<<	186.758.402		
	RS	573.385		573.385	573.385	573.385		573.385		
	CP 2017	84.165.778	<<	84.165.778	84.165.778	84.165.778	<<	84.165.778		
	CS	84.165.778	<<	84.165.778		84.165.778	<<	84.165.778		
	CP 2018	78.571.605	<<	78.571.605	78.571.605	78.571.605	<<	78.571.605		
	CS	78.571.605	<<	78.571.605		78.571.605	<<	78.571.605		
	CP 2019	77.570.144	<<	77.570.144	77.570.144	77.570.144	<<	77.570.144		
	CS	77.570.144	<<	77.570.144		77.570.144	<<	77.570.144		



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020/701/116
Spese correnti	RS	573.385	573.385	<<	573.385	<<	<<	573.385	
	CP 2017	84.165.778	84.165.778	<<	84.165.778	<<	<<	84.165.778	
	CS	84.165.778	84.165.778	<<	84.165.778	<<	<<	84.165.778	
	CP 2018	78.571.605	78.571.605	<<	78.571.605	<<	<<	78.571.605	
	CS	78.571.605	78.571.605	<<	78.571.605	<<	<<	78.571.605	
	CP 2019	77.570.144	77.570.144	<<	77.570.144	<<	<<	77.570.144	
Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti dei contribuente	CS	77.570.144	77.570.144	<<	77.570.144	<<	<<	77.570.144	
	RS	39.389.342	39.389.342	<<	39.389.342	<<	<<	39.389.342	
	CP 2017	109.138.734	109.138.734	<<	109.138.734	<<	<<	109.138.734	
	CS	109.138.734	109.138.734	<<	109.138.734	<<	<<	109.138.734	
	CP 2018	108.947.986	108.947.986	<<	108.947.986	<<	<<	108.947.986	
	CS	108.947.986	108.947.986	<<	108.947.986	<<	<<	108.947.986	
Spese correnti	CP 2019	109.188.258	109.188.258	<<	109.188.258	<<	<<	109.188.258	
	CS	109.188.258	109.188.258	<<	109.188.258	<<	<<	109.188.258	
	RS	39.341.943	39.341.943	<<	39.341.943	<<	<<	39.341.943	
	CP 2017	109.037.615	109.037.615	<<	109.037.615	<<	<<	109.037.615	
	CS	109.037.615	109.037.615	<<	109.037.615	<<	<<	109.037.615	
	CP 2018	108.846.867	108.846.867	<<	108.846.867	<<	<<	108.846.867	
Spese in conto capitale	CS	108.846.867	108.846.867	<<	108.846.867	<<	<<	108.846.867	
	CP 2019	109.087.139	109.087.139	<<	109.087.139	<<	<<	109.087.139	
	CS	109.087.139	109.087.139	<<	109.087.139	<<	<<	109.087.139	
	RS	47.399	47.399	<<	47.399	<<	<<	47.399	
	CP 2017	101.119	101.119	<<	101.119	<<	<<	101.119	
	CS	101.119	101.119	<<	101.119	<<	<<	101.119	
	CP 2018	101.119	101.119	<<	101.119	<<	<<	101.119	
	CS	101.119	101.119	<<	101.119	<<	<<	101.119	
	CP 2019	101.119	101.119	<<	101.119	<<	<<	101.119	
	CS	101.119	101.119	<<	101.119	<<	<<	101.119	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missioni Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020/701/117
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
19.2 Giustizia amministrativa (6.7)	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	173.355.434	<<	173.355.434	<<	173.355.434	<<	<<	173.355.434	<<
	CS	173.355.479	<<	173.355.479	<<	173.355.479	<<	<<	173.355.479	<<
	CP 2018	171.745.227	<<	171.745.227	<<	171.745.227	<<	<<	171.745.227	<<
Giustizia amministrativa	CS	171.785.227	<<	171.785.227	<<	171.785.227	<<	<<	171.785.227	<<
	CP 2019	171.292.850	<<	171.292.850	<<	171.292.850	<<	<<	171.292.850	<<
	CS	171.292.850	<<	171.292.850	<<	171.292.850	<<	<<	171.292.850	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	173.355.434	<<	173.355.434	<<	173.355.434	<<	<<	173.355.434	<<
	CS	173.355.479	<<	173.355.479	<<	173.355.479	<<	<<	173.355.479	<<
	CP 2018	171.745.227	<<	171.745.227	<<	171.745.227	<<	<<	171.745.227	<<
	CS	171.785.227	<<	171.785.227	<<	171.785.227	<<	<<	171.785.227	<<
	CP 2019	171.292.850	<<	171.292.850	<<	171.292.850	<<	<<	171.292.850	<<
	CS	171.292.850	<<	171.292.850	<<	171.292.850	<<	<<	171.292.850	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	173.355.434	<<	173.355.434	<<	173.355.434	<<	<<	173.355.434	<<



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

020/701/118

Missione <i>Programma</i> Azione Titolo			Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese correnti		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2017	173.355.434	<<	173.355.434	<<	173.355.434	<<	<<	173.355.434
		CS	173.355.479	<<	173.355.479	<<	173.355.479	<<	<<	173.355.479
		CP 2018	171.745.227	<<	171.745.227	<<	171.745.227	<<	<<	171.745.227
		CS	171.785.227	<<	171.785.227	<<	171.785.227	<<	<<	171.785.227
		CP 2019	171.292.850	<<	171.292.850	<<	171.292.850	<<	<<	171.292.850
		CS	171.292.850	<<	171.292.850	<<	171.292.850	<<	<<	171.292.850
19.3 Autogoverno della magistratura (6.8)		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2017	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
		CS	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
		CP 2018	34.379.106	<<	34.379.106	<<	34.379.106	<<	<<	34.379.106
		CS	34.379.106	<<	34.379.106	<<	34.379.106	<<	<<	34.379.106
		CP 2019	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
		CS	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2017	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
		CS	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
		CP 2018	34.379.106	<<	34.379.106	<<	34.379.106	<<	<<	34.379.106
		CS	34.379.106	<<	34.379.106	<<	34.379.106	<<	<<	34.379.106
		CP 2019	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
		CS	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2017	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
		CS	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
		CP 2018	34.379.106	<<	34.379.106	<<	34.379.106	<<	<<	34.379.106
		CS	34.379.106	<<	34.379.106	<<	34.379.106	<<	<<	34.379.106
Spese correnti		CP 2019	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
		CS	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2017	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
		CS	34.449.401	<<	34.449.401	<<	34.449.401	<<	<<	34.449.401
		CP 2018	34.379.106	<<	34.379.106	<<	34.379.106	<<	<<	34



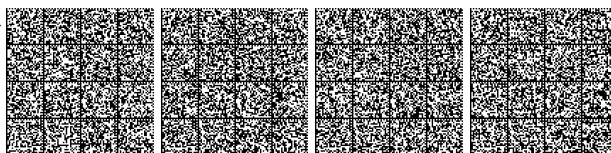
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

		(in Euro)							020/701/119	
Missione		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
20. Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	RS	16.141.925.541		16.141.925.541	<<	16.141.925.541			16.141.925.541	
	CP 2017	3.489.320.085	<<	3.489.320.085	<<	3.489.320.085	<<	<<	3.489.320.085	
	CS	2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	<<	2.621.320.085	
	CP 2018	3.939.223.046	<<	3.939.223.046	<<	3.939.223.046	<<	<<	3.939.223.046	
	CS	3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	<<	3.521.223.046	
	CP 2019	4.120.320.085	<<	4.120.320.085	<<	4.120.320.085	<<	<<	4.120.320.085	
20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	CS	3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	<<	3.821.320.085	
	RS	16.141.925.541		16.141.925.541	<<	16.141.925.541			16.141.925.541	
	CP 2017	3.489.320.085	<<	3.489.320.085	<<	3.489.320.085	<<	<<	3.489.320.085	
	CS	2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	<<	2.621.320.085	
	CP 2018	3.939.223.046	<<	3.939.223.046	<<	3.939.223.046	<<	<<	3.939.223.046	
	CS	3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	<<	3.521.223.046	
Politiche di coesione	CP 2019	4.120.320.085	<<	4.120.320.085	<<	4.120.320.085	<<	<<	4.120.320.085	
	CS	3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	<<	3.821.320.085	
	RS	16.141.925.541		16.141.925.541	<<	16.141.925.541			16.141.925.541	
	CP 2017	3.489.320.085	<<	3.489.320.085	<<	3.489.320.085	<<	<<	3.489.320.085	
	CS	2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	2.621.320.085	<<	<<	2.621.320.085	
	CP 2018	3.939.223.046	<<	3.939.223.046	<<	3.939.223.046	<<	<<	3.939.223.046	
Spese correnti	CS	3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	3.521.223.046	<<	<<	3.521.223.046	
	CP 2019	4.120.320.085	<<	4.120.320.085	<<	4.120.320.085	<<	<<	4.120.320.085	
	CS	3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	3.821.320.085	<<	<<	3.821.320.085	
	RS	928.565		928.565	<<	928.565			928.565	
	CP 2017	21.320.085	<<	21.320.085	<<	21.320.085	<<	<<	21.320.085	
	CS	21.320.085	<<	21.320.085	<<	21.320.085	<<	<<	21.320.085	
	CP 2018	21.223.046	<<	21.223.046	<<	21.223.046	<<	<<	21.223.046	
	CS	21.223.046	<<	21.223.046	<<	21.223.046	<<	<<	21.223.046	
	CP 2019	21.320.085	<<	21.320.085	<<	21.320.085	<<	<<	21.320.085	
	CS	21.320.085	<<	21.320.085	<<	21.320.085	<<	<<	21.320.085	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

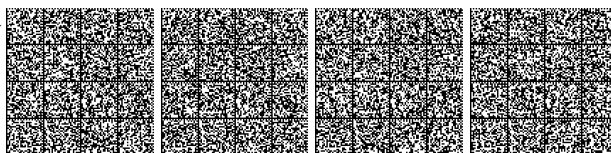
Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)					020/701/120		
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS	16.140.996.976		16.140.996.976	<<	16.140.996.976			16.140.996.976
	CP 2017	3.468.000.000	<<	3.468.000.000	<<	3.468.000.000	<<	<<	3.468.000.000
	CS	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	<<	<<	2.600.000.000
	CP 2018	3.918.000.000	<<	3.918.000.000	<<	3.918.000.000	<<	<<	3.918.000.000
	CS	3.500.000.000	<<	3.500.000.000	<<	3.500.000.000	<<	<<	3.500.000.000
	CP 2019	4.099.000.000	<<	4.099.000.000	<<	4.099.000.000	<<	<<	4.099.000.000
21. Debito pubblico (34)	CS	3.800.000.000	<<	3.800.000.000	<<	3.800.000.000	<<	<<	3.800.000.000
	RS	178.574.783		178.574.783	<<	178.574.783			178.574.783
	CP 2017	326.419.848.865	<<	326.419.848.865	<<	326.419.848.865	<<	<<	326.419.848.865
	CS	326.419.850.365	<<	326.419.850.365	<<	326.419.850.365	<<	<<	326.419.850.365
	CP 2018	298.738.631.865	<<	298.738.631.865	<<	298.738.631.865	<<	<<	298.738.631.865
	CS	298.738.633.365	<<	298.738.633.365	<<	298.738.633.365	<<	<<	298.738.633.365
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	CP 2019	310.058.625.090	<<	310.058.625.090	<<	310.058.625.090	<<	<<	310.058.625.090
	CS	310.058.633.365	<<	310.058.633.365	<<	310.058.633.365	<<	<<	310.058.633.365
	RS	45.432.307		45.432.307	<<	45.432.307			45.432.307
	CP 2017	74.236.148.865	<<	74.236.148.865	<<	74.236.148.865	<<	<<	74.236.148.865
	CS	74.236.150.365	<<	74.236.150.365	<<	74.236.150.365	<<	<<	74.236.150.365
	CP 2018	73.733.031.865	<<	73.733.031.865	<<	73.733.031.865	<<	<<	73.733.031.865
Oneri finanziari su titoli del debito statale	CS	73.733.033.365	<<	73.733.033.365	<<	73.733.033.365	<<	<<	73.733.033.365
	CP 2019	71.953.025.090	<<	71.953.025.090	<<	71.953.025.090	<<	<<	71.953.025.090
	CS	71.953.033.365	<<	71.953.033.365	<<	71.953.033.365	<<	<<	71.953.033.365
	RS	21.924		21.924	<<	21.924			21.924
	CP 2017	67.890.210.000	<<	67.890.210.000	<<	67.890.210.000	<<	<<	67.890.210.000
	CS	67.890.210.000	<<	67.890.210.000	<<	67.890.210.000	<<	<<	67.890.210.000
CP 2018	CP 2018	66.968.010.000	<<	66.968.010.000	<<	66.968.010.000	<<	<<	66.968.010.000
	CS	66.968.010.000	<<	66.968.010.000	<<	66.968.010.000	<<	<<	66.968.010.000
	CP 2019	65.338.010.000	<<	65.338.010.000	<<	65.338.010.000	<<	<<	65.338.010.000
CS	CS	65.338.010.000	<<	65.338.010.000	<<	65.338.010.000	<<	<<	65.338.010.000
	CS	65.338.010.000	<<	65.338.010.000	<<	65.338.010.000	<<	<<	65.338.010.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Spese correnti	21.924	67.890.210.000	<<	<<	21.924	67.890.210.000	<<	<<	21.924	67.890.210.000	<<	<<	<<	67.890.210.000	21.924	67.890.210.000
	CP 2017	67.890.210.000	<<	<<	67.890.210.000	67.890.210.000	<<	<<	67.890.210.000	67.890.210.000	<<	<<	<<	67.890.210.000	67.890.210.000	67.890.210.000
	CP 2018	66.968.010.000	<<	<<	66.968.010.000	66.968.010.000	<<	<<	66.968.010.000	66.968.010.000	<<	<<	<<	66.968.010.000	66.968.010.000	66.968.010.000
	CP 2019	65.338.010.000	<<	<<	65.338.010.000	65.338.010.000	<<	<<	65.338.010.000	65.338.010.000	<<	<<	<<	65.338.010.000	65.338.010.000	65.338.010.000
	CP 2017	5.500.000.000	<<	<<	5.500.000.000	5.500.000.000	<<	<<	5.500.000.000	5.500.000.000	<<	<<	<<	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
	CP 2018	5.900.000.000	<<	<<	5.900.000.000	5.900.000.000	<<	<<	5.900.000.000	5.900.000.000	<<	<<	<<	5.900.000.000	5.900.000.000	5.900.000.000
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	21.924	67.890.210.000	<<	<<	21.924	67.890.210.000	<<	<<	21.924	67.890.210.000	<<	<<	<<	67.890.210.000	21.924	67.890.210.000
	CP 2017	67.890.210.000	<<	<<	67.890.210.000	67.890.210.000	<<	<<	67.890.210.000	67.890.210.000	<<	<<	<<	67.890.210.000	67.890.210.000	67.890.210.000
	CP 2018	66.968.010.000	<<	<<	66.968.010.000	66.968.010.000	<<	<<	66.968.010.000	66.968.010.000	<<	<<	<<	66.968.010.000	66.968.010.000	66.968.010.000
	CP 2019	65.338.010.000	<<	<<	65.338.010.000	65.338.010.000	<<	<<	65.338.010.000	65.338.010.000	<<	<<	<<	65.338.010.000	65.338.010.000	65.338.010.000
	CP 2017	5.500.000.000	<<	<<	5.500.000.000	5.500.000.000	<<	<<	5.500.000.000	5.500.000.000	<<	<<	<<	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
	CP 2018	5.900.000.000	<<	<<	5.900.000.000	5.900.000.000	<<	<<	5.900.000.000	5.900.000.000	<<	<<	<<	5.900.000.000	5.900.000.000	5.900.000.000
Spese correnti	21.924	67.890.210.000	<<	<<	21.924	67.890.210.000	<<	<<	21.924	67.890.210.000	<<	<<	<<	67.890.210.000	21.924	67.890.210.000
	CP 2017	67.890.210.000	<<	<<	67.890.210.000	67.890.210.000	<<	<<	67.890.210.000	67.890.210.000	<<	<<	<<	67.890.210.000	67.890.210.000	67.890.210.000
	CP 2018	66.968.010.000	<<	<<	66.968.010.000	66.968.010.000	<<	<<	66.968.010.000	66.968.010.000	<<	<<	<<	66.968.010.000	66.968.010.000	66.968.010.000
	CP 2019	65.338.010.000	<<	<<	65.338.010.000	65.338.010.000	<<	<<	65.338.010.000	65.338.010.000	<<	<<	<<	65.338.010.000	65.338.010.000	65.338.010.000
	CP 2017	5.500.000.000	<<	<<	5.500.000.000	5.500.000.000	<<	<<	5.500.000.000	5.500.000.000	<<	<<	<<	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
	CP 2018	5.900.000.000	<<	<<	5.900.000.000	5.900.000.000	<<	<<	5.900.000.000	5.900.000.000	<<	<<	<<	5.900.000.000	5.900.000.000	5.900.000.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	21.924	67.890.210.000	<<	<<	21.924	67.890.210.000	<<	<<	21.924	67.890.210.000	<<	<<	<<	67.890.210.000	21.924	67.890.210.000
	CP 2017	67.890.210.000	<<	<<	67.890.210.000	67.890.210.000	<<	<<	67.890.210.000	67.890.210.000	<<	<<	<<	67.890.210.000	67.890.210.000	67.890.210.000
	CP 2018	66.968.010.000	<<	<<	66.968.010.000	66.968.010.000	<<	<<	66.968.010.000	66.968.010.000	<<	<<	<<	66.968.010.000	66.968.010.000	66.968.010.000
	CP 2019	65.338.010.000	<<	<<	65.338.010.000	65.338.010.000	<<	<<	65.338.010.000	65.338.010.000	<<	<<	<<	65.338.010.000	65.338.010.000	65.338.010.000
	CP 2017	5.500.000.000	<<	<<	5.500.000.000	5.500.000.000	<<	<<	5.500.000.000	5.500.000.000	<<	<<	<<	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
	CP 2018	5.900.000.000	<<	<<	5.900.000.000	5.900.000.000	<<	<<	5.900.000.000	5.900.000.000	<<	<<	<<	5.900.000.000	5.900.000.000	5.900.000.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

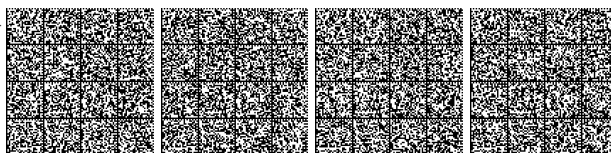
020/701/122

Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese correnti	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Oneri per la gestione del debito	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese correnti	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP



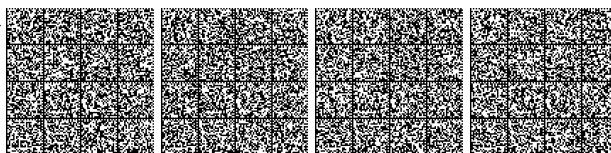
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missioni Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020/701/123
Spese correnti	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
21.2 Rimborsi del debito statale (34.2)	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	133.142.476		133.142.476	<<	133.142.476	<<	<<	133.142.476	
	CP 2017	252.183.700.000	<<	252.183.700.000	<<	252.183.700.000	<<	<<	252.183.700.000	
	CS	252.183.700.000	<<	252.183.700.000	<<	252.183.700.000	<<	<<	252.183.700.000	
	CP 2018	225.005.600.000	<<	225.005.600.000	<<	225.005.600.000	<<	<<	225.005.600.000	
	CS	225.005.600.000	<<	225.005.600.000	<<	225.005.600.000	<<	<<	225.005.600.000	
Rimborso titoli del debito statale	CP 2019	238.105.600.000	<<	238.105.600.000	<<	238.105.600.000	<<	<<	238.105.600.000	
	CS	238.105.600.000	<<	238.105.600.000	<<	238.105.600.000	<<	<<	238.105.600.000	
	RS	130.142.476		130.142.476	<<	130.142.476	<<	<<	130.142.476	
	CP 2017	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	<<	251.680.600.000	
	CS	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	<<	251.680.600.000	
	CP 2018	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	<<	224.502.500.000	
Rimborso passività finanziarie	CS	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	<<	224.502.500.000	
	CP 2019	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	<<	237.602.500.000	
	CS	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	<<	237.602.500.000	
	RS	130.142.476		130.142.476	<<	130.142.476	<<	<<	130.142.476	
	CP 2017	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	<<	251.680.600.000	
	CS	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	<<	251.680.600.000	
	CP 2018	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	<<	224.502.500.000	
	CS	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	<<	224.502.500.000	
	CP 2019	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	<<	237.602.500.000	
	CS	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	<<	237.602.500.000	
	RS	130.142.476		130.142.476	<<	130.142.476	<<	<<	130.142.476	
	CP 2017	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	<<	251.680.600.000	
	CS	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	251.680.600.000	<<	<<	251.680.600.000	
	CP 2018	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	<<	224.502.500.000	
	CS	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	224.502.500.000	<<	<<	224.502.500.000	
	CP 2019	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	<<	237.602.500.000	
	CS	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	237.602.500.000	<<	<<	237.602.500.000	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

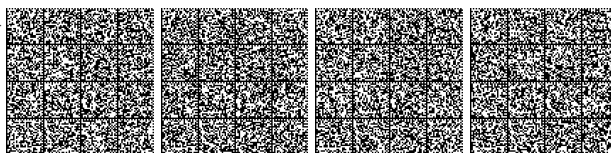
Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)										020/701/124	
	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota				
Rimborso buoni postali	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
	CP 2017	100.000	<<	<<	100.000	<<	<<	100.000				
	CS	100.000	<<	<<	100.000	<<	<<	100.000				
	CP 2018	100.000	<<	<<	100.000	<<	<<	100.000				
	CS	100.000	<<	<<	100.000	<<	<<	100.000				
	CP 2019	100.000	<<	<<	100.000	<<	<<	100.000				
Rimborso passività finanziarie	CS	100.000	<<	<<	100.000	<<	<<	100.000				
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<				
	CP 2017	100.000	<<	<<	100.000	<<	<<	100.000				
	CS	100.000	<<	<<	100.000	<<	<<	100.000				
	CP 2018	100.000	<<	<<	100.000	<<	<<	100.000				
	CS	100.000	<<	<<	100.000	<<	<<	100.000				
Rimborso alla Banca d'Italia del controlvalore delle monete metalliche in lire	CP 2019	100.000	<<	<<	100.000	<<	<<	100.000				
	CS	100.000	<<	<<	100.000	<<	<<	100.000				
	RS	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	CP 2017	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	CS	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	CP 2018	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
Rimborso passività finanziarie	CS	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	CP 2019	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	CS	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	RS	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	CP 2017	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	CS	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	CP 2018	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	CS	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	CP 2019	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	CS	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	RS	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	CP 2017	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	CS	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	CP 2018	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	CS	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	CP 2019	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	CS	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				
	RS	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	<<	3.000.000				



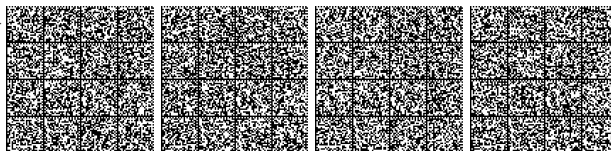
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/125

Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)						Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono				
Passività a carico dello Stato	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	500.000.000	<<	500.000.000	500.000.000	<<	<<	<<	<<	500.000.000
	CS	500.000.000	<<	500.000.000	500.000.000	<<	<<	<<	<<	500.000.000
	CP 2018	500.000.000	<<	500.000.000	500.000.000	<<	<<	<<	<<	500.000.000
	CS	500.000.000	<<	500.000.000	500.000.000	<<	<<	<<	<<	500.000.000
	CP 2019	500.000.000	<<	500.000.000	500.000.000	<<	<<	<<	<<	500.000.000
Rimborso passività finanziarie	CS	500.000.000	<<	500.000.000	500.000.000	<<	<<	<<	<<	500.000.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	500.000.000	<<	500.000.000	500.000.000	<<	<<	<<	<<	500.000.000
	CS	500.000.000	<<	500.000.000	500.000.000	<<	<<	<<	<<	500.000.000
	CP 2018	500.000.000	<<	500.000.000	500.000.000	<<	<<	<<	<<	500.000.000
	CS	500.000.000	<<	500.000.000	500.000.000	<<	<<	<<	<<	500.000.000
AZIONE MECCANOGRAFICA	CP 2019	500.000.000	<<	500.000.000	500.000.000	<<	<<	<<	<<	500.000.000
	CS	500.000.000	<<	500.000.000	500.000.000	<<	<<	<<	<<	500.000.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<



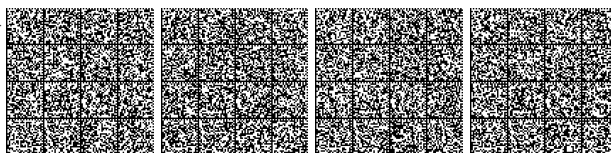
— 292 —



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

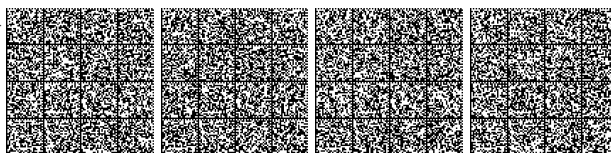
020/701/127

Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	RS	CP								
Indirizzo politico-amministrativo	CP 2017	CP	1.108.811 19.057.431	<<	1.108.811 19.057.431	<<	1.108.811 19.057.431	<<	<<	1.108.811 19.057.431
	CP 2018	CP	18.953.910	<<	18.953.910	<<	18.953.910	<<	<<	18.953.910
	CP 2019	CP	18.976.316	<<	18.976.316	<<	18.976.316	<<	<<	18.976.316
	CP 2017	CP	18.991.481	<<	18.991.481	<<	18.991.481	<<	<<	18.991.481
	CP 2018	CP	902.240	<<	902.240	<<	902.240	<<	<<	902.240
	CP 2019	CP	18.527.067	<<	18.527.067	<<	18.527.067	<<	<<	18.527.067
Spese correnti	CP 2017	CP	18.527.067	<<	18.527.067	<<	18.527.067	<<	<<	18.527.067
	CP 2018	CP	18.421.313	<<	18.421.313	<<	18.421.313	<<	<<	18.421.313
	CP 2019	CP	18.436.478	<<	18.436.478	<<	18.436.478	<<	<<	18.436.478
	CP 2017	CP	18.443.719	<<	18.443.719	<<	18.443.719	<<	<<	18.443.719
	CP 2018	CP	18.458.884	<<	18.458.884	<<	18.458.884	<<	<<	18.458.884
	CP 2019	CP	206.571	<<	206.571	<<	206.571	<<	<<	206.571
Spese in conto capitale	CP 2017	CP	530.364	<<	530.364	<<	530.364	<<	<<	530.364
	CP 2018	CP	530.364	<<	530.364	<<	530.364	<<	<<	530.364
	CP 2019	CP	532.597	<<	532.597	<<	532.597	<<	<<	532.597
	CP 2017	CP	532.597	<<	532.597	<<	532.597	<<	<<	532.597
	CP 2018	CP	532.597	<<	532.597	<<	532.597	<<	<<	532.597
	CP 2019	CP	532.597	<<	532.597	<<	532.597	<<	<<	532.597
Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 2017	CP	20.481	<<	20.481	<<	20.481	<<	<<	20.481
	CP 2018	CP	1.533.024	<<	1.533.024	<<	1.533.024	<<	<<	1.533.024
	CP 2019	CP	1.533.024	<<	1.533.024	<<	1.533.024	<<	<<	1.533.024
	CP 2017	CP	1.532.977	<<	1.532.977	<<	1.532.977	<<	<<	1.532.977
	CP 2018	CP	1.532.977	<<	1.532.977	<<	1.532.977	<<	<<	1.532.977
	CP 2019	CP	1.533.024	<<	1.533.024	<<	1.533.024	<<	<<	1.533.024



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

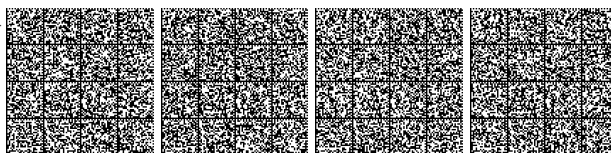
Missioni Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020/701/128
Spese correnti	RS	20.481		20.481	<<	20.481	<<	<<	20.481	
	CP 2017	1.133.024	<<	1.133.024	<<	1.133.024	<<	<<	1.133.024	
	CS	1.133.024	<<	1.133.024	<<	1.133.024	<<	<<	1.133.024	
	CP 2018	1.132.977	<<	1.132.977	<<	1.132.977	<<	<<	1.132.977	
	CS	1.132.977	<<	1.132.977	<<	1.132.977	<<	<<	1.132.977	
	CP 2019	1.133.024	<<	1.133.024	<<	1.133.024	<<	<<	1.133.024	
Spese in conto capitale	CS	1.133.024	<<	1.133.024	<<	1.133.024	<<	<<	1.133.024	
	RS	<<		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	400.000	<<	400.000	<<	400.000	<<	<<	400.000	
	CS	400.000	<<	400.000	<<	400.000	<<	<<	400.000	
	CP 2018	400.000	<<	400.000	<<	400.000	<<	<<	400.000	
	CS	400.000	<<	400.000	<<	400.000	<<	<<	400.000	
AZIONE MECCANOGRAFICA	CP 2019	400.000	<<	400.000	<<	400.000	<<	<<	400.000	
	CS	400.000	<<	400.000	<<	400.000	<<	<<	400.000	
	RS	<<		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
Spese correnti	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	RS	<<		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	RS	<<		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/129

Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)										
Spese di personale per il programma										
Spese correnti										
Gestione del personale										



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

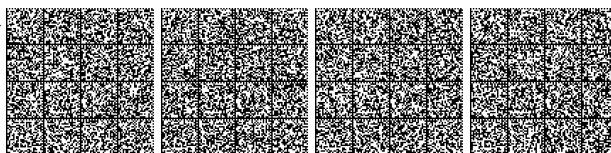
020/701/130

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Spese correnti	RS	285.032				285.032	<<			285.032	<<				285.032	
	CP	42.495.172		<<		42.495.172	<<			42.495.172	<<				42.495.172	
	CS	85.082.112		<<		85.082.112	<<			85.082.112	<<				85.082.112	
	CP	41.995.403		<<		41.995.403	<<			41.995.403	<<				41.995.403	
	CS	41.995.403		<<		41.995.403	<<			41.995.403	<<				41.995.403	
	CP	41.964.055		<<		41.964.055	<<			41.964.055	<<				41.964.055	
Gestione comune dei beni e servizi	CS	41.964.055		<<		41.964.055	<<			41.964.055	<<				41.964.055	
	RS	2.231.773				2.231.773	<<			2.231.773	<<				2.231.773	
	CP	8.778.621		<<		8.778.621	<<			8.778.621	<<				8.778.621	
	CS	10.149.017		<<		10.149.017	<<			10.149.017	<<				10.149.017	
	CP	8.551.315		<<		8.551.315	<<			8.551.315	<<				8.551.315	
	CS	8.571.555		<<		8.571.555	<<			8.571.555	<<				8.571.555	
Spese correnti	CP	8.613.476		<<		8.613.476	<<			8.613.476	<<				8.613.476	
	CS	8.633.716		<<		8.633.716	<<			8.633.716	<<				8.633.716	
	RS	1.113.167				1.113.167	<<			1.113.167	<<				1.113.167	
	CP	7.384.478		<<		7.384.478	<<			7.384.478	<<				7.384.478	
	CS	7.723.574		<<		7.723.574	<<			7.723.574	<<				7.723.574	
	CP	7.322.317		<<		7.322.317	<<			7.322.317	<<				7.322.317	
Spese in conto capitale	CS	7.322.317		<<		7.322.317	<<			7.322.317	<<				7.322.317	
	CP	7.384.478		<<		7.384.478	<<			7.384.478	<<				7.384.478	
	CS	7.384.478		<<		7.384.478	<<			7.384.478	<<				7.384.478	
	RS	1.118.606				1.118.606	<<			1.118.606	<<				1.118.606	
	CP	1.394.143		<<		1.394.143	<<			1.394.143	<<				1.394.143	
	CS	2.425.443		<<		2.425.443	<<			2.425.443	<<				2.425.443	
	CP	1.228.998		<<		1.228.998	<<			1.228.998	<<				1.228.998	
	CS	1.249.238		<<		1.249.238	<<			1.249.238	<<				1.249.238	
	CP	1.228.998		<<		1.228.998	<<			1.228.998	<<				1.228.998	
	CS	1.249.238		<<		1.249.238	<<			1.249.238	<<				1.249.238	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missioni		(in Euro)				020/701/131			
Programma	Azione	Titolo	Disegno di Legge	Effetti finanziari	Disegno di Legge	Sezione II	Sezione I	Sezione I	Bilancio
			di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dopo la presente nota	Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Razionalizzazione organizzativa e dematerializzazione di attività			48.993.148		48.993.148	<<	<<	<<	48.993.148
			70.100.226	<<	70.100.226	<<	<<	<<	70.100.226
			74.293.724	<<	74.293.724	<<	<<	<<	74.293.724
			69.043.036	<<	69.043.036	<<	<<	<<	69.043.036
			72.485.783	<<	72.485.783	<<	<<	<<	72.485.783
			69.521.013	<<	69.521.013	<<	<<	<<	69.521.013
Spese correnti			69.998.000	<<	69.998.000	<<	<<	<<	69.998.000
			24.616.090		24.616.090	<<	<<	<<	24.616.090
			30.043.178	<<	30.043.178	<<	<<	<<	30.043.178
			33.096.436	<<	33.096.436	<<	<<	<<	33.096.436
			29.565.201	<<	29.565.201	<<	<<	<<	29.565.201
			32.485.783	<<	32.485.783	<<	<<	<<	32.485.783
Spese in conto capitale			30.043.178	<<	30.043.178	<<	<<	<<	30.043.178
			29.998.000	<<	29.998.000	<<	<<	<<	29.998.000
			24.377.058		24.377.058	<<	<<	<<	24.377.058
			40.057.048	<<	40.057.048	<<	<<	<<	40.057.048
			41.197.288	<<	41.197.288	<<	<<	<<	41.197.288
			39.477.835	<<	39.477.835	<<	<<	<<	39.477.835
AZIONE MECCANOGRAFICA			40.000.000	<<	40.000.000	<<	<<	<<	40.000.000
			39.477.835	<<	39.477.835	<<	<<	<<	39.477.835
			40.000.000	<<	40.000.000	<<	<<	<<	40.000.000
			<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<



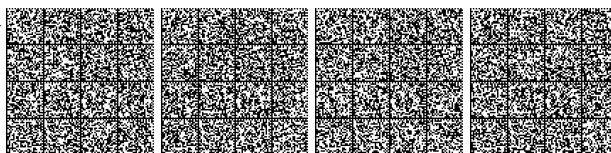
(in Euro)

— 298 —

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/133

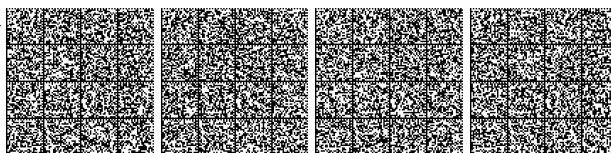
Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
		RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti cartotecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	2018	70.171.360	70.171.360	70.171.360	70.171.360	70.171.360	70.171.360	70.171.360	70.171.360
	2019	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513
	CS	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513
	CP	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360
	CS	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360
Spese correnti	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	2018	70.171.360	70.171.360	70.171.360	70.171.360	70.171.360	70.171.360	70.171.360	70.171.360
	2019	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513
	CS	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513	53.309.513
	CP	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360
	CS	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360	54.171.360
Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	2018	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000
	2019	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000
	CS	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000
	CP	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000
	CS	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000
Spese in conto capitale	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	2018	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000
	2019	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000
	CS	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000
	CP	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000
	CS	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/134

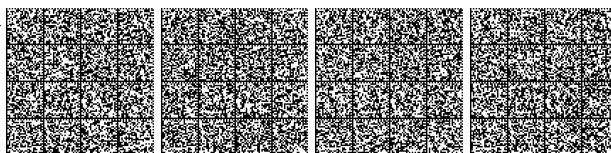
Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)									
	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota		
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	RS	37.133.063		37.133.063	<<			37.133.063		
	CP 2017	183.068.691	<<	183.068.691	<<	<<	<<	183.068.691		
	CS	183.068.691	<<	183.068.691	<<	<<	<<	183.068.691		
	CP 2018	181.715.229	<<	181.715.229	<<	<<	<<	181.715.229		
	CS	181.715.229	<<	181.715.229	<<	<<	<<	181.715.229		
	CP 2019	181.882.568	<<	181.882.568	<<	<<	<<	181.882.568		
Spese correnti	CS	181.882.568	<<	181.882.568	<<	<<	<<	181.882.568		
	RS	37.133.063		37.133.063	<<			37.133.063		
	CP 2017	183.068.691	<<	183.068.691	<<	<<	<<	183.068.691		
	CS	183.068.691	<<	183.068.691	<<	<<	<<	183.068.691		
	CP 2018	181.715.229	<<	181.715.229	<<	<<	<<	181.715.229		
	CS	181.715.229	<<	181.715.229	<<	<<	<<	181.715.229		
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	CP 2019	181.882.568	<<	181.882.568	<<	<<	<<	181.882.568		
	CS	181.882.568	<<	181.882.568	<<	<<	<<	181.882.568		
	RS	<<		<<	<<			<<		
	CP 2017	3.610.868	<<	3.610.868	<<	<<	<<	3.610.868		
	CS	3.610.868	<<	3.610.868	<<	<<	<<	3.610.868		
	CP 2018	3.589.065	<<	3.589.065	<<	<<	<<	3.589.065		
Spese correnti	CS	3.589.065	<<	3.589.065	<<	<<	<<	3.589.065		
	CP 2019	3.576.486	<<	3.576.486	<<	<<	<<	3.576.486		
	CS	3.576.486	<<	3.576.486	<<	<<	<<	3.576.486		
	RS	<<		<<	<<			<<		
	CP 2017	3.610.868	<<	3.610.868	<<	<<	<<	3.610.868		
	CS	3.610.868	<<	3.610.868	<<	<<	<<	3.610.868		
	CP 2018	3.589.065	<<	3.589.065	<<	<<	<<	3.589.065		
	CS	3.589.065	<<	3.589.065	<<	<<	<<	3.589.065		
	CP 2019	3.576.486	<<	3.576.486	<<	<<	<<	3.576.486		
	CS	3.576.486	<<	3.576.486	<<	<<	<<	3.576.486		
	RS	<<		<<	<<			<<		
	CP 2017	3.610.868	<<	3.610.868	<<	<<	<<	3.610.868		
	CS	3.610.868	<<	3.610.868	<<	<<	<<	3.610.868		
	CP 2018	3.589.065	<<	3.589.065	<<	<<	<<	3.589.065		
	CS	3.589.065	<<	3.589.065	<<	<<	<<	3.589.065		
	CP 2019	3.576.486	<<	3.576.486	<<	<<	<<	3.576.486		
	CS	3.576.486	<<	3.576.486	<<	<<	<<	3.576.486		



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
		RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	33.146.845	33.146.845	33.146.845	33.146.845	33.146.845	33.146.845	33.146.845	33.146.845
	CP 2019	33.042.626	33.042.626	33.042.626	33.042.626	33.042.626	33.042.626	33.042.626	33.042.626
	CP 2019	33.128.251	33.128.251	33.128.251	33.128.251	33.128.251	33.128.251	33.128.251	33.128.251
	CP 2019	33.128.251	33.128.251	33.128.251	33.128.251	33.128.251	33.128.251	33.128.251	33.128.251
	CP 2019	33.128.251	33.128.251	33.128.251	33.128.251	33.128.251	33.128.251	33.128.251	33.128.251
Spese correnti	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	31.433.112	31.433.112	31.433.112	31.433.112	31.433.112	31.433.112	31.433.112	31.433.112
	CP 2019	31.328.893	31.328.893	31.328.893	31.328.893	31.328.893	31.328.893	31.328.893	31.328.893
	CP 2019	31.414.518	31.414.518	31.414.518	31.414.518	31.414.518	31.414.518	31.414.518	31.414.518
	CP 2019	31.414.518	31.414.518	31.414.518	31.414.518	31.414.518	31.414.518	31.414.518	31.414.518
	CP 2019	31.414.518	31.414.518	31.414.518	31.414.518	31.414.518	31.414.518	31.414.518	31.414.518
Spese in conto capitale	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733
	CP 2019	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733
	CP 2019	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733
	CP 2019	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733
	CP 2019	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733	1.713.733
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	4.268.826	4.268.826	4.268.826	4.268.826	4.268.826	4.268.826	4.268.826	4.268.826
	CP 2019	4.229.355	4.229.355	4.229.355	4.229.355	4.229.355	4.229.355	4.229.355	4.229.355
	CP 2019	4.229.355	4.229.355	4.229.355	4.229.355	4.229.355	4.229.355	4.229.355	4.229.355
	CP 2019	4.268.826	4.268.826	4.268.826	4.268.826	4.268.826	4.268.826	4.268.826	4.268.826
	CP 2019	4.268.826	4.268.826	4.268.826	4.268.826	4.268.826	4.268.826	4.268.826	4.268.826



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/136

Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP
Spese correnti		RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche		RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
Spese correnti		RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
Spese in conto capitale		RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS

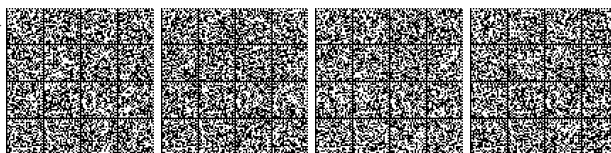


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/137

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Agenzia per l'Italia Digitale	RS	<<	<<	<<	<<	<<	6.000.000	<<
	CP 2017	14.673.949	6.000.000	<<	14.673.949	<<	6.000.000	20.673.949
	CS	14.673.949	6.000.000	<<	14.673.949	<<	6.000.000	20.673.949
	CP 2018	14.526.547	15.079.548	<<	14.526.547	<<	15.079.548	29.606.095
	CS	14.526.547	15.079.548	<<	14.526.547	<<	15.079.548	29.606.095
	CP 2019	14.632.274	-5.000.000	<<	14.632.274	<<	-5.000.000	9.632.274
Spese correnti	CS	14.632.274	-5.000.000	<<	14.632.274	<<	-5.000.000	9.632.274
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	14.673.949	6.000.000	<<	14.673.949	<<	6.000.000	20.673.949
	CS	14.673.949	6.000.000	<<	14.673.949	<<	6.000.000	20.673.949
	CP 2018	14.526.547	15.079.548	<<	14.526.547	<<	15.079.548	29.606.095
	CS	14.526.547	15.079.548	<<	14.526.547	<<	15.079.548	29.606.095
AZIONE MECCANOGRAFICA	CP 2019	14.632.274	-5.000.000	<<	14.632.274	<<	-5.000.000	9.632.274
	CS	14.632.274	-5.000.000	<<	14.632.274	<<	-5.000.000	9.632.274
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<

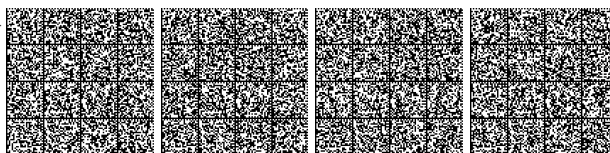


— 304 —



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

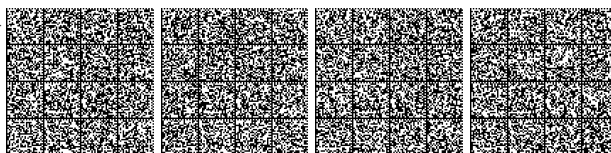
Missioni		(in Euro)						020/701/139	
Programma	Titolo	Disegno di Legge di Bilancio	Disegno di Legge di Bilancio	Disegno di Legge di Bilancio	Disegno di Legge di Bilancio	Disegno di Legge di Bilancio	Disegno di Legge di Bilancio	Sezione I	Sezione I
		Sezione II più precedenti note di variazioni	Sezione I più precedenti note di variazioni	Sezione I più precedenti note di variazioni	Sezione I più precedenti note di variazioni	Sezione I più precedenti note di variazioni	Sezione I più precedenti note di variazioni	Sezione I più precedenti note di variazioni	Sezione I più precedenti note di variazioni
Spese correnti	RS	486.560		486.560		486.560			486.560
	CP 2017	14.062.028	<<	14.062.028	<<	14.062.028	<<	<<	14.062.028
	CS	14.062.028	<<	14.062.028	<<	14.062.028	<<	<<	14.062.028
	CP 2018	14.010.377	<<	14.010.377	<<	14.010.377	<<	<<	14.010.377
	CS	14.010.377	<<	14.010.377	<<	14.010.377	<<	<<	14.010.377
	CP 2019	14.086.638	<<	14.086.638	<<	14.086.638	<<	<<	14.086.638
Spese in conto capitale	CS	14.086.638	<<	14.086.638	<<	14.086.638	<<	<<	14.086.638
	RS	1.328.889		1.328.889		1.328.889			1.328.889
	CP 2017	1.572.756	<<	1.572.756	<<	1.572.756	<<	<<	1.572.756
	CS	1.572.756	<<	1.572.756	<<	1.572.756	<<	<<	1.572.756
	CP 2018	1.572.756	<<	1.572.756	<<	1.572.756	<<	<<	1.572.756
	CS	1.572.756	<<	1.572.756	<<	1.572.756	<<	<<	1.572.756
AZIONE MECCANOGRAFICA	CP 2019	1.572.756	<<	1.572.756	<<	1.572.756	<<	<<	1.572.756
	CS	1.572.756	<<	1.572.756	<<	1.572.756	<<	<<	1.572.756
	RS	<<		<<		<<			<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<		<<		<<			<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<		<<		<<			<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

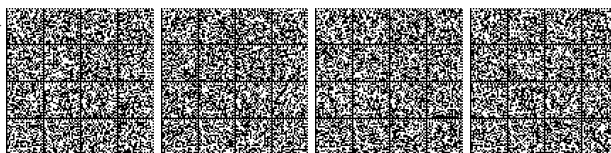
Missione Programma Azione Titolo		020/701/140				
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	RS	38.473.847		38.473.847	<<	38.473.847
	CP 2017	104.964.754	3.000.000	107.964.754	<<	107.964.754
	CS	113.093.542	3.000.000	116.093.542	<<	116.093.542
	CP 2018	102.551.453	7.000.000	109.551.453	<<	109.551.453
	CS	105.697.553	7.000.000	112.697.553	<<	112.697.553
	CP 2019	103.620.259	7.000.000	110.620.259	<<	110.620.259
Spese di personale per il programma	CS	106.766.359	7.000.000	113.766.359	<<	113.766.359
	RS	37.542		37.542	<<	37.542
	CP 2017	7.573.559	<<	7.573.559	<<	7.573.559
	CS	7.573.559	<<	7.573.559	<<	7.573.559
	CP 2018	7.311.865	<<	7.311.865	<<	7.311.865
	CS	7.311.865	<<	7.311.865	<<	7.311.865
Spese correnti	CP 2019	7.229.064	<<	7.229.064	<<	7.229.064
	CS	7.229.064	<<	7.229.064	<<	7.229.064
	RS	37.542		37.542	<<	37.542
	CP 2017	7.573.559	<<	7.573.559	<<	7.573.559
	CS	7.573.559	<<	7.573.559	<<	7.573.559
	CP 2018	7.311.865	<<	7.311.865	<<	7.311.865
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e procurement)	CS	7.311.865	<<	7.311.865	<<	7.311.865
	CP 2019	7.229.064	<<	7.229.064	<<	7.229.064
	CS	7.229.064	<<	7.229.064	<<	7.229.064
	RS	30.296.326		30.296.326	<<	30.296.326
	CP 2017	61.042.558	3.000.000	64.042.558	<<	64.042.558
	CS	66.025.246	3.000.000	69.025.246	<<	69.025.246
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e procurement)	CP 2018	59.082.078	7.000.000	66.082.078	<<	66.082.078
	CS	59.082.078	7.000.000	66.082.078	<<	66.082.078
	CP 2019	60.042.558	7.000.000	67.042.558	<<	67.042.558
	CS	60.042.558	7.000.000	67.042.558	<<	67.042.558



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

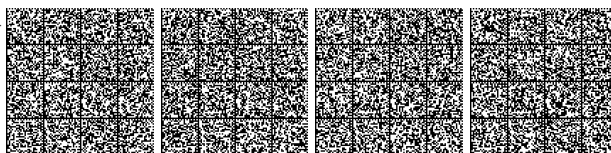
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020/701/141
Spese correnti	RS	28.328.638	28.328.638	<<	28.328.638	<<	3.000.000	28.328.638	
	CP 2017	59.370.922	59.370.922	<<	59.370.922	<<	3.000.000	59.370.922	
	CS	59.385.922	59.385.922	<<	59.385.922	<<	3.000.000	62.385.922	
	CP 2018	54.410.442	61.410.442	<<	61.410.442	<<	7.000.000	61.410.442	
	CS	54.410.442	61.410.442	<<	61.410.442	<<	7.000.000	61.410.442	
	CP 2019	55.370.922	62.370.922	<<	62.370.922	<<	7.000.000	62.370.922	
Spese in conto capitale	CS	55.370.922	62.370.922	<<	62.370.922	<<	7.000.000	62.370.922	
	RS	1.967.688	1.967.688	<<	1.967.688	<<	<<	1.967.688	
	CP 2017	4.671.636	4.671.636	<<	4.671.636	<<	<<	4.671.636	
	CS	6.639.324	6.639.324	<<	6.639.324	<<	<<	6.639.324	
	CP 2018	4.671.636	4.671.636	<<	4.671.636	<<	<<	4.671.636	
	CS	4.671.636	4.671.636	<<	4.671.636	<<	<<	4.671.636	
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	CP 2019	4.671.636	4.671.636	<<	4.671.636	<<	<<	4.671.636	
	CS	4.671.636	4.671.636	<<	4.671.636	<<	<<	4.671.636	
	RS	6.074.716	6.074.716	<<	6.074.716	<<	<<	6.074.716	
	CP 2017	4.320.985	4.320.985	<<	4.320.985	<<	<<	4.320.985	
	CS	7.467.085	7.467.085	<<	7.467.085	<<	<<	7.467.085	
	CP 2018	4.313.554	4.313.554	<<	4.313.554	<<	<<	4.313.554	
Spese correnti	CS	7.459.654	7.459.654	<<	7.459.654	<<	<<	7.459.654	
	CP 2019	4.320.985	4.320.985	<<	4.320.985	<<	<<	4.320.985	
	CS	7.467.085	7.467.085	<<	7.467.085	<<	<<	7.467.085	
	RS	139.042	139.042	<<	139.042	<<	<<	139.042	
	CP 2017	467.085	467.085	<<	467.085	<<	<<	467.085	
	CS	467.085	467.085	<<	467.085	<<	<<	467.085	
Spese correnti	CP 2018	459.654	459.654	<<	459.654	<<	<<	459.654	
	CS	459.654	459.654	<<	459.654	<<	<<	459.654	
	CP 2019	467.085	467.085	<<	467.085	<<	<<	467.085	
	CS	467.085	467.085	<<	467.085	<<	<<	467.085	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

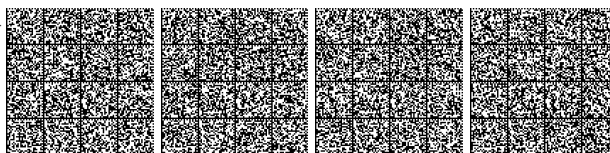
020/701/142

Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)									
	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota		
Spese in conto capitale	RS	5.935.674		5.935.674	<<			5.935.674		
	CP 2017	3.853.900	<<	3.853.900	<<	<<	<<	3.853.900		
	CS	7.000.000	<<	7.000.000	<<	<<	<<	7.000.000		
	CP 2018	3.853.900	<<	3.853.900	<<	<<	<<	3.853.900		
	CS	7.000.000	<<	7.000.000	<<	<<	<<	7.000.000		
	CP 2019	3.853.900	<<	3.853.900	<<	<<	<<	3.853.900		
Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti cartotecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo	CS	7.000.000	<<	7.000.000	<<	<<	<<	7.000.000		
	RS	<<		<<	<<			<<		
	CP 2017	12.027.652	<<	12.027.652	<<	<<	<<	12.027.652		
	CS	12.027.652	<<	12.027.652	<<	<<	<<	12.027.652		
	CP 2018	11.843.956	<<	11.843.956	<<	<<	<<	11.843.956		
	CS	11.843.956	<<	11.843.956	<<	<<	<<	11.843.956		
Spese correnti	CP 2019	12.027.652	<<	12.027.652	<<	<<	<<	12.027.652		
	CS	12.027.652	<<	12.027.652	<<	<<	<<	12.027.652		
	RS	<<		<<	<<			<<		
	CP 2017	11.851.595	<<	11.851.595	<<	<<	<<	11.851.595		
	CS	11.851.595	<<	11.851.595	<<	<<	<<	11.851.595		
	CP 2018	11.658.197	<<	11.658.197	<<	<<	<<	11.658.197		
Rimborso passività finanziarie	CS	11.658.197	<<	11.658.197	<<	<<	<<	11.658.197		
	CP 2019	11.831.655	<<	11.831.655	<<	<<	<<	11.831.655		
	CS	11.831.655	<<	11.831.655	<<	<<	<<	11.831.655		
	RS	<<		<<	<<			<<		
	CP 2017	176.057	<<	176.057	<<	<<	<<	176.057		
	CS	176.057	<<	176.057	<<	<<	<<	176.057		
	CP 2018	185.759	<<	185.759	<<	<<	<<	185.759		
	CS	185.759	<<	185.759	<<	<<	<<	185.759		
	CP 2019	195.997	<<	195.997	<<	<<	<<	195.997		
	CS	195.997	<<	195.997	<<	<<	<<	195.997		



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

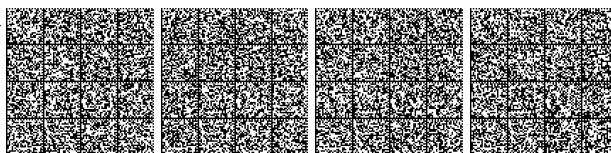
Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)					020/701/143			
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
Oneri finanziari su depositi cauzionali e restituzione somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato	RS	2.065.263		2.065.263	<<	2.065.263			<<	2.065.263
	CP 2017	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000			<<	20.000.000
	CS	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000			<<	20.000.000
	CP 2018	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000			<<	20.000.000
	CS	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000			<<	20.000.000
	CP 2019	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000			<<	20.000.000
	CS	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000			<<	20.000.000
	RS	2.065.263		2.065.263	<<	2.065.263			<<	2.065.263
	CP 2017	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000			<<	20.000.000
	CS	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000			<<	20.000.000
	CP 2018	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000			<<	20.000.000
	CS	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000			<<	20.000.000
CP 2019	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000			<<	20.000.000	
CS	20.000.000	<<	20.000.000	<<	20.000.000			<<	20.000.000	
Spese correnti										



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo		020/701/144					
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
23. Fondi da ripartire (33)	RS	1.033.797.852		1.033.797.852	<<	1.033.797.852	1.033.797.852
	CP 2017	11.947.111.892	709.600.000	12.656.711.892	-92.250.000	11.854.461.892	12.247.081.892
	CS	18.867.111.892	709.600.000	19.576.711.892	-92.250.000	18.774.461.892	19.167.081.892
	CP 2018	11.657.892.848	2.794.100.000	14.451.992.848	-3.250.000	11.654.642.848	14.093.692.848
	CS	18.657.892.848	1.694.100.000	20.351.992.848	-3.250.000	18.654.642.848	19.993.692.848
	CP 2019	10.639.190.308	4.109.600.000	14.748.790.308	-3.250.000	10.635.940.308	14.372.192.308
23.1 Fondi da assegnare (33.1)	CS	16.839.190.308	4.109.600.000	20.948.790.308	-3.250.000	16.835.940.308	20.572.192.308
	RS	1.033.797.852		1.033.797.852	<<	1.033.797.852	1.033.797.852
	CP 2017	6.906.473.962	459.600.000	7.366.073.962	-91.750.000	6.814.723.962	7.031.263.962
	CS	6.906.473.962	459.600.000	7.366.073.962	-91.750.000	6.814.723.962	7.031.263.962
	CP 2018	6.601.072.656	2.344.100.000	8.945.172.656	-1.750.000	6.599.322.656	8.701.692.656
	CS	6.601.072.656	1.244.100.000	7.845.172.656	-1.750.000	6.599.322.656	7.601.692.656
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	CP 2019	5.624.640.116	3.609.600.000	9.234.240.116	-1.750.000	5.622.890.116	8.987.162.116
	CS	5.624.640.116	3.609.600.000	9.234.240.116	-1.750.000	5.622.890.116	8.987.162.116
	RS	<<		<<	<<	<<	<<
	CP 2017	4.463.291.687	-4.260.000.000	203.291.687	<<	4.463.291.687	195.481.687
	CS	4.463.291.687	-4.260.000.000	203.291.687	<<	4.463.291.687	195.481.687
	CP 2018	4.578.423.667	-4.185.500.000	392.923.667	<<	4.578.423.667	356.443.667
Spese correnti	CS	4.578.423.667	-4.185.500.000	392.923.667	<<	4.578.423.667	356.443.667
	CP 2019	3.657.581.668	-3.270.000.000	387.581.668	<<	3.657.581.668	333.851.668
	CS	3.657.581.668	-3.270.000.000	387.581.668	<<	3.657.581.668	333.851.668
	RS	<<		<<	<<	<<	<<
	CP 2017	4.463.291.687	-4.260.000.000	203.291.687	<<	4.463.291.687	195.481.687
	CS	4.463.291.687	-4.260.000.000	203.291.687	<<	4.463.291.687	195.481.687
	CP 2018	4.578.423.667	-4.185.500.000	392.923.667	<<	4.578.423.667	356.443.667
	CS	4.578.423.667	-4.185.500.000	392.923.667	<<	4.578.423.667	356.443.667
	CP 2019	3.657.581.668	-3.270.000.000	387.581.668	<<	3.657.581.668	333.851.668
	CS	3.657.581.668	-3.270.000.000	387.581.668	<<	3.657.581.668	333.851.668

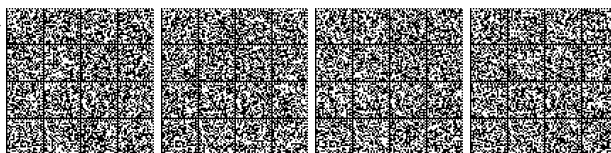


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/145

(in Euro)

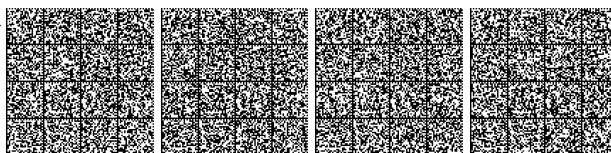
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	RS	20.000.000	20.000.000	<<	20.000.000	-236.050.000	63.950.000	20.000.000
	CP 2017	425.308.452	300.000.000	-80.000.000	345.308.452	-236.050.000	63.950.000	409.258.452
	CS	425.308.452	300.000.000	-80.000.000	345.308.452	-236.050.000	63.950.000	409.258.452
	CP 2018	25.223.883	300.000.000	<<	25.223.883	-208.250.000	91.750.000	116.973.883
	CS	25.223.883	300.000.000	<<	25.223.883	-208.250.000	91.750.000	116.973.883
	CP 2019	16.938.415	300.000.000	<<	16.938.415	-194.588.000	105.402.000	122.340.415
Spese correnti	CS	16.938.415	300.000.000	<<	16.938.415	-194.588.000	105.402.000	122.340.415
	RS	<<	<<	<<	<<	-236.050.000	63.950.000	<<
	CP 2017	425.308.452	300.000.000	-80.000.000	345.308.452	-236.050.000	63.950.000	409.258.452
	CS	425.308.452	300.000.000	-80.000.000	345.308.452	-236.050.000	63.950.000	409.258.452
	CP 2018	25.223.883	300.000.000	<<	25.223.883	-208.250.000	91.750.000	116.973.883
	CS	25.223.883	300.000.000	<<	25.223.883	-208.250.000	91.750.000	116.973.883
Spese in conto capitale	CP 2019	16.938.415	300.000.000	<<	16.938.415	-194.588.000	105.402.000	122.340.415
	CS	16.938.415	300.000.000	<<	16.938.415	-194.588.000	105.402.000	122.340.415
	RS	20.000.000	<<	<<	20.000.000	<<	<<	20.000.000
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Fondi da assegnare per il personale	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	425.253.922	425.253.922	<<	425.253.922	800.000	1.480.800.000	425.253.922
	CP 2017	293.448.649	1.480.000.000	-11.750.000	281.698.649	800.000	1.480.800.000	1.762.498.649
	CS	293.448.649	1.480.000.000	-11.750.000	281.698.649	800.000	1.480.800.000	1.762.498.649
	CP 2018	292.010.834	1.930.000.000	-1.750.000	290.260.834	3.000.000	1.933.000.000	2.223.260.834
	CS	292.010.834	1.930.000.000	-1.750.000	290.260.834	3.000.000	1.933.000.000	2.223.260.834
	CP 2019	293.751.182	1.930.000.000	-1.750.000	292.001.182	3.000.000	1.933.000.000	2.225.001.182
	CS	293.751.182	1.930.000.000	-1.750.000	292.001.182	3.000.000	1.933.000.000	2.225.001.182



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

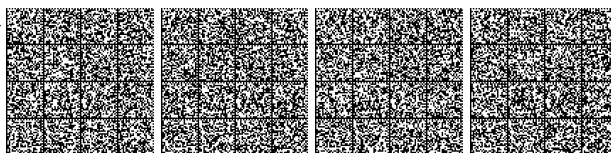
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Spese correnti												
	RS	CP	425.253.922	293.448.649	1.480.000.000	1.773.448.649	<<	-11.750.000	425.253.922	281.698.649	1.480.800.000	1.762.498.649
	CP	CS	293.448.649		1.480.000.000	1.773.448.649	<<	-11.750.000	281.698.649		1.480.800.000	1.762.498.649
	CP	CP	292.010.834		1.930.000.000	2.222.010.834	-1.750.000		290.260.834		1.933.000.000	2.223.260.834
	CS	CS	292.010.834		1.930.000.000	2.222.010.834	-1.750.000		290.260.834		1.933.000.000	2.223.260.834
	CP	CP	293.751.182		1.930.000.000	2.223.751.182	-1.750.000		292.001.182		1.933.000.000	2.225.001.182
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici												
	RS	CP	<<	40.044.276	<<	40.044.276	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	CS	40.044.276		<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276	<<	40.044.276	
	CP	CP	40.044.276		<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276	<<	40.044.276	
	CS	CS	40.044.276		<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276	<<	40.044.276	
	CP	CP	40.044.276		<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276	<<	40.044.276	
Spese correnti												
	RS	CP	<<	40.044.276	<<	40.044.276	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	CS	40.044.276		<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276	<<	40.044.276	
	CP	CP	40.044.276		<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276	<<	40.044.276	
	CS	CS	40.044.276		<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276	<<	40.044.276	
	CP	CP	40.044.276		<<	40.044.276	<<	<<	40.044.276	<<	40.044.276	
Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi												
	RS	CP	<<	137.000.000	<<	137.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	CS	137.000.000		<<	137.000.000	<<	<<	137.000.000	<<	137.000.000	
	CP	CP	129.045.421		<<	129.045.421	<<	<<	129.045.421	<<	129.045.421	
	CS	CS	129.045.421		<<	129.045.421	<<	<<	129.045.421	<<	129.045.421	
	CP	CP	80.000.000		<<	80.000.000	<<	<<	80.000.000	<<	80.000.000	
020/701/146												
	CS	CS	80.000.000		<<	80.000.000	<<	<<	80.000.000	<<	80.000.000	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/147

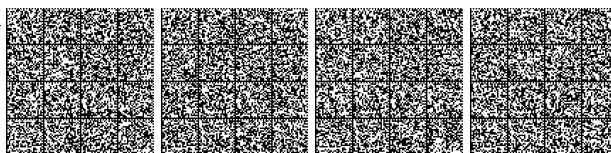
Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)						Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono				
Spese correnti	RS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	57.000.000	<<	57.000.000	57.000.000	<<	<<	<<	<<	57.000.000
	CS	57.000.000	<<	57.000.000	57.000.000	<<	<<	<<	<<	57.000.000
	CP 2018	59.045.421	<<	59.045.421	59.045.421	<<	<<	<<	<<	59.045.421
	CS	59.045.421	<<	59.045.421	59.045.421	<<	<<	<<	<<	59.045.421
	CP 2019	60.000.000	<<	60.000.000	60.000.000	<<	<<	<<	<<	60.000.000
Spese in conto capitale	CS	60.000.000	<<	60.000.000	60.000.000	<<	<<	<<	<<	60.000.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	80.000.000	<<	80.000.000	80.000.000	<<	<<	<<	<<	80.000.000
	CS	80.000.000	<<	80.000.000	80.000.000	<<	<<	<<	<<	80.000.000
	CP 2018	70.000.000	<<	70.000.000	70.000.000	<<	<<	<<	<<	70.000.000
	CS	70.000.000	<<	70.000.000	70.000.000	<<	<<	<<	<<	70.000.000
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	CP 2019	20.000.000	<<	20.000.000	20.000.000	<<	<<	<<	<<	20.000.000
	CS	20.000.000	<<	20.000.000	20.000.000	<<	<<	<<	<<	20.000.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	300.000.000	<<	300.000.000	300.000.000	<<	<<	<<	<<	300.000.000
	CS	300.000.000	<<	300.000.000	300.000.000	<<	<<	<<	<<	300.000.000
	CP 2018	300.000.000	<<	300.000.000	300.000.000	<<	<<	<<	<<	300.000.000
Spese correnti	CS	300.000.000	<<	300.000.000	300.000.000	<<	<<	<<	<<	300.000.000
	CP 2019	300.000.000	<<	300.000.000	300.000.000	<<	<<	<<	<<	300.000.000
	CS	300.000.000	<<	300.000.000	300.000.000	<<	<<	<<	<<	300.000.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	300.000.000	<<	300.000.000	300.000.000	<<	<<	<<	<<	300.000.000
	CS	300.000.000	<<	300.000.000	300.000.000	<<	<<	<<	<<	300.000.000
	CP 2018	300.000.000	<<	300.000.000	300.000.000	<<	<<	<<	<<	300.000.000
	CS	300.000.000	<<	300.000.000	300.000.000	<<	<<	<<	<<	300.000.000
	CP 2019	300.000.000	<<	300.000.000	300.000.000	<<	<<	<<	<<	300.000.000
	CS	300.000.000	<<	300.000.000	300.000.000	<<	<<	<<	<<	300.000.000
	CP 2017	300.000.000	<<	300.000.000	300.000.000	<<	<<	<<	<<	300.000.000
	CS	300.000.000	<<	300.000.000	300.000.000	<<	<<	<<	<<	300.000.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/148

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)					Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota				
Fondi da assegnare per interventi di settore	RS	29.843.592		29.843.592	<<	29.843.592				29.843.592
	CP 2017	8.193.278	2.869.600.000	2.877.793.278	<<	8.193.278		2.869.600.000		2.877.793.278
	CS	8.193.278	2.869.600.000	2.877.793.278	<<	8.193.278		2.869.600.000		2.877.793.278
	CP 2018	8.193.278	4.119.600.000	4.127.793.278	<<	8.193.278		4.119.600.000		4.127.793.278
	CS	8.193.278	3.019.600.000	3.027.793.278	<<	8.193.278		3.019.600.000		3.027.793.278
	CP 2019	8.193.278	4.469.600.000	4.477.793.278	<<	8.193.278		4.469.600.000		4.477.793.278
Spese correnti	CS	8.193.278	4.469.600.000	4.477.793.278	<<	8.193.278		4.469.600.000		4.477.793.278
	RS	29.843.592		29.843.592	<<	29.843.592				29.843.592
	CP 2017	8.193.278	969.600.000	977.793.278	<<	8.193.278		969.600.000		977.793.278
	CS	8.193.278	969.600.000	977.793.278	<<	8.193.278		969.600.000		977.793.278
	CP 2018	8.193.278	969.600.000	977.793.278	<<	8.193.278		969.600.000		977.793.278
	CS	8.193.278	969.600.000	977.793.278	<<	8.193.278		969.600.000		977.793.278
Spese in conto capitale	CP 2019	8.193.278	969.600.000	977.793.278	<<	8.193.278		969.600.000		977.793.278
	CS	8.193.278	969.600.000	977.793.278	<<	8.193.278		969.600.000		977.793.278
	RS	<<		<<	<<	<<				<<
	CP 2017	<<	1.900.000.000	1.900.000.000	<<	<<		1.900.000.000		1.900.000.000
	CS	<<	1.900.000.000	1.900.000.000	<<	<<		1.900.000.000		1.900.000.000
	CP 2018	<<	3.150.000.000	3.150.000.000	<<	<<		3.150.000.000		3.150.000.000
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	CS	<<	2.050.000.000	2.050.000.000	<<	<<		2.050.000.000		2.050.000.000
	CP 2019	<<	3.500.000.000	3.500.000.000	<<	<<		3.500.000.000		3.500.000.000
	CS	<<	3.500.000.000	3.500.000.000	<<	<<		3.500.000.000		3.500.000.000
	RS	58.700.338		58.700.338	<<	58.700.338				58.700.338
	CP 2017	459.187.620	<<	459.187.620	<<	459.187.620		<<		459.187.620
	CS	459.187.620	<<	459.187.620	<<	459.187.620		<<		459.187.620
	CP 2018	458.131.297	<<	458.131.297	<<	458.131.297		<<		458.131.297
	CS	458.131.297	<<	458.131.297	<<	458.131.297		<<		458.131.297
	CP 2019	458.131.297	<<	458.131.297	<<	458.131.297		<<		458.131.297
	CS	458.131.297	<<	458.131.297	<<	458.131.297		<<		458.131.297

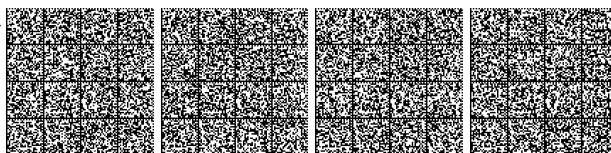


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/149

(in Euro)

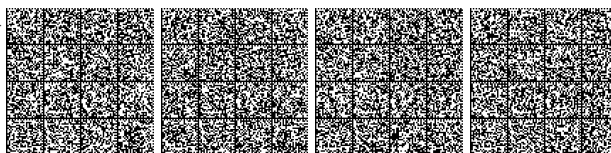
Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese correnti	RS	58.700.338	58.700.338	<<	58.700.338	<<	<<	58.700.338
	CP 2017	459.187.620	459.187.620	<<	459.187.620	<<	<<	459.187.620
	CS	459.187.620	459.187.620	<<	459.187.620	<<	<<	459.187.620
	CP 2018	458.131.297	458.131.297	<<	458.131.297	<<	<<	458.131.297
	CS	458.131.297	458.131.297	<<	458.131.297	<<	<<	458.131.297
	CP 2019	458.131.297	458.131.297	<<	458.131.297	<<	<<	458.131.297
Fondi da assegnare per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali anche per la sicurezza informatica	CS	458.131.297	458.131.297	<<	458.131.297	<<	<<	458.131.297
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	70.000.000	<<	<<	<<	70.000.000	70.000.000
	CS	<<	70.000.000	<<	<<	<<	70.000.000	70.000.000
	CP 2018	<<	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	CS	<<	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000
Spese correnti	CP 2019	<<	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	CS	<<	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	70.000.000	<<	<<	<<	70.000.000	70.000.000
	CS	<<	70.000.000	<<	<<	<<	70.000.000	70.000.000
	CP 2018	<<	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	CS	<<	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	CP 2019	<<	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	CS	<<	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	RS	<<	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000
	CP 2017	<<	180.000.000	<<	<<	<<	180.000.000	180.000.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

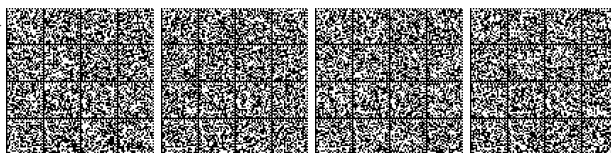
020/701/150

Missione Programma Azione Titolo	(in Euro)						Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono				
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	RS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	110.000.000	<<	110.000.000	110.000.000	<<	<<	<<	<<	110.000.000
	CS	110.000.000	<<	110.000.000	110.000.000	<<	<<	<<	<<	110.000.000
	CP 2018	100.000.000	<<	100.000.000	100.000.000	<<	<<	<<	<<	100.000.000
	CS	100.000.000	<<	100.000.000	100.000.000	<<	<<	<<	<<	100.000.000
	CP 2019	100.000.000	<<	100.000.000	100.000.000	<<	<<	<<	<<	100.000.000
Spese correnti	CS	100.000.000	<<	100.000.000	100.000.000	<<	<<	<<	<<	100.000.000
	RS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	110.000.000	<<	110.000.000	110.000.000	<<	<<	<<	<<	110.000.000
	CS	110.000.000	<<	110.000.000	110.000.000	<<	<<	<<	<<	110.000.000
	CP 2018	100.000.000	<<	100.000.000	100.000.000	<<	<<	<<	<<	100.000.000
	CS	100.000.000	<<	100.000.000	100.000.000	<<	<<	<<	<<	100.000.000
Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale	CP 2019	100.000.000	<<	100.000.000	100.000.000	<<	<<	<<	<<	100.000.000
	CS	100.000.000	<<	100.000.000	100.000.000	<<	<<	<<	<<	100.000.000
	RS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
	CS	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
	CP 2018	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
Spese correnti	CS	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
	CP 2019	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
	CS	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
	RS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
	CS	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
	CP 2018	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
	CS	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
	CP 2019	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
	CS	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
	RS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
	CS	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
	CP 2018	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
	CS	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
	CP 2019	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
	CS	170.000.000	<<	170.000.000	170.000.000	<<	<<	<<	<<	170.000.000
	RS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<



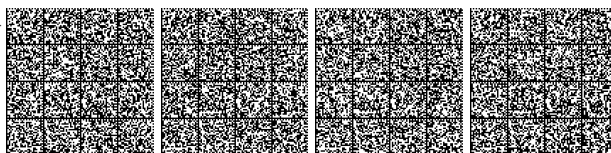
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missioni Programma Azione Titolo		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	020/701/151
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRE	RS	500.000.000		500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000	
	CP 2017	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000	
	CS	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000	
	CP 2018	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000	
	CS	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000	
	CP 2019	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000	
Spese correnti	CS	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000	
	RS	500.000.000		500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000	
	CP 2017	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000	
	CS	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000	
	CP 2018	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000	
	CS	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000	
AZIONE MECCANOGRAFICA	CP 2019	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000	
	CS	500.000.000	<<	500.000.000	<<	500.000.000	<<	<<	500.000.000	
	RS	<<		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
Spese correnti	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	RS	<<		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	RS	<<		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

Missione Programma Azione Titolo		(in Euro)							020/701/152	
		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
Spese in conto capitale	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	5.040.637.930	250.000.000	5.290.637.930	-500.000	5.040.137.930	-74.320.000	175.680.000	5.215.817.930	
	CS	11.960.637.930	250.000.000	12.210.637.930	-500.000	11.960.137.930	-74.320.000	175.680.000	12.135.817.930	
	CP 2018	5.056.820.192	450.000.000	5.506.820.192	-1.500.000	5.055.320.192	-113.320.000	336.680.000	5.392.000.192	
	CS	12.056.820.192	450.000.000	12.506.820.192	-1.500.000	12.055.320.192	-113.320.000	336.680.000	12.392.000.192	
Fondi di riserva	CP 2019	5.014.550.192	500.000.000	5.514.550.192	-1.500.000	5.013.050.192	-128.020.000	371.980.000	5.385.030.192	
	CS	11.214.550.192	500.000.000	11.714.550.192	-1.500.000	11.213.050.192	-128.020.000	371.980.000	11.585.030.192	
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	4.600.000.000	<<	4.600.000.000	-500.000	4.599.500.000	<<	<<	4.599.500.000	
	CS	11.520.000.000	<<	11.520.000.000	-500.000	11.519.500.000	<<	<<	11.519.500.000	
	CP 2018	4.600.000.000	<<	4.600.000.000	-1.500.000	4.598.500.000	<<	<<	4.598.500.000	
Spese correnti	CS	11.600.000.000	<<	11.600.000.000	-1.500.000	11.598.500.000	<<	<<	11.598.500.000	
	CP 2019	4.600.000.000	<<	4.600.000.000	-1.500.000	4.598.500.000	<<	<<	4.598.500.000	
	CS	10.800.000.000	<<	10.800.000.000	-1.500.000	10.798.500.000	<<	<<	10.798.500.000	
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2017	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	-500.000	2.599.500.000	<<	<<	2.599.500.000	
	CS	9.520.000.000	<<	9.520.000.000	-500.000	9.519.500.000	<<	<<	9.519.500.000	
	CP 2018	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	-1.500.000	2.598.500.000	<<	<<	2.598.500.000	
	CS	9.600.000.000	<<	9.600.000.000	-1.500.000	9.598.500.000	<<	<<	9.598.500.000	
	CP 2019	2.600.000.000	<<	2.600.000.000	-1.500.000	2.598.500.000	<<	<<	2.598.500.000	
	CS	8.800.000.000	<<	8.800.000.000	-1.500.000	8.798.500.000	<<	<<	8.798.500.000	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni		Sezione II Variazioni che si propongono		Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota		Sezione I Variazioni che si propongono		Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota		Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
Spese in conto capitale																
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa																
Spese correnti																
Spese in conto capitale																

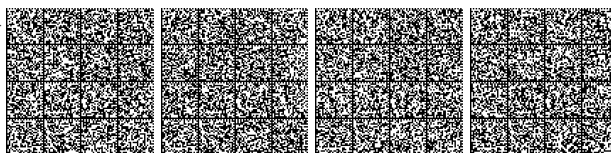


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/154

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS							
	CP 2017							
	CS							
	CP 2018							
	CS							
	CP 2019							
Sostegno al settore agricolo (9.3) Unità di voto che si sopprime per la riarticolazione dei programmi connessa all'introduzione delle azioni	RS							
	CP 2017							
	CS							
	CP 2018							
	CS							
	CP 2019							
Sostegno per lo sviluppo del settore agricolo	RS							
	CP 2017							
	CS							
	CP 2018							
	CS							
	CP 2019							
Spese correnti	RS							
	CP 2017							
	CS							
	CP 2018							
	CS							
	CP 2019							

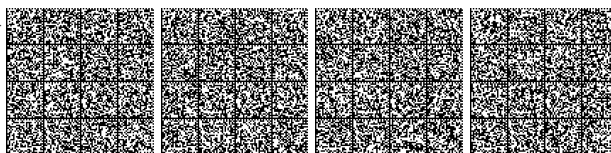


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/155

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Spese in conto capitale	RS							
	CP 2017							
	CS							
	CP 2018							
	CS							
	CP 2019							
AZIONE MECCANOGRAFICA	RS							
	CP 2017							
	CS							
	CP 2018							
	CS							
	CP 2019							
Spese in conto capitale	RS							
	CP 2017							
	CS							
	CP 2018							
	CS							
	CP 2019							

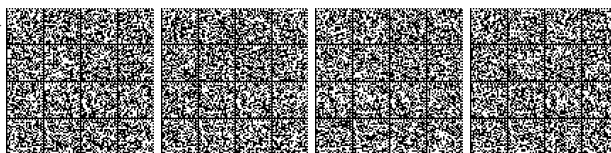


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BILANCIO PER AZIONI

020/701/156

(in Euro)

Missione Programma Azione Titolo	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II più precedenti note di variazioni	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I più precedenti note di variazioni	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) più precedenti note di variazioni	Sezione II Variazioni che si propongono	Sezione II Previsioni risultanti dopo la presente nota	Sezione I Variazioni che si propongono	Sezione I Previsioni risultanti dopo la presente nota	Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II) Previsioni risultanti dopo la presente nota
Politiche per il lavoro (26)	RS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Infortunati sul lavoro (26.2) Unità di voto che si sopprime per la riarticolazione dei programmi connessa all'introduzione delle azioni	RS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Rimborsi per infortuni sul lavoro	RS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese correnti	RS 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<



ALLEGATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



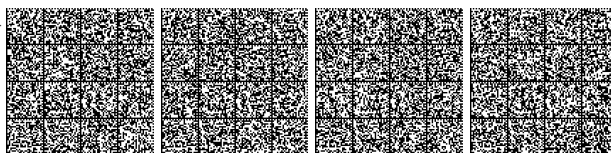
020/587/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (art. 23, c.3, lett. a) (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)				
(in Euro)				
Missione Programma Autorizzazione cedente Autorizzazioni riceventi			Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni con la presente NV)	di cui: per rimodulazioni effettuate con la presente nota
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6) DLG n.56/2000 art.13 comma 3 ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO (Cap-pg: 2701/1) DLG n.446/1997 art.39 comma 3 MINORI ENTRATE DELL'IRAP (Cap-pg: 2701/1) 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10) L n.183/1987 COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI (Cap-pg: 7483/1)	2017	1.660.000.000	<<	<<
	2018	900.000.000	<<	<<
	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<
	2017	340.000.000	<<	<<
	2018	100.000.000	<<	<<
	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<
	2017	4.750.000.000	<<	<<
	2018	4.650.000.000	<<	<<
	2019	2.700.000.000	<<	<<
	2020 e succ.	7.000.000.000	<<	<<
NOTE ESPLICATIVE				



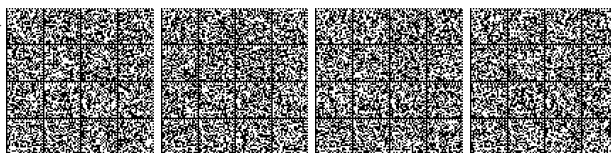
020/587/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (art. 23, c.3, lett. a) (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)				
(in Euro)				
Missione Programma Autorizzazione cedente Autorizzazioni ricevute			Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni con la presente NV)	di cui: per rimodulazioni effettuate con la presente nota
LS n. 208/2015 art.1 comma 813 INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA (Cap-pg: 2816/1)	2017		200.000.000	<<
	2018		200.000.000	<<
	2019		200.000.000	<<
	2020 e succ.		100.000.000	<<
NOTE ESPLICATIVE				



020/589/1

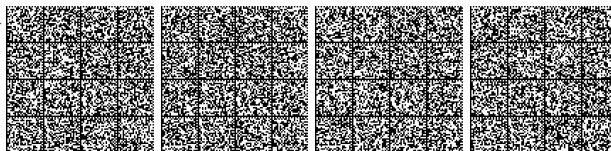
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Rimodulazioni compensative di spese per adeguamento al piano finanziario (art. 23, c.3, lett. a) (autorizzazioni esposte per unità di voto, tra parentesi sono indicati i soli capitoli oggetto di rimodulazione)				
(in Euro)				
Missione Programma Autorizzazioni rimodulate			Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (e incluso l'effetto delle rimodulazioni con la presente NV)	Di cui: per rimodulazioni effettuate con la presente nota
9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 9.1 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8) L n. 448/1998 art. 50 comma 1 punto C EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (Cap-pg. 7464/1) DL n. 66/2014 art. 49 comma 2 punto D SOMME DESTINATE AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI TERRITORIALI (*) (Cap-pg. 7464/4)	2017	200.000.000	<<	
	2018	800.000.000	<<	
	2019	869.000.000	<<	
	2020 e succ.	431.000.000	<<	
	2017	50.000.000	<<	
	2018	340.000.000	<<	
	2019	131.200.000	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	
NOTE ESPLICATIVE				
(*) RIMODULAZIONE PER ADEGUAMENTO AL PIANO FINANZIARIO SU SPESE DISCREZIONALI				



020/588/1

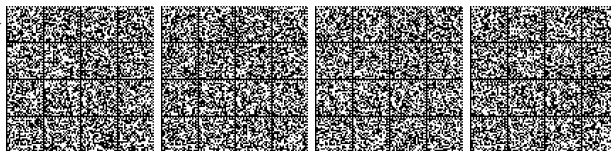
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultato dopo la presente NV
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1) L. n. 29 del 1961 art. 5 NORME PER LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DEI CARICHI IN MATERIA DI TASSE E DI IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI (Cap-pg. 4016/1) DLG n. 300 del 1999 art. 23 RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO. A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg. 3518/38) DPR n. 602 del 1973 DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO (Cap-pg. 4015/1) DCP n. 406 del 1947 RICOSTITUZIONE DEI MINISTRI DELLE FINANZE E DEL TESORO (Cap-pg. 3518/16-35, 7770/1) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg. 3503/4) 1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	2017	140.000.000	<<	<<	140.000.000
	2018	140.000.000	<<	<<	140.000.000
	2019	140.000.000	<<	<<	140.000.000
	2020 e succ.	1.400.000.000	<<	<<	1.400.000.000
	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	714.685.349	<<	<<	714.685.349
	2018	713.685.349	<<	<<	713.685.349
	2019	713.685.349	<<	<<	713.685.349
	2020 e succ.	7.136.853.490	<<	<<	7.136.853.490
	2017	587.587	<<	<<	587.587
	2018	586.076	<<	<<	586.076
	2019	587.587	<<	<<	587.587
	2020 e succ.	6.046.670	<<	<<	6.046.670
	2017	1.027.260	<<	<<	1.027.260
	2018	1.027.260	<<	<<	1.027.260
	2019	1.027.260	<<	<<	1.027.260
	2020 e succ.	10.272.600	<<	<<	10.272.600

N.B.: Per le Autorizzazioni di FL - segnalate nella stampa con (*) - gli importi degli anni successivi al terzo di previsione indicano l'onere complessivo rimasto; per le autorizzazioni di tipo continuativo (FB - OI) i valori riportati sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni



020/588/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultato dopo la presente NV
L. n. 189 del 1959 ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA (Cap-pg. 43/15/1-2-3)	2017	28.435.860	<<	<<	28.435.860
	2018	27.977.778	<<	<<	27.977.778
	2019	28.435.860	<<	<<	28.435.860
	2020 e succ.	284.358.600	<<	<<	284.358.600
L. n. 794 del 1980 art. 1 c. 1 ADEGUAMENTO OPERATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (Cap-pg. 4282/1)	2017	7.155.340	<<	<<	7.155.340
	2018	7.023.205	<<	<<	7.023.205
	2019	7.155.340	<<	<<	7.155.340
	2020 e succ.	71.553.400	<<	<<	71.553.400
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)					
L. n. 94 del 1987 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg. 1398/10-15)	2017	301.333	<<	<<	301.333
	2018	296.333	<<	<<	296.333
	2019	301.333	<<	<<	301.333
	2020 e succ.	3.013.330	<<	<<	3.013.330
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg. 1378/1)	2017	155.212	<<	<<	155.212
	2018	155.212	<<	<<	155.212
	2019	155.212	<<	<<	155.212
	2020 e succ.	1.552.120	<<	<<	1.552.120
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)					
L. n. 94 del 1987 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg. 7342/1)	2017	18.658	<<	<<	18.658
	2018	18.658	<<	<<	18.658
	2019	18.658	<<	<<	18.658
	2020 e succ.	186.580	<<	<<	186.580
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg. 1371/1)	2017	552.455	<<	<<	552.455
	2018	552.455	<<	<<	552.455
	2019	552.455	<<	<<	552.455
	2020 e succ.	5.524.550	<<	<<	5.524.550



020/588/3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultato dopo la presente NV
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg. 2643/17-18, 2651/6-25, 7544/1)	2017 1.310.319 2018 1.289.837 2019 1.310.319 2020 e succ. 3.988.345	<< << << <<	<< << << <<	1.310.319 1.289.837 1.310.319 3.988.345
	L. n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg. 2643/22)	2017 60.787 2018 58.230 2019 60.787 2020 e succ. 60.787	<< << << <<	<< << << <<	60.787 58.230 60.787 60.787
	LF. n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg. 2602/1)	2017 1.634.547 2018 1.634.547 2019 1.634.547 2020 e succ. 8.172.735	<< << << <<	<< << << <<	1.634.547 1.634.547 1.634.547 8.172.735
	1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)				
	L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg. 2660/13-14-15-16-17, 7550/1)	2017 7.583.806 2018 7.287.531 2019 7.345.945 2020 e succ. 36.023.725	<< << << <<	<< << << <<	7.583.806 7.287.531 7.345.945 36.023.725
	L. n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg. 2660/10)	2017 683.500 2018 669.444 2019 683.500 2020 e succ. 683.500	<< << << <<	<< << << <<	683.500 669.444 683.500 683.500
	RD. n. 1058 del 1929 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg. 2660/8)	2017 1.624.347 2018 1.557.574 2019 1.629.065 2020 e succ. 16.560.650	<< << << <<	<< << << <<	1.624.347 1.557.574 1.629.065 16.560.650



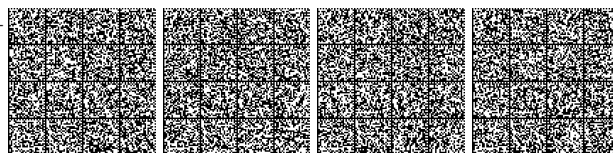
020/588/4

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultato dopo la presente NV	
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg. 2660/5) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg. 2648/1) 1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) L n. 337 del 1998 DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE (Cap-pg. 3553/1) DL n. 95 del 2012 art. 23/quarter DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI (Cap-pg. 3920/4) DLG n. 300 del 1999 art. 70 c. 2 p. A RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO. A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg. 3901/2, 3920/2) LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 74 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (Cap-pg. 3890/2) 1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9)	2017	7.430.892	<<	<<	7.430.892	
	2018	7.430.892	<<	<<	7.430.892	
	2019	7.430.892	<<	<<	7.430.892	
	2020 e succ.	74.308.920	<<	<<	74.308.920	
	2017	2.566.622	<<	<<	2.566.622	
	2018	2.566.622	<<	<<	2.566.622	
	2019	2.566.622	<<	<<	2.566.622	
	2020 e succ.	12.833.110	<<	<<	12.833.110	
	2017	160.000.000	<<	<<	160.000.000	
	2018	160.000.000	<<	<<	160.000.000	
	2019	160.000.000	<<	<<	160.000.000	
	2020 e succ.	1.600.000.000	<<	<<	1.600.000.000	
	2017	73.648.621	<<	<<	73.648.621	
	2018	72.398.118	<<	<<	72.398.118	
	2019	73.648.734	<<	<<	73.648.734	
	2020 e succ.	736.487.340	<<	<<	736.487.340	
	2017	82.338.077	<<	<<	82.338.077	
	2018	80.998.317	<<	<<	80.998.317	
	2019	82.234.054	<<	<<	82.234.054	
	2020 e succ.	838.215.448	<<	<<	838.215.448	
	2017	812.598.310	<<	<<	812.598.310	
	2018	799.159.340	<<	<<	799.159.340	
	2019	812.564.232	<<	<<	812.564.232	
	2020 e succ.	812.564.232	<<	<<	812.564.232	



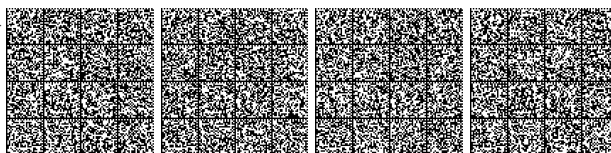
020/588/5

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultato dopo la presente NV	
L. n. 154 del 1978 art. 1 COSTITUZIONE DELLA SEZIONE ZECCA NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO (Cap-pg. 1490/1) 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 761 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg. 7469/1) LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 319 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (*) (Cap-pg. 2126/1) 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6) DLG n. 56 del 2000 art. 1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N. 133. (Cap-pg. 2862/1) DLG n. 502 del 1992 art. 12 RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421 (Cap-pg. 2700/1)	2017	27.000.000	<<	<<	27.000.000	
	2018	27.000.000	<<	<<	27.000.000	
	2019	27.000.000	<<	<<	27.000.000	
	2020 e succ.	270.000.000	<<	<<	270.000.000	
	2017	4.893.046	<<	<<	4.893.046	
	2018	4.850.060	<<	<<	4.850.060	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
	2017	4.893.046	<<	<<	4.893.046	
	2018	4.772.898	<<	<<	4.772.898	
	2019	4.850.000	<<	<<	4.850.000	
	2020 e succ.	53.350.000	<<	<<	53.350.000	
	2017	58.535.437.991	<<	<<	58.535.437.991	
	2018	57.967.917.544	<<	<<	57.967.917.544	
	2019	57.586.912.954	<<	<<	57.586.912.954	
	2020 e succ.	587.827.569.028	<<	<<	587.827.569.028	
	2017	5.906.028.081	<<	<<	5.906.028.081	
	2018	5.812.866.716	<<	<<	5.812.866.716	
	2019	5.807.017.927	<<	<<	5.807.017.927	
	2020 e succ.	58.070.179.270	<<	<<	58.070.179.270	



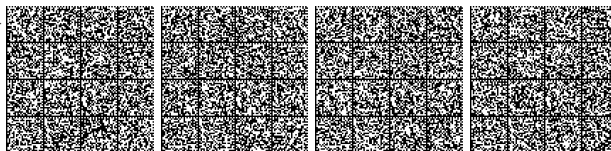
020/538/6

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultato dopo la presente NV
DLB n. 1 del 2016 art. 61 c. 12 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO (Cap-pg. 2700/1) DLB n. 1 del 2016 art. 61 c. 13 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO (Cap-pg. 2700/1) 2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7) DL n. 148 del 1993 art. 3 INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (Cap-pg. 7499/1) 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10) L n. 115 del 2015 art. 28 DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA - LEGGE EUROPEA 2014 (*) (Cap-pg. 2815/1) L n. 183 del 1987 COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI (*) (Cap-pg. 7493/1) 3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	2017	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	2018	127.000.000	<<	<<	127.000.000
	2019	186.000.000	<<	<<	186.000.000
	2020 e succ.	1.860.000.000	<<	<<	1.860.000.000
	2017	75.000.000	<<	<<	75.000.000
	2018	150.000.000	<<	<<	150.000.000
	2019	150.000.000	<<	<<	150.000.000
	2020 e succ.	1.500.000.000	<<	<<	1.500.000.000
	2017	180.000.000	<<	-50.000.000	130.000.000
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2017	83.735.800	<<	<<	83.735.800
	2018	34.435.800	<<	<<	34.435.800
	2019	34.195.800	<<	<<	34.195.800
	2020 e succ.	1.060.069.800	<<	<<	1.060.069.800
	2017	4.750.000.000	<<	<<	4.750.000.000
	2018	4.650.000.000	<<	<<	4.650.000.000
	2019	2.700.000.000	<<	<<	2.700.000.000
	2020 e succ.	7.000.000.000	<<	<<	7.000.000.000



020/588/7

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultato dopo la presente NV	
DL n. 201 del 2011 art. 7 c. 3 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' ED IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. (Cap-pg. 7179/1)	2017	58.140.000	<<	<<	58.140.000	
	2018	7.300.000	<<	<<	7.300.000	
	2019	7.300.000	<<	<<	7.300.000	
	2020 e succ.	7.560.000	<<	<<	7.560.000	
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 170 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (Cap-pg. 7175/1)	2017	433.000.000	<<	<<	433.000.000	
	2018	422.000.000	<<	<<	422.000.000	
	2019	452.000.000	<<	<<	452.000.000	
	2020 e succ.	1.485.000.000	<<	<<	1.485.000.000	
4 Difesa e sicurezza del territorio (5)						
4.1 Missioni internazionali (5.8)						
L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (*) (Cap-pg. 3006/1)	2017	997.247.320	<<	<<	997.247.320	
	2018	95.700.149	<<	<<	95.700.149	
	2019	97.247.320	<<	<<	97.247.320	
	2020 e succ.	97.247.320	<<	<<	97.247.320	
7 Competitività e sviluppo delle imprese (11)						
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)						
DL n. 193 del 2016 art. 4 c. 2 DECRETO FISCALE (*) (Cap-pg. 7787/1)	2017	<<	<<	<<	<<	
	2018	244.500.000	<<	<<	244.500.000	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
8 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)						
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)						



020/538/8

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultato dopo la presente NV	
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (*) (Cap-pg. 71222)	2017	287.488.197	<<	<<	287.488.197	
	2018	2.435.000.000	<<	<<	2.435.000.000	
	2019	996.400.000	<<	<<	996.400.000	
	2020 e succ.	8.973.600.000	<<	<<	8.973.600.000	
9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)						
9.1 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)						
L. n. 448 del 1998 art. 50 c. 1 p. C. MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (*) (Cap-pg. 7464/1)	2017	200.000.000	<<	<<	200.000.000	
	2018	800.000.000	<<	<<	800.000.000	
	2019	869.000.000	<<	<<	869.000.000	
	2020 e succ.	431.000.000	<<	<<	431.000.000	
10 Comunicazioni (15)						
10.2 Sostegno all'editoria (15.4)						
L. n. 67 del 1987 RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (Cap-pg. 2183/1, 7442/1)	2017	<<	<<	<<	<<	
	2018	<<	<<	<<	<<	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)						
14.1 Protezione sociale per particolari categorie (24.5)						
L. n. 112 del 2011 art. 7 c. 1 ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (*) (Cap-pg. 2118/1)	2017	833.579	<<	<<	833.579	
	2018	845.838	<<	<<	845.838	
	2019	847.043	<<	<<	847.043	
	2020 e succ.	66.069.354	<<	<<	66.069.354	



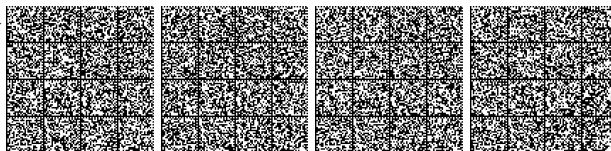
020/538/9

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultato dopo la presente NV
L. n. 462 del 1999 NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE (*) (Cap-pg. 5210/1, 5211/1) DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 4 p. 1 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI GOVERNO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 376 E 377, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244* (Cap-pg. 2113/1) DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 1 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (*) (Cap-pg. 2102/1) DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 3 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (*) (Cap-pg. 2108/1) 14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg. 1232/1) 17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	2017	1.808.125	<<	1.500.000	3.308.125
	2018	1.763.423	<<	1.500.000	3.263.423
	2019	1.791.927	<<	1.500.000	3.291.927
	2020 e succ.	21.710.727	<<	<<	21.710.727
	2017	4.874.254	<<	<<	4.874.254
	2018	4.752.837	<<	<<	4.752.837
	2019	4.829.660	<<	<<	4.829.660
	2020 e succ.	48.296.600	<<	<<	48.296.600
	2017	5.144.858	<<	<<	5.144.858
	2018	5.017.665	<<	<<	5.017.665
	2019	5.098.769	<<	<<	5.098.769
	2020 e succ.	5.098.769	<<	<<	5.098.769
	2017	47.388.372	<<	<<	47.388.372
	2018	7.093.877	<<	<<	7.093.877
	2019	7.295.687	<<	<<	7.295.687
	2020 e succ.	649.025.090	<<	<<	649.025.090
	2017	741.831	<<	<<	741.831
	2018	741.831	<<	<<	741.831
	2019	741.831	<<	<<	741.831
	2020 e succ.	7.418.310	<<	<<	7.418.310



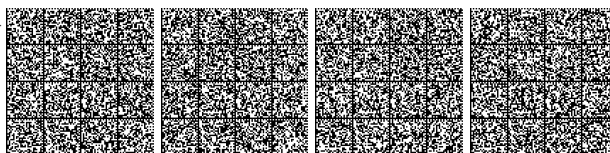
020/588/10

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultato dopo la presente NV	
L. n. 15 del 2009 art. 4 c. 3 DELEGA AL GOVERNO FINALIZZATA ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO PUBBLICO E ALLA EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHE' DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE FUNZIONI ATTRIBITE AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO E ALLA CORTE DEI CONTI (Cap-pg. 2123/1)	2017	1.452.000	<<	<<	1.452.000	
	2018	1.438.997	<<	<<	1.438.997	
	2019	1.438.992	<<	<<	1.438.992	
	2020 e succ.	14.389.920	<<	<<	14.389.920	
L. n. 103 del 1979 art. 9 MODIFICHE ORDINAMENTO AVVOCATURA DELLO STATO (Cap-pg. 2127/3)	2017	60.000.000	<<	<<	60.000.000	
	2018	<<	<<	<<	<<	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
L. n. 222 del 1985 art. 47 c. 1 DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PERIL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI (Cap-pg. 2780/1)	2017	50.000.000	<<	<<	50.000.000	
	2018	48.672.978	<<	<<	48.672.978	
	2019	49.560.618	<<	<<	49.560.618	
	2020 e succ.	247.803.090	<<	<<	247.803.090	
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 308 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (*) (Cap-pg. 7474/1)	2017	4.656.000	<<	<<	4.656.000	
	2018	4.614.305	<<	<<	4.614.305	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 309 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (*) (Cap-pg. 2191/1)	2017	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
	2018	1.500.000	<<	<<	1.500.000	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 310 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (*) (Cap-pg. 2124/1)	2017	704.109	<<	<<	704.109	
	2018	695.330	<<	<<	695.330	
	2019	706.568	<<	<<	706.568	
	2020 e succ.	7.772.248	<<	<<	7.772.248	



020/588/11

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultato dopo la presente NV	
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 434 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (*) (Cap-pg. 2099/1) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 482 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg. 2098/1) 18 Giovani e sport (30) 18.1 Attività ricreative e sport (30.1) DLG n. 303 del 1999 ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59. (Cap-pg. 2096/1) LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 282 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005). (Cap-pg. 1896/2) LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 190 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (*) (Cap-pg. 2132/1) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 408 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg. 2111/6)	2017	20.910.000	<<	<<	20.910.000	
	2018	<<	<<	<<	<<	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
	2017	2.400.000	<<	<<	2.400.000	
	2018	2.378.508	<<	<<	2.378.508	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
	2017	450.000	<<	<<	450.000	
	2018	445.702	<<	<<	445.702	
	2019	445.700	<<	<<	445.700	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
	2017	51.540.000	<<	<<	51.540.000	
	2018	50.869.567	<<	<<	50.869.567	
	2019	47.540.000	<<	<<	47.540.000	
	2020 e succ.	85.340.000	<<	<<	85.340.000	
	2017	16.654.200	<<	<<	16.654.200	
	2018	16.490.889	<<	<<	16.490.889	
	2019	16.595.806	<<	<<	16.595.806	
	2020 e succ.	248.937.090	<<	<<	248.937.090	
	2017	474.250	<<	<<	474.250	
	2018	469.952	<<	<<	469.952	
	2019	468.950	<<	<<	468.950	
	2020 e succ.	9.868.950	<<	<<	9.868.950	



020/588/12

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultato dopo la presente NV	
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù' (30.2) L. n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 FONDO NAZIONALE PER SERVIZIO CIVILE (*) (Cap-pg. 2185/1)	2017	111.267.008	<<	<<	111.267.008	
	2018	108.547.185	<<	<<	108.547.185	
	2019	110.301.714	<<	<<	110.301.714	
	2020 e succ.	7.721.119.980	<<	<<	7.721.119.980	
19 Giustizia (6) 19.1 Giustizia tributaria (6.5) DCP n. 406 del 1947 RICOSTITUZIONE DEI MINISTRI DELLE FINANZE E DEL TESORO (Cap-pg. 7772/1)	2017	4.775.870	<<	<<	4.775.870	
	2018	4.649.381	<<	<<	4.649.381	
	2019	4.724.529	<<	<<	4.724.529	
	2020 e succ.	330.717.030	<<	<<	330.717.030	
20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4) LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 6 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (*) (Cap-pg. 8000/8)	2017	101.119	<<	<<	101.119	
	2018	101.119	<<	<<	101.119	
	2019	101.119	<<	<<	101.119	
	2020 e succ.	101.119	<<	<<	101.119	
20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg. 1267/1-2)	2017	1.926.320	<<	<<	1.926.320	
	2018	1.926.320	<<	<<	1.926.320	
	2019	1.926.320	<<	<<	1.926.320	
	2020 e succ.	4.613.280	<<	<<	4.613.280	
20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4) LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 6 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (*) (Cap-pg. 8000/8)	2017	3.468.000.000	<<	<<	3.468.000.000	
	2018	3.918.000.000	<<	<<	3.918.000.000	
	2019	3.429.000.000	<<	<<	3.429.000.000	
	2020 e succ.	35.158.600.000	<<	<<	35.158.600.000	

020/588/13

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultato dopo la presente NV	
21 Debito pubblico (34)						
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)						
L. n. 941 del 1953 FACOLTA' DEL MINISTRO PER IL TESORO DI EMETTERE BUONI DEL TESORO POLIENALI (Cap-pg. 2247/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	675.000.000 670.000.000 675.000.000 6.950.000.000	<< << << <<	<< << << <<	675.000.000 670.000.000 675.000.000 6.950.000.000	
DL n. 269 del 2003 art. 5 c. 3 DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Cap-pg. 2316/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	50.917.000 75.000.000 120.000.000 120.000.000	<< << << <<	<< << << <<	50.917.000 75.000.000 120.000.000 120.000.000	
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)						
22.1 Indirizzo politico (32.2)						
L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 488, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg. 1031/19-21)	2017 2018 2019 2020 e succ.	754.597 749.489 754.597 754.597	<< << << <<	<< << << <<	754.597 749.489 754.597 754.597	
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)						
L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 488, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg. 1248/16-17-30-33-34, 7016/6, 7018/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	31.023.127 30.399.513 30.439.385 282.858.904	<< << << <<	<< << << <<	31.023.127 30.399.513 30.439.385 282.858.904	
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 p. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg. 7019/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	1.125.145 960.000 960.000 5.760.000	<< << << <<	<< << << <<	1.125.145 960.000 960.000 5.760.000	

020/588/14

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultato dopo la presente NV	
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg. 1221/1) 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4) DLG n. 6 del 2010 art. 4 c. 2 RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69. (Cap-pg. 5200/2) DPR n. 70 del 2013 REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135. (Cap-pg. 5217/2) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg. 1379/1) 22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7) DL n. 66 del 2014 art. 9 c. 9 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (*) (Cap-pg. 3028/1)	2017	1.671.951	<<	<<	1.671.951	
	2018	1.671.951	<<	<<	1.671.951	
	2019	1.671.951	<<	<<	1.671.951	
	2020 e succ.	16.719.510	<<	<<	16.719.510	
	2017	2.500.000	<<	<<	2.500.000	
	2018	2.436.611	<<	<<	2.436.611	
	2019	2.475.985	<<	<<	2.475.985	
	2020 e succ.	24.759.850	<<	<<	24.759.850	
	2017	2.415.312	<<	<<	2.415.312	
	2018	2.344.789	<<	<<	2.344.789	
	2019	2.384.217	<<	<<	2.384.217	
	2020 e succ.	23.842.170	<<	<<	23.842.170	
	2017	38.394	<<	<<	38.394	
	2018	38.394	<<	<<	38.394	
	2019	38.394	<<	<<	38.394	
	2020 e succ.	383.940	<<	<<	383.940	
	2017	15.000.000	<<	<<	15.000.000	
	2018	14.681.807	<<	<<	14.681.807	
	2019	15.000.000	<<	<<	15.000.000	
	2020 e succ.	1.440.000.000	<<	<<	1.440.000.000	



020/588/15

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultato dopo la presente NV	
LF n. 580 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg. 1222/1) 23 Fondi da ripartire (33) 23.1 Fondi da assegnare (33.1) DL n. 83 del 2015 art. 16 c. 11 MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E PROCEDURA CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (*) (Cap-pg. 3076/1) DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA (*) (Cap-pg. 3075/1) DL n. 9999 del 2016 art. 15 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI (Cap-pg. 3075/1) DLG n. 177 del 2016 art. 19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. (Cap-pg. 3833/1) RD n. 827 del 1924 REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO (Cap-pg. 3035/1)	2017	831.700	<<	<<	831.700	
	2018	831.700	<<	<<	831.700	
	2019	831.700	<<	<<	831.700	
	2020 e succ.	8.317.000	<<	<<	8.317.000	
	2017	20.000.000	<<	<<	20.000.000	
	2018	20.000.000	<<	<<	20.000.000	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	18.680.000.000	<<	<<	18.680.000.000	
	2017	80.000.000	<<	<<	80.000.000	
	2018	100.000.000	<<	<<	100.000.000	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
	2017	<<	<<	<<	<<	
	2018	<<	<<	<<	<<	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
	2017	<<	<<	<<	<<	
	2018	<<	<<	<<	<<	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
	2017	<<	<<	<<	<<	
	2018	<<	<<	<<	<<	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
	2017	400.000.000	<<	-80.000.000	320.000.000	
	2018	<<	<<	<<	<<	
	2019	<<	<<	<<	<<	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<	
	2017	<<	<<	<<	<<	
	2018	<<	<<	<<	<<	



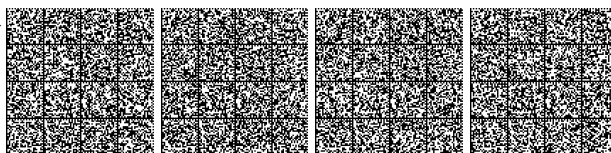
020/588/16

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultato dopo la presente NV
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) (Cap-pg. 1055/1)	2017	4.308.452	<<	<<	4.308.452
	2018	4.223.883	<<	<<	4.223.883
	2019	5.938.415	<<	<<	5.938.415
	2020 e succ.	59.384.150	<<	<<	59.384.150
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 431 p. A DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg. 3833/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 431 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg. 3833/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (*) (Cap-pg. 3076/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 63 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg. 3076/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 639 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg. 3076/1)	2017	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<	<<
	2019	10.000.000	<<	<<	10.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<	<<



020/588/17

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Autorizzazione		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV	
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 90 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (*) (Cap-pg. 3022/1) 23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) L. n. 196 del 2009 art. 28 c. 1 LEGGE DI CONTABILITA' E FINANZA PUBBLICA (Cap-pg. 3001/1)	2017	69.676.542	<<	-11.750.000	57.926.542	
	2018	69.838.271	<<	-1.750.000	68.088.271	
	2019	69.838.271	<<	-1.750.000	68.088.271	
	2020 e succ.	340.441.355	<<	<<	340.441.355	
	2017	400.000.000	<<	-500.000	399.500.000	
	2018	400.000.000	<<	-1.500.000	398.500.000	
	2019	400.000.000	<<	-1.500.000	398.500.000	
	2020 e succ.	4.000.000.000	<<	<<	4.000.000.000	



020/670/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri indierogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	86.632.448.434	84.810.000	86.298.763.328	1.480.000	86.117.708.098	1.230.000
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)	1.180.738.824	<<	1.176.720.198	<<	1.076.587.108	<<
Spese correnti	1.169.146.238	<<	1.165.127.612	<<	1.064.994.522	<<
Fabbisogno	12.494.792	<<	12.493.166	<<	12.599.061	<<
Fattori Legislativi	15.000.000	<<	15.000.000	<<	15.000.000	<<
Oneri indierogabili	1.141.651.446	<<	1.137.634.446	<<	1.037.395.461	<<
Spese in conto capitale	11.592.586	<<	11.592.586	<<	11.592.586	<<
Fabbisogno	11.592.586	<<	11.592.586	<<	11.592.586	<<
Oneri indierogabili	<<	<<	<<	<<	<<	<<
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	2.683.818.865	<<	2.671.451.022	<<	2.646.659.864	<<
Spese correnti	2.555.820.766	<<	2.544.299.028	<<	2.526.661.765	<<
Fabbisogno	220.553.647	<<	217.541.887	<<	219.562.224	<<
Fattori Legislativi	773	<<	841	<<	841	<<
Oneri indierogabili	2.335.266.346	<<	2.326.756.300	<<	2.307.098.700	<<
Spese in conto capitale	127.998.099	<<	127.151.994	<<	119.998.099	<<
Fabbisogno	23.674.018	<<	23.674.018	<<	23.674.018	<<
Fattori Legislativi	25.000.000	<<	25.000.000	<<	20.000.000	<<
Oneri indierogabili	79.324.081	<<	78.477.976	<<	76.324.081	<<
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	184.312.917	<<	154.048.442	<<	128.084.556	<<
Spese correnti	23.111.055	<<	22.846.580	<<	22.882.694	<<
Fabbisogno	3.382.602	<<	3.339.448	<<	3.382.602	<<
Oneri indierogabili	19.728.453	<<	19.507.132	<<	19.500.092	<<
Spese in conto capitale	161.201.862	<<	131.201.862	<<	105.201.862	<<
Fabbisogno	1.201.862	<<	1.201.862	<<	1.201.862	<<
Fattori Legislativi	<<	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri indierogabili	160.000.000	<<	130.000.000	<<	104.000.000	<<



020/670/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	CP	<<	71.301.634.692	<<	71.296.410.870	<<
Spese correnti	CP	<<	71.301.634.692	<<	71.296.410.870	<<
Fabbisogno	CP	<<	56.388.828	<<	57.300.458	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	4.920.452	<<	5.000.000	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	71.240.325.412	<<	71.234.110.412	<<
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)	CP	84.810.000	92.777.855	1.480.000	93.075.047	1.230.000
Spese correnti	CP	<<	80.125.941	<<	80.673.133	<<
Fabbisogno	CP	<<	17.488.914	<<	17.738.830	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	863.390	<<	877.348	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	61.773.637	<<	62.056.955	<<
Spese in conto capitale	CP	84.810.000	12.651.914	1.480.000	12.401.914	1.230.000
Fabbisogno	CP	<<	10.171.914	<<	10.171.914	<<
Fattori Legislativi	CP	84.810.000	1.480.000	1.480.000	1.230.000	1.230.000
Oneri inderogabili	CP	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	CP	<<	286.701.127	<<	265.754.962	<<
Spese correnti	CP	<<	195.199.072	<<	187.362.753	<<
Fabbisogno	CP	<<	47.941.850	<<	48.594.096	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	147.257.222	<<	138.768.657	<<
Spese in conto capitale	CP	<<	91.502.055	<<	78.392.209	<<
Fabbisogno	CP	<<	27.401.590	<<	29.291.744	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	64.100.465	<<	49.100.465	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<



020/670/3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.7						
<i>Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)</i>	CP	<<	182.397.862	<<	182.310.577	<<
Spese correnti						
Fabbisogno	CP	<<	182.009.298	<<	181.922.013	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	28.426.716	<<	28.606.012	<<
	CP	<<	153.582.582	<<	153.316.001	<<
Spese in conto capitale						
Fabbisogno	CP	<<	388.564	<<	388.564	<<
	CP	<<	388.564	<<	388.564	<<
1.8						
<i>Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)</i>	CP	<<	6.443.545.234	<<	6.438.920.975	<<
Spese correnti						
Fabbisogno	CP	<<	6.337.042.756	<<	6.332.418.497	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	4.344.289.423	<<	4.369.071.601	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	36.714.793	<<	37.308.356	<<
	CP	<<	1.956.038.540	<<	1.926.038.540	<<
Spese in conto capitale						
Fabbisogno	CP	<<	106.502.478	<<	106.502.478	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	90.460.007	<<	90.460.007	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	42.471	<<	42.471	<<
	CP	<<	16.000.000	<<	16.000.000	<<
1.9						
<i>Servizi finanziari e monetazione (29.9)</i>	CP	<<	127.683.411	<<	127.714.539	<<
Spese correnti						
Fabbisogno	CP	<<	127.683.411	<<	127.714.539	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	28.925.406	<<	28.956.534	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	98.758.005	<<	98.758.005	<<
1.10						
<i>Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)</i>	CP	<<	261.623.485	<<	261.989.600	<<
Spese correnti						
Fabbisogno	CP	<<	261.623.485	<<	261.989.600	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	242.375.859	<<	242.430.800	<<
	CP	<<	19.247.626	<<	19.558.800	<<

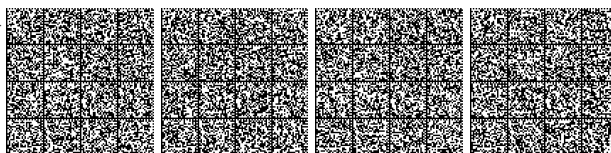


020/670/4

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri indierogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
1.11	CP	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	CP	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<
Spese correnti	CP	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<
Oneri indierogabili	CP	<<	3.600.200.000	<<	3.600.200.000	<<



020/670/5

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP	108.077.922.204	-50.000.000	107.078.958.275	107.239.543.223	430.000
2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	CP	2.792.325.181	<<	2.672.701.284	3.383.123.428	<<
Spese correnti	CP	1.028.868.110	<<	901.616.297	869.475.936	<<
Fattori Legislativi	CP	4.893.046	<<	4.772.898	4.850.000	<<
Oneri inderogabili	CP	1.023.975.064	<<	896.843.399	864.625.936	<<
Spese in conto capitale	CP	543.473.078	<<	543.430.092	538.580.032	<<
Fattori Legislativi	CP	4.893.046	<<	4.850.060	<<	<<
Oneri inderogabili	CP	538.580.032	<<	538.580.032	538.580.032	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	1.219.983.993	<<	1.227.654.895	1.975.067.460	<<
Oneri inderogabili	CP	1.219.983.993	<<	1.227.654.895	1.975.067.460	<<
2.2 Federalismo amministrativo (3.4)	CP	427.938.008	<<	427.938.008	427.938.008	<<
Spese correnti	CP	297.832.910	<<	297.832.910	297.832.910	<<
Oneri inderogabili	CP	297.832.910	<<	297.832.910	297.832.910	<<
Spese in conto capitale	CP	130.105.098	<<	130.105.098	130.105.098	<<
Oneri inderogabili	CP	130.105.098	<<	130.105.098	130.105.098	<<
2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	CP	28.318.497.809	<<	29.189.459.827	29.474.461.809	<<
Spese correnti	CP	28.202.497.809	<<	29.073.459.827	29.358.461.809	<<
Fattori Legislativi	CP	124.569	<<	122.587	124.569	<<
Oneri inderogabili	CP	28.202.373.240	<<	29.073.337.240	29.358.337.240	<<
Spese in conto capitale	CP	116.000.000	<<	116.000.000	116.000.000	<<
Fattori Legislativi	CP	10.000.000	<<	10.000.000	10.000.000	<<
Oneri inderogabili	CP	106.000.000	<<	106.000.000	106.000.000	<<



020/670/6

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	CP	<<	73.237.520.173	490.000	72.489.428.875	430.000
Spese correnti	CP	<<	73.237.520.173	490.000	72.489.428.875	430.000
Fattori Legislativi	CP	<<	1.077.808.605	<<	78.500.686	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	72.159.711.568	490.000	72.410.928.189	430.000
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	CP	-50.000.000	1.551.338.983	<<	1.464.591.103	<<
Spese correnti	CP	<<	1.350.388.983	<<	1.257.721.103	<<
Fabbisogno	CP	<<	101.383	<<	103.022	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	1.350.297.600	<<	1.257.618.081	<<
Spese in conto capitale	CP	-50.000.000	<<	<<	<<	<<
Oneri inderogabili	CP	-50.000.000	<<	<<	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	<<	200.940.000	<<	206.870.000	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	200.940.000	<<	206.870.000	<<

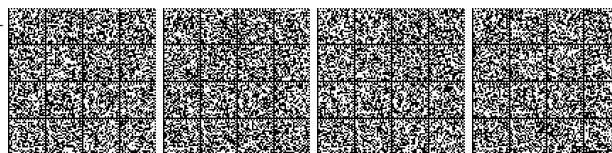


020/670/7

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	<<	24.411.904.977	<<	23.201.668.026	<<
3.1 <i>Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)</i>	CP	<<	23.784.539.736	<<	22.534.301.416	<<
Spese correnti	CP	<<	19.134.539.736	<<	19.834.301.416	<<
Fabbisogno	CP	<<	103.936	<<	105.616	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	234.435.800	<<	234.195.800	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	18.900.000.000	<<	19.600.000.000	<<
Spese in conto capitale	CP	<<	4.650.000.000	<<	2.700.000.000	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	4.650.000.000	<<	2.700.000.000	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<
3.2 <i>Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)</i>	CP	<<	627.365.241	<<	667.366.610	<<
Spese correnti	CP	<<	42.566.610	<<	52.566.610	<<
Fabbisogno	CP	<<	84.654	<<	86.023	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	10.000.000	<<	20.000.000	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	32.480.587	<<	32.480.587	<<
Spese in conto capitale	CP	<<	652.415.000	<<	614.800.000	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	652.415.000	<<	614.800.000	<<

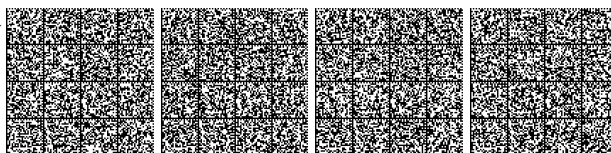


020/670/8

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	<<	95.700.149	<<	97.247.320	<<
4.1 Missioni internazionali (5.8)	CP	<<	95.700.149	<<	97.247.320	<<
Spese correnti	CP	<<	95.700.149	<<	97.247.320	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	95.700.149	<<	97.247.320	<<

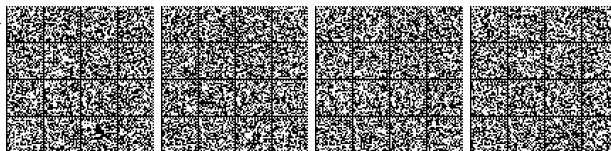


020/670/9

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	<<	2.118.623.273	<<	2.108.783.689	<<
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	CP	<<	1.479.375.587	<<	1.464.795.620	<<
Spese correnti	CP	<<	1.409.276.102	<<	1.393.311.872	<<
Fabbisogno	CP	<<	104.387.222	<<	104.084.270	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	1.039.936	<<	568.674	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	1.303.838.944	<<	1.288.658.928	<<
Spese in conto capitale	CP	<<	76.483.748	<<	71.483.748	<<
Fabbisogno	CP	<<	19.156.808	<<	19.156.808	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	15.000.000	<<	10.000.000	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	42.326.940	<<	42.326.940	<<
5.2 Sicurezza democratica (7.4)	CP	<<	634.569.284	<<	643.988.069	<<
Spese correnti	CP	<<	634.569.284	<<	643.988.069	<<
Fabbisogno	CP	<<	634.569.284	<<	643.988.069	<<



020/670/10

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
6 Soccorso civile (8)	CP	2.906.173.176	<<	2.912.246.624	2.771.539.642	<<
6.1 Interventi per pubbliche calamità* (8.4)	CP	1.900.139.967	<<	2.064.167.334	2.039.443.702	<<
Spese in conto capitale	CP	1.900.139.967	<<	2.064.167.334	2.039.443.702	<<
Fattori Legislativi	CP	1.628.052.054	<<	1.909.891.000	1.959.891.000	<<
Oneri inderogabili	CP	272.087.913	<<	154.276.334	79.552.702	<<
6.2 Protezione civile (8.5)	CP	1.006.033.209	<<	848.079.290	732.095.940	<<
Spese correnti	CP	160.632.907	<<	116.890.733	96.731.252	<<
Fabbisogno	CP	46.500.000	<<	46.500.000	46.500.000	<<
Fattori Legislativi	CP	16.882.995	<<	16.614.393	16.882.995	<<
Oneri inderogabili	CP	97.249.912	<<	53.776.340	33.348.257	<<
Spese in conto capitale	CP	302.813.122	<<	303.296.635	303.802.265	<<
Fattori Legislativi	CP	291.182.919	<<	291.182.919	291.182.919	<<
Oneri inderogabili	CP	11.630.203	<<	12.113.716	12.619.346	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	542.587.180	<<	427.891.922	331.562.423	<<
Oneri inderogabili	CP	542.587.180	<<	427.891.922	331.562.423	<<



020/670/11

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
7 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	CP	16.077.640.023	25.000.000	17.103.863.934	10.000.000	<<
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	CP	1.659.017.906	<<	1.859.017.906	<<	<<
Spese correnti	CP	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<
Fattori Legislativi	CP	100.000.000	<<	100.000.000	<<	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CP	1.559.017.906	<<	1.759.017.906	<<	<<
Fattori Legislativi	CP	1.500.000.000	<<	1.700.000.000	<<	<<
Oneri inderogabili	CP	59.017.906	<<	59.017.906	<<	<<
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)	CP	14.418.622.117	25.000.000	15.244.846.028	10.000.000	<<
Spese correnti	CP	12.034.170.000	<<	11.687.583.911	<<	<<
Fabbisogno	CP	1.541.435.000	<<	1.166.014.428	<<	<<
Fattori Legislativi	CP	9.775.000	<<	9.619.483	<<	<<
Oneri inderogabili	CP	10.482.980.000	<<	10.511.960.000	<<	<<
Spese in conto capitale	CP	2.384.452.117	25.000.000	3.557.252.117	10.000.000	<<
Fabbisogno	CP	1.500.000	<<	1.500.000	<<	<<
Fattori Legislativi	CP	1.863.252.117	25.000.000	2.281.652.117	10.000.000	<<
Oneri inderogabili	CP	519.700.000	<<	1.274.100.000	<<	<<

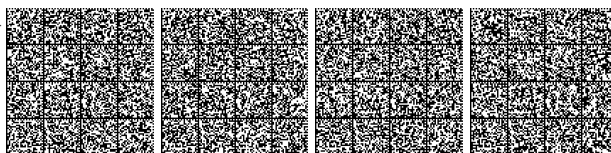


020/670/12

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
8 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP	3.747.176.932	10.000.000	6.034.844.359	32.000.000	42.000.000
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	CP	3.747.176.932	10.000.000	6.034.844.359	32.000.000	42.000.000
Spese correnti	CP	1.357.947.797	<<	1.375.929.335	<<	<<
Fabbisogno	CP	4.442.001	<<	4.424.919	<<	<<
Fattori Legislativi	CP	86.718	<<	85.338	<<	<<
Oneri inderogabili	CP	1.353.419.078	<<	1.371.419.078	<<	<<
Spese in conto capitale	CP	2.389.229.135	10.000.000	4.658.915.024	32.000.000	42.000.000
Fattori Legislativi	CP	1.789.229.135	10.000.000	4.058.915.024	32.000.000	42.000.000
Oneri inderogabili	CP	600.000.000	<<	600.000.000	<<	<<



020/670/13

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili - Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	<<	1.140.000.000	<<	1.000.200.000	<<
9.1 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	CP	<<	1.140.000.000	<<	1.000.200.000	<<
Spese in conto capitale	CP	<<	1.140.000.000	<<	1.000.200.000	<<
Fabbisogno	CP	<<	340.000.000	<<	131.200.000	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	800.000.000	<<	869.000.000	<<



020/670/14

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
10 Comunicazioni (15)	CP	63.671.017	551.258.541	66.347.210	552.757.993	66.312.178
10.1 Servizi postali (15.3)	CP	<<	323.470.822	<<	323.470.822	<<
Spese correnti	CP	<<	322.440.000	<<	322.440.000	<<
Fabbisogno	CP	<<	60.000.000	<<	60.000.000	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	262.440.000	<<	262.440.000	<<
Spese in conto capitale	CP	<<	1.030.822	<<	1.030.822	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	1.030.822	<<	1.030.822	<<
10.2 Sostegno all'editoria (15.4)	CP	63.671.017	227.787.719	66.347.210	229.287.171	66.312.178
Spese correnti	CP	71.901.044	227.787.719	74.505.040	229.287.171	74.469.983
Fabbisogno	CP	-124.322.099	3.098.000	-121.932.679	3.098.000	-123.467.188
Fattori Legislativi	CP	196.223.143	196.437.719	196.437.719	197.937.171	197.937.171
Oneri inderogabili	CP	<<	28.252.000	<<	28.252.000	<<
Spese in conto capitale	CP	-8.230.027	<<	-8.157.830	<<	-8.157.805
Fabbisogno	CP	-8.230.027	<<	-8.157.830	<<	-8.157.805

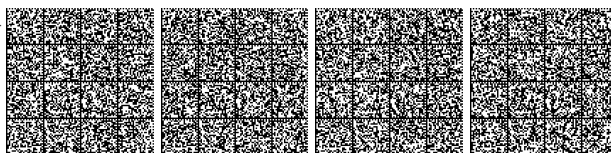


020/670/15

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
11 Ricerca e innovazione (17)	CP	<<	213.693.141	<<	235.893.141	<<
11.1 Ricerca di base e applicata (17.15)	CP	<<	213.693.141	<<	235.893.141	<<
Spese in conto capitale	CP	<<	213.693.141	<<	235.893.141	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	212.878.625	<<	235.078.625	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	814.516	<<	814.516	<<

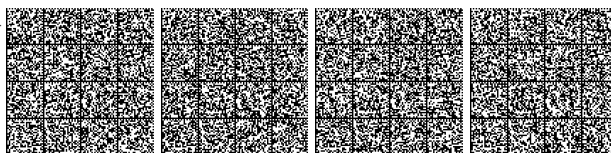


020/670/16

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<
12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	CP	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<
Spese correnti	CP	<<	<<	<<	<<	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	CP	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	1.000.000	<<	1.000.000	<<

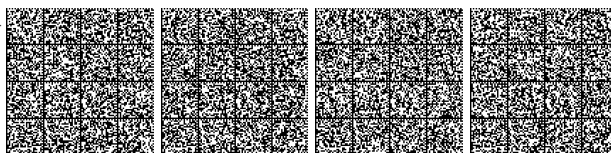


020/670/17

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili - Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
13 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	<<	<<	<<	70.000.000	<<
13.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)	CP	<<	<<	<<	70.000.000	<<
Spese in conto capitale	CP	<<	<<	<<	70.000.000	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	70.000.000	<<

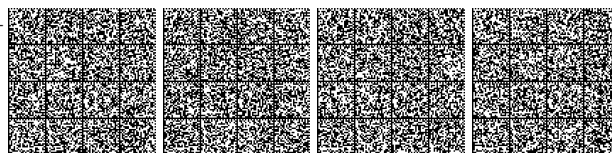


020/670/18

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP	1.180.006.791	18.800.000	1.125.241.911	9.800.000	9.800.000
14.1 Protezione sociale per particolari categorie (24.5)	CP	411.806.410	18.500.000	367.219.936	9.500.000	9.500.000
Spese correnti	CP	403.966.269	18.500.000	359.379.795	9.500.000	9.500.000
Fabbisogno	CP	4.919.917	<<	4.797.774	<<	<<
Fattori Legislativi	CP	398.846.352	18.500.000	354.382.021	9.500.000	9.500.000
Oneri inderogabili	CP	200.000	<<	200.000	<<	<<
Spese in conto capitale	CP	7.840.141	<<	7.840.141	<<	<<
Fabbisogno	CP	500.000	<<	500.000	<<	<<
Fattori Legislativi	CP	7.340.141	<<	7.340.141	<<	<<
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	CP	102.092.178	<<	101.953.069	<<	<<
Spese correnti	CP	102.092.178	<<	101.953.069	<<	<<
Fabbisogno	CP	3.580.859	<<	3.626.452	<<	<<
Oneri inderogabili	CP	98.511.319	<<	98.326.617	<<	<<
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	CP	686.108.203	300.000	656.068.906	300.000	300.000
Spese correnti	CP	685.927.303	300.000	655.888.006	300.000	300.000
Fabbisogno	CP	2.470.000	<<	2.430.703	<<	<<
Oneri inderogabili	CP	663.457.303	300.000	653.457.303	300.000	300.000
Spese in conto capitale	CP	180.900	<<	180.900	<<	<<
Fabbisogno	CP	180.900	<<	180.900	<<	<<



020/670/19

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili - Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
15 Politiche previdenziali (25)	CP	<<	11.463.788.799	<<	11.464.741.179	<<
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	CP	<<	11.463.788.799	<<	11.464.741.179	<<
Spese correnti	CP	<<	11.463.788.799	<<	11.464.741.179	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	58.909.435	<<	59.861.815	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	11.404.879.364	<<	11.404.879.364	<<
Spese in conto capitale	CP	<<	<<	<<	<<	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<

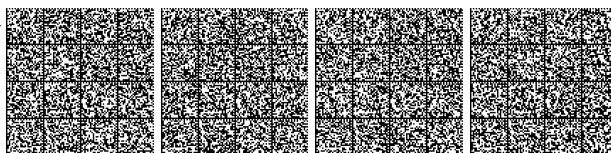


020/670/20

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
16 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<
16.1 Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	CP	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<
Spese correnti	CP	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	1.088.400.000	<<	1.088.400.000	<<



020/670/21

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	CP	<<	2.242.250.071	<<	2.234.459.261	<<
17.1 Organi costituzionali (1.1)	CP	<<	1.768.295.865	<<	1.768.313.731	<<
Spese correnti	CP	<<	1.768.295.865	<<	1.768.313.731	<<
Fabbisogno	CP	<<	8.107.144	<<	8.125.010	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	25.100.000	<<	25.100.000	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	1.735.088.721	<<	1.735.088.721	<<
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	CP	<<	473.954.206	<<	466.145.530	<<
Spese correnti	CP	<<	469.339.901	<<	466.145.530	<<
Fabbisogno	CP	<<	380.489.537	<<	381.157.401	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	4.885.303	<<	1.023.068	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	83.965.061	<<	83.965.061	<<
Spese in conto capitale	CP	<<	4.614.305	<<	<<	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	4.614.305	<<	<<	<<

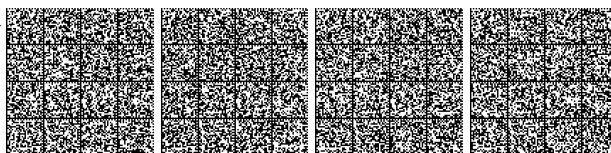


020/670/22

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
18 Giovani e sport (30)	CP	1.000.000	664.389.328	1.000.000	606.373.690	1.000.000
18.1 Attività ricreative e sport (30.1)	CP	1.000.000	549.490.679	1.000.000	489.655.456	1.000.000
Spese correnti	CP	438.118.450	429.276.110	1.000.000	426.051.456	1.000.000
Fabbisogno	CP	411.990.000	411.315.269	<<	407.985.700	<<
Fattori Legislativi	CP	26.128.450	17.960.841	1.000.000	18.065.756	1.000.000
Spese in conto capitale	CP	231.354.501	120.214.569	<<	63.604.000	<<
Fattori Legislativi	CP	30.000.000	<<	<<	<<	<<
Oneri inderogabili	CP	201.354.501	120.214.569	<<	63.604.000	<<
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)	CP	117.762.453	114.888.649	<<	116.718.234	<<
Spese correnti	CP	117.762.453	114.888.649	<<	116.718.234	<<
Fabbisogno	CP	1.719.575	1.702.083	<<	1.691.991	<<
Fattori Legislativi	CP	116.042.878	113.186.566	<<	115.026.243	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<



020/670/23

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
19 Giustizia (6)	CP	401.109.347	393.643.924	<<	392.500.653	<<
19.1 Giustizia tributaria (6.5)	CP	193.304.512	187.519.591	<<	186.758.402	<<
Spese correnti	CP	193.203.383	187.418.472	<<	186.657.283	<<
Fabbisogno	CP	89.782.695	89.549.397	<<	89.782.695	<<
Oneri inderogabili	CP	103.420.688	97.869.075	<<	96.874.588	<<
Spese in conto capitale	CP	101.119	101.119	<<	101.119	<<
Fabbisogno	CP	101.119	101.119	<<	101.119	<<
19.2 Giustizia amministrativa (6.7)	CP	173.355.434	171.745.227	<<	171.292.850	<<
Spese correnti	CP	173.355.434	171.745.227	<<	171.292.850	<<
Fabbisogno	CP	173.336.115	171.726.215	<<	171.273.531	<<
Fattori Legislativi	CP	19.319	19.012	<<	19.319	<<
19.3 Autogoverno della magistratura (6.8)	CP	34.449.401	34.379.106	<<	34.449.401	<<
Spese correnti	CP	34.449.401	34.379.106	<<	34.449.401	<<
Fabbisogno	CP	34.449.401	34.379.106	<<	34.449.401	<<

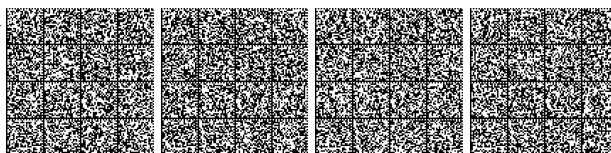


020/670/24

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	CP	<<	3.939.223.046	<<	4.120.320.085	<<
20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	CP	<<	3.939.223.046	<<	4.120.320.085	<<
Spese correnti	CP	<<	21.223.046	<<	21.320.085	<<
Fabbisogno	CP	<<	17.257.985	<<	17.355.024	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	3.965.061	<<	3.965.061	<<
Spese in conto capitale	CP	<<	3.918.000.000	<<	4.099.000.000	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	3.918.000.000	<<	4.099.000.000	<<

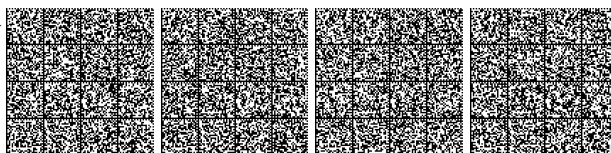


020/670/25

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
21 Debito pubblico (34)	CP	326.419.848.865	298.738.631.865	<<	310.058.625.090	<<
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	CP	74.236.148.865	73.733.031.865	<<	71.953.025.090	<<
Spese correnti	CP	74.236.148.865	73.733.031.865	<<	71.953.025.090	<<
Oneri inderogabili	CP	74.236.148.865	73.733.031.865	<<	71.953.025.090	<<
21.2 Rimborsi del debito statale (34.2)	CP	252.183.700.000	225.005.600.000	<<	238.105.600.000	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	252.183.700.000	225.005.600.000	<<	238.105.600.000	<<
Oneri inderogabili	CP	252.183.700.000	225.005.600.000	<<	238.105.600.000	<<

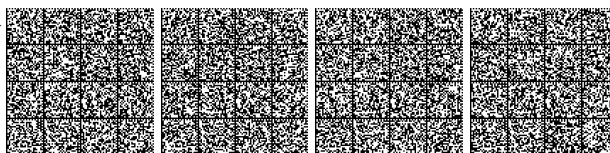


020/670/26

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	800.701.787	<<	793.658.256	776.766.153	<<
22.1 Indirizzo politico (32.2)	CP	21.017.134	<<	20.913.586	20.936.019	<<
Spese correnti	CP	20.086.770	<<	19.980.969	20.003.422	<<
Fabbisogno	CP	2.511.755	<<	2.485.285	2.511.755	<<
Oneri inderogabili	CP	17.575.015	<<	17.495.684	17.491.667	<<
Spese in conto capitale	CP	930.364	<<	932.597	932.597	<<
Fabbisogno	CP	930.364	<<	932.597	932.597	<<
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	190.240.575	<<	189.818.131	192.661.202	<<
Spese correnti	CP	148.789.384	<<	149.111.298	151.954.369	<<
Fabbisogno	CP	43.191.762	<<	42.558.009	43.066.799	<<
Oneri inderogabili	CP	105.597.622	<<	106.553.289	108.887.570	<<
Spese in conto capitale	CP	41.451.191	<<	40.706.833	40.706.833	<<
Fabbisogno	CP	41.451.191	<<	40.706.833	40.706.833	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	CP	350.234.870	<<	340.700.478	321.867.321	<<
Spese correnti	CP	315.575.414	<<	306.041.022	287.207.865	<<
Fabbisogno	CP	283.367.512	<<	285.183.689	266.121.124	<<
Fattori Legislativi	CP	26.328.789	<<	35.084.913	15.328.789	<<
Oneri inderogabili	CP	5.879.113	<<	5.772.420	5.757.952	<<
Spese in conto capitale	CP	34.659.456	<<	34.659.456	34.659.456	<<
Fabbisogno	CP	128.723	<<	128.723	128.723	<<
Fattori Legislativi	CP	1.713.733	<<	1.713.733	1.713.733	<<
Oneri inderogabili	CP	32.817.000	<<	32.817.000	32.817.000	<<



020/670/27

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L. 196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	CP	<<	132.674.628	<<	130.681.352	<<
Spese correnti	CP	<<	131.101.872	<<	129.108.596	<<
Fabbisogno	CP	<<	12.388.687	<<	12.452.582	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	118.713.185	<<	116.656.014	<<
Spese in conto capitale	CP	<<	1.572.756	<<	1.572.756	<<
Fabbisogno	CP	<<	1.572.756	<<	1.572.756	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	CP	<<	109.551.453	<<	110.620.259	<<
Spese correnti	CP	<<	100.840.158	<<	101.898.726	<<
Fabbisogno	CP	<<	58.550.792	<<	59.384.206	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	14.681.807	<<	15.000.000	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	27.607.559	<<	27.514.520	<<
Spese in conto capitale	CP	<<	8.525.536	<<	8.525.536	<<
Fabbisogno	CP	<<	8.525.536	<<	8.525.536	<<
Fattori Legislativi	CP	<<	<<	<<	<<	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	<<	<<	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	<<	185.759	<<	195.997	<<
Oneri inderogabili	CP	<<	185.759	<<	195.997	<<



020/670/28

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Spese di Oneri inderogabili. Fattore Legislativo e adeguamento al Fabbisogno per programma (art. 21, c.4, L.196/2009)
(in Euro)

Missione Programma Titolo	2017		2018		2019	
	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV	Previsioni DLB + NV + presente NV (previsioni complessivamente risultanti incluso l'effetto della presente nota)	Di cui: Variazioni che si propongono con la presente NV
23 Fondi da ripartire (33)	CP	-409.630.000	14.093.692.848	-358.300.000	14.372.192.308	-376.598.000
23.1 Fondi da assegnare (33.1)	CP	-334.810.000	8.701.692.656	-243.480.000	8.987.162.116	-247.078.000
Spese correnti	CP	-334.810.000	5.301.692.656	-243.480.000	5.287.162.116	-247.078.000
Fabbisogno	CP	4.981.263.962	77.089.611	<<	80.213.381	<<
Fattori Legislativi	CP	395.583.418	2.300.219.185	-210.000.000	2.218.631.709	-196.348.000
Oneri inderogabili	CP	2.133.880.440	2.924.383.860	-33.480.000	2.988.317.026	-50.730.000
Spese in conto capitale	CP	2.451.800.104	3.400.000.000	<<	3.700.000.000	<<
Fabbisogno	CP	2.050.000.000	250.000.000	<<	200.000.000	<<
Fattori Legislativi	CP	150.000.000	3.150.000.000	<<	3.500.000.000	<<
Oneri inderogabili	CP	1.900.000.000	5.392.000.192	-114.820.000	5.385.030.192	-129.520.000
23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)	CP	5.215.817.930	2.893.099.192	-39.120.000	2.880.129.192	-49.820.000
Spese correnti	CP	2.770.416.930	2.893.099.192	-39.120.000	2.880.129.192	-49.820.000
Fattori Legislativi	CP	170.916.930	294.599.192	-37.620.000	281.629.192	-48.320.000
Oneri inderogabili	CP	2.599.500.000	2.598.500.000	-1.500.000	2.598.500.000	-1.500.000
Spese in conto capitale	CP	2.445.401.000	2.498.901.000	-75.700.000	2.504.901.000	-79.700.000
Fattori Legislativi	CP	445.401.000	498.901.000	-75.700.000	504.901.000	-79.700.000
Oneri inderogabili	CP	2.000.000.000	2.000.000.000	<<	2.000.000.000	<<
Totale Amministrazione di cui Fabbisogno di cui Fattori Legislativi di cui Oneri inderogabili	CP	605.618.909.157	592.503.796.649	-237.182.790	590.605.862.233	-255.825.822
	CP	9.823.066.660	9.433.390.393	-130.090.509	8.871.908.009	-131.624.993
	CP	25.227.981.227	28.647.512.883	-72.902.281	24.439.194.627	-72.700.829
	CP	570.567.861.270	544.422.893.373	-34.190.000	557.294.759.597	-51.500.000

